Foglio di supplemento alla " Gazzetta ufficiale „ del 26 ottobre 1917, n. 253.

Regolamenti riferentisi al decreto Luogotenenziale n. 1393, pubblicato nella " Gazzetta ufficiale ,, dell'8 settembre 1917, n. 213.

REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

TITOLO I.

Degli organici.

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si divide in:

1° personale degli uffici;

2° personale esecutivo.

Esso è distinto per gradi e qualifiche e ripartito in ruoli organici, secondo le tabelle allegate al presente regolamento (allegato 1).

Ciascun agente fa carriera nel ruolo in cui trovasi iscritto, qualunque sia il servizio o l'ufficio presso il quale sia destinato dall'Amministrazione ad esercitare le funzioni proprie del personale a cui appartiene.

CAPO I.

Personale degli uffici.

Art. 2.

Il personale degli uffici si suddivide in: 1° personale dei primi due gradi — 2° personale di movimento e traffico — 3° personale della trazione, dei veicoli e della navigazione — 4° personale dei lavori e costruzioni — 5° personale amministrativo — 6° personale specializzato dell'Istituto sperimentale — 7° personale sanitario — 8° personale legale — 9° personale di ragioneria — 10° personale ausiliario — 11° personale subalterno.

Art. 3.

Il personale di movimento e traffico si divide in due categorie. Appartengono alla prima i funzionari, i quali trattano gli affari di movimento e traffico, telegrafo ed illuminazione, ed alla seconda gli agenti che coadiuvano il personale di prima categoria nella trattazione degli affari stessi.

Il personale della prima e quello della seconda categoria formano, rispettivamente, unico ruolo.

Art. 4.

Il personale della trazione, dei veicoli e della navigazione si divide in due categorie.

Appartengono:

a) alla prima: i funzionari cui compete in ispecie la trattazione degli affari tecnici relativi alla trazione, ai veicoli ed alla navigazione;

b) alla seconda: gli agenti che coadiuvano il personale di prima categoria nell'adempimento dei servizi di carattere tecnico.

Il personale della prima categoria forma unico ruolo.

Il personale della seconda categoria si divide in due ruoli:

a) quello dei segretari tecnici;

b) quello dei disegnatori.

Art. 5.

Il personale dei lavori e costruzioni si divide in due categorie.

Appartengono:

a) alla prima: i funzionari cui compete in ispecie la trattazione degli affari tecnici relativi alla manutenzione, sorveglianza e costruzione di opere ferroviarie, comprese quelle per la trazione elettrica ed il materiale fisso;

b) alla seconda: gli agenti che coadiuvano il personale di prima categoria nell'adempimento dei servizi di carattere tecnico.

Il personale della prima categoria forma unico ruolo.

Il personale della seconda categoria si divide in tre ruoli:

a) quello dei segretari tecnici;

b) quello dei disegnatori;

c) quello degli assistenti tecnici.

Art. 6.

Il personale amministrativo si divide in due categorie.

Appartengono:

a) alla prima: i funzionari ai quali compete, in qualunque servizio, la trattazione degli affari amministrativi;

b) alla seconda: gli agenti che coadiuvano il personale di prima categoria nella trattazione degli affari amministrativi.

Il personale della prima e quello della seconda categoria formano, rispettivamente, unico ruolo.

Art. 7.

Il personale specializzato dell'Istituto sperimentale provvede agli studi, ricerche, esperimenti, verifiche ed analisi inerenti alla rispettiva specialità.

Il detto personale forma unico ruolo.

Art. 8.

Fanno parte del personale sanitario i funzionari che si occupano dei servizi sanitari e di igiene.

Essi formano unico ruolo.

Art. 9.

Appartengono al personale legale i funzionari ai quali compete la consulenza, la rappresentanza e il patrocinio contenzioso della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma della legge 7 luglio 1907, n. 429, dei Regi decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 2 luglio 1914, n. 776, e delle altre disposizioni in vigore.

Formano unico ruolo.

Art. 10.

Il personale di ragioneria si divide in due categorie.

Appartengono:

a) alla prima: i funzionari ai quali compete la trattazione degli affari relativi al riscontro delle entrate e delle spese e delle relative contabilità, nonchè al riscontro delle varie gestioni patrimoniali e speciali ed alle funzioni di cassa;

b) alla seconda: gli agenti che coadiuvano il personale di prima categoria nella trattazione degli affari suddetti.

Il personale della prima e quello della seconda categoria formano, rispettivamente, unico ruolo.

Art. 11.

Appartengono al personale ausiliario gli agenti che, sotto la direzione del personale di prima e seconda categoria, provvedono all'adempimento di lavori di minore importanza, nonchè all'archiviazione, registrazione, copiatura o spedizione degli atti.

Essi formano unico ruolo.

Di questo personale fanno parte le scrivane, le quali costituiscono un ruolo separato.

Art. 12.

Gli agenti addetti alla ripartizione dei documenti, alla pulizia dei locali ed al servizio degli uffici costituiscono il personale subalterno.

Essi formano unico ruolo.

Art. 13.

Fanno ruolo col personale degli uffici gli agenti di seconda categoria della carriera amministrativa destinati in servizio presso le sovraintendenze di Genova e di Venezia e presso i depositi locomotive e le squadre di rialzo e la gestione attiva e contabile dei magazzini.

Art. 14.

La dirigenza dei magazzini approvvigionamenti sarà affidata ad agenti del ruolo amministrativo dei gradi 7° e 8°, che assumeranno la qualifica rispettiva di capi magazzino di 1ª e 2ª classe.

Essi sono scelti fra quelli degli agenti suddetti che presentino le necessarie attitudini, previa designazione della competente Commissione d'avanzamento.

Art. 15.

Il servizio di cassa, in relazione alle qualifiche di cassiere principale, cassiere di 1ª e 2ª classe e sotto cassiere, è disimpegnato da funzionari ed agenti dei ruoli amministrativo o di ragioneria, dei

gradi 4°, 5°, 6° e 7°, che assumono la qualifica rispettiva di cassiere principale, cassiere di 1ª e 2ª classe e sotto cassiere.

Essi sono destinati al servizio di cassa per scelta tra gli agenti dei ruoli suddetti che ne facciano domanda e prestino la cauzione nella misura determinata dall'Amministrazione.

Art. 16.

Il servizio di controllo nel ruolo di seconda categoria del personale di movimento e traffico e nel ruolo di ragioneria è disimpegnato da segretari capi, da segretari principali e da segretari di 1ª classe, con la qualifica rispettiva di sotto ispettori, controllori principali e controllori.

Essi sono destinati al servizio di controllo per scelta fra gli agenti suddetti che presentino le necessarie attitudini, previa designazione della competente Commissione di avanzamento.

CAPO II.

Personale esecutivo.

Art. 17.

Il personale esecutivo si distingue in:

Personale delle stazioni — Personale dei treni — Personale di macchina — Personale addetto alle scritturazioni nelle officine — Personale di macchine fisse — Personale di linea — Personale dei magazzini approvvigionamenti — Personale di custodia — Personale di manovalanza delle officine, depositi, squadre di rialzo, sedi di verifica, ecc. — Personale del Traghetto di Venezia — Personale tecnico ed operaio.

Detto personale è suddiviso in ruoli unici per tutta la rete, eccezione fatta per gli agenti di grado inferiore al 12°, i quali vengono costituiti in ruoli regionali.

Sono inscritti nei ruoli regionali dell'Italia settentrionale gli agenti che appartengono alle circoscrizioni compartimentali di Torino, Genova, Milano e Venezia; in quelli dell'Italia media gli agenti che appartengono alle circoscrizioni compartimentali di Bologna, Firenze, Ancona e Roma; in quelli dell'Italia meridionale gli agenti che appartengono alle circoscrizioni compartimentali di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 18.

Appartengono al personale delle stazioni gli agenti che disimpegnano nelle stazioni e nelle fermate i servizi di movimento e traffico. Detto personale si suddivide nei seguenti ruoli: *a)* di movimento; *b)* delle gestioni; *c)* dei telegrafi; *d)* dei sottocapi e degli applicati in prova; *e)* dei capi formata; *f)* ausiliario; *g)* di manovra; *h)* degli scambi; *i)* dei manovali.

I ruoli di movimento, delle gestioni e dei telegrafi hanno comune come iniziale il ruolo degli applicati in prova e dei sotto capi (grado 11°).

Assumono la qualifica di sotto capi gli applicati abilitati a tutti i servizi di stazione.

I ruoli del personale di manovra e degli scambi hanno comune come iniziale il ruolo dei manovali (grado 16°).

Art. 19.

Appartengono:

1° al personale dei treni gli agenti addetti alla scorta dei convogli ed alla controlleria dei biglietti e dei bagagli;

2° al personale di macchina gli agenti addetti alla condotta ed alla accudienza delle locomotive; detto personale si distingue in tre ruoli: *a)* capi deposito; *b)* condotta; *c)* accudienza;

3° al personale addetto alle scritturazioni gli agenti che attendono a tali mansioni nelle officine;

4° al personale di macchine fisse i fuochisti addetti alla condotta di caldaie e motori;

5° al personale di linea gli agenti addetti alla manutenzione ed alla sorveglianza delle linee;

6° al personale dei magazzini approvvigionamenti gli agenti incaricati della manipolazione dei materiali e della sorveglianza dei magazzini stessi;

7° al personale di custodia gli agenti incaricati di vigilare gli accessi alle officine ed i relativi piazzali e locali;

8° al personale di manovalanza gli agenti incaricati di mansioni di fatica nelle officine, nei depositi, nelle squadre di rialzo e negli impianti affini;

9° al personale del Traghetto di Venezia gli agenti incaricati del servizio « rimorchiatori » dalla stazione marittima di Venezia agli stabilimenti industriali.

Art. 20.

Appartengono al personale tecnico ed operaio gli agenti addetti alla riparazione delle locomotive, dei veicoli e del materiale d'armamento, nonchè gli agenti addetti agli impianti fissi d'esercizio ed ai laboratori dei vari servizi.

Detto personale si suddivide nei ruoli: delle officine di grande riparazione locomotive — delle officine dei depositi locomotive e dell'esercizio navigazione — delle officine di grande riparazione veicoli — delle squadre di rialzo e di verifica — del movimento (telegrafi, telefoni ed illuminazione) — della trazione elettrica — degli apparati centrali — del materiale fisso, ponti in ferro e servizio di acqua — dei laboratori chimici e foto-tipo-litografici.

Gli operai si distinguono in tre categorie: la prima e la seconda compongono un medesimo grado.

TITOLO II.

Assunzione del personale in prova e forme speciali di assunzione.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 21.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente regolamento, le assunzioni del personale vengono fatte nei gradi iniziali dei singoli ruoli.

Si fanno per concorso le assunzioni al grado di ispettore, ingegnere, sostituto avvocato, medico, chimico, quelle nelle qualifiche di ingegnere geologo, elettrotecnico, igienista e naturalista presso l'Istituto sperimentale, le assunzioni al grado di segretario di 2ª classe sia nella carriera amministrativa o tecnica sia in quella di movimento e traffico o di ragioneria, quelle nella qualifica di applicato nella carriera delle stazioni, quelle al grado di disegnatore di 2ª classe o di assistente tecnico di 2ª classe, di aiutante di 2ª classe e di scrivana.

Il concorso sarà sempre per esame: potrà, peraltro, l'Amministrazione attribuire un valore a determinati titoli, stabilendo il rapporto di valutazione di essi con le prove di esame.

Gli agenti dell'Amministrazione, che abbiano, eccezione fatta dell'età massima richiesta, tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per l'ammissione al concorso, potranno prendervi parte e per essi costituirà titolo, a termini del comma precedente, l'appartenere all'Amministrazione.

Si fanno invece senza concorso le assunzioni negli altri gradi iniziali di carriera, tenuto conto della maggiore attitudine degli aspiranti alle speciali mansioni da disimpegnare.

Art. 22.

Per essere nominato agente in prova è necessario:

1° di essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente articolo, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° di avere raggiunto il limite minimo e non superato il limite massimo di età che per ciascuna delle qualifiche di personale verranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; in ogni caso il limite massimo non dovrà essere superiore a quello di 35 anni, fatta eccezione per gli agenti in servizio e per i casi di cui all'art. 31 ed al capo V di questo titolo.

L'età minima e quella massima sono calcolate alla data del bando di concorso, se alla assunzione in servizio si procede per esame di concorso: negli altri casi, alla data dell'effettiva entrata in servizio.

3° di avere tenuta condotta regolare;

4° di essere dotato di una sana e robusta costituzione fisica e di possedere i requisiti fisici speciali richiesti per le funzioni cui si aspira;

5° di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento militare in quanto applicabili all'età dell'aspirante;

6° di essere fornito dei titoli di studio richiesti per l'impiego al quale si aspira, ad avere adempiuto alle altre condizioni speciali stabilite negli articoli seguenti;

7° di avere superato un esame di concorso nei casi in cui è prescritto dal presente regolamento.

Il requisito della regolare condotta è accertato dall'Amministrazione, oltre che coi documenti indicati nell'articolo seguente, con tutti i mezzi di cui essa può disporre; quello accennato al n. 4° con le norme e con le formalità da essa stabilite.

Art. 23.

Le domande di ammissione al concorso, di cui al comma 2° dell'art. 21, o di assunzione senza concorso, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza;

3° certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° congedo militare o altro documento comprovante la posizione dell'aspirante di fronte alla legge sul reclutamento;

6° fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

7° titoli di studio e professionali, secondo le disposizioni contenute nell'allegato II.

I certificati indicati ai nn. 3 e 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Chi appartiene all'Amministrazione è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6.

Quando, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 21, si attribuisce un valore a determinati titoli, questi dovranno essere comprovati con documenti nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 24.

L'Amministrazione riconosce il possesso dei requisiti e giudica, con provvedimento definitivo e insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti.

Non può essere, in ogni caso, ammesso a concorso e, comunque, assunto o riassunto in servizio chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche.

Art. 25.

Prima che sia provveduto alle assunzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli aspiranti, anche se vincitori di concorso, un nuovo certificato rilasciato in data recente dall'ufficio del casellario giudiziario.

L'Amministrazione può escludere dall'assunzione l'aspirante vincitore di concorso che dal nuovo certificato risulti che abbia subito condanna penale.

Art. 26.

I vincitori di un concorso, che coprono altro impiego alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, dovranno dichiarare entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso se intendono di optare per il nuovo impiego e presentare entro otto giorni dalla comunicazione della nomina le dimissioni da quello precedentemente occupato.

Qualora essi non si dimettano nel termine suddetto dall'impiego precedente, sono considerati rinuncianti alla nomina nel personale ferroviario.

Art. 27.

L'agente di nuova nomina, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, è considerato dimissionario volontario.

Art. 28.

Nell'atto in cui gli agenti vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

Lo stipendio o la paga non sono corrisposti se non dalla data della effettiva assunzione del servizio.

Art. 29.

Le disposizioni del presente titolo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, per quanto riguarda l'impiego degli invalidi della guerra, e delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, pei posti che sono loro riservati a termini di legge.

CAPO II.

Delle assunzioni per concorso.

Art. 30.

Salvo quanto è prescritto nell'ultimo comma dell'art. 39, i posti messi a concorso devono essere conferiti a coloro che sono compresi nella graduatoria degli idonei, approvata dal direttore generale e secondo l'ordine rigoroso della classificazione.

L'Amministrazione ha facoltà, per soddisfare ai bisogni verificatisi posteriormente al bando di concorso, di assumere entro il termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria, seguendo sempre l'ordine rigoroso di classificazione, un numero di idonei maggiore dei posti messi a concorso, sempre quando mantengano i requisiti richiesti per l'assunzione. Di tale facoltà deve essere fatto cenno nel bando di concorso ogni qual volta l'Amministrazione se ne voglia riservare l'esercizio.

Art. 31.

Metà dei posti di scrivana è conferita mediante pubblico concorso, e l'altra metà mediante concorso riservato alle vedove ed alle orfane di agenti, purchè esse non abbiano superato i quaranta anni di età.

CAPO III.

Degli esami di concorso.

Art. 32.

Gli esami di concorso possono essere indetti in Roma o presso le sedi di compartimento, e ad essi vengono ammessi aspiranti di tutto il Regno, compresi quelli delle altre regioni italiane, a norma dell'art. 22, n. 1.

Quando gli esami sono indetti in Roma, è in facoltà dell'Amministrazione di stabilire che le prove scritte, oltre che in Roma, abbiano luogo pure in altri compartimenti.

I concorsi relativi alle assunzioni del personale ausiliario degli uffici e degli applicati delle stazioni possono essere indetti separatamente per compartimenti o gruppi di compartimenti, limitando l'ammissione agli aspiranti che hanno la residenza nella relativa circoscrizione.

Il numero proporzionale dei posti messi a concorso sarà determinato volta per volta dall'Amministrazione.

Art. 33.

I programmi degli esami di concorso sono stabiliti dal direttore generale, approvati dal Consiglio d'amministrazione e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Le modalità e le norme disciplinari per lo svolgimento delle prove di esame sono stabilite dal direttore generale.

Nel bando di concorso, reso pubblico come sopra, dovrà essere stabilito:

1° il numero dei posti messi a concorso e se l'Amministrazione intenda valersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 30;

2° il termine per la presentazione delle domande e dei docu-

menti, in ogni caso non minore di un mese dalla detta pubblicazione;

3° le prove richieste, in conformità dei programmi, e, nel caso che sia ammessa la valutazione di titoli, la natura dei titoli stessi ed il grado di loro valutazione.

Art. 34.

I concorsi possono essere indetti separatamente per posti vacanti in ogni singolo ruolo oppure per posti cumulativamente vacanti in ruoli considerati equivalenti a termini dell'art. 225, con facoltà all'Amministrazione di distribuire poi, a suo giudizio, i vincitori nei singoli ruoli.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di designare di volta in volta, secondo le esigenze del servizio, quali fra i vari titoli di studio promiscuamente previsti per la assunzione in un ruolo siano da ritenersi validi per l'ammissione al concorso.

Art. 35.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

Analogamente, per i concorsi nei quali sia prevista la prova facoltativa pel telegrafo, si aggregherà alla Commissione esaminatrice un funzionario dell'Amministrazione, con voto soltanto per tale prova.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti della Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro nominato dal direttore generale.

Un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di Stato esercita, senza diritto di voto, le funzioni di segretario della Commissione

Art. 36.

Secondo i casi potrà l'Amministrazione stabilire, dandone notizia nell'avviso di concorso, che alcuna delle prove scritte obbligatorie possa essere svolta con tema a scelta anzichè con tema unico per tutti i candidati; da parte di questi la scelta e lo svolgimento saranno limitati ad uno solo dei temi proposti.

Art. 37.

Con le stesse forme stabilite per l'approvazione e le modificazioni dei programmi di esame sarà determinato il massimo dei punti di cui ogni commissario può disporre per ciascuna prova scritta o pratica e per la prova orale. Tale massimo non potrà eccedere i trenta punti, nè essere inferiore ai dieci.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguiti meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Nella prova orale i candidati devono riportare almeno sette decimi del numero complessivo dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Per ogni prova facoltativa la Commissione potrà assegnare ad ogni candidato non più di quattro punti, e per la valutazione dei titoli quel numero di punti che verrà stabilito nel bando di concorso. Tali assegnazioni per altro non profitteranno che ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 38.

Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, si potrà prescindere da prove scritte.

Art. 39.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie hanno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito.

A parità di punti ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia conseguito distinzioni speciali per atti di valore, o, in mancanza di queste, abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti ed in mancanza di titolo di servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Nei concorsi per i posti di scrivana, di cui all'art. 31, limitati alle vedove ed alle orfane degli agenti, la graduatoria viene costituita collocando avanti tutte, secondo l'ordine dei punti ottenuti, le orfane e le vedove dichiarate idonee, prive di pensione, e facendo susseguire le altre, secondo l'ordine suddetto, fino ad esaurimento dei posti da coprire, riservati alle vedove ed alle orfane di agenti a termini dell'articolo suddetto. Alle concorrenti che abbiano causa da uno stesso agente non può essere conferito più di un posto, salvo che l'esito del concorso lasci posti vacanti, nel qual caso si potrà fare eccezione a tale norma.

Art. 40.

Nel caso che sia rilevante il numero dei concorrenti ad un esame e sia urgente conoscerne il risultato, potranno essere nominate più Commissioni con incarico di giudicare ciascuna gli elaborati di una o più materie di esame e di redigere apposito rapporto sui risultati relativi.

Alle prove orali e pratiche procederà una Commissione i cui componenti saranno presi tra quelli delle Commissioni che hanno giudicato sugli elaborati.

La Commissione così costituita, in base ai risultati delle prove scritte di cui al 1° comma, alle votazioni di quelle orali e pratiche e, quando ne sia il caso, alla valutazione dei titoli, formerà la graduatoria generale degli idonei e l'elenco dei non idonei, indicando per ciascun concorrente idoneo la votazione riportata nelle singole prove.

La Commissione presenterà infine un rapporto riassuntivo sullo svolgimento del concorso, allegandovi tutti gli atti relativi.

Art. 41.

A parziale deroga di quanto è stabilito nei precedenti articoli, negli esami di concorso relativi al personale esecutivo potranno per uno stesso esame essere costituite Commissioni esaminatrici per ciascun compartimento o gruppi di compartimenti. La graduatoria dei vincitori sarà formata dal direttore generale, unificando i risultati delle graduatorie formate dalle singole Commissioni esaminatrici, e disponendo i candidati secondo l'ordine rigoroso dei punti ottenuti da ciascuno di essi.

Potrà l'Amministrazione attribuire un valore ai requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, risultanti dalle note informative, stabilendo di volta in volta il rapporto di valutazione di essi colle prove di esame.

Art. 42.

Il direttore generale decide sulle contestazioni, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e pubblica nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Contro il provvedimento del direttore generale è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale.*

CAPO IV.

Delle assunzioni senza concorso.

Art. 43.

Le assunzioni senza concorso indicate all'ultimo comma dell'articolo 21 sono disposte, con provvedimento del direttore generale, fra gli aspiranti che ne fanno domanda a norma dell'art. 23.

Gli aspiranti potranno, prima di entrare in servizio, essere obbligati a dare esami o saggi pratici di lavoro a prova della loro attitudine nel disimpegno delle mansioni inerenti al posto cui aspirano o ad esibire titoli o documenti a comprova della loro capacità tecnica.

Sono ammessi agli esami o ai saggi pratici suddetti soltanto gli aspiranti scelti dall'Amministrazione fra quelli che posseggono migliori titoli ed attestati. Nella scelta è tenuto conto anche delle in-

formazioni e di altri elementi di giudizio che può procurarsi l'Amministrazione, nonchè dei titoli di preferenza indicati nell'articolo seguente.

Art. 44.

Nelle nomine da conferirsi senza concorso costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione, a parità di condizioni e sempre quando ricorrano nell'aspirante i requisiti indicati nell'art. 22 e l'idoneità alle funzioni cui aspira, il buon servizio prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'essere orfano di agente o figlio di agente infortunato per causa di servizio, o l'aver prestato servizio nell'esercito o nell'armata, dando la precedenza fra questi ultimi a coloro che abbiano conseguito distinzioni speciali per atti di valore.

CAPO V.

Forme speciali di assunzioni.

Art. 45.

Nel ruolo di seconda categoria di movimento e traffico, un quarto dei posti vacanti è conferito esclusivamente ai sottocapi delle stazioni mediante speciale esame di concorso, al quale sono ammessi i sottocapi forniti di tutte le abilitazioni ai servizi di stazione e che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, non meno di cinque anni di servizio nel grado, compreso il servizio di prova.

Art. 46.

Nel ruolo dei segretari tecnici della trazione, veicoli e navigazione, un ottavo dei posti vacanti nel grado di segretario tecnico di 2ª classe è conferito esclusivamente, mediante speciale esame di concorso, ai disegnatori di 1ª e 2ª classe della trazione, veicoli e navigazione che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio, tenuto anche conto del periodo di prova.

Nel ruolo dei segretari tecnici dei lavori e costruzioni, metà dei posti vacanti nel grado di segretario tecnico di 2ª classe sono conferiti esclusivamente, mediante speciale esame di concorso, per un ottavo ai disegnatori di 1ª e 2ª classe dei lavori e costruzioni e per tre ottavi agli assistenti tecnici di 1ª e 2ª classe, che abbiano, gli uni e gli altri, compiuto almeno quattro anni di servizio, tenuto conto anche del periodo di prova.

Art. 47.

Una parte pei posti vacanti è esclusivamente riservata, mediante speciali esami di concorso:

a) nel grado di assistente tecnico di 2ª classe ai sorveglianti della linea;

b) nel grado di aiutante di 2ª classe agli agenti del grado 12° dei ruoli del personale subalterno e degli scritturali, ed agli agenti dei gradi 11° e 12° del ruolo del personale degli approvvigionamenti;

c) nel grado di applicato delle stazioni ai commessi di 1ª e 2ª classe.

Dal Consiglio d'amministrazione è determinata volta per volta la quota parte dei posti da riservarsi per lo speciale concorso.

Art. 48.

Se il numero degli agenti idonei negli speciali concorsi, di cui agli articoli precedenti, non è sufficiente a coprire tutti i posti ad essi riservati, i posti che rimangono scoperti potranno essere conferiti agli estranei, a termini dell'art. 30.

Art. 49.

Le assunzioni ai posti di capo deposito di terza classe hanno luogo, a seconda delle esigenze del servizio: *a)* per esame di concorso fra i macchinisti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; *b)* mediante nomina senza concorso fra i capi squadra operai del servizio trazione che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 5°, previa designazione della competente Commissione di avanzamento.

Qualora si stabilisca che l'assunzione si faccia mediante esami di concorso, l'Amministrazione non può procedere alla assunzione per nomina senza concorso fra i capi squadra suddetti se prima tutti i vincitori del concorso non trovino collocamento nel grado di capo deposito di 3ª classe.

I concorsi si effettuano separatamente secondo che si tratti di coprire vacanze nel servizio della trazione a vapore o in quello della trazione elettrica.

Sono ammessi ai concorsi i macchinisti che, alla data del provvedimento che li indice, non abbiano superato l'età di 45 anni e che, su parere della Commissione di avanzamento del servizio trazione, presentino, oltre ai requisiti di capacità, diligenza e buona condotta, anche le attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni cui aspirano.

Possono essere nominati capi deposito di 3ª classe i capi squadra operai qualificati ottimi, provvisti di diploma di licenza di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado, o muniti di diploma di licenza della sezione industriale di Istituto tecnico o delle sezioni costruttori navali o macchinisti navali di Istituto nautico, e che abbiano esercitato per un tempo non inferiore a due anni le funzioni di macchinista nelle ferrovie dello Stato ed offrano le attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni inerenti al nuovo grado.

I vincitori dei concorsi sono chiamati a coprire rispettivamente i posti che si rendono vacanti nei depositi della trazione a vapore o in quelli della trazione elettrica, seguendo l'ordine della rispettiva graduatoria.

L'anzianità nel ruolo unico dei capi deposito è determinata dalla data di nomina al nuovo grado. A parità di data, è determinata dalla prevalenza relativa dei punti conseguiti da ciascuno dei vincitori di cui si effettua simultaneamente la nomina.

Art. 50.

I posti vacanti di scritturale di 2ª classe sono conferiti, mediante concorso, agli agenti stabili dei gradi 13°, 14° e 15° addetti alle officine, ai depositi, alle squadre di rialzo ed alla verifica, che dalla competente Commissione di avanzamento siano ritenuti adatti alle funzioni di scritturale.

I posti che rimanessero vacanti potranno essere conferiti, mediante concorso, fra i manovali stabili del ruolo di manovalanza, che abbiano superato l'esame di maturità o di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare e che dalla competente Commissione di avanzamento siano ritenuti adatti alle funzioni di scritturale, o per assunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 fra estranei provvisti del predetto titolo di studio.

Art. 51.

Le nomine ai posti vacanti di assistenti di stazione di 2ª classe si conferiscono nella proporzione che sarà determinata volta per volta dall'Amministrazione:

a) per titolo di merito accertato dalla competente Commissione di avanzamento fra gli agenti stabili di stazione dei gradi 15° e 16°, che abbiano superato l'esame di maturità o di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare e che abbiano conseguita l'abilitazione alle funzioni di assistenti di stazione;

b) per assunzione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 21, fra estranei provvisti del detto titolo di studio.

Per gli agenti da nominarsi per merito, la nomina deve essere preceduta dal periodo di esperimento indicato all'articolo 129.

Art. 52.

Le assunzioni ai posti di fuochista hanno luogo, a seconda delle esigenze del servizio, mediante nomina senza concorso:

a) fra gli accenditori classificati ottimi, che abbiano compiuti non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado, non abbiano superata l'età di anni 40, siano abilitati alle funzioni di fuochista, ed abbiano dimostrato praticamente di possedere le attitudini necessarie alle funzioni di fuochista;

b) fra gli operai di 1ª e 2ª categoria stabili od in prova, classificati ottimi, facenti parte del personale della trazione a vapore nei mestieri di aggiustatore, montatore, calderaio (compresi i ramai), di età non superiore ai 35 anni, abilitati alle funzioni di fuochista ai treni, che abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado di operaio, tenuto calcolo del servizio prestato in qualità di avventizio a sensi del primo comma dell'art. 61, ed

abbiano praticamente dimostrato di possedere, mediante un congruo tirocinio alle manovre, le attitudini necessarie alle funzioni di fuochista;

c) fra gli allievi fuochisti che abbiano superato con esito favorevole le prove finali del relativo corso.

Il conferimento della nomina agli agenti di ciascuno dei gruppi indicati alle lettere *a*) e *b*) ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel grado rispettivo e agli agenti del gruppo indicato alla lettera *c*) secondo l'ordine della graduatoria dei punti ottenuti nelle prove finali del corso di allievo fuochista.

L'anzianità nel ruolo di fuochista è determinata dalla data della nomina ed a parità di data dalle norme indicate nell'art. 223.

In ogni caso, gli agenti dei gruppi indicati alle lettere *a*) e *b*) hanno, a pari data di nomina, la precedenza nel ruolo.

Art. 53.

Ai corsi di allievo fuochista sono ammessi per titoli o per esami, e per il numero dei posti che determinerà volta per volta l'Amministrazione per ciascuna delle seguenti categorie:

a) gli operai stabili ed in prova di 1ª e di 2ª categoria appartenenti al personale della trazione a vapore, dei mestieri di aggiustatore, montatore, calderaio (compresi i ramai), tornitore e fucinatore, di età non superiore ai 30 anni ed in possesso dei requisiti fisici richiesti per le funzioni di fuochista ai treni;

b) qualunque altro aspirante estraneo o già in servizio nelle ferrovie dello Stato, che si trovi nelle condizioni stabilite dall'Amministrazione per l'ammissione ai corsi di allievo fuochista.

Art. 54.

Le assunzioni ai posti di assistente di treni elettrici hanno luogo, a seconda delle esigenze del servizio, mediante nomina senza concorso:

a) fra gli accudienti classificati ottimi, che abbiano compiuti non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado, non abbiano superato l'età di 40 anni, siano abilitati alle funzioni di assistenti, ed abbiano dimostrato praticamente di possedere le attitudini necessarie alle funzioni di assistente;

b) fra gli operai di 1ª e 2ª categoria, stabili od in prova, classificati ottimi, facenti parte del personale della trazione elettrica nei mestieri di elettricista o aggiustatore, di età non superiore ai 35 anni, abilitati alle funzioni di assistenti di treni elettrici, che abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado di operaio, tenuto calcolo del servizio prestato in qualità di avventizio a sensi del primo comma dell'art. 61, ed abbiano praticamente dimostrato di possedere le attitudini necessarie alle funzioni di assistente di treni elettrici.

Il conferimento della nomina agli agenti di ciascuno dei gruppi indicati alle lettere *a*) e *b*) ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel grado rispettivo.

L'anzianità nel ruolo di assistente di treni elettrici è determinata dalla data di nomina, ed a parità di data dalle norme indicate nell'art. 223.

Art. 55.

Le assunzioni ai posti di fuochista conduttore caldaie e motori hanno luogo, a seconda delle esigenze del servizio, mediante nomina senza concorso:

a) tra i fuochisti che abbiano almeno sei mesi di effettivo servizio nel grado e che non siano in condizione di restare al servizio dei treni o delle manovre per sopravvenuti difetti fisici, compatibili però colle funzioni di fuochista conduttore caldaie a vapore;

b) tra gli accenditori, i manovali e gli operai, classificati ottimi, che siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità.

Art. 56.

Le assunzioni ai posti di custode di officina hanno luogo, a seconda delle esigenze del servizio, mediante nomina senza concorso:

a) fra i manovali della trazione, dei veicoli e dei lavori, che presentino i requisiti di merito oltre le attitudini necessarie alle nuove funzioni;

b) fra estranei.

L'anzianità nel nuovo ruolo è determinata dalla data di nomina al nuovo grado; ed a parità di data dalle norme indicate nell'articolo 223. In ogni caso, gli agenti indicati alla lettera *a*) hanno la precedenza sugli estranei.

Art. 57.

Le nomine ai posti vacanti di frenatore si conferiscono:

a) mediante esame fra i manovali delle stazioni, stabili, in prova, od avventizi, di cui all'art. 61, primo comma, abilitati ai servizi delle manovre, deviatoi e freni, che si trovino in possesso dei titoli di studio richiesti per l'assunzione dei frenatori in prova;

b) per assunzione fra estranei a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.

Art. 58.

I posti vacanti di operaio di 3ª categoria sono conferiti:

a) mediante esame fra i manovali del ruolo di manovalanza e altri agenti delle qualifiche che saranno determinate dal direttore generale, stabili, in prova ed avventizi, di cui all'art. 61, i quali abbiano superato i 21 anni di età e non i 45 anni;

b) mediante assunzione fra estranei a termini dell'art. 61, comma primo.

Per gli agenti già in servizio in qualità di avventizi, le nomine in prova avranno luogo allo spirare dell'anno di cui all'art. 61, a decorrere dalla loro prima nomina.

Art. 59.

I posti vacanti d'inserviente sono conferiti o ad agenti del grado 16° forniti dei titoli di studio richiesti dall'Amministrazione o per assunzione fra estranei, a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.

TITOLO III.

Assunzione del personale avventizio.

Art. 60.

Salvo il disposto degli articoli 58 e 126, le assunzioni nei posti vacanti nei limiti dei ruoli organici degli operai, dei manovali e dei cantonieri, vengono fatte con personale avventizio.

Inoltre si può assumere personale avventizio per bisogni saltuari o straordinari in ogni funzione o ramo di servizio, e per funzioni di guardia affidate a donne, nonchè per le linee a regime economico secondo le norme vigenti in materia.

Art. 61.

Gli avventizi, di cui al comma 1° dell'articolo precedente, sono nominati dai capi servizio mediante regolare atto di sottomissione. Essi devono esibire i documenti prescritti dall'art. 23 e sono ad essi applicabili le norme degli articoli 24, 25 e 28.

Questi avventizi, quando prestino servizio lodevole ed ininterrotto da un anno e quando siano altresì forniti dei requisiti voluti dall'art. 43, sono, al compiere di un anno dalla nomina, assunti in prova per il periodo di altri due anni, trascorso il quale ed osservate le disposizioni del titolo V del presente regolamento, vengono nominati stabili.

Art. 62.

Gli avventizi, di cui al comma 2° dell'art. 60, sono assunti con convenzioni anche soltanto verbali dai funzionari a ciò autorizzati.

Art. 63.

Gli avventizi possono essere licenziati in qualunque tempo.

L'Amministrazione non ha altro obbligo in genere che quello di corrispondere loro la mercede pattuita: per quelli di cui al comma 1° dell'art. 60, sarà inoltre corrisposto, nel caso di licenziamento, quando non sia avvenuto per aver subito condanna penale, un compenso pari ad un dodicesimo della paga ragguagliata a mese per ogni mese di servizio prestato, ritenendo compiuto il mese in corso.

TITOLO IV.

Stipendi e paghe.

Art. 64.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti a

norma dei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III).

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti stabili ed in prova sono assegnate competenze accessorie sotto forma di premi, indennità, assegni e soprassoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni annesse al presente regolamento, e salvo quanto possa essere diversamente stabilito dall'Amministrazione per l'esercizio delle linee a regime economico.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbono in servizio portare vestiario uniforme, e le norme e le condizioni relative.

Art. 65.

Nelle località malariche l'Amministrazione somministra gratuitamente a tutti gli agenti, ad alle persone di famiglia conviventi ed a carico, i chinacei occorrenti per la prevenzione e la cura delle febbri miasmatiche.

Per località malariche si intendono quelle dichiarate tali con R. decreto in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 66.

Lo stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensualità maturate, colle modalità di pagamento stabilite dalle norme di contabilità.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione, di revocazione o di destituzione nei quali viene pagato lo stipendio o la paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di tali agenti, l'intera mesata è corrisposta agli eredi conviventi ed a carico.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per quanto riguarda la mesata dello stipendio ridotto degli agenti che lasciano definitivamente il servizio o vengono a mancare durante il congedo straordinario con stipendio ridotto o nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Art. 67.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372, gli agenti assunti in prova ricevono lo stipendio minimo della qualifica di assunzione.

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione può in casi speciali essere conferito uno stipendio superiore al minimo suddetto.

Agli operai di 3ª e di 2ª categoria, assunti in prova dopo il periodo d'avventiziato di cui all'art. 61, può essere conferita una paga superiore a quella minima della loro qualifica, a seconda dell'abilità.

Per gli agenti già in servizio, assunti a norma del capo V del titolo II del presente regolamento, e per quelli ai quali è conferita la nomina di capo fermata di 2ª classe a termini dell'art. 102, lo stipendio o paga da conferirsi all'atto dell'assunzione e della nomina, e la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti sono stabiliti tenuto conto dello stipendio o paga di cui gli agenti medesimi sono già provvisti.

Se gli agenti da assumersi nel nuovo grado sono provvisti di retribuzione a paga giornaliera sarà operata la trasformazione in stipendio in analogia a quanto risulta per casi consimili dalle tabelle di cui all'art. 134. Se si tratta di assunzione a capo deposito o di nomina a capo fermata si procederà pure in analogia a quanto risulta dalle tabelle medesime per i casi di promozione a qualifiche nei cui stipendi è compreso l'ammontare dell'alloggio.

TITOLO V.

Servizio di prova.

Art. 68.

Gli agenti assunti nel grado iniziale di ciascun ruolo non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto il servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati.

Tale servizio ha la durata di un anno per tutto il personale assunto per gli uffici, di tre per gli applicati delle stazioni, di due per il restante personale.

I sopraindicati periodi di prova debbono risultare di servizio effettivo per la loro intiera durata, escludendosi dal computo del servizio stesso i giorni di assenze non dovute a congedi ordinari od a riposi periodici.

Durante il periodo di prova gli agenti devono superare gli esami dei corsi obbligatori e gli esperimenti prescritti per speciali abilitazioni in determinati servizi, con facoltà di ripetere gli esami ed esperimenti predetti per una sola volta.

Per malattia debitamente comprovata e per altre speciali circostanze il direttore generale, su richiesta dell'agente, potrà prorogare fino ad un anno i termini della durata della prova.

Superata in modo soddisfacente la prova, gli agenti sono nominati stabili con effetto dal giorno immediatamente successivo a quello in cui rimasero perfezionate tutte le condizioni anzidette.

Art. 69.

Gli agenti in prova vengono esonerati dal servizio con provvedimento del direttore generale:

a) se durante il periodo di prova, ed anche prima che questo sia compiuto, abbiano dimostrato di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

b) qualora, nei limiti di tempo fissati dall'articolo precedente, non abbiano conseguite le prescritte idoneità al posto cui sono assegnati, e, per gli agenti che vi siano soggetti, dopo fallita la seconda prova degli esami ed esperimenti di cui al predetto articolo;

c) per imperfezioni fisiche o infermità, che a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione li rendano inidonei al disimpegno del proprio servizio;

d) nei casi in cui le condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

Nel comunicare il provvedimento all'agente si indicherà per quali dei motivi sopra specificati è stato esonerato.

Nel caso di esonero, di cui alla lettera *a*), potrà l'agente, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, chiedere al direttore generale il riesame del provvedimento.

Potrà altresì l'agente esonerato a termini della lettera *c*) chiedere nello stesso termine un nuovo accertamento dell'inabilità fisica, corredando la domanda di certificato medico; il nuovo accertamento potrà essere concesso dal direttore generale e sarà affidato ad un collegio di sanitari dell'Amministrazione diversi da quelli della prima visita.

Tali domande non sospendono l'esecuzione del provvedimento di esonero.

In dipendenza dell'esonero dovuto alle cause suespresse si corrisponde un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolato a semestri e ritenendo compiuto il semestre in corso.

Non possono essere riammessi in servizio gli agenti esonerati a termini delle lettere *a*) e *b*).

L'Amministrazione ha facoltà di riammettere in servizio gli agenti esonerati a termini della lettera *c*) i quali ne facciano richiesta, purchè:

1° alleghino alla domanda un certificato medico attestante la completa guarigione dall'infermità, che fu causa del loro esonero;

2° subiscano con esito favorevole una visita collegiale dei sanitari dell'Amministrazione.

Possono pure essere riammessi in servizio quelli esonerati a termini della lettera *d*).

Affinchè si faccia luogo a tali riammissioni occorre che i richiedenti conservino le condizioni generali necessarie per la assunzione: per i così riammessi verrà computato come effettivo il servizio di prova precedentemente prestato, a meno che essi non rinunzino espressamente, per tutti gli effetti, a tale cumulo.

Art. 70.

Gli agenti che già occupavano un posto di ruolo nelle ferrovie dello Stato, e che siano passati in prova in altro ruolo delle stesse, conservano tutti i diritti acquisiti, ma devono compiere l'intero periodo di prova prescritto pel nuovo ruolo.

Ove vengano in questo esonerati a termini dell'art. 69, saranno reintegrati nel ruolo e nel grado precedenti, e, ove i posti sieno tutti coperti, saranno inscritti in soprannumero.

TITOLO VI.

Degli avanzamenti.

Art. 71.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:

a) promozione di grado;

b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

CAPO I.

Norme generali sulle promozioni di grado.

Art. 72.

Le promozioni, salvo quanto è stabilito in ordine alle promozioni in seguito ad esami, si conferiscono agli agenti di ciascun ruolo seguendo l'ordine progressivo dei gradi e loro suddivisioni stabiliti dalle tabelle organiche allegate al presente regolamento.

In caso di promozione di un agente ad un grado comprendente più di una qualifica, l'agente medesimo assumerà nel nuovo grado la qualifica corrispondente alle funzioni a cui verrà adibito dopo la promozione.

Art. 73.

Le promozioni e le immissioni a funzioni superiori a termini dell'art. 129, eccettuate quelle da conferirsi per esame di idoneità o di concorso, debbono, di regola, essere fatte entro un termine non eccedente i nove mesi dal giorno in cui si è verificata la vacanza del posto.

Per ragioni di servizio possono essere promossi agenti in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 74.

I concorsi vengono di regola banditi di biennio in biennio per un numero di posti possibilmente in relazione a quello delle vacanze avveratesi durante il biennio anteriore.

Coloro che non riescono vincitori nei concorsi per posti appartenenti allo stesso ruolo, ma raggiungono il minimo numero dei punti fissati dall'art. 75, comma quarto, sono dispensati dall'esame di idoneità; essi saranno classificati, secondo le rispettive anzianità di ruolo, nella graduatoria degli agenti di pari grado, che supereranno il futuro esame di idoneità, al quale essi avrebbero potuto prender parte.

Nel caso che la promozione di chi è dichiarato vincitore nel concorso non possa aver luogo per morte, dimissione o rinunzia, l'Amministrazione può conferire i posti di risulta a quelli che successivamente ottennero maggior numero di voti, purchè tale numero non sia inferiore al minimo richiesto per vincere il concorso.

Art. 75.

I programmi degli esami di promozione formano oggetto di speciali norme da approvarsi dal Consiglio di amministrazione e non possono essere modificati se non prima che siano indetti gli esami.

Le prove sono scritte ed orali.

Negli esami di concorso, per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti devono avere riportato almeno otto decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, e non meno di sette decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi del numero complessivo dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Sono ammessi alle prove orali, per i soli effetti del secondo comma dell'art. 74, anche i concorrenti che hanno riportato almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna prova.

Negli esami di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse; nella prova orale devono conseguire almeno sette decimi del numero complessivo dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Le prove scritte devono, di regola, svolgersi in altrettanti giorni quante sono le materie indicate nel programma. Ove l'Amministrazione lo creda conveniente, potranno più prove essere svolte nello stesso giorno.

La durata di ciascuna prova scritta e la durata della prova orale saranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 76.

Le disposizioni, di cui agli articoli 32, 35, 36, 37, 39, primo comma, 41 e 42 del presente regolamento, si applicano agli esami di promozione, anche per le prove facoltative.

Quando si tratta di esame di idoneità, il direttore generale pubblica l'elenco degli agenti che risultarono idonei, secondo il loro ordine di anzianità, giusta il secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 77.

La graduatoria dei vincitori del concorso è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti e, a parità di punti, dalla anzianità.

La graduatoria dei candidati, che superano l'esame di idoneità, è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del provvedimento che indice l'esame.

La promozione di grado è conferita seguendo le suddette graduatorie e dando a tutti i vincitori di un concorso la precedenza sopra un numero di idonei corrispondenti alla proporzione fissata dagli articoli 92, 93, 94, 98, 113 e 115. I candidati però che nel concorso stesso, pur non essendo riusciti vincitori, hanno ottenuto il minimo numero dei punti fissato nell'art. 75, comma quarto, saranno, agli effetti della promozione, compresi, secondo la rispettiva anzianità di ruolo, fra gli agenti di pari grado, che abbiano superato l'esame di idoneità, al quale essi avrebbero potuto prender parte.

Art. 78.

Costituisce titolo di merito la qualificazione di ottimo risultante dal giudizio complessivo definitivamente formulato in base alle note informative dell'ultimo anno.

Tale qualificazione, sia in ordine alle attuali funzioni, sia agli effetti dell'ammissione agli esami, od agli effetti della promozione senza esami, non può essere attribuita agli agenti che non abbiano dato prova costante di operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, e non si siano distinti nell'esercizio delle proprie funzioni. Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Nella formulazione del giudizio sarà pure tenuto conto della non breve permanenza in residenze malariche o disagiate, dell'opera prestata in condizioni eccezionali del servizio ferroviario od in occasione di pubbliche calamità, e della pubblicazione di notevoli lavori fatti dagli agenti.

Per la qualificazione di ottimo, agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso previsti dagli articoli 103, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, dovrà pure essere tenuto conto delle attitudini alle funzioni superiori.

Art. 79.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata dalla qualificazione di buono agli effetti della promozione, risultante dal giudizio complessivo definitivamente formulato in base alle note informative dell'ultimo anno.

La qualificazione di buono, sia in ordine alle attuali funzioni, sia agli effetti della promozione senza esame, non potrà essere attribuita agli agenti che non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta. Dovrà pure tenersi conto nel giudizio agli effetti della promozione, quando così sia prescritto, e nel giudizio agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, delle attitudini alle funzioni superiori. Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Art. 80.

Nelle promozioni da effettuarsi per titolo di maggior merito è dichiarato avere tale titolo, a norma dell'art. 148, colui che nel giudizio comparativo di merito superi tutti gli altri.

Art. 81.

Nelle promozioni da effettuarsi parte per merito, parte per anzianità, i promossi vengono collocati alternativamente secondo l'aliquota attribuita al merito ed all'anzianità, cominciando dal merito.

Qualora, per ragione dell'aliquota rispettivamente assegnata a ciascuno dei due titoli, debbano essere compresi, fra i promossi per anzianità, promovibili che abbiano anche il requisito del merito, essi saranno dichiarati promossi per anzianità congiunta al merito.

Nelle promozioni da effettuarsi parte per maggior merito e parte per merito o per anzianità, i promossi per titolo di maggior merito hanno la precedenza sui promossi per merito o per anzianità o per anzianità congiunta al semplice merito.

Qualora i promovibili per merito o per maggior merito non siano tanti quanti i posti assegnati al merito o al maggior merito, l'eccedenza di tali posti profitterà agli anziani idonei.

Art. 82.

Sono esclusi dalla qualificazione di ottimo gli agenti che negli ultimi dodici mesi abbiano riportato una punizione superiore alla multa ovvero siano incorsi nella sospensione dallo stipendio per almeno dieci giorni.

Sono esclusi dalla qualificazione di buono gli agenti che negli ultimi dodici mesi siano stati puniti con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per almeno dieci giorni ovvero con la sospensione dallo stipendio per oltre dieci giorni.

Art. 83.

Sono esclusi dagli esami di concorso per promozione o per passaggio di categoria, udita la competente Commissione di avanzamento, gli agenti che, nel giudizio complessivo definitivamente formulato in base alle note informative dell'ultimo anno posteriore alla precedente promozione, non abbiano rispettivamente ottenuta la qualificazione di buono o di ottimo agli effetti dell'ammissione agli esami.

Sono pure esclusi da tali esami, come anche dagli esami di idoneità o di abilitazione per promozione, gli agenti che, pur avendo ottenuto quelle qualificazioni, abbiano posteriormente riportato una delle punizioni disciplinari che, ai sensi dell'articolo precedente, privano delle qualificazioni stesse, ovvero una condanna penale per delitti, escluse le lesioni lievissime e le ingiurie.

Il direttore generale può inoltre, udita la competente Commissione di avanzamento, escludere da tutti gli esami anzidetti gli agenti che, pur avendo ottenuto la qualificazione di buono o di ottimo, siano incorsi nella sospensione preventiva a termini degli articoli 193 e 194.

Può altresì, udita la competente Commissione di avanzamento, escludere dall'esame d'idoneità e di abilitazione per promozione gli agenti che nelle note informative dell'ultimo anno posteriore alla precedente promozione non abbiano ottenuto la qualificazione di sufficiente diligenza e buona condotta.

Restano salve le apposite disposizioni per l'abilitazione a speciali funzioni che siano emanate in applicazione del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 84.

Nonostante il risultato degli esami, deve essere ritardata la promozione o l'immissione nelle funzioni superiori, a termini dell'art. 129, dell'agente che, posteriormente all'ammissione all'esame, venga a trovarsi nelle condizioni previste dai due primi comma dell'articolo precedente.

La durata del ritardo è determinata dal direttore generale, e non può eccedere sei mesi decorrenti dal giorno in cui è giunto il turno di promozione o d'immissione dell'agente nelle funzioni superiori, ovvero, se il turno si verifica mentre l'agente sta ancora scontando la punizione disciplinare o la condanna penale, dal giorno in cui ha finito di scontarla.

Rimangono salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori effetti della punizione disciplinare o della condanna penale, e quelli della riabilitazione di cui all'art. 196.

Il direttore generale può inoltre ritardare la promozione o l'immissione nelle funzioni superiori, a termini dell'art. 129, dell'agente sottoposto a procedimento penale per delitto, ancorchè non sia stato sospeso per tale motivo, o a procedimento disciplinare per mancanza passibile di punizione superiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a giorni dieci o alla sospensione dallo stipendio fino a giorni dieci, finchè duri l'uno o l'altro procedimento. Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che vi abbia preso parte l'agente, questi è promosso con decorrenza dal giorno in cui giunse il suo turno di promozione e ha diritto al rimborso delle differenze di stipendio o di paga maturatesi nel frattempo.

Eguale effetto si verifica se il procedimento disciplinare si chiude con l'assoluzione dell'agente ovvero con la pronuncia di una punizione non superiore a quella indicata nel precedente comma, salva, ove sia il caso, l'applicazione del comma seguente.

Il direttore generale può ritardare per non oltre tre mesi la promozione o l'immissione nelle funzioni superiori dello agente che, dopo di aver superato un esame qualsiasi, abbia perduto la qualificazione di sufficiente diligenza e di buona condotta in seguito a punizione disciplinare.

Il ritardo previsto nel presente articolo non pregiudica le promozioni di coloro che seguono nel ruolo l'agente che è colpito dal ritardo: quando cessino gli effetti di questo, nei casi previsti dal quarto e quinto comma del presente articolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado sarà conferito all'agente che fu colpito dal ritardo e questo occuperà il posto che gli compete secondo la propria anzianità.

Art. 85.

L'Amministrazione può consentire a rinunzia alla promozione, ma in tal caso l'agente non potrà essere promosso se non trascorso almeno un anno e previo, occorrendo, nuovo scrutinio.

Capo II.

Delle promozioni del personale degli uffici.

Art. 86.

Si conferiscono a scelta, fra gli appartenenti al grado immediatamente inferiore, le promozioni ai gradi 1° e 2° delle tabelle organiche.

Art. 87.

Gli agenti di grado inferiore a quello di capo divisione non possono essere promossi di grado se non dopo la permanenza di tre anni nel grado, salvo le diverse disposizioni per le promozioni da conferirsi in seguito ad esame.

Art. 88.

Le promozioni al grado di capo divisione si conferiscono per maggior merito, quelle al grado di ispettore capo si conferiscono in ragione di due terzi dei posti che si rendono vacanti per titolo di maggior merito e di un terzo per titolo di merito.

Art. 89.

Le promozioni ai gradi d'ispettore principale, d'ingegnere principale, di vice avvocato e di medico principale, si conferiscono:

a) in ragione di un quarto dei posti che si rendono vacanti, per titolo di maggior merito;

b) in ragione di metà dei posti medesimi, per titolo di merito;

c) in ragione del rimanente quarto, per titolo di anzianità.

Le promozioni al grado di chimico principale si conferiscono ai chimici (grado 6°) assegnando alternativamente un posto per titolo di merito e un posto per titolo di anzianità.

Art. 90.

Gli ingegneri geologi, i naturalisti, gli elettrotecnici e gli igieni-

sti dell'Istituto sperimentale possono essere successivamente promossi ai gradi 5°, 4° e 3° senza cambiamento di qualifica.

La promozione è conferita quando i funzionari abbiano raggiunto lo stipendio minimo del grado immediatamente superiore ed abbiano nel proprio grado una anzianità pari a quella media che avevano, all'atto della promozione, i funzionari del grado superiore dei ruoli del personale tecnico, stati promossi nell'ultimo triennio.

Nel computo della media suddetta si considerano soltanto i funzionari assunti direttamente nel grado 6°, o nel grado di allievo ispettore se assunti anteriormente all'applicazione del presente regolamento. Quest'ultimo grado è parificato al 6° agli effetti della presente disposizione.

La promozione può essere anticipata quando concorrano eccezionali titoli di merito riconosciuti dalla Commissione di avanzamento, di cui all'art. 146, fermo però restando il disposto dell'articolo 87.

La promozione è in ogni caso subordinata al possesso della qualificazione di ottimo agli effetti della promozione ed alla definitiva designazione della Commissione predetta.

Art. 91.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti nel grado di ispettore nel ruolo del personale amministrativo o in quello di ragioneria, un sesto dei posti che si rendono vacanti nel grado di ispettore nel ruolo di movimento e traffico ed in quelli di trazione, veicoli e navigazione e di lavori e costruzioni, sono conferiti per promozione, in seguito ad esame di concorso, ai segretari ed equiparati, nonchè ai disegnatori, dei gradi 7°, 8° e 9° della rispettiva seconda categoria.

Sono ammessi al concorso gli agenti che, alla data del provvedimento che lo indice, abbiano compiuto 10 anni di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo del periodo di prova: detto termine è di nove anni, se l'aspirante ha superato con esito favorevole le prove finali dei corsi speciali per la preparazione ad applicato tecnico, istituite dall'Amministrazione; ed è di otto anni se l'aspirante è fornito di laurea.

Un'altra parte dei posti di ispettore nei suindicati ruoli, pari a quella rispettivamente risultante nel primo comma, è conferita per promozione a titolo di maggior merito ai segretari capi ed equiparati nonchè ai disegnatori capi di 1ª classe della rispettiva seconda categoria.

Se il numero degli agenti dichiarati promovibili non è sufficiente per coprire tutti i posti vacanti, i posti che rimangono scoperti possono essere conferiti ad estranei a termini dell'art. 30.

Art. 92.

Le promozioni al grado di segretario capo o di sotto ispettore (7°) dei ruoli di movimento e traffico, amministrativo o di ragioneria si conferiscono per merito.

Le promozioni al grado di segretario principale e di controllore principale (8°) nei ruoli di movimento e traffico e di ragioneria, e di segretario principale (8°) nel ruolo amministrativo si conferiscono:

a) in ragione di un terzo dei posti, che si rendono vacanti nei rispetti ruoli, per esame di concorso;

b) in ragione di due terzi dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame d'idoneità.

Sono ammessi agli esami di concorso rispettivamente gli agenti dei gradi inferiori di ciascun ruolo che, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo del periodo di prova: detto termine è di sei anni se l'aspirante è fornito di laurea.

Sono ammessi all'esame di idoneità, rispettivamente per ciascun ruolo, i segretari di 1ª classe ed i controllori (grado 9°).

Le promozioni al grado di segretario di 1ª classe si conferiscono metà per merito e metà per anzianità.

Art. 93.

Le promozioni al grado di segretario tecnico capo o di sotto ispettore (7°) si conferiscono per merito.

Quelle al grado di segretario tecnico principale (8°) si conferiscono:

a) in ragione di un terzo dei posti che si rendono vacanti, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione di due terzi dei posti modesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame di idoneità.

Sono ammessi al concorso gli agenti dei gradi inferiori (9° e 10°), i quali alla data del provvedimento, che indice il concorso, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado di segretari tecnici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo anche del periodo di prova: detto termine è di sei anni per gli agenti forniti di laurea in ingegneria o che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi di perfezionamento indetti dall'Amministrazione.

Sono ammessi all'esame di idoneità i segretari tecnici di 1ª classe (grado 9°).

Si conferiscono metà per merito e metà per anzianità le promozioni al grado di segretario tecnico di 1ª classe (grado 9°).

Art. 94.

Le promozioni al grado di disegnatore capo di 1ª classe (7°) si conferiscono per titolo di maggior merito e quelle al grado di disegnatore capo di 2ª classe (8°) per merito.

Quelle al grado di disegnatore principale (9°) si conferiscono:

a) in ragione di un terzo dei posti che si rendono vacanti, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione di due terzi dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame di idoneità.

Sono ammessi al concorso i disegnatori di 1ª classe (grado 10°) e di 2ª classe (grado 11°), i quali, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo anche del periodo di prova, ed all'esame di idoneità i disegnatori di 1ª classe (grado 10°).

Si conferiscono per anzianità le promozioni al grado di disegnatore di 1ª classe (grado 10°).

Art. 95.

Le promozioni al grado di assistente tecnico principale (9°) si conferiscono per merito, quelle al grado di assistente tecnico di 1ª classe (10°) per anzianità.

Art. 96.

Le promozioni al grado di archivista capo e di aiutante capo (8°) si conferiscono per merito.

Quelle al grado di archivista principale e di aiutante principale (9°) come pure quello al grado di aiutante di 1ª classe (10°) si conferiscono:

a) in ragione di un quarto dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito;

b) in ragione di tre quarti dei posti medesimi, per titolo di anzianità.

Si conferiscono per merito le promozioni a scrivane principali (11°).

Art. 97.

Le promozioni al grado di usciere capo e di ripartitore di documenti (12°) si conferiscono per titolo di merito fra gli agenti del grado inferiore, che presentino le speciali attitudini occorrenti al posto da coprire.

Quelle al grado di usciere di 1ª classe (13°) si conferiscono:

a) in ragione di un terzo dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito;

b) in ragione degli altri due terzi dei posti medesimi, per titolo di anzianità.

Quelle al grado di usciere di 2ª classe (14°) si conferiscono per titolo di anzianità.

CAPO III.

Delle promozioni del personale esecutivo.

Art. 98.

Nei ruoli del personale delle stazioni le promozioni si conferiscono:

a) al grado 6° (ispettori e capi stazione superiori), per maggior merito;

b) al grado 7° (capi stazioni principali, capi gestione principali di 1ª classe, sotto ispettori del telegrafo), tre quarti per merito ed un quarto per anzianità;

c) al grado 8° (capi stazione di 1ª classe, capi gestione principali di 2ª classe, capi telegrafisti principali), metà per maggior merito e metà per anzianità;

d) al grado 9° (capi stazione di 2ª classe, capi gestione di 1ª classe, capi telegrafisti di 1ª classe), metà per merito e metà per anzianità.

Le promozioni a capo stazione di 3ª classe (grado 10°) si conferiscono agli agenti che abbiano la qualifica di sotto capi:

a) in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti, per esame di concorso;

b) in ragione dell'altra metà, per titolo di anzianità.

Le promozioni a capo gestione di 2ª classe ed a capo telegrafista di 2ª classe (grado 10°) si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Sono ammessi agli esami di concorso predetti i sotto capi, i quali, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano compiuto almeno 6 anni di servizio nel grado 11°.

Gli agenti da adibirsi al servizio di controllo colle qualifiche di sotto ispettore (grado 7°), controllore principale (8°) e controllore (9°) verranno scelti rispettivamente fra i capi stazione, capi gestione e capi telegrafisti di egual grado che presentino le necessarie attitudini, previa designazione della competente Commissione di avanzamento.

Art. 99.

Gli applicati abilitati a tutti i servizi di stazione sono iscritti in apposito elenco con la qualifica di sotto capi (grado 11°). La loro anzianità è determinata dalla data dell'ultima abilitazione; a parità di data l'anzianità è determinata con le norme stabilite dall'art. 223.

Art. 100.

Nel ruolo del personale ausiliario delle stazioni le promozioni ai posti, che si rendono vacanti, di commesso di 1ª classe (grado 11°) si conferiscono per anzianità ai commessi di 2ª classe (grado 12°) già abilitati al servizio delle gestioni merci, grande e piccola velocità.

Le promozioni a commesso di 2ª classe si conferiscono in seguito ad esame di concorso sulle materie riguardanti il servizio viaggiatori e bagagli.

Sono ammessi all'esame di concorso gli assistenti di stazione di 1ª (grado 13°) e di 2ª classe (grado 14°), i quali, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano compiuto almeno 8 anni di servizio dalla nomina ad assistente di stazione di 2ª classe ed abbiano già acquistata l'abilitazione al telegrafo.

Le promozioni ad assistente di stazione di 1ª classe si conferiscono agli assistenti di stazione di 2ª classe per titolo di anzianità.

Art. 101.

Le promozioni a deviatore capo (grado 12°), a manovratore capo (grado 12°) e a capo squadra deviatori o manovratori (grado 14°) sono conferite per titolo di maggior merito.

Le promozioni a deviatore e manovratore (grado 15°) sono conferite per titolo di anzianità ai manovali (grado 16°), che presentino le necessarie attitudini ed abbiano conseguito le abilitazioni ai servizi dei deviatoi e delle manovre.

Art. 102.

Le promozioni ai posti di capo fermata di 1ª classe (grado 11°) si fanno per anzianità fra i capi fermata di 2ª classe (grado 12°) che siano abilitati ai servizi inerenti a ciascuna delle fermate vacanti.

I posti di capo fermata di 2ª classe sono coperti con agenti dello stesso grado, ritenuti idonei dall'Amministrazione, che per le loro condizioni fisiche o per altre speciali circostanze abbiano fatta domanda di esservi destinati.

Art. 103.

Nel ruolo del personale dei treni le promozioni si conferiscono come appresso:

a) al grado 7° (controllore capo), per merito;

b) al grado 8° (capo personale viaggiante principale, controllore viaggiante principale), un terzo per merito, due terzi per anzianità;

c) al grado 9° (capo personale viaggiante di 1ª classe, controllore viaggiante di 1ª classe), per maggior merito;

d) al grado 10° (capo personale viaggiante di 2ª classe, controllore viaggiante di 2ª classe), metà per merito e metà per anzianità;

e) al grado 11° (capo personale viaggiante di 3ª classe, controllore viaggiante di 3ª classe), per esame di concorso fra gli agenti del grado 12°;

f) al grado 12° (conduttore capo), per merito.

Le promozioni ai gradi 13° (conduttore principale) e 14° (conduttore) sono conferite agli agenti dei gradi immediatamente inferiori, che abbiano superato l'esame di abilitazione, secondo l'ordine di graduatoria dei punti ottenuti da ciascuno agente nell'esame medesimo.

Agli esami di concorso al grado 11° saranno ammessi gli agenti che abbiano almeno due anni di servizio nel proprio grado ed a quelli di abilitazione gli agenti che si trovino nelle condizioni di anzianità di volta in volta stabilite in relazione ai bisogni del servizio.

L'assegnazione alle funzioni di capo personale viaggiante e di controllore viaggiante nei gradi 8°, 9°, 10° e 11° verrà fatta, previa designazione della competente Commissione di avanzamento, tenuto conto delle qualità ed attitudini individuali.

Art. 104.

Le promozioni:

a) a capo deposito superiore (grado 6°), si conferiscono per titolo di maggior merito;

b) a capo deposito principale (grado 7°), per titolo di merito;

c) a capo deposito di 1ª classe (grado 8°), due terzi per titolo di maggior merito ed un terzo per merito;

d) a capo deposito di 2ª classe (grado 9°), un terzo per maggior merito, un terzo per merito ed un terzo per anzianità congiunta al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire.

Art. 105.

Le promozioni ai posti che si rendono vacanti nel grado di macchinista (12°) per la trazione a vapore sono conferite a fuochisti (grado 13°) che abbiano superato l'esame di abilitazione a macchinista per la trazione a vapore.

Il conferimento della promozione ha luogo secondo l'ordine di graduatoria dei punti ottenuti da ciascun agente nell'esame suddetto.

Art. 106.

Le promozioni al grado di macchinista della trazione elettrica (grado 12°) sono conferite agli agenti che abbiano superato le prove finali del corso speciale di istruzione ed abbiano ottenuta l'abilitazione alle funzioni di guidatore di locomotori elettrici.

Al corso speciale indicato nel comma precedente, oltre ai macchinisti della trazione a vapore, sono ammessi per titolo o per esame e per il numero dei posti che determinerà l'Amministrazione volta per volta, purchè soddisfino alle condizioni volute per conseguire l'abilitazione a macchinista dei treni elettrici, i fuochisti e gli assistenti di treni elettrici stabili aventi non meno di due anni di effettivo servizio nel grado, se abbiano lavorato per almeno

sei mesi nelle officine di riparazione in qualità di aggiustatori o di elettricisti, e non meno di tre anni se abbiano lavorato per almeno sei mesi come sopra in altro mestiere. Per i candidati non provenienti da operaio tale periodo di tempo viene portato a quattro anni.

Per i fuochisti e gli assistenti dei treni elettrici l'esito degli esami finali del corso sarà esposto in due graduatorie distinte delle quali una comprenderà gli agenti già abilitati alle funzioni di macchinista di treni a vapore, l'altra quelli non provvisti di tale abilitazione.

Il conferimento della promozione ha luogo secondo l'ordine delle due graduatorie di esame, dando in ogni caso la precedenza agli aspiranti che all'atto della abilitazione alle funzioni di macchinista della trazione elettrica possiedano già la abilitazione alle funzioni di macchinista della trazione a vapore.

Art. 107.

Le promozioni ai posti che si rendono vacanti nel grado di macchinista (12°) per le manovre e tradotte sono conferite per merito ai fuochisti già adibiti in via permanente alla sola condotta delle locomotive per manovre di stazione, riconosciuti idonei al nuovo servizio.

Art. 108.

Le promozioni a capo squadra accenditori e manovali ed a capo squadra accudienti e manovali (13°) si fanno per maggior merito rispettivamente fra gli accenditori e gli accudienti (grado 15°).

Le promozioni ad accenditore e ad accudiente sono conferite per merito ai manovali (grado 16°) addetti al servizio trazione rispettivamente ai depositi della trazione a vapore e della trazione elettrica, che abbiano conseguita l'abilitazione alla sorveglianza ed alle manovre delle locomotive o dei locomotori nei depositi in conformità delle speciali prescrizioni.

Art. 109.

Le promozioni al grado di capo tecnico principale (7°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine locomotive e in quello delle officine depositi locomotive si conferiscono per titolo di merito; quelle al grado di capo tecnico di 1ª classe (8°), due terzi per titolo di maggior merito ed un terzo per merito; quelle al grado di capo tecnico di 2ª classe (9°), metà per merito e metà per anzianità congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire.

Le promozioni al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine locomotive sono conferite, per mestieri e a titolo di maggior merito, ai capi squadra (grado 12°) delle officine stesse, provenienti dal corrispondente mestiere o da mestieri affini.

Le promozioni al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine depositi locomotive sono conferite per titolo di maggior merito ai capi squadra (grado 12°) appartenenti ai depositi stessi.

Art. 110.

Le promozioni al grado di capo squadra operai non elettricisti (12°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine locomotive si conferiscono per esami di concorso, indetti per mestiere fra gli operai delle officine stesse.

Sono ammessi al concorso gli operai di 1ª categoria (14°) del mestiere corrispondente e dei mestieri affini a quello per il quale è indetto l'esame, che abbiano compiuto, alla data del provvedimento che bandisce il concorso, non meno di due anni di servizio nelle officine e mestieri suddetti.

Le promozioni al grado di capo squadra operai non elettricisti (12°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine dei depositi delle locomotive si conferiscono, per esami di concorso, fra gli operai delle officine stesse, che dimostrino di conoscere almeno due dei mestieri principali.

Sono ammessi al concorso, eccezione fatta dei verniciatori, dei falegnami e degli stagnai, tutti gli operai di 1ª categoria (grado 14°), che abbiano compiuto, alla data del provvedimento che bandisce il concorso, non meno di due anni di servizio presso i depositi suddetti.

Le promozioni al grado di capo squadra elettricisti (grado 12°) nei ruoli indicati nei comma precedenti si conferiscono per esame di concorso.

Al concorso sono ammessi:

a) gli operai di 1ª categoria elettricisti che già appartengono da non meno di due anni, alla data del provvedimento che indice il concorso, al personale operaio delle officine delle locomotive e delle officine dei depositi;

b) gli operai di 1ª categoria elettricisti che già appartengono da non meno di due anni, alla data del provvedimento che indice il concorso, alle officine delle centrali elettriche della trazione.

Art. 111.

Le promozioni al grado di capo tecnico principale (7°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine veicoli e in quello delle squadre di rialzo e verifica si conferiscono per titolo di merito; quelle al grado di capo tecnico di 1ª classe (8°), due terzi per titolo di maggior merito ed un terzo per merito; e quelle al grado di capo tecnico di 2ª classe (9°), metà per merito e metà per titolo di anzianità congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire.

Le promozioni al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine veicoli sono conferite, per mestiere ed a titolo di maggior merito, ai capi squadra operai (12°) delle officine stesse, provenienti dal corrispondente mestiere o da mestieri affini.

Le promozioni al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle squadre di rialzo sono conferite, per titolo di maggior merito, ai capi squadra operai appartenenti alle squadre stesse.

Art. 112.

Le promozioni al grado di capo squadra operai (12°) nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle officine veicoli si conferiscono per esami di concorso, indetti per mestiere, fra gli operai delle officine stesse.

Sono ammessi al concorso gli operai di 1ª categoria (grado 14°) del mestiere corrispondente o dei mestieri affini a quello per il quale è indetto il concorso, che abbiano compiuto, alla data del provvedimento che bandisce il concorso, non meno di due anni di servizio nelle officine e nei mestieri suddetti.

Le promozioni al grado di capo squadra operai nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle squadre di rialzo si conferiscono per esame di concorso. Sono ammessi al concorso i verificatori (13°) e gli operai di 1ª categoria (14° delle squadre suddette che abbiano conseguita, alla data del provvedimento che indice il concorso, l'abilitazione alle funzioni di verificatore.

Le promozioni a verificatore (13°) si conferiscono per titolo di merito fra gli operai di 1ª categoria delle squadre di rialzo che abbiano conseguita l'abilitazione alle funzioni di verificatore e presentino le attitudini specifiche alle funzioni del nuovo grado.

Art. 113.

Nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle linee elettriche ed in quello degli apparati centrali del servizio lavori le promozioni al grado di capo tecnico principale (7°) si conferiscono per titolo di merito; quelle al grado di capo tecnico di 1ª classe (8°), due terzi per titolo di maggior merito ed un terzo per merito; quelle al grado di capo tecnico di 2ª classe (9°), metà per merito e metà per titolo di anzianità congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire; quelle al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°), per titolo di maggior merito; quelle al grado di capo squadra operai (12°), per titolo di merito congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire; e infine quelle al grado di sotto capo squadra operai (13°), in ragione di due terzi dei posti, che si rendono vacanti, per esame di concorso, e in ragione di un terzo dei

posti medesimi per titolo di merito, fra gli operai di 1ª categoria appartenenti al ruolo stesso.

Sono ammessi al concorso gli operai di 1ª categoria di età non superiore ai quaranta anni che appartengono, alla data del provvedimento che indice il concorso, da non meno di tre anni al personale operaio del grado 14°, tenuto calcolo del periodo di avventiziato di cui all'art. 61, comma secondo.

Art. 114.

Nel ruolo del personale tecnico ed operaio dell'officina del materiale fisso, squadre ponti in ferro e servizi d'acqua del servizio lavori, le promozioni al grado di capo tecnico di 1ª classe (8°) si conferiscono due terzi per maggior merito ed un terzo per merito; quelle al grado di capo tecnico di 2ª classe (9°), metà per merito e metà per titolo di anzianità congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire; quelle al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°), per maggior merito; quelle, infine, al grado di capo squadra operai (12°), per esame di concorso fra gli operai di 1ª categoria che, alla data del provvedimento che indice il concorso, appartengono da non meno di cinque anni al personale operaio del grado 14°, tenuto calcolo anche del periodo di avventiziato di cui all'art. 61, comma secondo.

Art. 115.

Nel ruolo del personale tecnico ed operaio del servizio movimento, le promozioni ai grado di capo tecnico principale (7°) si conferiscono per titolo di merito; quelle al grado di capo tecnico di 1ª classe (8°), due terzi per titolo di maggior merito ed un terzo per merito; quelle al grado di capo tecnico di 2ª classe (9°), metà per merito e metà per titolo di anzianità congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire; quelle al grado di capo tecnico di 3ª classe (10°), per titolo di maggior merito; quelle al grado di capo squadra operai (12°), per titolo di merito, congiuntamente al riconoscimento delle speciali attitudini occorrenti al posto da coprire. Le promozioni al grado di sotto capo squadra operai (13°) si conferiscono agli operai di prima categoria in ragione di due terzi dei posti, che si rendono vacanti, per esame di concorso e di un terzo dei posti medesimi per titolo di merito.

Sono ammessi al concorso gli operai di prima categoria, di età non superiore ai 40 anni, che appartengono, alla data del provvedimento che indice il concorso, da non meno di tre anni al personale operaio del grado 14°, tenuto calcolo del periodo di avventiziato di cui all'art. 61, comma secondo.

Art. 116.

Nel ruolo dei laboratori chimici e foto-tipo-litografici le promozioni a capo squadra operai (grado 12°) si conferiscono per esame di concorso fra gli operai di 1ª categoria che già appartengono da non meno di due anni, dalla data del provvedimento che indice il concorso, al personale operaio dei laboratori suddetti.

Art. 117.

Nel ruolo transitorio del personale operaio di manutenzione fabbricati e opere d'arte del servizio lavori, le promozioni a capo squadra operai (grado 12°) si conferiscono per merito, e quelle a sotto capo squadra operai (grado 13°) con le stesse norme stabilite nell'art. 113.

Art. 118.

Le promozioni al grado di sorvegliante della linea (12°) si conferiscono per esame di concorso fra i capi squadra cantonieri (grado 14°) che, alla data del provvedimento che lo indice, abbiano compiuto non meno di tre anni nel grado stesso.

Le promozioni a capo squadra cantonieri sono conferite, per esame di concorso, fra i guardiani e i cantonieri stabili (grado 16°) di età non inferiore ad anni 25.

La qualifica di guardiano è conferita a scelta ai cantonieri stabili, tenendo conto anche delle loro attitudini e delle speciali condizioni del servizio.

Art. 119.

Nel ruolo del personale dei magazzini approvvigionamenti le promozioni al grado di sorvegliante di 1ª classe (11°) si conferiscono per merito; quelle a sorvegliante di 2ª classe (12°), per esame di concorso fra i capi squadra (14°) che, alla data del provvedimento che lo indice, abbiano compiuto non meno di due anni di servizio nel grado stesso; quelle infine al grado di capo squadra, per esame di concorso fra i manovali (16°) che, alla data del provvedimento che lo indice, posseggano da non meno di due anni la nomina a stabile nel grado stesso.

Art. 120.

Le promozioni al grado di custodi capi di officina e di guardaportoni (13°) si conferiscono per maggior merito tra i custodi di officina (15°).

Art. 121.

Le promozioni al grado di capo squadra manovali (14°) sono conferite per maggior merito fra i manovali (16°) del ruolo del personale di manovalanza.

Art. 122.

Non sono ammessi ai concorsi indicati negli articoli 110, 112, 114 e 118, comma primo, gli agenti i quali, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano superata l'età di anni 45, e ai concorsi indicati negli articoli 110 e 112 gli operai che non abbiano, alla data stessa, compiuto cinque anni di servizio nel grado di operaio, tenuto calcolo anche del servizio prestato come avventizio a termine dell'art. 61, comma secondo.

Art. 123.

Per esigenze di servizio l'Amministrazione può coprire posti che si rendono vacanti nei gradi di capo squadra di cui agli articoli 110, 112, 113, 114, 115 e 116, mediante esame di concorso fra estranei all'Amministrazione stessa, purchè muniti del diploma di licenza di Regio Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o del diploma di licenza della sezione industriale di Istituto tecnico o delle sezioni costruttori navali e macchinisti navali di Istituto nautico.

Sono applicabili agli aspiranti le norme contenute negli articoli 22 e seguenti del titolo II, capo I.

I vincitori del concorso dovranno, durante il periodo di prova, compiere lodevolmente un servizio di durata complessiva di almeno un anno nelle funzioni di fuochista o di operaio.

Gli esami di concorso fra estranei, e quelli fra operai, non possono aver luogo nel medesimo tempo. I vincitori di un concorso non possono prendere posto nel ruolo se non dopo il collocamento dei vincitori del concorso precedente.

Art. 124.

Quando ricorre la promozione simultanea a capo squadra operai, di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 110, e a capo squadra operai elettricisti, di cui al comma 5° dell'articolo stesso, l'anzianità del nuovo grado è determinata dalla prevalenza relativa dei punti di graduatoria, ottenuti nell'esame di concorso.

Art. 125.

Nel caso che il numero degli aspiranti ai concorsi indicati negli articoli 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119 non sia sufficiente ai posti da coprire, e l'Amministrazione non intenda valersi della facoltà indicata all'art. 123 pei casi in cui è consentita, può, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, variarsi il limite di età e quello di compiuto servizio indicati negli articoli 113, 114, 115, 116 e 122.

Art. 126.

Le promozioni degli operai dalla seconda alla prima categoria in ogni singolo ruolo si conferiscono in seguito ad esame pratico, al quale sono ammessi gli operai di seconda categoria che abbiano in questa compiuto quattro anni di servizio, compreso quello di avventizio di cui all'art. 61, comma 2°; la promozione avviene per ordine di anzianità fra quelli che risultano in detto esame qualificati ottimi.

Sono invece promossi per titolo di merito, accertato dalla competente Commissione di avanzamento, gli operai di seconda catego-

ria che abbiano in questa compiuto sei anni di servizio, compreso quello da avventizio di cui all'art. 61, comma 2°.

Le promozioni hanno luogo senza limitazione di posti o senza il preventivo esperimento di cui all'art. 129. Gli operai di 2ª categoria, dei mestieri di cui al penultimo comma, per ottenere la promozione dovranno dimostrare la capacità in altro mestiere, diverso dai mestieri medesimi.

I posti vacanti di operaio di seconda categoria si conferiscono, in seguito ad esame pratico ed in base alla graduatoria dei punti ottenuti, agli operai di terza categoria. Per i mestieri di aggiustatori molle, cardatori, carradori, guidamacchine, montatori ruote e tornitori ruote, nonchè per i nuovi mestieri per i quali fosse così stabilito dal direttore generale, i posti vacanti si conferiscono, colle norme indicate, anche agli agenti di cui al comma *a)* dell'art. 58.

Sussidiariamente, i posti vacanti di operaio di 2ª categoria vengono conferiti mediante assunzione a norma dell'art. 61, comma primo.

A parziale deroga del disposto degli articoli 75 e 76, le norme ed i programmi degli esami, di cui al presente articolo, sono approvati dal direttore generale.

Per l'esclusione dagli esami si applicano le disposizioni del presente regolamento relative agli esami di idoneità.

Per il ritardo nella promozione o nell'immissione alle funzioni superiori si applicano le disposizioni dell'art. 84.

Art. 127.

Le promozioni a scritturale di 1ª classe (grado 12°) sono conferite, metà per merito e metà per anzianità, agli scritturali di 2ª classe (grado 13°).

Art. 128.

Le promozioni al grado di padrone (13°) nel ruolo del Traghetto di Venezia sono conferite per maggior merito ai marinai (grado 15°) autorizzati dalla competente autorità marittima al comando dei rimorchiatori.

Le promozioni al grado di capo fuochista (13°) sono conferite per merito ai fuochisti (grado 14°) autorizzati dalla competente autorità marittima alla condotta delle macchine dei rimorchiatori.

Le promozioni a capo squadra (grado 14°) sono conferite, per merito, ai marinai.

Art. 129.

Salvo quanto è disposto nel terzo comma dell'art. 126, tutti gli agenti del personale esecutivo vincitori di concorso o dichiarati idonei in seguito ad esame di abilitazione o designati promovibili dalla competente Commissione di avanzamento devono compiere prima della promozione, a misura che si rendano vacanti i posti da coprire, un periodo di esperimento della durata effettiva di sei mesi nelle funzioni inerenti al posto, al quale hanno titolo per essere promossi.

Qualora al termine di questo periodo non abbiano mostrato di possedere sufficienti qualità ed attitudini alle funzioni del nuovo posto, perdono il diritto alla promozione e vengono restituiti alle precedenti funzioni. La comunicazione del relativo provvedimento dev'essere loro fatta non più tardi di trenta giorni dalla scadenza del semestre di cui al primo comma.

Anche prima della scadenza di tale semestre gli agenti, i quali non dimostrino il possesso delle idoneità alle funzioni del nuovo posto, perdono il diritto alla promozione e vengono restituiti alle precedenti funzioni con provvedimento motivato del direttore generale. Contro tale provvedimento interruttivo del rpeiodo di esperimento è data facoltà all'agente interessato di ricorrere al Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Quando, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'agente non sia stato in grado di dare prova sufficiente delle qualità e delle attitudini necessarie alle funzioni superiori nel termine indicato al comma 1°, è in facoltà del direttore generale di prolungare il periodo di esperimento fino ad un anno.

Gli agenti sono chiamati a compiere l'esperimento, di cui al comma 1°, secondo l'ordine stabilito per la susseguente loro promozione.

La disposizione del primo comma del presente articolo è applicabile anche per il conferimento della qualifica di guardiano a sensi dell'art. 118.

CAPO IV.

Degli aumenti di stipendio o paga.

Art. 130.

Gli aumenti normali di stipendio o di paga agli agenti dei gradi 3° ed inferiori si conferiscono nella misura e con gli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III), fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli agenti in prova che godono del beneficio indicato nell'art. 68, comma 5°, non hanno diritto agli aumenti previsti nel presente articolo durante il prolungamento del servizio.

Art. 131.

Oltre agli aumenti normali di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione, per premiare il merito eccezionale, concede agli agenti dei gradi 3° ed inferiori di un medesimo ruolo aumenti anticipati di stipendio o paga nella misura del 10 per cento degli agenti non compresi negli aumenti normali, in modo che, per ciascun grado, e quando ciò non sia possibile per gruppo di gradi successivi, riceva la concessione uno ogni dieci agenti di ciascun servizio od unità speciale.

Le frazioni di decina dei concorrenti saranno prese in considerazione dalla Commissione di cui al successivo articolo 146, per la assegnazione degli eventuali aumenti anticipati residuali spettanti, in conformità delle norme che saranno all'uopo emanate dal Consiglio d'amministrazione.

Per gli agenti in prova resta ferma la disposizione del secondo comma del precedente articolo anche per gli aumenti di cui nel presente.

Art. 132.

Per i funzionari dei gradi 1° e 2° dei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III), gli aumenti di stipendio sono conferiti secondo i criteri discrezionali del Consiglio di amministrazione.

Art. 133.

Gli ultimi tre aumenti di paga per gli operai di 1ª e 2ª categoria e gli ultimi due aumenti per gli operai di 3ª categoria saranno conferiti esclusivamente a scelta, previo parere della competente Commissione di avanzamento, nella misura rispettivamente indicata nei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III).

Art. 134.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso si intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo, dal 1° gennaio precedente o seguente alla data del conferimento, secondo che questa cade nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Però nel caso che sia stata inflitta per effetto di punizione disciplinare la proroga per sei mesi del termine normale per l'aumento, quelli successivi mantengono la decorrenza dal 1° luglio.

Quando per effetto di promozione di grado, mantenendosi la stessa forma di retribuzione a stipendio od a paga, venga a modificarsi la durata dell'intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, questo viene conferito secondo l'anzianità stabilita per la nuova qualifica. Qualora l'anzianità stessa siasi già maturata l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado.

Nei casi di promozione di grado nei ruoli seguenti: del personale di movimento, gestioni, telegrafi e sottocapi — dei capi fermata — dei manovratori, deviatori e manovali — del personale dei treni — dei capi deposito — del personale addetto alle scritturazioni — del personale di linea — del personale tecnico ed operaio, e così pure, in ogni altro ruolo, per il caso di promozione da una qualifica con

retribuzione a paga ad altra con retribuzione a stipendio, lo stipendio o la paga da assegnarsi all'agente promosso, con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, risultano dalle annesse tabelle (allegato IV).

Le tabelle, quando se ne presenti la necessità, potranno essere modificate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 135.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di due mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a congedi ordinari, riposi periodici, o malattie, il termine per l'aumento successivo viene prorogato di tanti bimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quella di un bimestre.

Detto aumento, agli effetti dell'anzianità per il successivo, s'intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento se cade nel primo semestre dell'anno; altrimenti s'intende decorrere dal 1° luglio, e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

Art. 136.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

CAPO V.

Note informative.

Art. 137.

Le note informative degli agenti sono compilate secondo i modelli annessi al presente articolo (allegato V), e propriamente secondo il modello X per gli agenti dal grado 4° all'11° inclusivamente, e secondo il modello Y per gli agenti dal grado 12° in poi.

Esse riguardano il periodo di un anno che si compie col 30 giugno.

I modelli predetti possono essere modificati con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 138.

Le note informative sono compilate dal superiore dell'agente, indicato alle colonne nn. 3 e 5 della tabella annessa al presente articolo (allegato VI).

Il detto superiore non darà il suo giudizio complessivo.

Le note stesse sono rivedute dal superiore dell'agente, indicato alle colonne nn. 4 e 6 della tabella suddetta. Questo superiore non apporrà alla nota il suo giudizio complessivo sull'agente, se non dopo compiuto il procedimento di cui all'art. 140.

Nel caso in cui l'agente presti l'opera sua in un ufficio o servizio da meno di sei mesi, le note informative sono compilate, nei modi stabiliti, tanto dal superiore indicato alle colonne nn. 3 e 5 dell'anzidetta tabella, alla cui dipendenza si trovava anteriormente, quanto da quello dal quale dipende al momento della compilazione delle note, e sono rivedute dal superiore indicato alle colonne nn. 4 e 6 dal quale l'agente dipende al tempo della compilazione delle note.

Art. 139.

La parte delle note rivedute a norma del precedente articolo e che, giusta le indicazioni del rispettivo modello annesso all'art. 137 (allegato V), deve portarsi a conoscenza dell'agente, gli viene comunicata col modello speciale Z (allegato V), costituente un estratto di quello preindicato.

Art. 140.

Contro le note informative non è ammesso ricorso, ma l'agente, entro il termine di giorni otto dalla comunicazione di cui all'articolo precedente, è in facoltà di far pervenire le sue osservazioni e controdeduzioni al superiore indicato alle colonne nn. 4 e 6 della tabella di cui all'art. 138, il quale, esaminate tali osservazioni e controdeduzioni, rivedrà ed eventualmente modificherà le note informative, aggiungendovi il giudizio complessivo sull'agente.

Tale giudizio non ha carattere definitivo quando si discosti dalle note parziali comunicate all'agente.

Art. 141.

Le note rivedute ed eventualmente modificate dal superiore indicato alle colonne nn. 4 e 6 della tabella, di cui all'art. 138, saranno trasmesse, insieme colle osservazioni o controdeduzioni dell'agente, alla Commissione di avanzamento di servizio o, quando occorra, alla Commissione superiore di avanzamento, delle quali al capo VI del presente titolo.

Tale trasmissione sarà fatta in occasione ed agli effetti delle deliberazioni previste dagli articoli 145 e 146.

La Commissione, qualora riconosca che il giudizio complessivo dato dal superiore anzidetto si discosta dalle note parziali comunicate all'agente, formulerà il giudizio complessivo definitivo.

La Commissione potrà inoltre modificare le note parziali e il giudizio complessivo già riportato dall'agente, qualora riconosca:

a) che vi sia discordanza fra le note parziali e il giudizio complessivo o fra questo e le risultanze degli atti;

b) che vi sia divergenza fra i giudizi complessivi riportati dall'agente nelle varie note annuali a datare dall'ultima promozione;

c) che le note riportate sieno l'effetto di un errore di fatto posteriormente riconosciuto;

d) che siano sopravvenuti fatti nuovi influenti sul giudizio già dato.

La Commissione potrà nei casi predetti disporre nuove indagini ed accertamenti.

I motivi delle deliberazioni, di cui alle lettere precedenti, debbono essere indicati nel verbale della Commissione.

CAPO VI.

Delle Commissioni di avanzamento.

Art. 142.

Tutti gli aumenti anticipati di stipendio o paga per titolo di merito eccezionale, gli aumenti di paga a scelta, e tutte le promozioni, eccettuate quelle ai posti dei primi due gradi e quelle di grado in seguito ad esame, debbono essere preceduti dalla designazione delle Commissioni di avanzamento, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Le Commissioni di avanzamento sono:

a) di servizio, comprendendo, salva esplicita eccezione, in tale designazione anche le unità speciali;

b) superiore.

Art. 143.

Le Commissioni di avanzamento di servizio sono istituite nella sede centrale di ciascun servizio e di ciascuna unità speciale.

Art. 144.

Ciascuna Commissione di servizio è presieduta dal capo del servizio o dell'unità speciale e composta come segue:

a) per il servizio movimento:

I sotto capi servizio — I capi degli uffici centrali — I capi delle divisioni compartimentali.

b) per il servizio trazione:

Il sottocapo servizio — I capi divisione della sede centrale — I capi delle divisioni compartimentali.

c) per il servizio veicoli:

Il sottocapo servizio — I capi divisione della sede centrale — I capi delle divisioni compartimentali.

d) per il servizio lavori:

I sottocapi servizio — I capi degli uffici centrali — I capi delle divisioni compartimentali e delle divisioni speciali dei lavori.

e) per il servizio segretariato:

Il sottocapo servizio — Il capo dell' Istituto sperimentale — I capi degli uffici del servizio.

f) per il servizio personale:

Il sottocapo servizio — i capi degli uffici del servizio.

g) per i servizi sanitario, legale e ragioneria:

Il sottocapo servizio — I capi degli uffici centrali, delle sezioni interne e degli uffici distaccati.

h) per il servizio commerciale:

Il sottocapo servizio — I capi degli uffici centrali — I capi degli uffici distaccati.

i) per il servizio approvvigionamenti:
Il sottocapo servizio — I capi dei gruppi di uffici e capi degli uffici non raggruppati.

k) per il servizio costruzioni:
Il sottocapo servizio — I capi degli uffici centrali — I capi divisione preposti agli uffici distaccati.

l) per l'esercizio navigazione:
Il funzionario che coadiuva e sostituisce il capo dell'esercizio navigazione — I capi degli Ispettorati di navigazione.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire altri funzionari non designati come membri, per informazioni e schiarimenti, senza diritto a voto.

Per i provvedimenti che riguardano il personale esecutivo, i capi degli uffici centrali intervengono solo in quanto abbiano diretta giurisdizione sugli agenti interessati. Per i provvedimenti che riguardano agenti di un determinato ruolo regionale, l'intervento dei capi divisione compartimentali può essere limitato a quelli della relativa circoscrizione.

Agli effetti della validità delle adunanze nei casi suindicati, non si considerano componenti la Commissione i funzionari che, a termini del comma precedente, sono dispensati dal prendervi parte.

Art. 145.

Le Commissioni di servizio, ciascuna in rapporto agli agenti del proprio servizio od unità speciale:

a) eseguono, in base alle qualificazioni rispettivamente indicate negli articoli 78 e 79, lo scrutinio degli agenti promovibili per maggior merito, per merito o per anzianità, nonchè di quelli meritevoli di aumento anticipato di stipendio o paga previsto dall'art. 131, o dell'aumento a scelta di paga a norma dell'art. 133, e fanno le relative designazioni;

b) danno parere nei casi di esclusione dagli esami e di ritardo nella promozione o nella immissione nelle funzioni superiori, previsti dall'art. 83, nonchè in tutti gli altri casi in cui il loro parere è previsto dal regolamento o è richiesto dal direttore generale.

La designazione degli agenti di grado inferiore al quinto fatta a norma della lettera *a*) è definitiva:

1° quando riguarda promozioni per merito o per anzianità;

2° quando riguarda promozioni per maggior merito o aumento anticipato di stipendio o di paga, o aumento a scelta di paga, in rapporto ad agenti che fanno parte di ruoli, il cui personale presti opera in un solo servizio od unità speciale;

3° quando riguarda aumenti anticipati compresi nella quota spettante a ciascun servizio od unità speciale a termini del primo alinea dell'art. 131.

Art. 146.

Una Commissione superiore composta dai vicedirettori generali e dai capi di servizio o di unità speciali, presieduta dal direttore generale, od, in sua assenza o impedimento, da un vicedirettore generale da lui designato:

a) esegue, in base alle qualificazioni rispettivamente indicate negli articoli 78 e 79, lo scrutinio di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto agli agenti che non possono essere scrutinati dalle Commissioni di servizio, e fa le relative designazioni;

b) designa definitivamente, tanto agli effetti delle promozioni, quanto agli effetti dell'aumento anticipato di stipendio a norma dell'art. 131, i funzionari dei gradi 4° e 5°;

c) designa definitivamente gli agenti di grado inferiore al 5° promovibili per maggior merito o meritevoli di aumento anticipato di stipendio o paga a norma dell'art. 131 o di aumento a scelta di paga a norma dell'art. 133, quando facciano parte di ruoli, il cui personale presti opera in più di un servizio od unità speciale, salvo il disposto del punto 3°, lettera *b*) dell'articolo precedente:

d) determina, in relazione ai posti vacanti ed in base alle designazioni delle Commissioni di servizio, ed a quelle indicate nella lettera *a*), gli agenti promovibili per merito o per anzianità, quando facciano parte di ruoli il cui personale presti opera in più di un servizio od unità speciale

e) dà parere nei casi di esclusione dagli esami e di ritardo nella promozione o nella immissione nelle funzioni superiori previsti all'art. 83, quando non possono pronunziarsi le Commissioni di servizio, nonchè in tutti gli altri casi previsti dal regolamento, o quando ne è richiesta dal direttore generale.

Art. 147.

Delle Commissioni di servizio non possono far parte contemporaneamente funzionari che siano tra di loro parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente: in tal caso si sostituisce, a norma dell'art. 149, il membro di grado meno elevato nella gerarchia.

Le Commissioni di servizio non possono pronunziarsi su provvedimenti relativi ai propri componenti.

I componenti inoltre devono allontanarsi dall'adunanza ogni volta che trattisi di provvedimenti relativi ad agenti:

a) di grado pari o superiore;

b) che siano loro rispettivi parenti od affini fino al quarto grado inclusivamente, nel qual caso si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 149.

Art. 148.

Nelle promozioni per merito o per anzianità, gli agenti, ai quali è riconosciuta, rispettivamente, la qualifica di ottimo o di buono, giusta gli articoli 78 e 79, sono designati secondo l'ordine dell'anzianità di ruolo.

Nelle promozioni per maggior merito sono, per ogni posto da coprire, scrutinati uno alla volta, seguendo l'ordine di anzianità di ruolo, tutti gli agenti del grado inferiore qualificati ottimi, tenuto conto del disposto dell'art. 87, ed è preferito chi, indipendentemente dall'ordine di anzianità di ruolo, superi, nel giudizio comparativo di merito, tutti gli altri.

Le designazioni definitive per titolo di maggior merito non possono eccedere il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.

Le designazioni non vincolano che per il periodo di un anno in cui hanno vigore le relative note informative.

L'accertamento del merito eccezionale indicato nell'art. 131 è fatto dalle Commissioni, seguendo l'ordine di anzianità dei ruoli, fra gli agenti già riconosciuti ottimi, e che si sono distinti non solo per diligenza e buona condotta, ma anche per il rendimento superiore della loro opera per qualità e quantità.

Art. 149.

Nel caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento, i componenti delle Commissioni di avanzamento sono surrogati da coloro che ne fanno le veci.

Art. 150.

Le Commissioni sono assistite da un agente con le funzioni di segretario, designato dal presidente.

Art. 151.

Le Commissioni sono convocate per disposizione del rispettivo presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza.

Le designazioni e le esclusioni fatte dalle Commissioni hanno valore di parere e devono essere motivate.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle adunanze delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole all'agente. Nel caso di scrutinio per maggior merito e per merito eccezionale, a parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole al più anziano.

Art. 152.

I componenti le Commissioni di avanzamento, nonchè il segretario, sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO VII.

Traslochi e missioni, congedi, assenze, disponibilità, aspettativa, dimissioni, esonero degli agenti stabili.

CAPO I.

Traslochi e missioni, congedi.

Art. 153.

Gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'Amministrazione, anche se fuori della rete, sia all'interno che all'estero: come pure a recarsi dovunque siano comandati in missione di qualunque durata, sia all'interno che all'estero.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi con stipendio o paga nella misura stabilita dalle annesse disposizioni relative alle competenze accessorie, da non computarsi fra quelli di cui nei seguenti articoli 154 e 155, nè agli effetti dell'art. 135.

Art. 154.

Gli agenti stabili ed in prova, a cominciare dall'anno solare immediatamente successivo a quello della loro nomina, hanno diritto di fruire, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza con stipendio o paga.

Detto congedo può avere per ciascun anno solare, a seconda che gli agenti abbiano compiuto o no dieci anni di servizio, e computando per intero l'anno della loro nomina a ruolo, la durata di:

a) 20 o 15 giorni per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè pei macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) o 14° (esclusi gli operai);

c) 10 o 7 giorni per gli operai e per gli agenti dei gradi inferiori al 14°.

I periodi di congedo sono tutti indistintamente, e per una volta sola ogni anno, aumentati di giorni tre, intendendosi così sostituita ed esclusa qualsiasi concessione, dalla quale possa risultare un ulteriore aumento, anche quando l'agente debba recarsi fuori della sua residenza.

I congedi sono accordati, di massima, in un numero intero di giornate, solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata senza altra suddivisione.

L'Amministrazione ha facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui i congedi debbono essere fruiti, di suddividerli in vari periodi e, per quelli chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarli al primo trimestre dell'anno successivo: come pure di revocarli od interromperli salvo il diritto di fruirne in altra epoca o, in caso d'impossibilità per esigenze eccezionali di servizio, di percepire il compenso di cui all'art. 7 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 155.

Oltre al congedo ordinario possono essere accordati, in casi speciali ed in seguito a motivata domanda, congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Però, durante il congedo straordinario, che sia accordato per gravi e giustificate ragioni, è concessa a tutti gli agenti la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni.

I congedi straordinari non possono, di regola, eccedere la durata di tre mesi in ciascun anno solare.

CAPO II.

Assenze.

Art. 156.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga per il tempo corrispondente alla durata dell'assenza stessa indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che per effetto di malattia si trovi nella impossibilità di attendere al servizio ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore. In mancanza non giustificata di siffatto avviso, la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 157.

Durante le assenze per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione e sempre quando i medesimi non la dichiarino dovuta a colpa o sregolatezza:

1° agli agenti a stipendio è conservato questo per intero fino al limite di novanta giorni nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre; però, qualora la malattia si prolunghi oltre il predetto limite, il direttore generale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o parte dello stipendio;

2° agli agenti a paga è conservata questa per intero fino al limite di centottanta giorni nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre; essa però viene corrisposta nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia se l'agente sia ricoverato in un ospedale, e, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, soltanto nei seguenti altri casi:

a) se si tratta della ricaduta in una malattia precedente, avvenuta non oltre i dieci giorni dalla ripresa del servizio;

b) se la malattia abbia caratteri obbiettivi e tali da escludere che vi sia simulazione, e si prolunghi oltre dieci giorni;

c) se si tratti di febbre malarica;

d) se l'agente sottoposto a vaccinazione avesse per questo fatto ad ammalarsi.

È data facoltà all'Amministrazione di estendere agli avventizi colpiti da febbri malariche il trattamento previsto dal precedente n. 2 per gli agenti a paga.

Per i casi di infortunio restano ferme le disposizioni dell'articolo 218.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio.

Durante la malattia l'agente non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione dei superiori.

Art. 158.

Gli agenti in prova e stabili chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva, o per arruolamento volontario per un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza stipendio o paga, e conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianità e degli aumenti normali di stipendio o paga.

Dopo ottenuto il congedo militare gli agenti sono riammessi a riprendere servizio semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo stesso, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportato la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi soltanto e per il rimanente periodo sono considerati in congedo, senza stipendio o paga, a meno che i giorni di assenza non siano computati a diminuzione od esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito.

Il trattamento in caso di guerra sarà regolato dalle speciali disposizioni che saranno emanate.

Art. 159.

È corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata dell'assenza agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati, ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'Amministrazione in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della Amministrazione in procedimenti penali, nei quali l'Amministrazione sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione stessa, o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata dell'assenza:

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio: qualora però l'agente leso goda della indennità di legge, gli è soltanto corrisposta la differenza fra lo stipendio o paga e l'indennità;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati d'infortunio sul lavoro in danno di altri agenti o di terzi incaricati di prestazioni per conto dell'Amministrazione, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti comma, ed anche non attinenti al servizio ferroviario, decide il direttore generale caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba esser corrisposto lo stipendio o la paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui agli articoli 154 o 155, nè agli effetti dell'art. 155.

CAPO III.

Disponibilità, aspettativa.

Art. 160.

Disponibilità è lo stato di esenzione temporanea di un agente stabile dal servizio, per causa di soppressione di ufficio o riduzione di posti. Essa è sempre disposta d'ufficio e nel solo caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione, non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale, tenuto conto dell'anzianità di servizio dell'agente, fissa la misura dello stipendio o della paga che gli si deve assegnare, e che non può essere inferiore alla metà del normale.

La disponibilità non può eccedere la durata di due anni e costituisce interruzione di servizio.

Se nel detto termine l'agente non è richiamato in servizio, è esonerato definitivamente, a norma dell'art. 168.

Art. 161.

Aspettativa è la esenzione temporanea degli agenti stabili dal servizio per comprovati motivi di salute, per giustificate ragioni d'interesse privato o di famiglia, per servizio militare.

L'aspettativa non può essere negata quando sia chiesta per motivi di salute e sia accertato, a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione, che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio. Alle visite per tali accertamenti può partecipare, in via consultiva, un medico di fiducia dell'interessato, purchè questi ne faccia domanda e sopporti la relativa spesa.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio, previo l'accertamento di cui sopra, quando non sia domandata dall'agente che per le sue condizioni di salute non possa prestare servizio.

L'aspettativa per ragioni d'interesse privato o di famiglia può essere concessa soltanto in seguito a domanda dell'interessato.

Art. 162.

L'aspettativa deve essere, in ogni caso, deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale, ove creda di concederla ovvero di disporla d'ufficio, ne determina la durata. Questa può essere prorogata, con deliberazione dello stesso Consiglio, ma non può eccedere i due anni, salvo, per l'aspettativa per motivi di salute, il provvedimento eccezionale di cui all'art. 168, lettera c). Le deliberazioni del Consiglio devono essere comunicate all'agente entro quindici giorni dalla loro data.

L'aspettativa deve essere revocata dal Consiglio di amministrazione, quando siano cessate le cause per le quali fu concessa o disposta d'ufficio. A tal uopo l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre in qualsiasi tempo l'agente, che trovasi in aspettativa per motivi di salute, alla visita sanitaria indicata nel secondo e terzo comma del precedente articolo. A tale visita dove pure assoggettarsi l'agente che chiede il richiamo dall'aspettativa concessagli su domanda o disposta d'ufficio.

L'aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia può essere inoltre revocata sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio, ancorchè non siano cessate le cause per le quali fu concessa.

Art. 163.

L'agente in aspettativa per motivi di salute, concessa in seguito a domanda o disposta un ufficio, ha diritto a due terzi dello stipendio o della paga se conta venti anni o più di servizio, alla metà se ne conta dieci o più, al terzo se ne conta meno di dieci.

A tale effetto l'anzianità si computa dall'ammissione nel personale in prova o stabile.

In eccezione alle disposizioni dei due precedenti comma, fermo il disposto dell'art. 218, ove l'aspettativa per motivi di salute venga concessa o disposta in seguito a lesioni riportate per cause di servizio o ad infermità contratte per insalubrità del soggiorno, sempre quando non siano attribuibili a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito, il Consiglio di amministrazione regolerà il trattamento con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intiero stipendio o paga.

L'agente in aspettativa per motivi di salute può ottenere aumenti normali di stipendio o di paga, e il tempo trascorso in tale aspettativa è computato intieramente per la eventuale progressione nel ruolo.

L'agente in aspettativa per ragioni d'interesse privato o di famiglia non ha diritto ad alcuna quota di stipendio o di paga; il tempo trascorso in tale aspettativa non è computato agli effetti dell'anzianità, ed al cessare di essa l'agente prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo passato in aspettativa.

L'aspettativa per servizio militare è regolata dalle disposizioni dell'art. 158.

CAPO IV.

Dimissioni.

Art. 164.

Le dimissioni di un agente debbono essere presentate in iscritto e non hanno effetto finchè non siano accettate dal direttore generale se trattasi di un agente in prova, e dal Consiglio d'amministrazione se trattasi di un agente stabile.

L'agente, che si è dimesso, è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi di servizio fino a che non gli sia partecipata l'accettazione delle sue dimissioni.

L'accettazione è deliberata di regola entro il mese dalla presentazione e può essere ritardata per gravi ragioni di servizio ovvero quando il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione, nel quale ultimo caso l'Amministrazione ha facoltà anche di respingere le presentate dimissioni.

Nei riguardi della legge elettorale politica le dimissioni sono efficaci e definitive col solo fatto della loro presentazione ed importano la perdita immediata della qualità di agente.

Art. 165.

Oltre i casi previsti dall'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 è dichiarato d'ufficio dimissionario dal Consiglio d'amministrazione l'agente:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dall'Amministrazione;

3° che rimane arbitrariamente assente dal servizio oltre dieci

giorni, salvochè, in seguito ad istanza dell'agente stesso, l'Amministrazione deliberi di sottoporlo a procedimento disciplinare.

Può essere dichiarato d'ufficio dimissionario l'agente il quale, in seguito a diffida, si rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, quando l'Amministrazione non creda, invece, di procedere disciplinarmente a norma degli articoli 182, lettera *a)* e 185.

Eguale provvedimento può applicarsi nel caso di trasferimento per promozione, qualora la rinunzia ai sensi dell'art. 85 non sia consentita dall'Amministrazione e l'agente, malgrado diffida, si rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli.

Art. 166.

L'agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

CAPO V.

Esonero degli agenti stabili.

Art. 167.

L'esonero definitivo degli agenti stabili può aver luogo:

a) per inabilità fisica relativa alle funzioni proprie della qualifica di cui l'agente è rivestito;

b) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato in ordine al presente regolamento, quando l'inosservanza non dipenda da forza maggiore;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado per i funzionari dei primi sei gradi, e, per gli altri agenti, quando nello stesso caso non accettino il grado inferiore, che può essere loro assegnato;

d) per il raggiungimento dei limiti di età e di servizio utile alla pensione secondo l'art. 11, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 168.

Salvo il diritto agli agenti di chiedere l'esonero a termini dell'art. 11 del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e fermo il disposto del 2° comma dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si fa luogo in ogni caso all'esonero definitivo degli agenti stabili:

a) pel decorso del biennio dal collocamento in disponibilità;

b) quando sia scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni d'interesse privato o di famiglia, senza che l'agente abbia ripreso servizio;

c) quando al termine dell'aspettativa per motivi di salute perdurino le cause che la motivarono, salvo provvedimento eccezionale del Consiglio di amministrazione;

d) per inabilità fisica assoluta dell'agente al servizio;

e) quando, assolti, o comunque prosciolti, dalle imputazioni previste agli articoli 188, lettera *a)* e 189 del presente regolamento in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con provvedimento dell'autorità giudiziaria per insufficienza di prove o per estinzione dell'azione penale per improcedibilità nel difetto di querela, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio, restando però sempre escluso l'esonero quando si tratti di imputazioni per lesioni lievissime o per ingiurie.

Nei casi, di cui alle lettere *a)* ed *e)*, l'agente si considera collocato in quiescenza per misura amministrativa agli effetti dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per le pensioni approvato con R. decreto 12 aprile 1909, n. 229, a meno che non si trovi nelle condizioni richieste per il conseguimento della pensione normale;

f) quando gli agenti abbiano compiuto gli anni di compartecipazione stabiliti dal predetto testo unico di legge sulle pensioni ed abbiano raggiunto i seguenti limiti d'età:

1° 66 anni, se dei primi due gradi;

2° 64 anni, se del 3° grado;

3° 62 anni, se degli altri gradi e non compresi tra gli agenti indicati nella tabella annessa al presente articolo (allegato VII);

4° 60 anni, se scrivane o scrivane principali:

5° 60 o 58 anni, rispettivamente, se agenti addetti al servizio attivo e specificati nella annessa tabella.

Art. 169.

Per gli agenti provenienti dalle altre Amministrazioni governative, i quali, per quanto riguarda il trattamento di pensione, sono soggetti al testo unico di legge sulle pensioni approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, si può far luogo all'esonero definitivo, oltre che nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 167, per raggiungimento dei limiti di età e di servizio stabiliti dall'art. 1, lettera *a)* del testo unico predetto.

Si fa luogo in ogni caso all'esonero definitivo dell'agente:

1° quando ricorrano i motivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo precedente;

2° quando l'agente abbia raggiunto i limiti di età di cui alla lettera *f)*, numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo ed abbia compiuto 40 anni di servizio;

3° quando l'agente abbia compiuto 66 anni di età, se appartenente ad uno dei primi due gradi, o 65 anni di età se di grado inferiore, e non meno di 25 anni di servizio.

Art. 170.

Per gli agenti inscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, si può far luogo all'esonero definitivo, oltre che nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 167, per raggiungimento dei limiti di età previsti alla lettera *d)* dell'articolo medesimo, purchè ricorrano le condizioni di iscrizione alla Cassa volute dagli articoli 18 e 20 del testo unico di legge approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376.

Si fa luogo in ogni caso all'esonero definitivo dell'agente:

1° quando ricorrano i motivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 168;

2° quando l'agente abbia raggiunto i limiti di età di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo e si verifichino le condizioni di cui all'art. 20 del testo unico predetto.

Art. 171.

L'esonero definitivo degli agenti stabili è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed abilita gli agenti a far valere i diritti, che ad essi competano, per il conseguimento della pensione, del sussidio o dell'indennità.

Art. 172.

L'esonero in base alle lettere *a)* dell'articolo 167 e *c)* e *d)* dell'articolo 168 è disposto previi accertamenti sanitari eseguiti da due medici dell'Amministrazione ferroviaria, di cui uno almeno appartenente al personale di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione può, su domanda dell'agente corredata di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilità ed anche solo le cause che la produssero, a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Il Consiglio di amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione se non con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

La domanda deve, in ogni caso, essere presentata entro 60 giorni da quello in cui fu data all'interessato comunicazione per iscritto dell'esonero con indicazione della inabilità constatata e delle cause che la produssero.

La domanda non sospende la esecuzione del provvedimento; però, qualora il provvedimento venga revocato, sarà usato all'agente, dalla data del suo esonero, il trattamento che, a seconda dei risultati della visita di revisione, sarà giustificato a norma del presente regolamento.

Art. 173.

L'esonero per la lettera *c)* dell'art. 167 è disposto per gli agenti dei gradi inferiori al 2° previo conforme parere della competente Commissione di avanzamento, alla quale spetta altresì, per gli agenti dei gradi inferiori al 6°, di far proposte circa l'assegnazione dell'agente al grado inferiore.

L'esonero per le lettere *b)* dell'art. 167 ed *e)* dell'art. 168, pur

non avendo carattere disciplinare, è disposto revio conforme parere del Consiglio centrale di disciplina.

L'Amministrazione, su domanda dell'agente esonerato in base alla lettera *e*) dell'art. 168, potrà, in seguito a conforme parere del Consiglio centrale di disciplina, riammetterlo in servizio quando, riaperto il procedimento penale, sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o l'inesistenza del reato.

In tal caso egli riprende nel ruolo, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno dell'esonero.

TITOLO VIII.

Disciplina.

Art. 174.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti dell'Amministrazione sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta sullo stipendio o sulla paga;

3° la sospensione dallo stipendio da un giorno ad un mese; questa pena è di due gradi: da n giorno a dieci, da undici a trenta;

4° la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un giorno a due mesi; questa pena è di tre gradi: da un giorno a dieci, da undici giorni a trenta, da trentun giorni a sessanta;

5° la sospensione dal grado e dallo stipendio da un mese e un giorno a sei mesi;

6° la retrocessione di grado, alla quale è annessa, come pena accessoria, la proroga del termine norm le per l'aumento dello stipendio o del a paga;

7° la revocazione;

8° la destituzione.

Le punizioni indicate ai numeri 2, 4 e 6 sono applicabili soltanto agli agenti di grado inferiore al 6°; quelle indicate ai numeri 3 e 5 sono applicabili soltanto ai funzionari di grado superiore al 7°; quella indicata l numero 2 è applicabile anche agli agenti avventizi.

Indipendentemente dalla facoltà dell'Amministrazione di traslocare per esigenze di servizio gli agenti, il Consiglio di disciplina può anche deliberare che ad una data punizione sia aggiunto il trasloco.

Art. 175.

L'applicazione delle pene disciplinari non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per il fatto dei suoi dipendenti, sia mediante adeguate ritenute sui loro stipendi o pag e, sia esercitando le azioni che le competono, a termini del diritto comune o di leggi speciali.

Art. 176.

Indipendentemente dalle punizioni disciplinari e dal disposto dell'articolo 225, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, e passati nel relativo ruolo, quando anche non fossero i utabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tale disposizione è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui constatò l'ultima sottrazione o manomissione.

A tale fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, quando l'intiero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna o giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci, nella ricorrenza di grandi solennità come le feste natalizie e capo d'anno.

Ogni singola annotazione, di cui alla lettera *a*), e ogni due annotazioni, di cui alla lettera *b*), hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni e sottrazioni, delle quali agli effetti della presente disposizione devesi tener conto.

Art. 177.

La multa può elevarsi fino all'importo di una giornata dello stipendio o della paga per ciascuna applicazione; ma le multe da scontarsi effettivamente in ciascun mese non devono sorpassare, in complesso, l'importo di quattro giornate.

La sospensione dallo stipendio non esonera il funzionario dal servizio e non produce perdita di anzianità.

L'importo delle ritenute per multa o per sospensione dallo stipendio è devoluto a vantaggio dell'Opera di previdenza, sotto deduzione dell'eventuale assegno alimentare di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La sospensione dal grado e dallo stipendio o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione importano, oltre la perdita dello stipendio o della paga, l'allontanamento temporaneo dell'agente dal servizio. La prima di dette pene in ogni caso, e la seconda quando sia applicata per più di trenta giorni, fanno perdere all'agente l'anzianità per tutto il tempo della loro durata, che non va quindi computato nè per la promozione, nè per l'aumento normale dello stipendio o della paga, nè per qualsiasi altro effetto.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio, ovvero dal grado e dallo stipendio oppure dal servizio e dalla retribuzione, può essere concesso dal direttore generale un assegno alimentare no ecce- dente la metà dello stipendio o della aga. Tale concessione è sempre revoc bile a giudizio dello stesso direttore generale.

Art. 178.

Per effetto della retrocessione di grado gli agenti vengono collocati al grado immediatamente inferiore, e quelli stati assunti nell'ultimo grado del loro ruolo, a norma del capo V del titolo II del presente regolamento, ritornano nel ruolo da cui provengono.

Quando la retrocessione sia inflitta a nor a dell'art. 195 in sostituzione della revocazione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trattasi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbono essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario, secondo i ruoli organici del personale.

Agli agenti retrocessi di grado, che abbiano uno stipendio o paga superiore al massimo della qualifica in cui vengono collocati, o diverso da qualunque delle classi di stipendio o paga di detta qualifica, viene conservata la differenza in più come assegno personale, fermo il disposto dell'art. 136.

Per gli agenti appartenenti ai ruoli in icati nell'art. 134 e per quelli di qualunque ruolo che in forza della retrocessione fanno passaggio da una qualifica con retribuzione a stipendio ad altra con retribuzione a paga giornaliera, lo stipendio o la paga con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, da assegnarsi all'atto della retrocessione, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, giusta le tabelle di promozione di cui al citato art. 134 e le disposizioni del sesto comma del presente articolo.

Per gli operai e per gli agenti aventi il grado minimo stabilito dai ruoli organici, alla retrocessione di grado è sostituita la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con perdita di anzianità per tutto il tempo della durata e con gli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto del comma seguente.

Alla retrocessione di grado va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di sei mesi o di un anno, eccetto il caso che, per l'eventuale maggiore periodo di tempo fissato nel quadro di classificazione per la qualifica inferiore, l'agente venga già a subire un ritardo nell'aumento stesso. La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che resta per primo ritardato.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione di grado, gli

agenti, che ne siano ritenuti meritevoli, possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva. L'Amministrazione ha anche la facoltà di far cessare la ripercussione della proroga, abbreviando di sei mesi o di un anno, a seconda dei casi, il periodo normalmente necessario per conseguire uno degli aumenti successivi a quello ritardato. Questa facoltà non può essere esercitata prima che l'agente abbia avuto ritardato, in conseguenza della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Nei casi di reintegrazione degli agenti di cui al quarto comma del presente articolo, lo stipendio o la paga colla relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le tabelle di cui all'art. 134 e la disposizione del precedente comma.

L'agente retrocesso va ad occupare il primo posto nel grado inferiore in cui è trasferito, e l'agente reintegrato va ad occupare, nel grado in cui è restituito, il posto che gli spetta deducendo dalla sua anzianità il tempo trascorso nel grado inferiore. In entrambi i casi, se tutti i posti del grado siano coperti, l'agente vi è inscritto in soprannumero.

Art. 179.

La revocazione e la destituzione producono l'allontanamento definitivo dell'agente dal servizio.

Art. 180.

La censura può essere inflitta:

a) per inosservanza dell'orario di servizio o per difetto di diligenza nell'adempimento dei doveri dell'ufficio;

b) per contegno sconveniente verso i colleghi o i dipendenti;

c) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 231 nella presentazione di istanze o di reclami;

d) per avere contravvenuto al disposto dell'art. 230, salvo il disposto dell'art. 183, lettera *k*);

e) per offesa recata al proprio decoro con l'ubbriacarsi fuori servizio o con altri atti;

f) per essersi procurato raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'agente gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere favori;

g) per irregolare condotta ed in genere per lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 181.

La multa o la sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni possono essere inflitte:

a) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

b) per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori od i sanitari ausiliari o verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o per qualsiasi atto di indisciplina, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

c) per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali dell'Amministrazione e dipendenze;

d) per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato e per negligenza od inosservanza delle disposizioni superiori, che non abbiano apportato pregiudizio al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

e) per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

f) per assenze arbitrarie che non superino i due giorni;

g) per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

h) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria, o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dalle lettere *e*) ed *f*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 182.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a dieci giorni o la sospensione dallo stipendio da undici giorni ad un mese possono essere inflitte:

a) per ingiustificato ritardo a trasferirsi, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;

b) per simulazione di malattia e per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

c) per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni e non superiore a dieci;

d) per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestono carattere di frode;

e) per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole fuori servizio;

f) per volontario inadempimento dei doveri d'ufficio, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 191, o per negligenza od inosservanza delle disposizioni regolamentari, che abbiano apportato pregiudizio al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

g) per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria, od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

h) per ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) ed *h*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 183.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici fino a trenta giorni può essere inflitta:

a) per essersi l'agente presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

b) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi;

c) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo, o comunque offensive ai poteri dello Stato, ai superiori, ai sanitari ausiliari, agli atti sia dell'Amministrazione ferroviaria sia in genere delle altre Amministrazioni dello Stato;

d) per rifiuto di obbedienza;

e) per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze, o per altri fatti di condotta biasimevole in servizio;

f) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

g) per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti, derivanti da negligenza o da altra causa non dolosa;

h) per aver rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'Amministrazione;

i) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto conseguenze dannose;

k) per avere assunto occupazioni che possono risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

l) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Nei casi previsti dalla lettera *a*), la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 184.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione da trentun giorni a due mesi può essere inflitta:

a) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità;

b) per assenze arbitrarie fino a dieci giorni, se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

c) per minacce o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altre mancanze congeneri di insubordinazione;

d) per fatti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o verso altri agenti, benchè non superiori di grado;

e) per abituale indolenza nell'adempimento delle proprie mansioni;

f) per qualunque minaccia collettiva, che miri a fare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

g) per uso dell'impiego per fini personali;

h) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con non grave danno del materiale ferroviario o di altre cose sia dell'Amministrazione che dei terzi.

Nei casi previsti dalla lettera *b)* la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 185.

La sospensione dal grado e dallo stipendio da un mese ed un giorno a sei mesi può essere inflitta per le mancanze previste nei due precedenti articoli e per qualsiasi altra mancanza che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 186.

La retrocessione di grado può essere inflitta:

a) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti, o all'Amministrazione;

b) per trascuratezza o negligenza nell'esercizio delle proprie mansioni, o per inosservanza delle disposizioni regolamentari, quando ne siano derivati gravi danni al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

c) per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

d) per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione del proprio ufficio, alle leggi o regolamenti in materia di dazio consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

e) per assenze arbitrarie oltre i dieci giorni nel caso di cui al comma primo, n. 3, dell'art. 165.

Per le mancanze previste nel presente articolo, se commesse da funzionari di grado superiore al 7°, alla retrocessione è sostituita la revocazione, salvo che speciali circostanze consiglino di applicare l'art. 195.

Art. 187.

La revocazione può essere inflitta, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per grave abuso di autorità;

b) per grave abuso di fiducia;

c) per simulazione di aggressioni, di attentati, di contravvenzioni od altri fatti congeneri, o per qualsiasi artifizio adoperato per recar danno altrui o per procurarsi, o far lucrare ad altri, premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

d) per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè estranee al servizio o non costituenti reato, tali da far perdere all'agente la pubblica stima;

e) per avere causato incendi a danno dell'Amministrazione per mancanza di diligenza;

f) pel rifiuto, da parte dell'agente viaggiante ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione od alla custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, di assoggettarsi, o per il tentativo di sottrarsi, alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, non esclusi i treni in viaggio, da agenti ferroviari che ne siano incaricati da capi stazione, capi tecnici, capi deposito, capi magazzino, conduttori capi o da altri agenti di grado superiore;

g) per avere deliberatamente occultato ai superiori, pur avendone cognizione, i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci, o di qualsiasi altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, o le circostanze di tali delitti.

Art. 188.

La destituzione può essere inflitta, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per qualsiasi condanna, ancorchè condizionale, passata in giudicato, riportata per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica Amministrazione o contro la proprietà, che non siano indicati nell'articolo seguente, per delitti contro la persona, pei delitti di simulazione di reato e di favoreggiamento;

b) per aver deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento delle valvole delle caldaie a vapore o di altri apparecchi o meccanismi di sicurezza;

c) per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio quando ne siano derivati danni alle persone o gravi danni al materiale ferroviario o ad altre cose sia dell'Amministrazione che dei terzi;

d) per essersi scientemente appropriato, nonostante restituzione, o per aver contribuito a che altri si appropri somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per avere scientemente, e nonostante restituzione, defraudato o contribuito a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

e) per avere dolosamente percepito somme indebite a carico del pubblico;

f) per aver commesso o facilitato, in ragione dell'ufficio, contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti in materia di dogane;

g) per avere dolosamente recato o tentato di recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite, o in qualunque altro ramo del servizio e in genere per partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'agente per ragioni d'ufficio;

h) per avere, scientemente e per qualsiasi motivo, alterato o falsificato biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, alterato, falsificato, sottratto o distrutto documenti di servizio, registri od atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

i) per avere, anche senza fine di lucro, violato il segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi dello Stato, dell'Amministrazione ferroviaria, di altri agenti comunque interessati o di privati, o possa costituire un pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

k) per essersi reso colpevole o istigatore di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione contro gli stessi o contro l'Amministrazione, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

l) per essersi trovato in istato di ubbriachezza durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;

m) per avere trasgredito scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;

n) per aver alterato dolosamente i piombi doganali e ferroviari;

o) per avere, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, omesso di restituire o restituito manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

p) per essersi trovati gli agenti, di cui alla lettera *f)* dell'articolo precedente, in possesso di ordigni od oggetti atti a perpetrare e mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma

speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili, o di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso durante il servizio;

q) per essersi reso promotore od organizzatore autore di disordini, tumulti, violenze, in servizio o per causa di servizio.

Art. 189.

Si incorre di diritto nella destituzione, la quale è inflitta dal direttore generale in base alla sentenza definitiva:

a) per qualsiasi condanna, ancorchè condizionale, passata in giudicato, riportata per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la patria, contro i poteri dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro la pubblica incolumità esclusi i delitti colposi, contro il buon costume, e per i delitti di peculato, concussione, corruzione, per il delitto previsto dall'art. 176 del Codice penale, per calunnia, falsità, prevaricazione, frode negli incanti a termine dell'art. 299 del Codice penale, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamento previsto dell'articolo 424 del Codice penale nei casi in cui si procede d'ufficio;

b) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 190.

Ai colpevoli di più mancanze, che vengono istruite e giudicate con unico procedimento, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto tra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le hanno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 191.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione comminata pel colpevole in primo grado chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 192.

All'agente punito con la censura, con la multa o con la sospensione dallo stipendio, che, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la punizione fu inflitta, ricada in una mancanza prevista nello stesso articolo e nella stessa lettera in cui era contemplata quella precedentemente commessa, può essere inflitta la pena di grado immediatamente superiore a quello dell'ultima applicatagli.

Allo stesso aggravamento di pena può soggiacere l'agente che, entro un anno dal giorno in cui gli fu inflitta una punizione più grave di quelle indicate nel comma precedente, commetta un'altra mancanza prevista nello stesso articolo e nella stessa lettera nella quale era contemplata quella precedentemente commessa; mentre nel caso che commetta entro lo stesso periodo di un anno qualsiasi altra mancanza, può essergli inflitta la pena di grado immediatamente superiore a quella prevista per la nuova mancanza.

Art. 193.

Gli agenti, implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione di grado, alla revocazione od alla destituzione, possono, a giudizio inappellabile di chi ne ha la facoltà a norma del comma seguente e anche prima di essere uditi nelle loro discolpe, essere sospesi in via preventiva dal grado e dallo stipendio, ovvero dal servizio e dalla retribuzione.

La sospensione preventiva è, di regola, disposta dai capi dei servizi, dai capi compartimento, dai capi delle unità speciali, dai capi delle divisioni compartimentali o degli uffici distaccati, per gli agenti da essi rispettivamente dipendenti, ed in casi di urgenza può essere inflitta anche dai superiori locali.

I capi degli uffici compartimentali o distaccati ed i superiori locali hanno l'obbligo di riferirne subito al capo servizio, al capo dell'unità speciale od al capo della divisione compartimentale da cui dipende l'agente sospeso, per la sanzione del provvedimento.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'Amministrazione essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado.

Il direttore generale ha facoltà di concedere all'agente sospeso in via preventiva, o alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o della paga. Tale concessione può essere in ogni tempo revocata, a giudizio dello stesso direttore generale.

Salvo il disposto del 4° comma dell'art. 194, il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, ed in qual misura sia da rimborsarsi lo stipendio o la paga trattenuta.

L'importo dell'assegno alimentare è, in ogni caso, detratto dallo ammontare degli stipendi o delle paghe che vengono poi eventualmente rimborsati all'agente. La detrazione è limitata al periodo di tempo durante il quale viene rimborsato lo stipendio o la paga.

All'agente sospeso in via preventiva e poscia punito colla sospensione dallo stipendio, ovvero dal grado e dallo stipendio, oppure dal servizio e dalla retribuzione, è computato il periodo della sospensione già sofferta.

Art. 194.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio, ovvero dal servizio e dalla retribuzione, l'agente contro il quale sia spiccato mandato di cattura.

Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso come sopra.

Sono applicabili le disposizioni dei comma 2°, 3°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'articolo precedente.

Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo che escluda la esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che vi abbia preso parte l'agente, questi cessa di essere sospeso ed ha diritto agli stipendi o alle paghe non percepiti, salvo le debite detrazioni.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'agente può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, fermo il disposto dell'art. 168, lettera e), riguardante l'esonero.

La concessione, di cui al 6° comma dell'articolo precedente, può essere fatta anche alle famiglie degli agenti stabili, condannati a pena restrittiva della libertà personale ovvero alla interdiziono temporanea dai pubblici uffici, durante la espiazione della pena, quando gli agenti stessi non vengano revocati o destituiti.

Art. 195.

Escluso il caso della destituzione di diritto prevista dall'art. 189 e fermo restando il disposto dell'art. 210, le autorità competenti ad applicare le singole punizioni possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, infliggere una punizione di grado inferiore a quella prevista per la mancanza commessa.

Le punizioni divenute definitive possono essere condonate, commutate o diminuite:

a) dai capi servizio per le punizioni che, a norma dell'articolo 198 e delle relative tabelle A e B, sono inflitte da funzionari di grado inferiore a quello di capo servizio;

b) dal direttore generale per le punizioni che, giusta il citato articolo e le tabelle stesse, sono inflitte dal Comitato di esercizio o dai capi servizio o dai capi compartimento, e per quelle inflitte dai Consigli compartimentali di disciplina;

c) dal Consiglio di amministrazione negli altri casi.

Rimangono fermi, nelle ipotesi previste dal 2° comma del presente articolo, gli effetti dell'art. 192.

Art. 196.

I provvedimenti che infliggono punizioni disciplinari debbono essere motivati.

Di ciascun provvedimento viene data comunicazione in apposito modulo all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota a norma dell'art. 231.

Salvo il disposto degli articoli 178 e 195, dopo un triennio di regolare condotta l'agente può chiedere la radiazione della punizione annotata a norma del secondo comma. Con tale radiazione cessano gli effetti giuridici, eventualmente ancora esistenti, della punizione inflitta.

La radiazione viene concessa dai capi servizio, dal direttore generale e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente per i casi previsti ai comma *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo.

Contro il diniego della radiazione è ammessa soltanto la rimostranza all'autorità che l'ha negata.

Art. 197.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli dal 182 al 192 del presente regolamento, sono licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore generale e deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 198.

La censura, la multa e la sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni sono inflitte dai capi dirigenti, dai superiori e dalle autorità indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente articolo (allegato VIII), previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza, senza speciali formalità di procedura, sentite le giustificazioni dell'incolpato.

La sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei casi previsti dagli articoli 182 e 183 sono inflitte dai superiori e dalle autorità indicati nelle tabelle stesse, con la procedura stabilita nell'art. 199.

Quando una delle punizioni specificate nei due comma precedenti sia inflitta da un funzionario gerarchicamente superiore a quello avente, giusta le indicazioni delle tabelle, la immediata potestà disciplinare, quest'ultimo deve essere invitato, se del caso, a giustificarsi per non aver accertata la mancanza e inflitta la pena corrispondente, ed è a sua volta passibile di pena disciplinare, ove ne ricorrano gli estremi, fermo il disposto dell'art. 191, secondo comma.

Contro i provvedimenti che infliggono le punizioni contemplate nei due primi comma, è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica ai superiori od alle autorità indicati nelle predette tabelle.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il provvedimento sul ricorso è definitivo, fermo restando il disposto dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto esclude il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per le punizioni inferiori alla retrocessione di grado.

Art. 199.

Per l'applicazione delle punizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, lo stesso funzionario che fa la denuncia, purchè gli competa la facoltà disciplinare a norma dello stesso articolo, deve, di regola, compiere tutti gli atti d'istruttoria necessari ad accertare la colpa.

Le autorità competenti ad infliggere le punizioni ed alle quali la denuncia dovrà essere diretta potranno, ove lo credano opportuno, incaricare dell'istruttoria funzionari diversi dal denunciante.

I risultati degli accertamenti debbono essere comunicati all'incolpato con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione fattagli.

Art. 200.

Per le mancanze previste negli articoli 184, 185, 186, 187 e 188, il funzionario che, per ragioni del suo ufficio, è tenuto a farne denunzia, deve corredarla, quando ciò sia possibile, dei documenti e dei dati di fatto raccolti che ne dimostrino la consistenza.

La denunzia dev'essere diretta ai capi servizio, ai capi delle unità speciali, ai capi delle divisioni compartimentali e degli uffici distaccati, aventi giurisdizione sugli agenti presunti colpevoli.

I detti funzionari, quando non ritengano irrefutabilmente accertati i fatti e le colpabilità dagli elementi che corredano la denunzia, disporranno, previ accordi se del caso, che uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, e non mai inferiore al settimo, eseguano tutte le occorrenti investigazioni.

Per gli agenti che dipendono direttamente dai capi compartimento, questi prenderanno l'iniziativa delle indagini.

All'agente incolpato dovranno, mediante verbale, essere contestate la mancanza addebitatagli e, in succinto, le prove raccolte. Il verbale dovrà, inoltre, contenere le difese addotte dall'agente e la indicazione che gli si assegna il termine di dieci giorni per presentare elementi di difesa, fra cui, ove creda, testimoni a discarico, i quali saranno interrogati soltanto nel numero che sarà reputato necessario, ai fini di una conveniente istruttoria, dai funzionari che eseguono l'istruttoria stessa. Qualora le persone interrogate non firmino le deposizioni, se ne dovrà nel verbale indicare il motivo.

L'agente incolpato potrà anche immediatamente presentare i testimoni a discarico e rinunciare al beneficio del termine; e potrà anche, con dichiarazione espressa, rinunciare a qualsiasi altra difesa. Nel verbale egli dovrà anche dichiarare se intenda essere sentito oralmente, a suo tempo, dal Consiglio di disciplina.

Su richiesta gli sarà rilasciata copia del verbale.

Esaurita l'istruttoria, gl'inquirenti ne esporranno i risultati e le loro conclusioni in una relazione che con tutti i documenti trasmetteranno al proprio capo, per l'inoltro in sede competente.

Le autorità superiori, ove ritengano insufficienti gli accertamenti esperiti, potranno ordinare supplementi di inchieste, affidandone l'incarico agli stessi od ad altri funzionari, che procederanno con le norme sopra dettate.

Art. 201.

Sono istituiti Consigli compartimentali di disciplina e un Consiglio centrale di disciplina.

I Consigli compartimentali di disciplina sono competenti, nei riguardi degli agenti di grado inferiore al sesto e per mancanze commesse nella circoscrizione del compartimento dagli agenti dipendenti dai capi compartimento e da divisioni compartimentali, ad infliggere la retrocessione di grado, nei casi previsti dall'art. 186, e, salvo quanto è disposto nel terzo comma, lettera *d*) di questo articolo, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei casi previsti dall'art. 184.

Il Consiglio centrale di disciplina è competente:

a) ad infliggere la revocazione e la destituzione agli agenti di qualsiasi grado;

b) ad infliggere la sospensione dal grado e dallo stipendio ai funzionari dei gradi dal secondo al sesto incluso;

c) ad infliggere la retrocessione di grado nei casi previsti dall'art. 186 e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei casi previsti dall'art. 184 agli agenti degli uffici centrali e distaccati di tutti i servizi ed unità speciali, fatta eccezione per le scrivane per le quali sono competenti i Consigli di disciplina dei compartimenti di loro residenza;

d) ad applicare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per le mancanze previste dall'art. 184, lettera *h*);

e) a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dei Consigli compartimentali di disciplina che infliggono la retrocessione di grado.

Per i funzionari del grado primo le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione.

Nei casi di concorso di competenza per la qualità della pena da infliggere, è competente il Consiglio centrale; e quando in un medesimo fatto sieno implicati funzionari di grado superiore al settimo e agenti di grado inferiore al sesto, vengono giudicati separatamente prima gli uni e poi gli altri dai rispettivi Consigli di disciplina.

Le deliberazioni pronunciate in applicazione del capoverso precedente sono trasmesse al direttore generale il quale, qualora le ritenga contradittorie, le presenta al Consiglio d'amministrazione che giudica definitivamente.

Art. 202.

I Consigli compartimentali di disciplina sono composti:

del capo compartimento o di chi ne fa le veci, presidente;

di tutti i funzionari, che sono membri del Comitato di esercizio;

di due rappresentanti del personale designati nel modo stabilito dall'art. 207.

I membri del Comitato di esercizio possono essere sostituiti da chi ne fà le veci, purchè di grado non inferiore al quarto. In caso di assenza del capo compartimento, il funzionario, che lo sostituisce, sarà a sua volta sostituito colla stessa norma.

Art. 203.

Il Consiglio centrale di disciplina è composto:

di un consigliere di amministrazione, designato, insieme con un supplente, dal Consiglio d'amministrazione, presidente;

del capo del servizio personale;

del capo dell'avvocatura;

di tre capi servizio designati di volta in volta dal direttore generale, con preferenza pei capi dei servizi dai quali dipendono tutti o la maggior parte degli incolpati;

di tre rappresentanti del personale, designati nel modo stabilito dall'art. 206. Per i funzionari dei gradi del 2° al 6° incluso, la rappresentanza è costituita da tre funzionari scelti di volta in volta dal direttore generale fra quelli del grado a cui l'incolpato appartiene, e, se occorra, del grado superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 205 e 208.

I capi servizio ed il capo dell'avvocatura possono essere sostituiti o da chi ne fa le veci, o da delegati di grado non inferiore al 3° designati al principio dell'anno dal direttore generale.

Allorchè il Consiglio centrale di disciplina tratta argomenti di carattere speciale, potrà fare intervenire nel proprio seno i capi dei servizi competenti, i quali avranno voto solamente consultivo.

Art. 204.

Per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio centrale e nei Consigli compartimentali di disciplina, gli agenti di grado inferiore al sesto sono ripartiti in 35 categorie e queste sono riunite, per gli effetti dell'art. 206, in tre gruppi giusta la tabella annessa al presente articolo (allegato IX).

Nei termini e con le norme da stabilirsi con decreto Ministeriale si procederà nei singoli compartimenti alle contemporanee elezioni:

a) di due rappresentanti per ciascuna categoria agli effetti della costituzione della rappresentanza del personale nel Consiglio centrale di disciplina;

b) di tre rappresentanti per ciascuna categoria nel Consiglio compartimentale di disciplina.

Così per l'una come per l'altra elezione ciascun agente vota per un nome solo, da scegliersi nella categoria a cui l'elettore appartiene, ma anche fuori del compartimento, se trattasi della elezione di cui alla lettera *a)*; nella categoria e nel compartimento a cui l'elettore appartiene, se trattasi della elezione di cui alla lettera *b)*

La categoria delle scrivane vota soltanto per la elezione dei rappresentanti nel Consiglio compartimentale di disciplina.

Sono proclamati eletti a rappresentanti di ciascuna categoria, rispettivamente, i due agenti che, tenendo calcolo dei voti riportati in tutti i compartimenti, hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, ed i tre agenti che hanno ottenuto maggior numero di voti nel compartimento. A parità di voti s'intende eletto o ha la precedenza l'agente di grado più elevato e a parità di grado il più anziano.

L'eletto a rappresentante nel Consiglio centrale e in quello compartimentale, che non eserciti l'opzione nel termine di tre giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'elezione, si intende eletto per il Consiglio centrale.

L'elezione è valida qualunque sia stato il numero dei votanti.

Gli eletti rimangono in funzione per un biennio e non possono essere riconfermati per il biennio successivo.

Si tien nota, agli effetti dell'art. 205, ultimo comma, di coloro che dopo gli eletti hanno riportato maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni e le successive eventuali variazioni devono essere pubblicati.

Art. 205.

Non possono votare gli agenti che, al momento delle elezioni, si trovino in aspettativa, ovvero nelle condizioni previste dagli articoli 193 e 194, ovvero siano stati colpiti da una punizione più grave della multa, fino a che non l'abbiano scontata. Chiunque, trovandosi nelle condizioni previste dal presente comma, partecipi ad una votazione, incorre nella sospensione dal servizio e dalla ritribuzione fino a dieci giorni; ma il suo intervento non invalida il risultato delle operazioni elettorali.

Non sono eleggibili:

a) gli agenti che si trovino nelle condizioni indicate al comma precedente;

b) gli agenti che nel biennio anteriore all'anno delle elezioni abbiano riportato una punizione più grave della multa, ancorchè la punizione sia stata condonata.

Decadono, se eletti, gli agenti che siano collocati in aspettativa, oppure vengano colpiti da una punizione disciplinare superiore alla multa, e sono sospesi dal loro mandato fino a vertenza esaurita quelli colpiti dalla sospensione preventiva di cui agli articoli 193 e 194.

Alle surrogazioni che possano occorrere per morte, dimissioni, ineleggibilità, opzione, decadenza o incompatibilità degli eletti, si provvede con gli eleggibili che successivamente ottennero maggior numero di voti; e i surroganti rimangono in funzioni per il tempo per il quale vi sarebbero rimasti i surrogati, salvo quanto dispone l'art. 208.

Art. 206.

Alla designazione dei rappresentanti nel Consiglio centrale di disciplina si provvede mediante sorteggio fra gli eletti da ciascuno dei tre gruppi indicati nella tabella annessa all'art. 204 (allegato IX).

Il sorteggio è fatto dal Consiglio di amministrazione.

Per ciascun gruppo si estraggono due nomi; il primo agente estratto ha le funzioni di rappresentante effettivo, il secondo quelle di supplente; se il secondo sorteggiato appartiene alla stessa categoria, cui appartiene il primo, il sorteggio è nullo e si procede all'estrazione di un altro nome.

I designati dalla sorte rimangono nelle funzioni per un quadrimestre e non sono sorteggiabili per il quadrimestre successivo. Se alla scadenza del quadrimestre si trovi già iniziato un giudizio orale, i nuovi sorteggiati non entrano in funzione se non dopo esaurito il giudizio stesso.

Alle surrogazioni che possano occorrere durante il quadrimestre si provvede mediante sorteggio fra gli eletti dal gruppo a cui apparteneva l'agente da surrogare, previa integrazione del numero degli eletti nel modo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 205.

I surroganti rimangono in funzione per il tempo pel quale vi sarebbero rimasti i surrogati, salvo quanto dispone l'art. 208.

Art. 207.

Dei tre rappresentanti eletti da ciascuna delle categorie indicate nella tabella allegata all'art. 204 (allegato IX), sono considerati ef-

fettivi ed intervengono nel Consiglio compartimentale di disciplina il primo ed il terzo degli eletti, secondo l'ordine di precedenza stabilito al citato art. 204; il secondo eletto è considerato supplente e interviene nel Consiglio solo quando manchi, per qualsiasi causa, uno degli altri due.

Nei giudizi singoli e collettivi interessanti agenti della stessa categoria intervengono nel Consiglio i rappresentanti della categoria alla quale l'agente o gli agenti appartengono.

Nei giudizi collettivi, se gli agenti incolpati appartengono a due categorie diverse, interviene nel Consiglio un rappresentante effettivo, o in mancanza il supplente, per ciascuna delle categorie; se gli incolpati appartengono a più di due categorie, intervengono nel Consiglio un rappresentante effettivo, o in mancanza il supplente, della categoria a cui appartiene l'agente di grado più elevato, e un rappresentante effettivo, o in mancanza il supplente, della categoria alla quale appartiene l'agente di grado meno elevato.

Art. 208.

Non possono prender parte alle deliberazioni dei Consigli di disciplina:

1° gli agenti che siano parenti od affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

2° gli agenti che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'incolpato;

3° gli agenti che comunque ebbero parte nella istruttoria del procedimento in corso ovvero in un giudizio disciplinare di primo grado contro l'incolpato medesimo;

4° gli agenti contro i quali sia in corso un procedimento per mancanza passibile di punizione superiore alla multa.

Alle sostituzioni dei membri incompatibili dei Consigli si provvede dal direttore generale, ovvero, se la incompatibilità si verifica per i rappresentanti elettivi del personale, con la chiamata dei supplenti, e, quando anche questi manchino o siano incompatibili, si provvede mediante le surrogazioni previste dagli articoli 205 e 206. In tal caso i surroganti esercitano l'ufficio soltanto per il procedimento per il quale vengono assunti.

Art. 209.

L'agente sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sia di grado superiore al settimo, ha facoltà di ricusare uno dei rappresentanti del personale nel Consiglio centrale o compartimentale di disciplina senza obbligo di dichiararne i motivi.

Nei giudizi collettivi la ricusazione non è ammessa se non quando siavi accordo fra tutti gli incolpati, e questi, anche se siano in numero maggiore di due, non possono complessivamente ricusare più dei tre rappresentanti nel Consiglio centrale di disciplina, nè più dei due nel Consiglio compartimentale di disciplina.

La facoltà di ricusazione non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avviso di convocazione del Consiglio di disciplina.

Alla sostituzione dei rappresentanti ricusati si provvede nei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 210.

I capi di servizio o di unità speciale ed i capi compartimento, ai quali, in conformità del disposto dell'art. 200, penultimo comma, sono trasmessi gli atti di istruttoria, li rassegnano al direttore generale per l'inoltro al competente Consiglio di disciplina.

Però quando le circostanze rilevate dall'istruttoria, e da altri elementi forniti dalle autorità di cui sopra, siano tali da permettere di discendere senz'altro ad una punizione che rientri nella competenza delle ridette autorità, il direttore generale potrà, sentite le autorità medesime, autorizzare l'applicazione di questa punizione minore. In tal caso il ricorso contro la punizione deve essere presentato al direttore generale nel termine di cui all'art. 198, terz'ultimo comma.

Art. 211.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere dato preavviso all'incolpato, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Quando però la mancanza, per la quale l'agente viene deferito al Consiglio di disciplina, sia passibile della pena della revocazione o della destituzione, il preavviso deve essere non minore di dieci giorni, e durante questo termine l'agente può esaminare gli atti del procedimento alla presenza del funzionario delegato dal presidente, e può prendere appunti, senza che gli sia consentito di asportare gli atti o estrarre copia.

Art. 212.

I Consigli di disciplina hanno facoltà di disporre, d'ufficio o su domanda dell'agente, inchieste, supplementi d'inchieste o altri esami testimoniali, ed anche nuove inchieste.

Le nuove inchieste devono essere affidate a persone diverse da quelle che eseguirono le precedenti o riferirono i fatti che costituiscono il fondamento dell'accusa. I risultati di tali mezzi istruttori saranno contestati all'agente, cui sarà assegnato un termine non minore di giorni tre per le ulteriori sue deduzioni.

I Consigli di disciplina non possono occuparsi di alcun oggetto estraneo a quello della convocazione e alle loro attribuzioni.

Il presidente del Consiglio dirige la discussione, ne regola l'ordine ed i limiti, e risolve, con poteri discrezionali, qualsiasi incidente possa sorgere nel corso della medesima.

Se nel giorno fissato per l'adunanza i rappresentanti del personale, effettivi o supplenti, non si presentino, il Consiglio delibera coi soli membri intervenuti, purchè siano non meno di sei per il Consiglio centrale e di cinque per il compartimentale.

Art. 213.

Eccetto il caso previsto dall'articolo precedente, i Consigli di disciplina deliberano con l'intervento di tutti i loro componenti e con l'assistenza di un segretario designato in via permanente dal direttore generale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per la pena della destituzione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Qualora il Consiglio riconosca provate in tutto o in parte le mancanze contestate all'agente, il presidente mette ai voti la proposta di punizione più grave e successivamente, ove occorra, quella meno grave. In ciascuna di tali votazioni la parità va intesa a favore dell'incolpato.

La votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità dei membri del Consiglio.

Di tutte le deliberazioni dei Consigli di disciplina devono redigersi verbali che devono contenere una succinta esposizione dei fatti attribuiti all'incolpato, delle prove raccolte e delle difese addotte, e la decisione del Consiglio.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 214.

Le deliberazioni dei Consigli di disciplina non divengono esecutorie se non sono munite del visto del direttore generale. Questi, ove non creda di munire di visto una deliberazione, può applicare all'agente una punizione minore.

Contro la deliberazione del Consiglio compartimentale di disciplina, che infligge la pena della retrocessione di grado, è ammesso il ricorso in merito al Consiglio centrale di disciplina nel termine di giorni 30 dalla notificazione della deliberazione stessa.

Contro la deliberazione del Consiglio centrale di disciplina, che infligge la retrocessione di grado, la revocazione e la destituzione, è ammesso il ricorso in merito al Consiglio d'amministrazione nel termine di cui al comma precedente.

Tutti gli altri provvedimenti sono definitivi, fermo restando il disposto dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto esclude il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per le punizioni inferiori alla retrocessione di grado.

Art. 215.

Salvo il disposto dell'art. 195, l'agente revocato o destituito non può essere riammesso in servizio se non quando, su parere del Consiglio centrale di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati

gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione; in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

La riammissione in servizio è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IX.

Infortuni sul lavoro.

Art. 216.

Sono considerati operai agli effetti della legge per gli infortuni sul lavoro, anche se non sono compresi a norma del presente regolamento nei ruoli del personale tecnico ed operaio, gli agenti di ruolo indicati nella tabella annessa al presente articolo (allegato X) nonchè gli altri agenti, sia di ruolo sia avventizi, che siano incaricati di funzioni analoghe.

La tabella può essere modificata con decreto del ministro su proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 217.

Agli agenti di ruolo ed avventizi, considerati operai a termini dell'articolo precedente, che siano colpiti da infortunio sul lavoro, l'Amministrazione ferroviaria liquida e corrisponde, direttamente ad essi, o in caso di morte ai loro aventi causa, le indennità stabilite dall'art. 9 del testo unico di legge approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nei modi e termini fissati dalla legge stessa e dal regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, salvo il disposto dei successivi articoli.

L'Amministrazione ha, in casi speciali, la facoltà di assicurare presso la Cassa nazionale infortuni quegli avventizi per i quali non ritenga conveniente l'assicurazione diretta a termini del presente articolo.

Art. 218.

Nei casi d'inabilità temporanea, l'indennità stabilita dalla legge sugli infortuni è, per gli agenti di ruolo, integrata con l'eventuale differenza tra lo stipendio o la paga normale e il trattamento di legge: però per gli agenti a paga l'indennità è integrata pei primi tre giorni per ciascun caso di infortunio solo quando le conseguenze abbiano una durata superiore a cinque giorni, oppure l'agente sia ricoverato in un ospedale.

Per quanto riguarda gli avventizi è di competenza del Consiglio d'amministrazione stabilire l'eventuale maggior trattamento oltre a quello di legge.

Art. 219.

All'agente di ruolo, che ha conseguito, a causa d'infortunio sul lavoro, diritto ad una indennità per inabilità permanente parziale, tale indennità non è corrisposta finchè sia mantenuto in servizio senza riduzione di stipendio o paga.

All'atto della riduzione dello stipendio o paga in dipendenza dell'infortunio o della cessazione dal servizio sono corrisposti, col pagamento della detta indennità, i relativi interessi composti in ragione del 3,50 per cento all'anno.

Gl'interessi decorrono dal nono giorno successivo a quello in cui l'agente ha accettato la liquidazione e si computano fino al giorno in cui avvenga la riduzione dello stipendio o della paga o la cessazione dal servizio.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 220.

Alle prime nomine ad impiego stabile ed ai successivi avanzamenti per promozioni di grado, per aumenti normali o anticipati di stipendio o paga o per aumenti a scelta di paga, si provvede dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale nella rispettiva competenza a termini di legge, salva l'approvazione del ministro nei casi dalla legge stessa previsti.

Alle nomine ed agli aumenti di stipendio o paga degli agenti in prova si procede con provvedimento del direttore generale.

Art. 221.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono tra loro equivalenti di grado.

Gli ispettori hanno giurisdizione sui capi stazione anche se di pari grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

Art. 222.

La gerarchia fra gli agenti è costituita dal grado; a parità del grado, dall'anzianità.

Per gli operai la gerarchia è costituita anche dalla categoria.

Art. 223.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione al grado; a parità di tale data, da quella del provvedimento di nomina al grado precedente; in caso di parità nelle date di tutti i provvedimenti, così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza. Rimangono in ogni caso salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, nelle designazioni per le promozioni di maggior merito, e negli esami di abilitazione di cui agli articoli 103, 105 e 106.

L'anzianità dei sottocapi è determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione: a parità di data l'anzianità è determinata secondo le norme del comma precedente.

Agli effetti dell'anzianità la categoria per gli operai è considerata come grado.

La perdita di anzianità, per effetto di aspettativa o di punizioni disciplinari, ha luogo nelle condizioni e nella misura previste dagli articoli 163, 177 e 178.

Art. 224.

La Direzione generale pubblica a stampa in ogni anno i ruoli di anzianità degli agenti fino al grado 11°, secondo la situazione al 1° gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Per i gradi 12° e inferiori la predetta pubblicazione sarà fatta ogni triennio integralmente o ripartita per gruppi di ruoli.

Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli agenti possono ricorrere al Consiglio di amministrazione per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è definitivo.

Art. 225.

Per ragioni di servizio gli agenti possono essere trasferiti da un ruolo all'altro purchè il trasferimento avvenga in gradi equiparati a quelli donde gli agenti sono trasferiti.

Nel personale dei gradi 11° e superiori degli uffici ed in quello delle stazioni appartenenti ai ruoli di movimento, delle gestioni e dei telegrafi, il trasferimento non può aver luogo che da un ruolo ad altro equivalente. Sono ruoli equivalenti quelli che hanno comune uno dei titoli di studio richiesti per l'appartenenza ai ruoli medesimi.

In eccezione a detta norma e sempre per ragioni di servizio, potranno essere effettuati trasferimenti dai ruoli del personale di movimento, delle gestioni e dei telegrafi nei ruoli di movimento e traffico e dai ruoli di capi deposito o del personale tecnico ed operaio in quelli di trazione, veicoli e navigazione e di lavori e costruzioni.

Salvo quanto è stabilito nel seguente comma, il trasferimento è disposto dal direttore generale, sentita la Commissione di avanzamento di servizio, se si tratta di ruoli il cui personale presti opera in un solo servizio, e sentita la Commissione superiore di avanzamento negli altri casi: e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del trasferimento.

Per gli agenti compresi nei ruoli regionali il trasloco ad altre regioni importa trasferimento nel ruolo di uguale denominazione della nuova regione. Essi potranno ricorrere al direttore generale soltanto per quanto riguarda l'applicazione del seguente comma.

L'agente trasferito assume nel nuovo ruolo il posto che gli compete in base alla sua anzianità a norma dell'art. 223.

Il direttore generale ha insindacabile facoltà di mantenere in servizio l'agente che, per dichiarata inidoneità alle mansioni inerenti alla propria qualifica, potrebbe essere esonerato, trasferendolo invece, dietro sua domanda o consenso, in altro ruolo con qualifica di grado pari od inferiore, alle cui mansioni sia stato riconosciuto idoneo. In tal caso l'agente assume nel nuovo ruolo l'ultimo posto.

Nel caso di cambiamento di qualifica, disposto in applicazione del presente articolo, viene convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per il fondo pensioni, la parte di stipendio o paga che superi il massimo della nuova qualifica o la più vicina della classe della qualifica stessa; e, qualora tale nuova qualifica stabilisca, per il primo aumento da conferirsi dopo il passaggio, un maggior intervallo di tempo od un importo minore, l'agente conserverà il diritto ad ottenere lo stesso nella misura ed allo scadere del termine fissato nel quadro di classificazione della qualifica precedente, restando considerata come assegno personale l'eventuale eccedenza.

Nei casi previsti dal 7° comma del presente articolo, la disposizione di cui al precedente comma si applica soltanto per quanto riguarda il conferimento dell'assegno personale, e qualora trattisi di trasferimento o cambiamento di qualifica nei ruoli di cui al terzo comma dell'art. 134, l'ammontare dello stipendio o paga e la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti saranno determinati tenute presenti le tabelle di promozione annesse all'articolo medesimo.

Art. 226.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio sono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Art. 227.

È consentito agli agenti, con provvedimento del direttore generale, di passare da uno ad altro ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due agenti di ugual grado forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera.

Il provvedimento, per i gradi inferiori a quello di capo division e è disposto previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di servizio, se si tratta di ruoli il cui personale presti opera in un solo servizio, e della Commissione superiore di avanzamento negli altri casi.

Art. 228.

L'agente che, per effetto delle disposizioni del precedente articolo, passi nel ruolo nel quale domanda di essere inscritto conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa occupare nel ruolo un posto più vantaggioso di quello occupato dall'agente col quale fece il cambio.

Art. 229.

Nessun agente può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore.

Art. 230.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicito permesso dall'Amministrazione.

Gli agenti non possono accettare l'incarico di periti giudiziari o di arbitri, se non previa autorizzazione del direttore generale, da concedersi caso per caso.

Art. 231.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non pervenga entro un mese o non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

Art. 232.

La matricola generale del personale registra per gli agenti stabili ed in prova: il cognome, il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare e gli antecedenti; la data, la qualifica, lo stipendio o paga, ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; l'iscrizione agli Istituti di previdenza; le onorificenze; gli avanzamenti; l'aspettativa; la disponibilità e le altre assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni, eccetto quelle di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 174; le indicazioni relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che cessa dal servizio, od ai suoi eredi, viene rilasciata, a richiesta, una copia della sua matricola senza alcuna attestazione speciale sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 78 della legge di pubblica sicurezza.

È poi compilato per ciascun agente il foglio matricolare, comprendente, oltre ai dati che si riportano nella matricola generale, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli elogi, le punizioni, comprese quelle eccettuate nel comma primo del presente articolo, i congedi straordinari, le malattie, i traslochi ed in genere tutte le altre indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale.

Art. 233.

L'Amministrazione, quando per speciali condizioni di luogo o di tempo lo ritenga necessario, può, agli effetti dell'art. 19 del regolamento 10 gennaio 1915, n. 68, per l'esercizio della legge 2 luglio 1908, n. 319, prescrivere che in servizio siano armati di arma da fuoco:

a) gli agenti normalmente incaricati della custodia e vigilanza delle linee, stazioni, scali, magazzini, depositi, officine;

b) i funzionari e gli agenti che si recano in luoghi deserti e poco sicuri per le paghe del personale lungo le linee e sui lavori;

c) il personale addetto allo studio ed alla costruzione di nuove linee, il quale, per la natura del lavoro cui è adibito, disimpegna le attribuzioni in aperta campagna od in luoghi deserti.

Art. 234.

Ove il presente regolamento prescriva di partecipare provvedimenti od atti agli interessati personalmente, e non disponga in modo diverso o contrario, le notificazioni si eseguono mediante consegna di comunicazione scritta a mani dell'interessato.

Le consegna della comunicazione viene fatta da un agente all'uopo incaricato, il quale dovrà controfirmare e ritirare apposita ricevuta, sottoscritta e datata dall'interessato.

Se l'interessato si rifiuti o sia impedito di ricevere la comunicazione, o di sottoscrivere o di datare la ricevuta, l'agente incaricato della consegna farà constare sulla ricevuta medesima tutti gli estremi dell'avvenuta ed offerta consegna, e, se è possibile, i motivi del rifiuto o dell'impedimento, e vi apporrà la data e la propria firma.

Se l'agente è assente dalla propria residenza, la comunicazione è fatta mediante lettera con ricevuta di ritorno.

Se l'interessato sia irreperibile, la comunicazione è fatta mediante pubblicazione di un sunto nel ***Bollettino ufficiale delle ferrovie*** *dello Stato*.

In ogni caso la notifica eseguita nei suindicati modi deve ritenersi valida a tutti gli effetti.

Ogni termine decorrerà, a seconda dei casi, dal giorno della consegna o della offerta consegna della comunicazione o dalla data della ricevuta di ritorno, o dal giorno della pubblicazione del sunto nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 235.

Per ogni caso in cui nel presente regolamento sono deferite decisioni e facoltà all'Amministrazione in genere, sarà dal Consiglio d'amministrazione stabilito quale sia l'autorità competente, qualora ciò non risulti dalla legge e da altri regolamenti.

TITOLO XI.
Disposizioni transitorie.

CAPO I.
Disposizioni sulla formazione dei ruoli.

Art. 236.

Una Commissione, nominata dal direttore generale, procederà, in

un termine non superiore ad un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, all'assegnazione degli agenti dell'Amministrazione ferroviaria nei diversi ruoli contemplati nell'allegato (1) annesso all'art. 1.

Salvo quanto è disposto negli articoli 242 e 257, l'assegnazione è fatta con riguardo all'attuale posizione di ciascun agente e all'indole delle mansioni prevalentemente da esso disimpegnate, senza che formi ostacolo la mancanza di titoli di studio richiesti dal presente regolamento per l'ammissione in carriera.

Gli agenti sono inscritti nei ruoli con la nuova qualifica e nel grado corrispondente a quello in atto posseduto.

Se il numero degli agenti di un medesimo grado eccede quello stabilito dal rispettivo ruolo, i meno anziani sono iscritti al grado stesso in soprannumero.

Gli agenti che si trovano in possesso di un grado non contemplato nel ruolo cui sono assegnati sono iscritti nel ruolo stesso, conservando temporaneamente il loro grado e l'attuale qualifica.

Art. 237.

Salva espressa eccezione, l'iscrizione degli agenti nei gradi di ciascun ruolo è fatta secondo l'ordine di anzianità stabilito dall'articolo 223.

Art. 238.

I ruoli formati dalla Commissione, di cui all'art. 236, sono, entro tre mesi dalla loro presentazione, approvati e resi esecutivi dal direttore generale e pubblicati contemporaneamente, dandone avviso nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Essi avranno effetto dal giorno della pubblicazione.

Entro 30 giorni dalla medesima, ogni interessato, che si ritenga leso per qualsiasi titolo, ha facoltà di ricorrere ad una Commissione, nominata con R. decreto, e composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede;

di un consigliere di Stato;

di un consigliere della Corte di cassazione di Roma;

di un consigliere della Corte dei conti;

di tre funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria, i cui componenti sono designati dal direttore generale, previo concerto col presidente, tra i funzionari delle ferrovie dello Stato.

La Commissione decide con l'intervento di almeno cinque membri, con la procedura che sarà determinata da un regolamento interno.

Ove accolga il ricorso, la Commissione rettifica il relativo ruolo.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ulteriore gravame per qualsiasi titolo, nè in sede amministrativa, nè innanzi a qualsiasi giurisdizione giudiziaria, speciale od amministrativa.

I ricorsi, di cui al comma 3°, non sospendono l'esecuzione dei ruoli.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il personale degli uffici.

Art. 239.

L'iscrizione degli agenti, indicati all'art. 13, nei ruoli del personale degli uffici è eseguita a norma del capo I del presente titolo.

Sono pure inscritti nei suddetti ruoli gli applicati principali addetti alle segreterie dei capi stazione e dei capi gestione. Quelli fra essi che abbiano le prescritte abilitazioni potranno, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, optare per l'iscrizione in uno dei ruoli del personale delle stazioni.

A norma del capo I sopra citato, il personale dei cassieri è iscritto nel ruolo del personale di ragioneria.

Art. 240.

All'attuazione delle presenti disposizioni, gli applicati iscritti nel grado transitorio 11° dei ruoli di movimento e traffico, amministrativo e di ragioneria sono promossi, quando abbiano compiuto non meno di tre anni di servizio nel grado:

a) in ragione di tre quarti dei posti vacanti, per titolo di merito accertato dalla competente Commissione di avanzamento;

b) in ragione di un quarto dei posti medesimi, per titolo di anzianità accertato come sopra:

Alle vacanze successive nel grado di segretario di seconda classe sarà provveduto:

I° nel ruolo di movimento e traffico:

a) in ragione di un terzo dei posti che si rendono vacanti, mediante promozione fra gli applicati (grado 11°) per titolo di merito accertato dalla competente Commissione di avanzamento;

b) in ragione di un terzo dei posti medesimi, mediante promozione fra gli agenti stessi per titolo di anzianità nello stesso modo accertata;

c) in ragione di un sesto dei posti stessi, mediante esame di concorso a norma del titolo II, capo II;

d) in ragione di un sesto dei posti medesimi, mediante esame di concorso fra i sottocapi del ruolo del personale delle stazioni che abbiano tutte le abilitazioni ai servizi di stazione ed abbiano altresì compiuto non meno di cinque anni di servizio nel grado, tenuto calcolo del servizio di prova.

II° nei ruoli amministrativo e di ragioneria:

a) in ragione di un terzo dei posti che si rendono vacanti, mediante promozione fra gli applicati (grado 11°) per titolo di merito accertato dalla competente Commissione di avanzamento;

b) in ragione di un terzo dei posti medesimi, mediante promozione fra gli agenti stessi per titolo di anzianità nello stesso modo accertata;

c) in ragione di un terzo dei posti, per esame di concorso a norma del titolo II, capo II.

Art. 241.

Gli aiutanti applicati assegnati ai ruoli di movimento e traffico, amministrativo e di ragioneria, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 236, sono stati in via transitoria iscritti nell'attuale grado 12°, saranno promossi ad applicati (grado 11°) quando abbiano compiuto non meno di tre anni di servizio nel grado, per titolo di merito accertato dalla competente Commissione di avanzamento.

Per gli aiutanti applicati (12°) promossi applicati (11°) valgono, agli effetti della promozione a segretari di seconda classe (10°), le stesse norme indicate per gli applicati nell'articolo precedente.

Art. 242.

Nella prima attuazione delle presenti disposizioni, sono iscritti nel ruolo del personale ausiliario soltanto gli agenti degli uffici nei gradi 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Gli agenti dei gradi 8°, 9° e 10°, iscritti a norma del comma precedente nel ruolo del personale ausiliario, otterranno, con anticipo di un anno, il primo aumento di stipendio che loro sarebbe spettato restando nel personale di seconda categoria.

Gli applicati (11°) e gli aiutanti applicati (12°) che, nel termine indicato al comma primo, optino per il ruolo del personale ausiliario, saranno iscritti, rispettivamente, nel ruolo stesso con le qualifiche di aiutanti di prima (10°) e di seconda classe (11°).

Art. 243.

Gli agenti che alla data di pubblicazione del presente regolamento si trovano addetti agli archivi, alle scritturazioni od in genere ai lavori d'ordine, quantunque non optino per il ruolo del personale ausiliario, continueranno nelle loro attuali mansioni, fino a che l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Art. 244.

Fino a che esisteranno agenti nei gradi transitori 11° e 12°, saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo del personale ausiliario.

Art. 245.

Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, e per le vacanze che successivamente si verificheranno nel quadriennio com-

putato dalla pubblicazione del regolamento, avranno vigore, in ordine alle nomine e alle promozioni, le norme stabilite negli articoli 246 a 250 e 259, esclusivamente per i casi ivi contemplati.

Art. 246.

I posti che si rendono vacanti nel grado 6°:

1° del ruolo di movimento e traffico, sono conferiti:

a) in ragione di un quarto, mediante promozione per titolo di maggior merito fra i segretari capi e i sotto ispettori del ruolo di movimento e traffico;

b) in ragione di un quarto, per esame di concorso a norma dell'art. 91;

c) in ragione di un mezzo, per esame di concorso a norma del titolo II, capo II.

2° dei ruoli amministrativo e di ragioneria, sono conferiti:

a) in ragione di un terzo, mediante promozione per titolo di maggior merito fra i segretari capi rispettivamente dei ruoli amministrativo e di ragioneria;

b) in ragione di un terzo, per esame di concorso a norma dell'art. 91;

c) in ragione di un terzo, per esame di concorso a norma del titolo II, capo II.

Agli esami di concorso indicati alle lettere *b*) sono ammessi tutti gli agenti del rispettivo ruolo dei segretari ed equiparati dei gradi 7°, 8° e 9°, i quali si trovino nelle condizioni previste nel comma 2° dell'art. 91.

Se il numero degli agenti dichiarati promovibili, di cui alle lettere *a*) e *b*), non è sufficiente per coprire tutti i posti, è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 91.

Art. 247.

Le promozioni al grado 8°:

1° nei ruoli di movimento e traffico, amministrativo e di ragioneria sono conferite:

a) in ragione di un mezzo dei posti che si rendono vacanti nei rispettivi ruoli, per esame di concorso a norma dell'art. 92, comma 2°;

b) in ragione di un mezzo dei posti medesimi, per titolo di merito fra gli agenti del grado 9° dei ruoli stessi;

2° nei ruoli del personale della trazione, veicoli e navigazione e del personale dei lavori e costruzioni sono conferite:

a) in ragione di due quinti dei posti che si rendono vacanti, per esame di concorso a norma dell'art 93, comma 2°;

b) in ragione di due quinti dei posti medesimi, per titolo di merito.

Il rimanente quinto dei posti è conferito a norma dell'art. 251.

Al concorso sono ammessi i segretari dei gradi inferiori dei rispettivi ruoli, compresi gli applicati, del grado transitorio 11° dei ruoli stessi, i quali abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo del servizio di prova.

Detto termine è di sei anni:

a) per gli agenti dei ruoli di movimento e traffico, amministrativo e di ragioneria, forniti di laurea;

b) per gli agenti dei ruoli del personale della trazione, veicoli e navigazione e del personale dei lavori e costruzioni, forniti di laurea in ingegneria o che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi di perfezionamento indetti dall'Amministrazione.

Art. 248.

Salvo il disposto dell'art. 251, le promozioni al grado 9° dei ruoli dei segretari tecnici sono conferite per anzianità agli agenti che abbiano superato con esito favorevole, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni, le prove finali dei corsi speciali indicati nel terz'ultimo comma dell'art. 91.

La promozione non sarà conferita se non dopo un periodo di esperimento secondo la disposizione dell'art. 129.

Se, per effetto della disposizione precedente, il numero degli agenti promossi al grado 9° supera quello dei posti di pianta, i posti del grado 10° saranno, transitoriamente, diminuiti di tanti, quanti sono quelli soprannumerari del grado 9°.

Le vacanze che successivamente all'applicazione del comma primo si verificheranno nei posti di organico del grado 9°, per il tempo indicato nell'art. 245, saranno, dopo esaurito il quantitativo dei soprannumerari indicati al comma precedente, coperti, per titolo di anzianità, dagli agenti del grado inferiore (10°) del medesimo ruolo.

Art. 249.

Per le promozioni dal grado 10° al grado 9°, nei ruoli di 2ª categoria, degli agenti provenienti dagli applicati, inscritti nel grado transitorio 11°, non sarà applicato il disposto dell'art. 87.

Art. 250.

I posti che rimangono vacanti nel grado 10° dei ruoli dei segretari tecnici, dopo assegnata la quota spettante, a termini dell'articolo 43, ai disegnatori ed agli assistenti tecnici, sono conferiti agli applicati inscritti nel grado transitorio 11° del ruolo dei segretari tecnici:

a) in ragione di tre quarti, per titolo di merito;

b) in ragione di un quarto, per titolo di anzianità.

Qualora rimangano posti vacanti, saranno messi a concorso a norma del titolo II, capo II.

Art. 251.

Per il tempo indicato nell'art. 245, un quinto dei posti, che si rendono vacanti nel grado 8° dei ruoli dei segretari tecnici, ed un quarto dei posti che si rendono vacanti nel grado 9° sono conferiti per titolo di maggior merito agli agenti di pari grado, del corrispondente ruolo dei disegnatori, che ne facciano domanda e siano riconosciuti idonei al disimpegno delle nuove mansioni dalla competente Commissione di avanzamento.

Art. 252.

Metà dei posti che si renderanno vacanti, nel primo anno dalla pubblicazione del presente regolamento, nella qualifica di naturalista e nel grado di chimico, sono conferiti mediante esame di concorso agli agenti dei ruoli dei segretari tecnici, compresi quelli eventualmente inscritti nel grado transitorio 11°, che posseggano, rispettivamente, la laurea in scienze naturali ed in chimica, ed abbiano compiuti sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto calcolo del servizio di prova.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il personale esecutivo.

Art. 253.

Nel determinare l'anzianità degli applicati che, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si trovano in possesso delle condizioni per essere inscritti nell'elenco ordinario dei sotto capi a termini dell'art. 18, si tiene conto delle disposizioni fino allora vigenti, relative al servizio prestato in località malariche.

Art. 254.

Nella prima attuazione delle presenti disposizioni, gli applicati stabili (11°), a cui manchi la sola abilitazione al movimento, assumono la qualifica di sotto capi, ma sono inscritti, seguendo l'ordine di anzianità stabilito dall'art. 223, in un elenco speciale transitorio. Essi non potranno aspirare che alle carriere delle gestioni e del telegrafo.

Gli altri applicati stabili che, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, conseguano tutte le abilitazioni necessarie pei servizi di gestione e di telegrafo, assumono pure la qualifica di sotto capi e sono inscritti nell'elenco speciale transitorio, indicato nel comma precedente.

I sotto capi inscritti nell'elenco speciale transitorio indicato nei comma precedenti e gli applicati stabili, quando abbiano conseguito tutte le abilitazioni nei servizi di stazione, sono inscritti nell'elenco ordinario dei sotto capi secondo l'ordine di anzianità determinato dalla data dell'ultima abilitazione conseguita, e, a parità di data, secondo le norme dell'art. 223.

Art. 255.

Gli aiutanti applicati assegnati ai ruoli delle stazioni che, a norma

dell'ultimo comma dell'art. 236, sono in via transitoria conservati nell'attuale grado 12°, sono promossi al grado 11° colla qualifica di sotto capi, sempre quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 12° ed abbiano conseguite tutte le abilitazioni prescritte ai servizi di stazione.

L'esame di abilitazione al movimento non potrà essere ripetuto che una sola volta.

Gli aiutanti applicati medesimi, che non siano stati dichiarati idonei per l'abilitazione al movimento o non abbiano subìto la prova, potranno ottenere l'inscrizione nell'elenco dei sotto capi, di cui al comma primo dell'articolo precedente, quando abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado e subiscano con buon esito l'esame complementare sulle gestioni e su nozioni elementari di movimento secondo il programma già in vigore prima della pubblicazione del presente regolamento. Anche tale esame non potrà essere ripetuto che una sola volta.

Gli aiutanti applicati, che falliranno in entrambe le seconde prove, saranno inscritti d'ufficio nel ruolo del personale ausiliario assumendo la qualifica di commesso di 2ª classe, e vi saranno collocati col loro grado dopo coloro che vi si trovino già inscritti.

Agli effetti della disposizione di cui sopra si considera come fallito alla prova indetta l'agente che non vi si presenta senza motivo riconosciuto giustificato dall'Amministrazione.

Art. 256.

Fino a che il numero complessivo dei sotto capi, applicati ed aiutanti applicati non si sarà ridotto al numero complessivo dell'organico dei sottocapi o degli applicati di stazione, saranno tenuti scoperti rispettivamente altrettanti posti nei gradi 11° e 12° del personale ausiliario e non saranno ammessi gli speciali concorsi al grado di applicato, di cui all'art. 47, lettera *c*).

Art. 257.

Nella prima attuazione delle presenti disposizioni sono inscritti nel grado 14° del ruolo del personale ausiliario tutti gli agenti con la qualifica di capo squadra alle merci, guardia stazione o capo squadra manovali delle stazioni, nel grado 13° gli agenti con la qualifica di scritturale addetti alle stazioni ed ai treni, nel grado 12° i guardamagazzino, e nei gradi 11° e 12°, rispettivamente, gli applicati e gli aiutanti applicati delle stazioni che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Gli applicati delle stazioni, iscritti a norma del comma precedente nel ruolo del personale ausiliario, otterranno, con anticipo di un anno, il primo aumento di stipendio che loro sarebbe spettato restando nella qualifica di applicato; gli aiutanti applicati delle stazioni abilitati al telegrafo e alle tre gestioni (biglietti e bagagli, merci grande velocità e piccola velocità accelerata, e merci piccola velocità) sono inscritti col grado 11°, prendendo però posto dopo i commessi provenienti dal grado di applicato.

Gli aiutanti applicati, che non siano abilitati a tutti i suddetti servizi, sono inscritti nel grado 12°, ma passeranno di diritto nel grado 11° appena abbiano conseguito le corrispondenti abilitazioni.

Art. 258.

Nella prima attuazione delle presenti disposizioni i posti del grado 13° nel ruolo del personale ausiliario sono conferiti per promozione agli agenti già inscritti nel grado 14° del ruolo medesimo, nella ragione di quattro quinti per titolo di merito e un quinto per titolo di anzianità.

Art. 259.

È conservata, agli agenti inscritti nel ruolo del personale ausiliario che alla data della pubblicazione del presente regolamento avevano la qualifica di guardamagazzino, la facoltà di domandare, non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuta inscrizione nel ruolo stesso, il passaggio per esame nel grado di aiutante applicato, corrispondente a quello transitorio 12°.

L'esame verserà sulle materie del programma già adottato per lo stesso passaggio prima dell'andata in vigore del presente regolamento, e gli agenti dichiarati idonei saranno iscritti nel grado transitorio 12°.

Art. 260.

Per il tempo indicato nell'art. 245, le promozioni ai gradi di capo gestione e di capo telegrafista di 2ª classe sono conferite un terzo per titolo di merito, un terzo per esame di concorso ed un terzo per titolo di anzianità.

Sono ammessi all'esame di concorso predetto i sotto capi, i quali alla data del provvedimento, che indice il concorso, abbiano compiuto almeno 6 anni di servizio nel grado 11°.

Art. 261.

Gli agenti del personale dei treni che, alla data d'applicazione delle presenti disposizioni, sono rivestiti della qualifica di conduttore del grado 13°, assumeranno quella di conduttore principale quando avranno conseguita l'abilitazione alla dirigenza del treno.

Ferma restando la quantità complessiva risultante dalle piante organiche dei conduttori principali e conduttori capi, le promozioni avverranno annualmente nella proporzione che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione fino a che non si sarà gradualmente raggiunta, per ciascuna delle due qualifiche, la quantità rispettivamente fissata dalle piante.

Art. 262.

Nella prima applicazione degli articoli 104, 109, 111, 113 e 115, ed in eccezione al disposto degli articoli medesimi, le promozioni ai posti di capo deposito principale e di capo tecnico principale saranno fatte per titolo di maggior merito.

Art. 263.

Agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 111, gli attuali capi verificatori sono equiparati ai capi squadra operai e sono con questi scrutinati per il conferimento della promozione al grado di capo tecnico di 3ª classe nel ruolo del personale tecnico ed operaio delle squadre di rialzo.

Art. 264.

Durante i primi due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il limite massimo di età fissato per la nomina degli accenditori ai posti di fuochista è elevato a 42 anni.

CAPO IV.

Disposizioni per il personale avventizio dell'esercizio.

Art. 265.

Gli agenti avventizi, provenienti dalle Società esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, dalla Società delle ferrovie sicule-occidentali, dalla Società veneta e dalla R. Commissione per l'accertamento dei disavanzi degli Istituti di previdenza ferroviari e quelli già addetti al Traghetto di Venezia, i quali, pur occupando posti di organico con mansioni inerenti all'esercizio, non potettero essere sistemati a ruolo per avanzata età o per mancanza di requisiti fisici, sono dichiarati stabili alla data di pubblicazione del presente regolamento, purchè alla data medesima non abbiano oltrepassato i quarantacinque anni di età.

Essi saranno inclusi nei ruoli organici secondo la rispettiva qualifica con anzianità a decorrere dalla data suddetta; e la precedenza fra loro sarà determinata dalla durata del periodo di avventiziato, contando anche il servizio prestato sotto le Società ferroviarie.

Lo stipendio o paga loro spettanti sarà quello minimo portato dalle tabelle organiche secondo la rispettiva qualifica, ove non siano già provvisti di una retribuzione superiore.

Qualora la retribuzione di cui sono provvisti comprenda eventuali competenze accessorie, la determinazione dello stipendio o paga sarà fatta depurandoli dalle dette competenze.

Art. 266.

Per ciò che riguarda il trattamento di quiescenza, gli agenti dichiarati stabili a sensi del precedente articolo sono soggetti alle seguenti disposizioni.

Coloro che, al momento della dichiarazione di stabilità, siano inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai potranno, entro sei mesi dalla pubblicazione del

presente regolamento, optare per la iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, nel qual caso cesseranno i versamenti alla Cassa nazionale. Qualora non optino per l'iscrizione al detto fondo, continueranno ad essere versati nella Cassa suddetta le ritenute a carico dell'agente e i contributi dell'Amministrazione, i quali saranno portati alla misura in vigore per gli agenti iscritti al fondo pensioni, comprendendovi anche il dodicesimo degli aumenti di stipendio o paga.

A favore di coloro che non sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sarà liquidata l'indennità che loro spetterebbe alla data di dichiarazione di stabilità, secondo il numero di anni di servizio, compreso anche quello eventualmente prestato sotto le Società ferroviarie, nella misura e con le norme di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 64, e l'ammontare di tale indennità sarà impiegato per riscatto di anni di servizio.

La ritenuta straordinaria per tassa d'entratura sarà per tutti gli inscritti al fondo pensioni limitata al solo decimo dello stipendio o paga.

Art. 267.

Il limite di età, di cui al primo comma dell'art. 265, è portato ad anni 50 per quegli avventizi, di cui all'articolo medesimo, i quali riscattino a proprie spese, agli effetti della pensione, da uno a cinque anni di servizio a seconda dell'eccedenza fra la loro età ed il limite di quarantacinque anni suindicato, o, se rimangono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, versino alla Cassa medesima le ritenute a loro carico ed i contributi dell'Amministrazione per lo stesso periodo.

Art. 268.

Quelli fra gli agenti, di cui all'art. 265, che alla data di pubblicazione del presente regolamento abbiano oltrepassata l'età di anni 45, o quella di anni 50, con le condizioni di cui all'art. 267, avranno, pur rimanendo avventizi, il trattamento del personale stabile per quanto riflette gli aumenti di stipendio o paga, le competenze accessorie, i congedi, il trattamento di malattia e di infortunio, la disciplina e le concessioni dei biglietti di viaggio. Essi inoltre saranno iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641.

Gli avventizi contemplati dal presente articolo saranno inclusi in ruoli transitorî aggiunti a quelli organici della rispettiva qualifica. Per la determinazione della precedenza nel ruolo transitorio e dell'ammontare dello stipendio o paga da conferirsi, valgono le norme indicate negli ultimi tre comma dell'art. 265.

Il quantitativo degli agenti compresi nei ruoli transitorî andrà a diminuzione di altrettanti posti di pianta nei corrispondenti ruoli organici.

I detti avventizi concorreranno alle promozioni secondo le norme stabilite per le corrispondenti qualifiche del personale stabile, ed agli effetti delle promozioni essi saranno considerati come virtualmente inscritti nel ruolo organico della rispettiva qualifica con l'anzianità di prima iscrizione computata dalla data di pubblicazione del presente regolamento e nelle successive promozioni in base alle norme dell'art. 223.

Art. 269.

Nel caso di esonero non dipendente da mancanze, sarà corrisposto agli avventizi di cui al precedente articolo, non iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, una indennità una volta tanto nella misura e con le norme di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 64, in base agli anni di servizio prestato sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed eventualmente sotto le Società ferroviarie. La stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte dell'agente durante il servizio, alla vedova ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale ferroviario per avere diritto alla riversibilità della pensione.

Art. 270.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli agenti i quali, pur non provenendo dagli enti indicati nell'art. 265, alla pubblicazione del presente regolamento si trovino in servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizi non sistemati per avanzata età o per mancanza di requisiti fisici, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1° che almeno dal 1° gennaio 1913 siano addetti, in via continuativa, a mansioni inerenti all'esercizio;

2° che alla data di pubblicazione del presente regolamento siano ritenuti in grado di prestare ancora opera utile all'Amministrazione.

Detti agenti saranno inclusi nei ruoli organici o in quelli transitori con le qualifiche che saranno loro assegnate dalla Commissione, di cui all'art. 236, in relazione alle loro mansioni e alle loro attitudini.

CAPO V.

Disposizioni sugli stipendi e sulle paghe.

Art. 271.

L'applicazione dei nuovi quadri di classificazione degli stipendi e delle paghe al personale stabile ed in prova ed a quello avventizio, di cui al Capo IV del presente titolo, in servizio alla data dell'attuazione dei quadri suddetti, ha luogo con le norme stabilite nel presente capo.

Art. 272.

I soprassoldi di cui alle leggi 13 aprile 1911, n. 310, e 23 luglio 1914, n. 742, entrano a far parte integrante degli stipendi e delle paghe, percepiti alla data di attuazione dei nuovi quadri.

Art. 273.

Per gli agenti dei gradi superiori al 14°, che siano retribuiti a paga giornaliera, esclusi i verificatori, la paga è convertita, unitamente ai soprassoldi di legge di cui all'articolo precedente, in stipendio, moltiplicandola per 360. Per coloro poi, che, col passaggio all'Amministrazione di Stato, hanno conservato la paga netta dall'imposta di ricchezza mobile, lo stipendio è proporzionalmente aumentato in guisa che, dedotta l'imposta, la somma residua riesca pari alla retribuzione attuale.

Art. 274.

Gli stipendi e le paghe del personale di grado inferiore all' 11° sono aumentate:

a) di L. 160 o L. 0,40 per gli agenti aventi una anzianità di servizio non superiore a 5 anni;

b) di L. 200 o L. 0,50 per gli agenti aventi una anzianità di servizio superiore a 5 anni, ma non a 15;

c) di L. 260 o L. 0,65 per gli agenti aventi una anzianità di servizio superiore a 15 anni;

sotto deduzione del soprassoldo accordato con la legge 23 luglio 1914, n. 742, in modo però che resti in ogni caso un aumento di L. 96 o L. 0,25.

Rimane inalterata la decorrenza dello stipendio o della paga di cui ciascun agente è provvisto.

Art. 275.

Ai capi deposito, sottocapi deposito, capi tecnici, capi d'arte di officina di manutenzione, capi conduttori principali, capi fermata di 1° grado, controllori viaggianti, commessi di officina è concesso un acceleramento di tre o di due anni nei quadri di classificazione preesistenti, a seconda che abbiano venti o più anni di servizio, oppure meno di venti anni.

Art. 276.

Agli agenti dei gradi dal 7° all'11°, esclusi gli allievi ispettori e quelli indicati all'articolo precedente nonchè gli agenti assunti con pubblico concorso nella qualifica di applicato dopo il 1913, è accordato un acceleramento di 3 o di 2 anni nei quadri di classificazione preesistenti, a seconda che abbiano 20 o più anni di servizio o meno di 20.

Coloro di tali agenti che, negli anni 1914 e successivi, avendo uno stipendio non superiore a L. 3900 hanno conseguito degli aumenti anticipati, non parteciperanno agli acceleramenti anzidetti fino a concorrenza degli anni di acceleramento ottenuti cogli aumenti. Questa disposizione si applicherà anche per quanto riguarda l'acceleramento ottenuto da coloro che nel 1913, trovandosi allo

stipendio minimo di applicato o disegnatore, conseguirono un aumento anticipato. Ai più meritevoli sarà poi accordato uno, due ed eccezionalmente anche tre anni di acceleramento, ma il numero complessivo degli anni di acceleramento così accordato non potrà eccedere quello pure complessivo corrispondente al 20 per cento degli agenti che in ciascuno degli anni suddetti e fra i limiti suindicati di stipendio potevano concorrere all'aumento anticipato.

Gli acceleramenti saranno conferiti osservando, per quanto riguarda lo scrutinio e le proposte, le disposizioni vigenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento, per il conferimento degli aumenti anticipati.

Non si terrà conto, agli effetti del disposto del comma secondo del presente articolo, degli anni di acceleramento ottenuti in dipendenza di aumenti anticipati conseguiti in qualifica di grado inferiore all'11°, nè di quelli che risultano conferiti:

a) in riguardo di lungo avventiziato o provvisoriato sotto le Società già esercenti le tre grandi reti;

b) in riguardo della ritardata riassunzione sotto la Società della rete adriatica di agenti reduci dal servizio militare;

c) in riguardo della perdita di indennità di pro-alloggio o del premio di gestione dei capi stazione o capi gestione assegnati alle funzioni di ispettore o di sotto ispettore;

d) in riguardo delle prestazioni speciali in dipendenza della guerra.

Art. 277.

Allo stipendio risultante per ciascun agente dopo l'applicazione degli articoli 275 e 276 sarà aggiunto il 3,30 per cento dello stipendio goduto all'atto dell'applicazione dei nuovi quadri compreso il soprassoldo di cui alla legge 13 aprile 1911, n. 310, in riguardo della soppressione della gratificazione di cui all'art. 3 della legge suddetta. Se l'importo che ne risulta è inferiore a L. 120, è accordato un ulteriore aumento fino al raggiungimento di detto limite.

La disposizione è estesa agli applicati assunti per pubblico concorso dopo il 1913, di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 278.

Ai funzionari dei gradi dal 3° al 6° ed agli allievi ispettori è accordato un acceleramento di carriera di uno, di due o di tre anni nei quadri di classificazione preesistenti, a seconda che abbiano rispettivamente una anzianità di servizio fino a 6 anni, da 6 a 20, od oltre 20 anni.

Gli stipendi dei detti funzionari sono aumentati di una somma corrispondente all'importo medio annuale per grado delle gratificazioni corrisposte in base al secondo comma dell'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310, dalla prima applicazione di essa fino all'esercizio 1915-916, portate al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 279.

Nel calcolare l'anzianità, a termini dei precedenti articoli, non si tiene conto del servizio prestato dall'agente in qualità di avventizio o di straordinario, nè delle interruzioni di servizio. Però se la durata ininterrotta del servizio predetto è superiore a cinque anni, si computa nell'anzianità il servizio prestato oltre tale periodo.

Art. 280.

Per gli agenti delle qualifiche indicate nella tabella annessa al presente articolo (allegato XI), agli stipendi ed alle paghe, risultanti dall'applicazione degli articoli 272, 273, 275, 276 e 278, sono aggiunte le somme stabilite nella tabella stessa, rimanendo inalterata la decorrenza degli stipendi e delle paghe medesimi.

Art. 281.

La inscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo in base agli stipendi ed alle paghe risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli.

Gli anni stabiliti per conseguire l'aumento normale, sia nel quadro preesistente, tenuto in esso conto dei soprassoldi di legge, sia nel nuovo, vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento [illegible]sso; all'agente viene assegnata nel nuovo quadro la posizione corrispondente al suo stipendio o paga, aumentato del valore degli anni di decorrenza dello stipendio stesso; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nel nuovo quadro di classificazione la classe normale di stipendio o paga colla relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli. Se la classe suddetta è inferiore allo stipendio o paga risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, l'agente conserva quest'ultimo fino al passaggio alla classe successiva.

Art. 282.

Per gli agenti che si trovano allo stipendio o paga massimi della propria qualifica secondo i preesistenti quadri di classificazione, gli anni di decorrenza dello stipendio o paga saranno utili agli effetti del successivo aumento che sia consentito dal nuovo quadro di classificazione, ed anche di un eventuale secondo aumento, se il vantaggio che l'agente ha ottenuto col primo è inferiore alla metà dell'aumento normale portato dal nuovo quadro.

Art. 283.

Per gli agenti di cui agli articoli 275, 276 e 278 che si trovano allo stipendio massimo della propria qualifica secondo i preesistenti quadri di classificazione, gli anni di acceleramento ottenuti in base agli articoli suddetti saranno utili agli effetti degli ulteriori aumenti di stipendio che siano consentiti da nuovi quadri.

Qualora il nuovo quadro di classificazione non consenta alcun aumento, gli anni di acceleramento cumulati con quelli di decorrenza sono utili, a norma di regolamento, per l'aumento in caso di promozione.

Art. 284.

Gli agenti del grado 3° ed inferiori, aventi qualifiche per le quali il massimo dello stipendio non è stato aumentato o lo è stato in misura inferiore all'importo individuale medio delle gratificazioni compenetrate negli stipendi, i quali rimanendo nel proprio grado avrebbero raggiunto entro un quadriennio dalla pubblicazione del presente regolamento il massimo dello stipendio secondo i preesistenti quadri di classificazione, ricevono un assegno personale a far tempo dalla data in cui avrebbero normalmente raggiunto tale massimo.

Tale assegno sarà pari all'importo della gratificazione compenetrata, od alla differenza fra l'importo stesso e l'aumento del massimo dello stipendio portato nei nuovi quadri.

Art. 285.

L'assegno personale di cui all'articolo precedente, non sarà soggetto alla ritenuta per il fondo pensioni. Esso sarà assorbito dagli aumenti successivi all'applicazione delle presenti norme.

Art. 286.

All'aumento degli stipendi e delle paghe, derivante dalla compenetrazione dei soprassoldi di legge e dall'aggiunta delle somme di cui all'art. 280, non si applica la ritenuta del dodicesimo nè il corrispondente versamento dell'Amministrazione al fondo pensioni.

Art. 287.

Contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione dei nuovi quadri di classificazione degli stipendi e delle paghe al personale stabile, in prova ed avventizio, di cui al presente capo, è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, il reclamo da parte degli interessati al Consiglio d'amministrazione, che giudica definitivamente.

Contro i provvedimenti definitivi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a nor[illegible] dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 4[illegible]9.

CA[illegible] I.

Disposizion[illegible] generali.

Art. 288.

I ruoli di anzianità, pubblicati dall'Amministrazione, divenuti definitivi entro l'anno di pubblicazione del presente regolamento, formano stato anche agli effetti della formazione dei nuovi ruoli.

Art. 289.

Per il tempo indicato nell'art. 245, l'Amministrazione ha facoltà di limitare i concorsi di assunzione ai soli suoi agenti, purchè questi abbiano, eccezione fatta dell'età massima richiesta, tutti gli altri requisiti prescritti.

Art. 290.

Fino a quando non sarà adottato il sistema del compenso per maggiore produzione, di cui all'art. 194 delle disposizioni sulle competenze accessorie, in sostituzione del cottimo a prezzo, le paghe d'organico degli operai che lavorano con quest'ultimo sistema saranno temporaneamente regolate in conformità dei quadri di classificazione approvati con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, cogli aumenti derivanti dall'applicazione dell'art. 274, e ferma rimanendo la corresponsione dei soprassoldi di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, ed all'art. 11 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Le suddette paghe d'organico continueranno a non essere corrisposte nei giorni in cui gli operai non sono chiamati al lavoro, perchè le officine rimangono chiuse.

Le ritenute ordinarie sulle dette paghe d'organico ed il contributo ordinario dell'Amministrazione, di cui agli articoli 5 e 10 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, saranno aumentati di un quarto.

Agli operai si corrisponderà la paga d'organico di cui sopra, aumentata di un quarto, con l'aggiunta dei soprassoldi stabiliti dalle leggi succitate, nei giorni di assenza per congedo ordinario, malattia od infortunio, nei quali a termini di regolamento spetta la paga intera.

In caso di riduzione della paga, sarà ridotta nella stessa proporzione la retribuzione complessiva di cui al comma precedente.

L'indennità di buonuscita, di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sarà computata in base alla retribuzione complessiva suddetta.

Art. 291.

Gli agenti che, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, sono rivestiti di una qualifica *ad personam* vengono inscritti nei ruoli con i gradi e le nuove qualifiche risultanti dal prospetto comparativo, annesso al presente articolo (allegato XII).

L'attuale qualifica *ad personam* e il trattamento di stipendio o paga stabilito dal R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, e dalle leggi 13 aprile 1911, n. 310, e 23 luglio 1914, n. 742, saranno conservati a quegli agenti, purchè ne facciano domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

PARTE PRIMA.

Ruoli del personale degli uffici.

Personale dei primi due gradi.

1° grado Ispettori superiori di 1ª classe — Capi servizio e capo dell'avvocatura (1) — Capi compartimento di 1ª classe — 2° id. Ispettori superiori di 2ª classe — Sotto capi servizio e vice-capo dell'avvocatura — Capi compartimento di 2ª classe — Capo dell'Istituto sperimentale — 1° e 2° grado Capo dell'esercizio navigazione (2).

Personale di movimento e traffico.

Prima categoria.

3° grado Capi divisione — 4° id. Ispettori capi — 5° id. Ispettori principali — 6° id. Ispettori.

(1) Resta fermo il disposto dell'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, secondo il quale i capi dei servizi dell'esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali potranno avere il grado di capo servizio principale.

(2) Il capo dell'esercizio navigazione può appartenere tanto al grado 1° quanto al grado 2°.

Seconda categoria.

7° grado Segretari capi o sotto ispettori — 8° id. Segretari principali e controllori principali — 9° id. Segretari di 1ª classe e controllori — 10° id. Segretari di 2ª classe.

Personale della trazione, dei veicoli e della navigazione.

Prima categoria.

3° grado Capi divisione — 4° id. Ingegneri capi ed ispettori capi — 5° id. Ingegneri principali ed ispettori principali — 6° id. Ingegneri ed ispettori.

Seconda categoria.

Segretari tecnici:

7° grado Segretari tecnici capi e sotto ispettori — 8° id. Segretari tecnici principali — 9° id. Segretari tecnici di 1ª classe — 10° id. Segretari tecnici di 2ª classe.

Disegnatori:

7° grado Disegnatori capi di 1ª classe — 8° id. Disegnatori capi di 2ª classe — 9° id. Disegnatori principali — 10° id. Disegnatori di 1ª classe — 11° id. Disegnatori di 2ª classe.

Personale dei lavori e costruzioni.

Prima categoria.

3° grado Capi divisione — 4° id. Ingegneri capi ed ispettori capi — 5° id. Ingegneri principali ed ispettori principali — 6° id. Ingegneri ed ispettori.

Seconda categoria.

Segretari tecnici:

7° grado Segretari tecnici capi e sotto ispettori — 8° id. Segretari tecnici principali — 9° id. Segretari tecnici di 1ª classe — 10° id. Segretari tecnici di 2ª classe.

Disegnatori:

7° grado Disegnatori capi di 1ª classe — 8° id. Disegnatori capi di 2ª classe — 9° id. Disegnatori principali — 10° id. Disegnatori di 1ª classe — 11° id. Disegnatori di 2ª classe.

Assistenti tecnici:

9° grado Assistenti tecnici principali — 10° id. Assistenti tecnici di 1ª classe — 11° id. Assistenti tecnici di 2ª classe.

Personale amministrativo.

Prima categoria.

3° grado Capi divisione — 4° id. Ispettori capi (*) — 5° id. Ispettori principali (*) — 6° id. Ispettori.

Seconda categoria.

7° grado Segretari capi e capi magazzino di 1ª classe (*) — 8° id. Segretari principali e capi magazzino di 2ª classe — 9° id. Segretari di 1ª classe — 10° id. Segretari di 2ª classe.

Personale specializzato dell'Istituto sperimentale.

Categoria unica.

4° grado Chimici capi — 5° id. Chimici principali — 6° id. Chimici — Ingegneri geologi — Naturalisti — Elettrotecnici — Igienisti sono assunti di massima al grado 6°.

Personale sanitario.

Categoria unica.

3° grado Capi divisione — 4° id. Medici capi — 5° id. Medici principali — 6° id. Medici.

Personale legale.

Categoria unica.

3° grado Avvocati divisionali ferrovie Stato — 4° id. Avvocati ferrovie Stato — 5° id. Vice avvocati ferrovie Stato — 6° id. Sostituti avvocati ferrovie Stato.

Personale di ragioneria.

Prima categoria.

3° grado Capi divisione — 4° id. Ispettori capi e cassieri principali — 5° id. Ispettori principali e cassieri di 1ª classe — 6° id. Ispettori e cassieri di 2ª classe.

(*) Funzionari ed agenti di questi gradi possono essere chiamati a disimpegnare funzioni di cassa colla qualifica rispettiva di cassiere principale, di cassiere di 1ª e 2ª classe e di sotto cassiere.

Seconda categoria.

7° grado Segretari capi, sotto ispettori, sotto cassieri — 8° id. Segretari principali e controllori principali — 9° id. Segretari di 1ª classe e controllori — 10° id. Segretari di 2ª classe.

Personale ausiliario.

Archivisti ed aiutanti.

8° grado Archivisti capi ed aiutanti capi — 9° id. Archivisti ed aiutanti principali — 10° id. Aiutanti di 1ª classe — 11° id. Aiutanti di 2ª classe.

Scrivane.

11° grado Scrivane principali — 12° id. Scrivane.

Personale subalterno.

12° grado Uscieri capi e ripartitori documenti — 13° id. Uscieri di 1ª classe — 14° id. Uscieri di 2ª classe — 15° id. Inservienti.

PARTE SECONDA.

Ruoli del personale esecutivo.

Personale delle stazioni.

Personale di movimento:

6° grado Ispettori e capi stazione superiori — 7° id. Capi stazione principali e sotto ispettori — 8° id. Capi stazione di 1ª classe e controllori principali — 9° id. Capi stazione di 2ª classe e controllori — 10° id. Capi stazione di 3ª classe.

Personale delle gestioni:

6° grado Ispettori — 7° id. Capi gestione principali di 1ª classe e sotto ispettori — 8° id. Capi gestione principali di 2ª classe e controllori principali — 9° id. Capi gestione di 1ª classe e controllori — 10° id. Capi gestione di 2ª classe.

Personale dei telegrafi:

6° grado Ispettori — 7° id. Sotto ispettori — 8° id. Capi telegrafisti principali e controllori principali — 9° id. Capi telegrafisti di 1ª classe e controllori — 10° id. Capi telegrafisti di 2ª classe.

Sotto capi e applicati:

11° grado Sotto capi (dopo aver conseguito tutte le prescritte idoneità) — Applicati in prova.

Capi fermata:

11° grado Capi fermata di 1ª classe — 12° id. Capi fermata di 2ª classe.

Personale ausiliario:

11° grado Commessi di 1ª classe — 12° id. Commessi di 2ª classe — 13° id. Assistenti di stazione di 1ª classe — 14° id. Assistenti di stazione di 2ª classe.

Manovratori:

12° grado Manovratori capi — 14° id. Capi squadra manovratori — 15° id. Manovratori.

Deviatori:

12° grado Deviatori capi — 14° id. Capi squadra deviatori — 15° id. Deviatori.

Manovali:

16° grado Manovali.

Personale dei treni.

7° grado Controllori capi — 8° id. Capi personale viaggiante principali e controllori viaggianti principali — 9° id. Capi personale viaggiante 1ª classe e controllori viaggianti 1ª classe — 10° id. Capi personale viaggiante 2ª classe e controllori viaggianti 2ª classe — 11° id. Capi personale viaggiante 3ª classe e controllori viaggianti 3ª classe — 12° id. Conduttori capi — 13° id. Conduttori principali — 14° id. Conduttori — 15° id. Frenatori.

Personale di macchina.

Capi deposito:

6° grado Capi deposito superiori (*) — 7° id. Capi deposito principali (*) — 8° id. Capi deposito di 1ª classe (*) — 9° id. Capi deposito di 2ª classe — 10° id. Capi deposito di 3ª classe.

Personale di condotta:

12° grado *a)* Macchinisti di treni a vapore — *b)* Macchinisti di treni elettrici — *c)* Macchinisti tradotte e manovre — 13° id. Fuochisti ed assistenti di treni elettrici.

Personale di accudienza:

13° grado Capi squadra accenditori e manovali e capi squadra accudienti e manovali — 15° id. Accenditori ed accudienti.

Personale addetto alle scritturazioni (officine).

12° grado Scritturali di 1ª classe — 13° id. Scritturali di 2ª classe.

Personale di macchine fisse.

13° grado Fuochisti conduttori di caldaie e motori.

Personale di linea.

12° grado Sorveglianti della linea — 14° id. Capi squadra cantonieri — 16° id. Guardiani — 16° id. Cantonieri.

Personale degli approvvigionamenti (Magazzini).

11° grado Sorveglianti di 2ª classe — 12° id. Sorveglianti di 2ª classe — 14° id. Capi squadra — 16° id. Manovali.

Personale di custodia.

13° grado Custodi capi d'officina e guarda portoni — 15° id. Custodi d'officina.

Personale di manovalanza delle officine, depositi, squadre di rialzo, sedi di verifiche, ecc.

14° grado Capi squadra manovali — 16° id. Manovali.

Personale del Traghetto di Venezia.

Gruppo *A.*

13° grado Padroni — 14° id. Capi squadra — 15° id. Marinai.

Gruppo *B.*

13° grado Capi fuochisti — 14° id. Fuochisti.

Personale tecnico ed operaio.

Officine locomotive 7° grado Capi tecnici principali — Depositi locomotive ed esercizio navigazione 8° id. Capi tecnici di 1ª classe — Officine veicoli 9° id. Capi tecnici di 2ª classe — Squadre di rialzo e di verifica 10° id. Capi tecnici di 3ª classe — Movimento 12° id. Capi squadra operai e capi verificatori (1) — Linee elettriche 13° id. Verificatori — Apparati centrali 13° id. Sotto capi squadra operai — Materiale fisso: squadre ponti in ferro, servizi d'acqua 14° id. Operai di 1ª e 2ª categoria — Laboratori chimici e foto-tipo-litografici 15° id. Operai di 3ª categoria.

Ruoli transitori.

Personale operaio addetto alla manutenzione fabbricati ed opere d'arte:

12° grado Capi squadra operai — 13° id. Sotto capi squadra operai — 14° id. Operai di 1ª e 2ª categoria — 15° id. Operai di 3ª categoria.

Personale di verifica veicoli 15° grado Untori.

Personale manovre delle officine e depositi 15° grado Manovratori d'officina.

Personale scambi delle officine e depositi 15° grado Deviatori.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato II — (Annesso all'art. 23).

Titoli di studio e professionali per l'assunzione del personale.

TITOLO I. — Personale degli uffici.

1. — *Personale di movimento e traffico.*

1ª Categoria — Ispettori: Diploma di laurea in ingegneria — Diploma di laurea in giurisprudenza — Diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze — Diploma di laurea della sezione commerciale o della sezione magistrale di economia e diritto o di quella di computisteria e ragioneria della Scuola superiore di commercio di Venezia o di laurea commerciale degli altri Istituti superiori di

(*) Un quarto dei posti di capo deposito superiore, di capo deposito principale o di capo deposito di 1ª classe potrà essere conferito per incarico ad ingegneri.

(1) Qualifica da non più conferirsi dopo l'andata in vigore del regolamento.

istruzione commerciale, a norma della legge 20 marzo 1913, n. 268, e del regolamento 1° agosto 1913, n. 1223.

2ª Categoria — Segretari di 2ª classe: Diploma di licenza liceale o d'Istituto tecnico, o di R. Istituto industriale e commerciale, classificato come scuola professionale di 3° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854.

2. — *Personale della trazione, dei veicoli e della navigazione.*

1ª Categoria — Ingegneri: Diploma di laurea in ingegneria.

2ª Categoria:

a) Segretari tecnici di 2ª classe: Diploma di licenza di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o diploma di licenza d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) o diploma di licenza d'Istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori.

b) Disegnatori di 2ª classe: I titoli saranno stabiliti dall'Amministrazione nel bando di concorso.

3. — *Personale dei lavori e costruzioni.*

1ª Categoria — Ingegneri: Diploma di laurea in ingegneria.

2ª Categoria:

a) Segretari tecnici di 2ª classe: Diploma di licenza d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica o sezione agrimensura) o diploma di licenza di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854.

b) Disegnatori di 2ª classe — *c)* Assistenti tecnici di 2ª classe: I titoli saranno stabiliti dall'Amministrazione nel bando di concorso.

4. — *Personale amministrativo.*

1ª Categoria — Ispettori: Diploma di laurea in giurisprudenza — Diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze — Diploma di laurea della sezione commerciale o della sezione magistrale di economia e diritto o di quella di computisteria e ragioneria della Scuola superiore di commercio di Venezia o di laurea commerciale degli altri Istituti superiori di istruzione commerciale, a norma della legge 20 marzo 1913, n. 268, e del regolamento 1° agosto 1913, n. 1223; i laureati in tali scuole ed Istituti debbono però essere forniti di licenza di liceo o di Istituto tecnico — Diploma di laurea in ingegneria.

2ª Categoria — Segretari di 2ª classe: Diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico, o diploma di R. Istituto industriale o commerciale classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 851.

5. — *Personale specializzato dell'Istituto sperimentale.*

Chimici: Diploma di laurea in chimica.

Geologi, elettrotecnici, igienisti, naturalisti: Corrispondente diploma di laurea da prescriversi dall'Amministrazione col bando di concorso.

6. — *Personale sanitario.*

Medici: Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una Università o nel R. Istituto superiore di Firenze e inoltre certificati comprovanti l'esercizio pratico medico-chirurgico o il servizio in un ospedale o la frequenza di corsi di perfezionamento, per non meno di due anni dopo ottenuta la laurea.

7. — *Personale legale.*

Avvocati: Diploma di laurea in giurisprudenza e inoltre certificato comprovante di essere attualmente inscritti, almeno da 2 anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori, e certificato col quale sia comprovato che gli aspiranti abbiano effettivamente esercitata almeno per due anni l'avvocatura contenziosa, o certificato

QUADRI DI CLAS

N. B. Per le qualifiche la cui retribuzione è indicata tanto a paga giornaliera quanto a stipendio annuo, la retribuzione a paga è quella
Nel caso di promozione ad altra qualifica la cui retribuzione normale sia a paga giornaliera, gli agenti assumono detta forma di
La paga e la relativa decorrenza saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione tenute presenti le tabelle di promozione di cui

Quadro I — Perso

N. del grado	QUALIFICHE	Stipendi e paghe		Classi di stipendio o risultanti									
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ispettori superiori di 1ª classe — Capi servizio — Capo dell'avvocatura — Capi compartimento di 1ª classe	10000	15000	Vedi art. 132 del regolamento						—	—	—	—
2	Ispettori superiori di 2ª classe — Sotto capi servizio — Vice capo dell'avvocatura — Capo dell'Istituto sperimentale — Capi compartimento di 2ª classe	9000	12000	Id.	Id.					—	—	—	—
1-2	Capo dell'esercizio navigazione	Assume il trattamento del grado al quale appartiene.											
	Personale di movimento e traffico - Personale della trazione, dei veicoli e della navigazione - Personale dei lavori e costruzioni - Personale amministrativo.												
	Personale specializzato dell'Istituto sperimentale - Personale sanitario - Personale legale - Personale di ragioneria.												
3	Capi divisione — Avvocati divisionali	7800	11400	7800	8400	—	9000	—	9600	—	10200	—	—
4	Ingegneri capi, ispettori capi e cassieri principali — Avvocati — Medici capi — Chimici capi	6000	9600	6000	6600	—	7200	—	7800	—	8400	—	—
5	Ingegneri principali e ispettori principali — Cassieri di 1ª classe — Vice avvocati — Medici principali — Chimici principali	4800	8000	4800	5100	5400	5700	6000	—	6600	—	—	7200

comprovante di essere attualmente funzionari della magistratura con almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

8. — *Personale di ragioneria.*

1ª Categoria — Ispettori: Diploma di laurea di computisteria e ragioneria della Scuola superiore di commercio di Venezia o di laurea commerciale degli altri Istituti superiori di istruzione commerciale, a norma della legge 20 marzo 1913, n. 268 e del regolamento 1° agosto 1913, n. 1223.

2ª Categoria — Segretari di 2ª classe: Diploma di ragioniere.

9. — *Personale ausiliario.*

a) Aiutanti di 2ª classe: Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o di licenza di R. scuola industriale o commerciale, classificata come scuola professionale di 2° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

b) Scrivane: Esame di promozione dalla 5ª alla 6ª classe elementare o di promozione dalla 1ª alla 2ª classe di ginnasio o di scuola tecnica.

10. — *Personale subalterno.*

Inservienti: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione.

TITOLO II. — Personale esecutivo.

1. — *Personale delle stazioni.*

a) Applicati in prova: Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o di licenza di R. scuola industriale o commerciale, classificata come scuola professionale di 2° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

b) Assistenti di stazione di 2ª classe: Esame di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare o esame di maturità.

c) Manovali: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

2. — *Personale dei treni.*

Frenatori: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

3. — *Personale di macchina.*

Fuochisti: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

4. — *Personale degli approvvigionamenti.*

Manovali: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

5. — *Personale di custodia.*

Custodi d'officina: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

6. — *Personale di manovalanza.*

Manovali: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

7. — *Personale del Traghetto di Venezia.*

Marinai e fuochisti: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

8. — *Personale di linea.*

Cantonieri: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

9. — *Personale tecnico ed operaio.*

Operai di 2ª e 3ª categoria: Titoli e prove di sufficiente coltura da determinarsi dall'Amministrazione volta per volta.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato III
(annesso agli articoli 64, 130, 132 e 133).

·SIFICAZIONE

normale. La retribuzione a stipendio è conservata *ad personam* a quelli che ne fruiscono all'atto dell'andata in vigore del regolamento.
retribuzione.
all'articolo 134.

nale degli uffici.

paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10800	—	—	11400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9000	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7800	8000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: Quadro I — Perso

N. del grado	QUALIFICHE	Stipendi e paghe		Classi di stipendio o risultanti									
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Ingegneri ed ispettori (1) — Sostituti avvocati — Medici	3300	7000	3300	—	3600	3900	4200	4500	—	4800	—	5100
6	Ispettori (2) — Cassieri di 2a classe — Chimici	2700	7000	2700	—	3000	3300	3600	3900	4200	4500	—	4800
dal 3 al 6 (3)	Ingegneri geologi — Naturalisti — Elettrotecnici — Igienisti	Hanno nel grado 6° il trattamento degli ingegneri, e nei gradi superiori il tratta											
7	Segretari capi — Capi magazzino di 1a classe — Sotto ispettori — Sotto cassieri — Segretari tecnici capi — Disegnatori capi di 1a classe	3300	6000	3600	3900	—	4200	—	4500	—	4800	—	5100
8	Segretari principali — Capi magazzino di 2a classe — Controllori principali — Segretari tecnici principali — Disegnatori capi di 2a classe	3000	5400	3000	3300	3600	—	3900	—	4200	—	—	4500
9	Segretari di 1a classe — Controllori — Segretari tecnici di 1a classe — Disegnatori principali — Assistenti tecnici principali	2400	4800	2400	2700	—	3000	—	3300	—	3600	—	—
10	Segretari di 2a classe — Segretari tecnici di 2a classe — Disegnatori di 1a classe — Assistenti tecnici di 1a classe	2040	4200	2040	—	2220	2400	—	2700	—	3000	—	—
11	Disegnatori di 2a classe — Assistenti tecnici di 2a classe	1860	3900	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—	—	2700
	Personale ausiliario.												
8	Archivisti capi — Aiutanti capi	3000	5100	3000	3300	—	3600	—	3900	—	—	4200	—
9	Archivisti — Aiutanti principali	2400	4500	2400	2700	—	3000	—	3300	—	—	3600	—
10	Aiutanti di 1a classe	2040	3900	2040	2220	—	2400	—	—	2700	—	—	3000
11	Aiutanti di 2a classe	1680	3600	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400
11	Scrivane principali	1680	3600	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—
12	Scrivane	1200	2580	1200	1350	—	1500	—	1680	—	—	1860	—
	Personale subalterno.												
12	Uscieri capi e ripartitori documenti	1680	2760	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400
13	Uscieri di 1a classe	1350	2400	1350	—	1500	—	1680	—	—	1860	—	—
14	Uscieri di 2a classe	3.50	5.25	3.50	—	3,75	—	4.00	—	—	4.25	—	—
		1275	1950	1275	—	1350	—	1425	—	1500	—	1590	—
15	Inservienti	3.25	4.75	3.25	—	—	3.50	—	—	3.75	—	—	4.00
	Ruolo transitorio.												
11	Applicati	1680	3600	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—
12	Aiutanti applicati	1500	2760	1500	—	1680	—	1860	—	—	2040	—	—

(1) Se assunti con la laurea di ingegnere.
(2) Se assunti con la laurea di dottore in legge o con diploma in scienze sociali o con laurea conseguita in Regi Istituti superiori
(3) Vedi art. 90 del regolamento.

Quadro II — Perso

N. del grado	QUALIFICHE	Stipendi e paghe		Classi di stipendio o risultanti									
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personale delle stazioni.												
6	Ispettori — Capi stazione superiori	5100	7200	5100	5400	5700	—	6000	—	—	6600	—	—
7	Capi stazione principali — Capi gestione principali di 1a classe — Sotto ispettori	4800	6600	4800	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	—
8	Capi stazione di 1a classe — Capi gestione principali di 2a classe — Controllori principali — Capi telegrafisti principali	4500	6000	4500	—	4800	—	5100	—	—	5400	—	—

nale degli uffici.

paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		25	26	27	28	29	30
—	5400	—	5700	—	6000	—	—	6600	—	—	7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	—	6600	—	—	7000	—	—	—	—	—	—	—

mento risultante dal presente quadro per gli agenti di pari grado

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	5400	—	—	5700	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4800	—	—	5100	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3900	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—
—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—
—	2700	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2040	—	—	2220	—	—	—	2400	—	—	—	2580	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2580	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	—	—	2220	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.50	—	—	4.75	—	—	—	5.00	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.25	—	—	—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2220	—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

commerciali, o provenienti dal personale di grado inferiore.

nale esecutivo.

paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5700	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: **Quadro II — Perso**

N. del grado	QUALIFICHE	Stipendi e paghe minimo	Stipendi e paghe massimo	Classi di stipendio o risultanti 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Capi stazione di 2ª classe — Capi gestione di 1ª classe — Capi telegrafisti di 1ª classe — Controllori	3300	5400	3300	3600	—	3900	—	4200	—	—	4500	—
10	Capi stazione di 3ª classe — Capi gestione di 2ª classe — Capi telegrafisti di 2ª classe	2500	4500	2500	2700	—	3000	—	3300	—	3600	—	—
11	Sotto capi — Applicati (1)	1680	3900	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—
11	Capi fermata di 1ª classe	2040	3600	2040	2220	—	2400	—	—	2700	—	—	3000
12	Capi fermata di 2ª classe	1680	2850	1680	—	1860	—	2040	—	—	2220	—	—
11	Commessi di 1ª classe	1680	3600	1680	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—	—
12	Commessi di 2ª classe	1500	2760	1500	—	1680	—	1860	—	—	2040	—	—
13	Assistenti di stazione di 1ª classe	1425	2220	1425	1500	1590	—	1680	—	1770	—	1860	—
14	Assistenti di stazione di 2ª classe	3.50	5.25	3.50	—	3.75	—	—	4 —	—	—	4.25	—
		1275	1950	1275	—	1350	—	1425	—	1500	—	—	1590
12	Manovratori capi	1680	2760	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400
14	Capi squadra manovratori	4.25	6 —	4.25	—	4.50	—	4.75	—	5 —	—	5.25	—
		1500	2220	1500	—	1590	—	1680	—	1770	—	1860	—
15	Manovratori	3.75	5.25	3.75	—	4 —	—	—	4.25	—	—	4.50	—
		1350	1950	1350	—	1425	—	1500	—	—	1590	—	—
12	Deviatori capi	1680	2760	1680	—	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400
14	Capi squadra deviatori	4.25	6 —	4.25	—	4.50	—	4.75	—	5 —	—	5.25	—
		1500	2220	1500	—	1590	—	1680	—	1770	—	1860	—
15	Deviatori	3.75	5.25	3.75	—	—	4 —	—	—	4.25	—	—	4.50
		1350	1950	1350	—	1425	—	—	1500	—	—	1590	—
16	Manovali	3.25	4.50	3.25	—	—	—	3.50	—	—	—	3.75	—
		1200	1680	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425
	Personale dei treni.												
7	Controllori capi	3900	5100	3900	4200	—	4500	—	4800	—	5100	—	—
8	Capi personale viaggiante principali — Controllori viaggianti principali	3300	4800	3200	3600	—	3900	—	4200	—	—	4500	—
9	Capi personale viaggiante di 1ª classe — Controllori viaggianti di 1ª classe	2700	4500	2700	—	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900
10	Capi personale viaggiante di 2ª classe — Controllori viaggianti di 2ª classe	2220	4200	2220	2400	—	2700	—	3000	—	—	3300	—
11	Capi personale viaggiante di 3ª classe — Controllori viaggianti di 3ª classe	1860	3300	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—	—	2700
12	Conduttori capi	1590	2760	1590	1680	—	1860	—	—	2040	—	—	2220
13	Conduttori principali	1425	2220	1425	1500	—	—	1680	—	—	1860	—	—
14	Conduttori	1350	1860	1350	1425	—	1500	—	1590		—	1680	—
15	Frenatori	3.30	4.75	3.30	—	—	3.50	—	—	3.75	—	—	4 —
		1200	1770	1200	—	275	—	—	1350	—	—	1425	—
	Personale di macchina.												
6	Capi deposito superiori	5100	7200	5100	5400	5700	—	6000	—	—	6600	—	—
7	Capi deposito principali	4800	6600	4800	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	—
8	Capi deposito di 1ª classe	4200	6000	4200	4500	—	4800	—	5100	—	—	5400	—
9	Capi deposito di 2ª classe	3600	5400	3600	—	3900	—	4200	—	4500	—	—	4800
10	Capi deposito di 3ª classe	3300	4500	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—
12	Macchinisti di treni a vapore — Macchinisti di treni elettrici	1860	3600	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—	2700	—
12	Macchinisti tradotte e manovre	1860	2700	1860	—	2040	—	—	2220	—	—	2400	—
13	Fuochisti — Assistenti di treni elettrici	1350	2400	1350	—	1500	—	—	1680	—	—	1860	—
13	Capi squadra accenditori e manovali — Capi squadra accudienti e manovali	1500	2550	1500	1590	1680	—	1770	—	1860	—	1950	—
15	Accenditori — Accudienti	3.50	5.25	3.50	—	3.75	—	4 —	—	—	4.25	—	—
		1275	1950	1275	—	1350	—	1425	—	—	1500	—	—
	Personale addetto alle scritturazioni.												
12	Scritturali di 1ª classe	1500	2760	1500	—	1680	—	1860	—	2040	—	—	2220
13	Scritturali di 2ª classe	1350	2220	1350	1425	1500	1590	—	1680	—	1770	—	1860
	Personale di macchine fisse.												
13	Fuochisti conduttori di caldaie e di motori	1350	2400	1350	1425	1500	1590	—	1680	—	1770	—	1860
	Personale di linea.												
12	Sorveglianti della linea	1860	3300	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400	—	—

(1) Vedi art. 99 del regolamento.

nale esecutivo.

paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	4800	—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3900	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—
—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	2850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2220	—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	2040	—	2130	—	2220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.50	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.50	—	—	5.75	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	2040	—	—	2130	—	—	2220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.50	—	—	5.75	—	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	2040	—	—	2130	—	—	2220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	—	4.25	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1560	—	—	—	1590	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3600	—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	—	—	—	2220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1770	—	—	1860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.25	—	—	—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1500	—	—	1590	—	—	1680	—	—	—	1770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5700	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2040	—	—	2220	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	—	2130	—	2220	—	2310	—	2400	—	—	2550	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—
1590	—	—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1950	—	2040	—	—	2220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1950	—	2040	—	2130	—	2220	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: **Quadro II — Perso**

N. del grado	QUALIFICHE	Stipendi e paghe minimo	Stipendi e paghe massimo	Classi di stipendio o risultanti 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Capi squadra cantonieri	3.75 1350	5.50 2040	3.75 1350	— —	4.00 1425	— —	4.25 1500	— —	4.50 1590	— —	— 1680	4.75 —
16	Guardiani e cantonieri	3.25 1200	4.50 1680	3.25 1200	— —	— —	— 1275	3.50 —	— —	— 1350	— —	3.75 —	— 1425
	Guarda barriere (donne)	0.80	1.20	in relazione al posto									
	Personale degli approvvigionamenti. (Magazzini).												
11	Sorveglianti di 1ª classe	1680	3600	1680	1860	—	2040	—	2220	—	2400	—	—
12	Sorveglianti di 2ª classe	1500	2760	1500	—	1680	—	1860	—	—	2040	—	—
14	Capi squadra	3.50 1275	5.25 1950	3.50 1275	— —	3.75 1350	— —	4 — 1425	— —	— 1500	4.25 —	— 1590	— —
16	Manovali	3.25 1200	4.50 1680	3.25 1200	— —	— —	— 1275	3.50 —	— —	— 1350	— —	3.75 —	— 1425
	Personale di custodia.												
13	Custodi capi d'officina — Guarda portoni	1680	2850	1680	1770	—	1860	—	1950	—	2040	—	2130
15	Custodi d'officina	4 —	6 —	4 —	—	4.25	—	4.50	—	—	4.75	—	—
	Personale di manovalanza delle officine, depositi, squadre di rialzo, sedi di verifiche, ecc.												
14	Capi squadra manovali	3.75 1350	6.25 2310	3.75 1350	4 — 1425	— 1500	4.25 —	— 1590	4.50 —	— 1680	4.75 —	— 1770	5 — —
16	Manovali	3.25 1200	4.75 1770	3.25 1200	— —	— —	— 1275	3.50 —	— —	— 1350	— —	3.75 —	— 1425
	Personale del Traghetto di Venezia.												
13	Padroni — Capi fuochisti	1860	2760	1860	1950	—	2040	—	2130	—	2220	—	—
14	Capi squadra — Fuochisti	3.50	5.25	3.50	—	3.75	—	4 —	—	—	4.25	—	—
15	Marinai	3.25	4.75	3.25	—	3.50	—	—	3.75	—	—	4 —	—
	Personale tecnico ed operaio.												
7	Capi tecnici principali	4800	6000	4800	—	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000
8	Capi tecnici di 1ª classe	4200	5700	4200	—	4500	—	4800	—	—	5100	—	—
9	Capi tecnici di 2ª classe	3600	5100	3600	—	3900	—	4200	—	—	4500	—	—
10	Capi tecnici di 3ª classe	3300	4500	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—
12	Capi verificatori — Capi squadra operai	2220	3000	2220	—	2400	—	—	2700	—	—	3000	—
13	Sotto capi squadra operai	1860	3000	1860	—	2040	—	2220	—	—	2400	—	—
13	Verificatori	4.25 1500	7.50 2760	4.25 1500	4.50 —	4.75 1680	— —	5 — 1860	— —	— 2040	5.50 —	— —	— 2220
14	Operai di 1ª categoria	4.25 1500	7.75 2850	4.25 1500	4.50 1590	4.75 1680	— 1770	5 — —	— 1860	5.25 —	— 1950	5.50 —	— 2040
14	Operai di 2ª categoria	4 — 1425	6.75 2550	4 — 1425	— 1500	4.25 —	— 1590	4.50 —	— 1680	4.75 —	— 1770	— —	5 — 1860
15	Operai di 3ª categoria	3.75	6 —	3.75	—	4 —	—	—	4.25	—	—	4.50	—
	Ruoli transitori. Personale delle stazioni.												
12	Aiutanti applicati	1500	2760	1500	—	1680	—	1860	—	—	2040	—	—
	Personale di verifica.												
15	Untori	3.50 1275	4.75 1770	3.50 1275	— —	3.75 1350	— —	4 — 1425	— —	— 1500	4.25 —	— —	— 1590
	Personale scambi e manovre delle officine e dei depositi.												
15	Manovratori	3.50 1275	5 — 1860	3.50 1275	— —	3.75 1350	— —	4 — 1425	— —	— 1500	4.25 —	— 1590	— —
15	Deviatori	3.50 1275	5.25 1950	3.50 1275	— —	3.75 1350	— —	— 1425	4 — —	— 1500	— —	4.25 —	— 1590

(1) I capi tecnici di prima classe che all'atto della andata in vigore del regolamento avevano la qualifica di capo tecnico di primo dal conseguimento della classe di L. 5700.

nale esecutivo.

paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	5.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1770	—	—	1860	—	—	1950	—	—	—	2040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	—	4.25	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	1590	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2220	—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.50	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	—	4.25	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	1590	—	—	—	—	1680	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2220	—	—	2400	—	—	—	2700	—	2850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 —	—	—	5.25	—	—	5.50	—	—	5.75	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.25	—	—	5.50	—	—	5.75	—	—	6 —	—	—	6.25	—	—	—	—	—	—	—
1860	—	1950	—	2040	—	—	2130	—	—	2220	—	—	2310	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4 —	—	—	—	4.25	—	—	—	4.50	—	—	—	—	4.75	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	1590	—	—	—	1680	—	—	—	—	1770	—	—	—	—	—
2400	—	—	2580	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.50	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.25	—	—	—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	—	—	5700	(1) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 —	—	—	6.50	—	—	7 —	—	—	7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.75	—	6 —	—	6.25	—	6.50	—	6.75	—	7 —	—	—	poi esclusivamente a scelta	nelle classi 7.25, 7.50, 7.75						
—	2130	—	2220	—	2310	—	2400	—	—	2550	—	—		2700, 2850						
—	—	5.25	—	—	5.50	—	—	5.75	—	—	6 —	—		nelle classi 6.25, 6.50, 6.75						
—	—	1950	—	—	2040	—	—	2130	—	—	2220	—		2310, 2400, 2550						
—	4.75	—	—	5 —	—	—	5.25	—	—	—	5.50	—		nelle classi 5.75, 6 —						
2220	—	—	2400	—	—	2580	—	—	—	2760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1680	—	—	1770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.50	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1680	—	—	1770	—	—	1860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.50	—	—	—	4.75	—	—	—	5 —	—	—	—	5.25	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1680	—	—	1770	—	—	—	1860	—	—	—	1950	—	—	—	—	—	—	—

grado (grado 8°), hanno *ad personam* e finchè rimangono nel loro grado, il diritto di conseguire l'aumento a L. 5800 dopo un anno

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato IV. (Annesso all'art. 134).

Tabelle delle retribuzioni nel caso di passaggio da paga a stipendio per effetto di promozione ed in altri casi speciali di promozione del personale esecutivo.

N. B. — All'atto della promozione si assegna all'agente lo stipendio o la paga indicati a colonna - *b* - per la posizione nella quale si trova.

Quando la promozione ha luogo nel primo semestre dell'anno solare, lo stipendio o la paga suddetti si considerano decorrere - agli effetti del primo aumento - dal 1° gennaio dell'anno stesso.

Quando la promozione ha luogo nel secondo semestre dell'anno, l'agente riceve, a decorrere dal 1° gennaio seguente, il trattamento indicato nelle colonne - *b* - ad - *f* - per la posizione successiva.

Promozione da usciere di 2ª classe ad usciere di 1ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di usciere di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 50					
1 e preced.	»	1425 (*)	1500			
2	3 75	1500	—	1680		
3	»	1500	—	1680		
4	4 —	1590 (*)	1680			
5	»	1590 (*)	1680			
6	»	1680	—	—	1860	
7	4 25	1680	—	—	1860	
8	»	1680	—	1860		
9	»	1680	—	1860		
10	4 50	1770 (*)	1860			
11	»	1770 (*)	1860			
12	»	1860	—	—	2040	
13	4 75	1860	—	—	2040	
14	»	1860	—	2040		
15	»	1860	—	2040		
16	»	1860	—	2040		
17	5 —	1950 (*)	2040			
18	»	1950 (*)	2040			
19	»	2040	—	—	2220	
20	»	2040	—	—	2220	
21 e seguen.	5 25	2040	—	—	2220	

Promozione dal grado 9° al grado 8° nei ruoli del personale delle stazioni.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado 9° dei ruoli del personale delle stazioni		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3300					
1	3600					
2	»					
3	3900					
4	»					
5	4220					
6 e preced.	»	4500	—	4800		
7	»	4500	4800			
8	4500	4650 (*)	4800			
9	»	4800	—	5100		
10	»	4800	5100			
11	4800	4950 (*)	5100			
12	»	5100	—	—	5400	
13	»	5100	—	5400		
14	5100	5250 (*)	5400			
15	»	5250 (*)	5400			
16	»	5400	—	—	5700	
17	»	5400	—	5700		
18	5400	5550 (*)	5700			
19	»	5550 (*)	5700			
20 e seguen.	»	5700	—	—	6000	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione dal grado 10° al grado 9° nei ruoli del personale delle stazioni.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado 10° dei ruoli del personale delle stazioni		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	2500					
1	2700					
2	»					
3	3000					
4 e preced.	»	3300	3600			
5	3300	3600	—	3900		
6	»	3600	—	3900		
7	3600	3750 (*)	3900			
8	»	3900	—	4200		
9	»	3900	4200			
10	3900	4050 (*)	4200			
11	»	4200	—	—	4500	
12	»	4200	—	4500		
13	4200	4350 (*)	4500			
14	»	4350 (*)	4500			
15	»	4500	—	—	4800	
16	»	4500	—	4800		
17	4500	4650 (*)	4800			
18	»	4650 (*)	4800			
19 e seguenti	»	4800	—	—	5100	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da sotto capo a capo stazione di 3ª classe, capo gestione di 2ª classe o capo telegraf. di 2ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di sotto capo		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*e*	*d*	*e*	*f*
—	1680					
1	»					
2	1860					
3	»					
4	2040					
5 e preced.	»	2500	2700			
6	2220	2700	—	3000		
7	»	2700	—	3000		
8	2400	2850 (*)	3000			
9	»	3000	—	3300		
10	»	3000	—	3300		
11	2700	3150 (*)	3300			
12	»	3300	—	3600		
13	»	3300	—	3600		
14	3000	3450 (*)	3600			
15	»	3600	—	—	3900	
16	»	3600	—	—	3900	
17	3300	3750 (*)	—	3900		
18	»	3750 (*)	3900			
19	»	3900	—	—	4200	
20	»	3900	—	—	4200	
21	3600	4050 (*)	—	4200		
22	»	4050 (*)	4200			
23	»	4200	—	—	—	4500
24	»	4200	—	—	—	4500
25	3900	4350 (*)	—	—	4500	
26	»	4350 (*)	—	4500		
27	»	4350 (*)	4500			
28 e seguenti	»	4500				

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo fermata di 2ª classe a capo fermata di 1ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo fermata di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1680					
1	»					
2	1860					
3 e preced.	»	2040	2220			
4	2040	2220	—	2400		
5	»	2220	—	2400		
6	»	2220	—	2400		
7	2220	2310 (*)	2400			
8	»	2400	—	—	2700	
9	»	2400	—	—	2700	
10	2400	2550 (*)	—	2700		
11	»	2550 (*)	2700			
12	»	2700	—	—	3000	
13	»	2700	—	—	3000	
14	2700	2850 (*)	—	3000		
15	»	2850 (*)	3000			
16	»	2850 (*)	3000			
17 e seguenti	2850	3000	—	—	3300	

(*) Classe anormale di stipendio da conserv o fino al ragg iungimento della prossima classe normale.

Promozione da assistente di stazione di 1ª classe a commesso di 2ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di assistente di stazione di 1ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1425					
1 e preced.	1500	1500	—	1680		
2	1590	1590 (*)	1680	1860		
3	»	1680	—	1860		
4	1680	1680	—			
5	»	1680	1860			
6	1770	1860	—	—	2040	
7	»	1860	—	—	2040	
8	1860	1860	—	—	2040	
9	»	1860	—	2040		
10	1950	1950 (*)	2040			
11	»	2040	—	—	2220	
12	2040	2040	—	—	2220	
13	»	2040	—	2220		
14	2130	2130 (*)	2220			
15	»	2220	—	—	2400	
16	2220	2220	—	—	2400	
17	»	2220	—	2400		
18	»	2220	2400			
19 e seguenti	»	2400	—	—	2580	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da assistente di stazione di 2ª classe ad assistente di stazione di 1ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di assistente di stazione di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 50	1425	1500			
1 e preced.	»					
2	3 75	1500	1590			
3	»	1500	1590			
4	»	1590	—	1680		
5	4 —	1590	—	1680		
6	»	1590	1680			
7	»	1590	1680			
8	4 25	1680	—	1770		
9	»	1680	—	1770		
10	»	1680	1770			
11	4 50	1770	—	1860		
12	»	1770	1860			
13	»	1770	1860			
14	4 75	1860	—	1950		
15	»	1860	1950			
16	»	1860	1950			
17	»	1950	—	2040		
18	5 —	1950	—	2040		
19	»	1950	2040			
20	»	1950	2040			
21	»	2040	—	2130		
22 e seguenti	5 25	2040	—	2130		

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo squadra manovratori a manovratore capo.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo squadra manovratori		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 25					
1 e preced.	»	1770 (*)	1860			
2	4 50	1860	—	2040		
3	»	1860	—	2040		
4	4 75	1950 (*)	2040			
5	»	1950 (*)	2040			
6	5 —	2040	—	2220		
7	»	2040	—	2220		
8	5 25	2130 (*)	2220			
9	»	2130 (*)	2220			
10	»	2220	—	—	2400	
11	5 50	2220	—	—	2400	
12	»	2220	—	2400		
13	»	2220	—	2400		
14	5 75	2310 (*)	2400			
15	»	2310 (*)	2400			
16	»	2310 (*)	2400			
17	»	2400	—	—	2580	
18 e seguenti	6 —	2400	—	—	2580	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da manovratore a capo squadra manovratori.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di manovratore *a*		PAGA da assegnare all'atto della promozione *b*	Primo aumento normale di paga dopo anni 1 *c*	2 *d*	3 *e*	4 *f*
—	3 75					
1	»					
2 e preced.	4 —	4 25	—	4 50		
3	»	4 25	4 50			
4	»	4 50	—	4 75		
5	4 25	4 50	—	4 75		
6	»	4 50	4 75			
7	»	4 75	—	5 —		
8	4 50	4 75	—	5 —		
9	»	4 75	5 —			
10	»	5 —	—	5 25		
11	4 75	5 —	—	5 25		
12	»	5 —	5 25			
13	»	5 25	—	—	5 50	
14	»	5 25	—	—	5 50	
15	5 —	5 25	—	—	5 50	
16	»	5 25	—	5 50		
17	»	5 25	5 50			
18	»	5 50	—	—	5 75	
19	5 25	5 50	—	—	5 75	
20	»	5 50	—	5 75		
21	»	5 50	5 75			
22 e seguenti	»	5 75	—	—	—	6 —

Promozione da manovale a manovratore.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di manovale *a*		PAGA da assegnare all'atto della promozione *b*	Primo aumento normale di paga dopo anni 1 *c*	2 *d*	3 *e*	4 *f*
—	3 25					
1	»					
2	»					
3	»					
4 e preced.	3 50	3 75	—	4 —		
5	»	3 75	4 —			
6	»	4 —	—	—	4 25	
7	»	4 —	—	—	4 25	
8	3 75	4 —	—	—	4 25	
9	»	4 —	—	4 25		
10	»	4 —	4 25			
11	»	4 25	—	—	4 50	
12	4 —	4 25	—	—	4 50	
13	»	4 25	—	4 50		
14	»	4 25	4 50			
15	»	4 50	—	—	4 75	
16	4 25	4 50	—	—	4 75	
17	»	4 50	—	4 75		
18	»	4 50	4 75			
19	»	4 75	—	—	—	5 —
20	»	4 75	—	—	—	5 —
21	4 50	4 75	—	—	—	5 —
22	»	4 75	—	—	5 —	
23	»	4 75	—	5 —		
24	»	4 75	5 —			
25 e seguenti	»	5 —	—	—	—	5 25

Promozione da capo squadra deviatori a deviatore capo.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo squadra deviatori *a*		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione *b*	Primo aumento normale di stipendio dopo anni 1 *c*	2 *d*	3 *e*	4 *f*
—	4 25					
1 e preced.	»	1770 (*)	1860			
2	4 50	1860	—	2040		
3	»	1860	—	2040		
4	4 75	1950 (*)	2040			
5	»	1950 (*)	2040			
6	5 —	2010	—	2220		
7	»	2040	—	2220		
8	5 25	2130 (*)	2220			
9	»	2130 (*)	2220			
10	»	2220	—	—	2400	
11	5 50	2220	—	—	2400	
12	»	2220	—	2400		
13	»	2220	—	2400		
14	5 75	2310 (*)	2400			
15	»	2310 (*)	2400			
16	»	2310 (*)	2400			
17	»	2400	—	—	2580	
18 e seguenti	6 —	2400	—	—	2580	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da deviatore a capo squadra deviatori.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di deviatore *a*		PAGA da assegnare all'atto della promozione *b*	Primo aumento normale di paga dopo anni 1 *c*	2 *d*	3 *e*	4 *f*
—	3 75					
1 e preced.	»	4 25	—	4 50		
2	»	4 25	4 50			
3	4 —	4 35 (*)	4 50			
4	»	4 50	—	4 75		
5	»	4 50	4 75			
6	4 25	4 60 (*)	4 75			
7	»	4 75	—	5 —		
8	»	4 75	5 —			
9	4 50	4 85 (*)	5 —			
10	»	5 —	—	5 25		
11	»	5 —	—	5 25		
12	»	5 —	5 25			
13	4 75	5 10 (*)	5 25			
14	»	5 25	—	—	5 50	
15	»	5 25	—	—	5 50	
16	»	5 25	—	5 50		
17	5 —	5 35 (*)	5 50			
18	»	5 35 (*)	5 50			
19	»	5 50	—	—	5 75	
20	»	5 50	—	5 75		
21	5 25	5 60 (*)	5 75			
22	»	5 60 (*)	5 75			
23 e seguenti	»	5 75	—	—	—	6 —

(*) Classe anormale di paga da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da manovale a deviatore.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di manovale		PAGA da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di paga dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 25					
1 e preced.	»	3 75	—	—	4 —	
2	»	3 75	—	4 —		
3	»	3 75	4 —			
4	3 50	3 90 (*)	4 —			
5	»	4 —	—	—	4 25	
6	»	4 —	—	4 25		
7	»	4 —	4 25			
8	3 75	4 15 (*)	4 25			
9	»	4 25	—	—	4 50	
10	»	4 25	—	4 50		
11	»	4 25	4 50			
12	4 —	4 40 (*)	4 50			
13	»	4 50	—	—	—	4 75
14	»	4 50	—	—	4 75	
15	»	4 50	—	4 75		
16	4 25	4 65 (*)	4 75			
17	»	4 75	—	—	—	5 —
18	»	4 75	—	—	5 —	
19	»	4 75	—	—	5 —	
20	»	4 75	—	5 —		
21	4 50	4 90 (*)	5 —			
22 e seguenti	»	5 —	—	—	—	5 25

(*) Classe anormale di paga da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione dal grado 8° al grado 7° del personale dei treni.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado 8° del ruolo del personale dei treni		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3300	3900	4200			
1	3600	4200	—	4500		
2	»	4200	—	4500		
3	3900	4350 (*)	4500			
4	»	4500	—	4800		
5	4200	4650 (*)	4800			
6	»	4800	—	5100		
7	»	4800	—	5100		
8	4500	4950 (*)	5100			
9	»	5100	—	—	5400	
10	»	5100	—	—	5400	
11	4800	5250 (*)	—	5400		
12	»	5250 (*)	5100			
13 e seguenti	»	5400				

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da conduttore a conduttore principale.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di conduttore		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1350					
1 e preced.	1425	1425	1500			
2	»	1500	—	—	1680	
3	1500	1500	—	—	1680	
4	»	1500	—	1680		
5	1590	1590 (*)	1680			
6	»	1680	—	—	1860	
7	»	1680	—	—	1860	
8	1680	1680	—	—	1860	
9	»	1680	—	1860		
10	»	1680	1860			
11	1770	1860	—	—	2040	
12	»	1860	—	—	2040	
13	»	1860	—	—	2040	
14	1860	1860	—	—	2040	
15	»	1860	—	2040		
16	»	1860	2040			
17 e seguenti	»	2040	—	—	—	2220

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da frenatore a conduttore.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di frenatore		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 30					
1	»					
2 e preced.	»	1350	1425			
3	3 50	1425	—	1500		
4	»	1425	—	1500		
5	»	1425	1500			
6	3 75	1460 (*)	1500			
7	»	1500	—	1590		
8	»	1500	1590			
9	4 —	1590	—	—	1680	
10	»	1590	—	—	1680	
11	»	1590	—	1680		
12	»	1590	1680			
13	4 25	1680	—	—	1770	
14	»	1680	—	—	1770	
15	»	1680	—	1770		
16	»	1680	1770			
17	4 50	1770	—	—	1860	
18	»	1770	—	—	1860	
19	»	1770	—	1860		
20	»	1770	1860			
21 e seguenti	4 75	1860				

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo deposito di 2ª classe a capo deposito di 1ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo deposito di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		b	c	d	e	f
—	3600					
1	»					
2	3900					
3 e preced.	»	4200	4500			
4	4200	4500	—	4800		
5	»	4500	—	4800		
6	4500	4650 (*)	4800			
7	»	4800	—	5100		
8	»	4800	5100			
9	4800	4950 (*)	5100			
10	»	5100	—	—	5400	
11	»	5100	—	5400		
12	5100	5250 (*)	5400			
13	»	5250 (*)	5400			
14	»	5400	—	—	5700	
15	»	5400	—	5700		
16	5400	5550 (*)	5700			
17	»	5550 (*)	5700			
18 e seguenti	»	5700	—	—	6000	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo deposito di 3ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		b	c	d	e	f
—	3300					
1 e preced.	»	3600	—	3900		
2	3600	3750 (*)	3900			
3	»	3900	—	4200		
4	»	3900	4200			
5	3900	4050 (*)	4200			
6	»	4200	—	4500		
7	»	4200	4500			
8	4200	4350 (*)	4500			
9	»	4500	—	—	4800	
10	»	4500	—	—	4800	
11	»	4500	—	4800		
12	4500	4650 (*)	4800			
13	»	4650 (*)	4800			
14 e seguenti	»	4800	—	—	5100	

(*) La classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Assunzione da macchinista a capo deposito di 3ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di macchinista		STIPENDIO da assegnare all'atto della assunzione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		b	c	d	e	f
—	1860					
1	»					
2	2040					
3	»					
4	2220					
5	»					
6	2400					
7	»					
8	2700					
9	»					
10 e preced.	»	3300	—	3600		
11	3000	3450 (*)	3600			
12	»	3600	—	—	3900	
13	»	3600	—	—	3900	
14	3300	3750 (*)	—	3900		
15	»	3750 (*)	3900			
16	»	3900	—	—	4200	
17	3600	4050 (*)	—	3200		
18	»	4050 (*)	4200			
19 e seguen	»	4200	—	—	—	4500

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da:
accenditore a capo squadra accenditori e manovali
accudiente a capo squadra accudienti e manovali.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di accenditore o accudiente		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		b	c	d	e	f
—	3 50					
1	»					
2	3 75					
3 e preced.	»	1500	1590			
4	4 —	1590	1680			
5	»	1590	1680			
6	»	1680	—	1770		
7	4 25	1680	—	1770		
8	»	1680	—	1770		
9	»	1680	1770			
10	»	1680	1770			
11	4 50	1770	—	1860		
12	»	1770	—	1860		
13	»	1770	1860			
14	»	1860	—	1950		
15	4 75	1860	—	1950		
16	»	1860	1950			
17	»	1860	1950			
18	»	1950	—	2040		
19	5 —	1950	—	2040		
20	»	1950	2040			
21	»	1950	2040			
22	»	2040	—	2130		
23 e seguenti	5 25	2040	—	2130		

Promozione da scritturale di 2ª classe a scritturale di 1ª classe.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di scritturale di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1350					
1	1425					
2 e preced.	1500	1500	—	1680		
3	1590	1590 (*)	1680			
4	»	1680	—	1860		
5	1680	1680	—	1860		
6	»	1680	1860			
7	1770	1860	—	2040		
8	»	1860	—	2040		
9	1860	1860	—	2040		
10	»	1860	2040			
11	1950	2040	—	—	2220	
12	»	2040	—	—	2220	
13	2040	2040	—	—	2220	
14	»	2040	—	2220		
15	»	2040	2220			
16	2220	2220	—	—	2400	
17	»	2220	—	2400		
18	»	2220	2400			
19 e seguenti	»	2400	—	—	—	2580

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo squadra cantonieri a sorvegliante della linea.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo squadra cantonieri		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 75					
1	»					
2 e preced.	4 —	1860	—	2040		
3	»	1860	2040			
4	4 25	1950 (*)	2040			
5	»	2040	—	2220		
6	4 50	2040	—	2220		
7	»	2040	2220			
8	»	2040	2220			
9	4 75	2130 (*)	2220			
10	»	2220	—	—	2400	
11	»	2220	—	—	2400	
12	5 —	2220	—	2400		
13	»	2220	—	2400		
14	»	2220	—	2400		
15	»	2220	2400			
16	5 25	2310 (*)	2400			
17	»	2310 (*)	2400			
18	»	2400	—	—	—	2700
19	»	2400	—	—	—	2700
20	5 50	2400	—	—	2700	
21	»	2400	—	2700		
22	»	2400	2700			
23 e seguenti	»	2700	—	—	—	3000

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da cantoniere o guardiano a capo squadra cantonieri.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di cantoniere o guardiano		PAGA da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di paga dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 25					
1	»					
2	»					
3	»					
4	3 50					
5	»					
6 e preced.	»	3 75	—	4 —		
7	»	3 75	4 —			
8	3 75	3 85 (*)	4 —			
9	»	4 —	—	4 25		
10	»	4 —	—	4 25		
11	»	4 —	4 25			
12	4 —	4 10 (*)	4 25			
13	»	4 25	—	4 50		
14	»	4 25	—	4 50		
15	»	4 25	4 50			
16	4 25	4 35 (*)	4 50			
17	»	4 50	—	—	4 75	
18	»	4 50	—	—	4 75	
19	»	4 50	—	4 75		
20	»	4 50	—	4 75		
21	4 50	4 60 (*)	4 75			
22	»	4 60 (*)	4 75			
23 e seguenti	»	4 75	—	—	5 —	

(*) Classe anormale di paga da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da sorvegliante di 2ª classe a sorvegliante di 1ª classe (magazzini).

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di sorvegliante di 2ª classe		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1500					
1	»					
2 e preced.	1680	1680	1860			
3	»	1860	—	2040		
4	1860	1860	—	2040		
5	»	1860	2040			
6	»	2040	—	2220		
7	2040	2040	—	2220		
8	»	2040	2220			
9	»	2220	—	2400		
10	2220	2220	—	2400		
11	»	2220	2400			
12	»	2400	—	—	2700	
13	2400	2400	—	—	2700	
14	»	2400	—	2700		
15	»	2400	2700			
16	2580	2700	—	—	3000	
17	»	2700	—	—	3000	
18	»	2700	—	3000		
19	»	2700	—	3000		
20	2760	2850 (*)	3000			
21	»	2850 (*)	3000			
22 e seguenti	»	3000	—	—	3300	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da capo squadra a sorvegliante di 2ª classe (magazzini).

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo squadra		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 50					
1	»					
2 e preced.	3 75	1500	—	1680		
3	»	1500	1680			
4	4 —	1590 (*)	1680			
5	»	1590 (*)	1680			
6	»	1680	—	1860		
7	4 25	1680	—	1860		
8	»	1680	—	1860		
9	»	1680	1860			
10	4 50	1770 (*)	1860			
11	»	1860	—	—	2040	
12	»	1860	—	—	2040	
13	4 75	1860	—	—	2040	
14	»	1860	—	2040		
15	»	1860	—	2040		
16	»	1860	—	2040		
17	5 —	1950 (*)	2040			
18	»	1950 (*)	2040			
19	»	2040	—	—	2220	
20	»	2040	—	—	2220	
21 e seguenti	5 25	2040	—	—	2220	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da custode d'officina a custode capo d'officina e a guardaportone.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di custode d'officina		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 —					
1	»					
2 e preced.	4 25	1680	1770			
3	»	1770	—	1860		
4	4 50	1770	—	1860		
5	»	1770	1860			
6	»	1770	1860			
7	4 75	1860	—	1950		
8	»	1860	1950			
9	»	1860	1950			
10	5 —	1950	—	2040		
11	»	1950	2040			
12	»	2040	—	2130		
13	5 25	2040	—	2130		
14	»	2040	2130			
15	»	2130	—	2220		
16	5 50	2130	2220			
17	»	2130	2220			
18	»	2220	—	—	2400	
19	5 75	2310 (*)	—	2400		
20	»	2310 (*)	2400			
21	»	2310 (*)	2400			
22 e seguenti	6 —	2400	—	—	—	2700

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da manovale a capo squadra manovali.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di manovale		PAGA da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di paga dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 25					
1	»					
2	»					
3	»					
4 e preced.	3 50	3 75	4 —			
5	»	4 —	—	4 25		
6	»	4 —	—	4 25		
7	»	4 —	—	4 25		
8	3 75	4 —	—	4 25		
9	»	4 —	4 25			
10	»	4 25	—	4 50		
11	»	4 25	—	4 50		
12	4 —	4 25	—	4 50		
13	»	4 25	4 50			
14	»	4 50	—	4 75		
15	»	4 50	—	4 75		
16	4 25	4 50	—	4 75		
17	»	4 50	4 75			
18	»	4 75	—	5 —		
19	»	4 75	—	5 —		
20	4 50	4 75	—	5 —		
21	»	4 75	5 —			
22	»	5 —	—	5 25		
23	»	5 —	—	5 25		
24	»	5 —	—	5 25		
25	4 75	5 —	—	5 25		
26	»	5 —	5 25			
27 e seguenti	»	5 25	—	—	5 50	

Promozione da capo squadra a padrone e da fuochista a capo fuochista.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di capo squadra o fuochista		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	3 50					
1	»					
2	3 75					
3	»					
4	4 —					
5	»					
6	»					
7	4 25					
8	»					
9	»					
10	4 50					
11	»					
12	»					
13 e preced.	4 75	1860	1950			
14	»	1950	—	2040		
15	»	1950	—	2040		
16	»	1950	—	2040		
17	5 —	1950	2040			
18	»	1950	2040			
19	»	1950	2040			
20	»	2040	—	2130		
21 e seguenti	5 25	2040	—	2130		

Promozione da sotto capo squadra operai a capo squadra operai.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di sotto capo squadra operai		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	1860					
1	»					
2 e preced.	2040	2220	—	2400		
3	»	2220	2400			
4	2220	2400	—	—	2700	
5	»	2400	—	2700		
6	»	2400	—	2700		
7	2400	2550 (*)	2700			
8	»	2700	—	—	3000	
9	»	2700	—	3000		
10	»	2700	—	3000		
11	2700	2850 (*)	3000			
12	»	3000	—	—	3300	
13	»	3000	—	3300		
14	»	3000	—	3300		
15	3000	3150 (*)	3300			
16 e seguenti	»	3300	—	—	3600	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da verificatore a capo squadra operai.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di verificatore		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 25					
1 e preced.	4 50	2220	—	2400		
2	4 75	2310 (*)	2400			
3	»	2310 (*)	2400			
4	5 —	2400	—	—	2700	
5	»	2400	—	2700		
6	»	2400	—	2700		
7	5 50	2550 (*)	2700			
8	»	2700	—	—	3000	
9	»	2700	—	—	3000	
10	6 —	2850 (*)	—	3000		
11	»	2850 (*)	3000			
12	»	2850 (*)	3000			
13	6 50	3000	—	—	3300	
14	»	3000	—	3300		
15	»	3000	—	3300		
16	7 —	3150 (*)	3300			
17	»	3300	—	—	3600	
18	»	3300	—	—	3600	
19	7 50	3450 (*)	—	3600		
20	»	3450 (*)	3600			
21	»	3450 (*)	3600			
22 e seguenti	»	3600	—	—	—	3900

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da operaio di 1ª categoria a capo squadra operai.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di operaio di 1ª categoria		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 25					
1 e preced.	4 50	2220	—	2400		
2	4 75	2310 (*)	2400			
3	»	2310 (*)	2400			
4	5 —	2400	—	—	2700	
5	»	2400	—	—	2700	
6	5 25	2550 (*)	—	2700		
7	»	2550 (*)	—	2700		
8	5 50	2550 (*)	2700			
9	»	2550 (*)	2700			
10	5 75	2700	—	—	3000	
11	»	2700	—	—	3000	
12	6 —	2850 (*)	—	3000		
13	»	2850 (*)	—	3000		
14	6 25	2850 (*)	3000			
15	»	2850 (*)	3000			
16	6 50	3000	—	—	3300	
17	»	3000	—	—	3300	
18	6 75	3150 (*)	—	3300		
19	»	3150 (*)	—	3300		
20	7 —	3150 (*)	3300			
21	»	3150 (*)	3300			
22 e seguenti	»	3300	—	—	3600	

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da operaio di 1ª categoria a sotto capo squadra operai.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di operaio di 1ª categoria		STIPENDIO da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 25	1950 (*)	2040			
1	4 50	2040	—	2220		
2	4 75	2130 (*)	2220			
3	»	2130 (*)	2220			
4	5 —	2220	—	—	2400	
5	»	2220	—	2400		
6	5 25	2310 (*)	—	2400		
7	»	2310 (*)	2400			
8	5 50	2400	—	—	—	2700
9	»	2400	—	—	2700	
10	5 75	2550 (*)	—	2700		
11	»	2550 (*)	—	2700		
12	6 —	2600 (*)	2700			
13	»	2700	—	—	—	3000
14	6 25	2700	—	—	—	3000
15	»	2700	—	—	3000	
16	6 50	2850 (*)	—	3000		
17	»	2850 (*)	—	3000		
18	6 75	2900 (*)	3000			
19	»	3000				
20 e seguenti	7 —	3000				

(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Promozione da operaio di 1ª categoria a verificatore.

POSIZIONE secondo il quadro di classificazione nel grado di operaio di 1ª categoria		PAGA da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di paga dopo anni			
			1	2	3	4
a		*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
—	4 25	4 25	4 50			
1	4 50	4 50	4 75			
2	4 75	4 75	—	5 —		
3	»	4 75	5 —			
4	5 —	5 —	—	—	5 50	
5	»	5 —	—	5 50		
6	5 25	5 25 (*)	5 50			
7	»	5 50	—	—	6 —	
8	5 50	5 50	—	—	6 —	
	»	5 50	—	6 —		
10	5 75	5 75 (*)	6 —			
11	»	6 —	—	—	6 50	
12	6 —	6 —	—	—	6 50	
13	»	6 —	—	6 50		
14	6 25	6 25 (*)	6 50			
15	»	6 50	—	—	7 —	
16	6 50	6 50	—	—	7 —	
17	»	6 50	—	7 —		
18	6 75	6 75 (*)	7 —			
19	»	7 —	—	—	7 50	
20	7 —	7 —	—	—	7 50	
21	»	7 —	—	7 50		
22	»	7 —	7 50			
23 e seguenti	»	7 50				

(*) Classe anormale di paga da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato V
(Annesso agli articoli 137 e 139)

Modelli per le note informative

FERROVIE DELLO STATO

N. . . .

Note informative.

(1) Cognome, nome e paternità . . . . — (2) Qualifica . . . .
— (3) Numero di matricola . . . . . . — (4) Residenza . . . . — (5) Luogo di nascita . . . .
(6) **Data**: di assunzione in servizio . . . . : di inscrizione al fondo pensioni (*) . . . .
(7) Stato civile . . . .

(8) *Quadro delle persone che compongono la famiglia*
(moglie, figli, altri parenti conviventi a carico).

Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli

(9) Studi fatti . . . . (10) Titoli accademici o professionali . . . .
(11) Onorificenze ed altri titoli di distinzione . . . .
(12) Lingue estere conosciute . . . . e sino a qual punto . . . .
(13) Servizi prestati presso altre Amministrazioni pubbliche o private . . . .
(14) Aspirazioni dell'agente:
per attribuzioni . . . . — per residenza: a causa di salute; a causa di educazione ed istruzione dei figli . . . . : per altre cause . . . . — d'altro genere . . . .

Firma dell'agente: . . . .

(*) Per gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato si cancellerà la dicitura adottata nel modulo e si scriverà invece la data da cui ha principio il diritto alla pensione secondo la legge generale dello Stato. — Per gli agenti stabili, non iscritti al fondo pensioni, si indicherà la data da cui ha principio il diritto alla indennità una volta tanto.

(15) Prima nomina ed avanzamenti			(16) Residenze			(17) Esami sostenuti in servizio e abilitazioni conseguite
Decorrenza	Qualifica	Stipendio	Decorrenza	Località	Servizio od ufficio	

(18) Interruzioni dal servizio	
Titolo	Decorrenza

Data . . . .

Il superiore che compila le note
(firma) . . . .

V. *Il superiore*
(firma) . . . .

Avvertenze. — Le note di cui ai nn. 1 a 14 debbono essere compilate dall'agente e rivedute, per le eventuali correzioni, dal superiore che compila le altre note di cui ai nn. 15 a 18, indicato alle colonne nn. 3 e 5 della Tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale.

Il superiore, indicato alle colonne nn. 4 e 6 della citata tabella, vista le note come sopra redatte.

(Modello X).

FERROVIE DELLO STATO

Note informative per gli agenti dal 4° all' 11° grado.

A. — Note da comunicarsi agli agenti.

COGNOME, NOME E PATERNITÀ dell'Agente . . . . Qualifica . . . . Numero di matricola . . . . Residenza.	Note compilate dal superiore di cui alle colonne nn. 3 e 5 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale	Note rivedute dal superiore di cui alle colonne numeri 4 e 6 della tabella allegata all'articolo 138 del regolamento del personale		Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'art. 141 del regolamento del personale
		Prima della comunicazione all'agente	Dopo la comunicazione all'agente	
1	2	3	4	5
1. Condotta: in servizio . . . . fuori servizio.				
2. È diligente?				
3. È operoso?.				
4. È disciplinato?				
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . .

N. B. — All'agente deve comunicarsi copia soltanto delle indicazioni di cui alle colonne 1 e 3 mediante l'apposito modello Z.

B. — Note da non comunicarsi all'agente.

	Note compilate dal superiore di cui alle colonne nn. 3 e 5 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale 6	Note rivedute dal superiore di cui alle colonne nn. 4 e 6 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale 7	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'art. 141 del regolamento del personale 8
5. Qualità fisiche			
6. Funzioni attualmente disimpegnate			
7. Cultura { generale amministrativa specifica per il ruolo cui l'agente appartiene.			
8. E' fornito d'ingegno?			
9. Nel disimpegno dei servizi { è pronto? è preciso? è energico? ha iniziativa?			
10. Contegno verso { i superiori i colleghi i dipendenti il pubblico			
11. Ha avuto elogi ed encomi?			
12. Ha avuto punizioni?			
13. Conoscenza in genere del servizio cui è addetto			
14. Attitudine alle funzioni che disimpegna			
15. Ramo che conosce a preferenza del servizio cui è addetto.			
16. Altri servizi o rami di servizio { che conosce cui può avere attitudine			
17. Rendimento			
18. Attitudine a funzioni superiori (quando occorra)			
19. Giudizio complessivo { *a)* in ordine alle attuali funzioni *b)* agli effetti dell'ammissione agli esami *c)* agli effetti della promozione			
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . .

AVVERTENZE. — La nota informativa sulle qualità fisiche (n. 5) deve rispecchiare obbiettivamente lo stato di salute dell'agente; ma il giudizio complessivo su di lui (n. 19) deve essere il risultato delle informazioni indicate nelle altre note. — Per i quesiti di cui ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, saranno adottate le parole: moltissimo o moltissima, molto o molta, sufficiente o sufficientemente, poco o poca, nessuno o nessuna o niente. — Per quelli indicati ai nn. 1, 10 e per il giudizio complessivo, di cui al n. 19 saranno adottate le parole: ottimo o ottima, buono o buona, discreto o discreta, mediocre, cattivo o cattiva. — A queste parole, occorrendo, si farà seguito con un cenno che sinteticamente le giustifichi. — La diversità del grado e delle funzioni dovrà servire di norma, sia per l'estensione maggiore o minore da dare alle note informative sia per il vario aspetto sotto il quale esse debbono essere fornite.

FERROVIE DELLO STATO. (Modello Y)

Note informative per gli agenti del grado 12° e inferiori.

A. — Note da comunicarsi agli agenti.

Cognome, Nome e Paternità dell'agente . . . . Qualifica . . . . Numero di matricola . . . . Residenza 1	NOTE compilate dal superiore di cui alle col. nn. 3 e 5 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale 2	Note rivedute dal superiore di cui alle colonne nn. 4 e 6 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale — Prima della comunicazione all'agente 3	Note rivedute dal superiore di cui alle colonne nn. 4 e 6 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale — Dopo la comunicazione all'agente 4	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'articolo 141 del regolamento del personale 5
1. Condotta { in servizio. fuori servizio				
2. È diligente?				
3. È operoso?				
4. È disciplinato?				
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del presid. della Commissione di avanzamento

N. B. — All'agente deve comunicarsi copia soltanto delle indicazioni di cui alle colonne 1 e 3, mediante l'apposito mod. *Z*.

B. — Note da non comunicarsi all'agente.

	Note compilate dal superiore di cui alle colonne nn. 3 e 5 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale	Note rivedute dal superiore di cui alle colonne nn. 4 e 6 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'art. 141 del regolamento del personale
	6	7	8
5. Qualità fisiche			
6. Funzioni attualmente disimpegnate			
7. Contegno verso: i superiori . . . . i colleghi . . . . i dipendenti . . . . il pubblico			
8. Ha avuto encomi?			
9. Ha avuto punizioni?			
10. Conoscenza in genere del servizio cui è addetto.			
11. Attitudini alle funzioni che disimpegna.			
12. Altri servizi o rami di servizio: che conosce . . . . cui può avere attitudine.			
13. Rendimento			
14. Attitudine a funzioni superiori, quando occorra, indicando pure, ove ne sia il caso, a quale delle funzioni specifiche del grado superiore			
15. Giudizio complessivo: *a*) in ordine alle attuali funzioni. . . . . *b*) agli effetti dell'ammissione agli esami . . . . *c*) agli effetti della promozione.			
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . Firma del superiore	Data. . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . .

Avvertenze. — La nota informativa delle qualità fisiche (n. 5) deve rispecchiare obbiettivamente lo stato di salute dell'agente, ma il giudizio complessivo su di lui (num. 15) deve essere il risultato delle informazioni indicate nelle altre note.

Per i quesiti di cui ai nn. 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, saranno adottate le parole: « moltissimo » o « moltissima », « molto » o « molta », « sufficiente » o « sufficientemente », « poco » o « poca », « nessuno » o « nessuna » o « niente ». Per quelli indicati ai nn. 1 e 7, e per il giudizio complessivo, di cui al num. 15, saranno adottate le parole: « ottimo » o « ottima », « buono » o « buona », « discreto » o « discreta », « mediocre », « cattivo » o « cattiva ».

A queste parole, occorrendo, si farà seguito con un cenno che sinteticamente le giustifichi.

La diversità di grado e delle funzioni dovrà servire di norma, sia per l'estensione maggiore o minore da dare alle varie note informative, sia per il vario aspetto sotto il quale esse debbono essere fornite.

FERROVIE DELLO STATO. (Modello E).

Note informative da comunicarsi agli agenti

(a norma dell'art. 139 del regolamento del personale).

Cognome, nome e paternità dell'agente . . . . Qualifica . . . . Numero di matricola . . . .
Residenza . . . .

1	2
1. Condotta: in servizio . . . . . . fuori servizio.	
2. È diligente?	
3. È operoso?	
4. È disciplinato?	

Data . . . . Il superiore (firma) . . . .

Avvertenza. — Contro le note informative non è ammesso ricorso, ma l'agente, entro il termine di giorni 8 dalla comunicazione del presente modello, ha facoltà di far pervenire le sue osservazioni e controdeduzioni al superiore che dovrà rivedere le note, indicato alle colonne nn. 4 e 6 della tabella allegata all'art. 138 del regolamento del personale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI. *Il ministro del tesoro*: CARCANO.

Allegato VI. — (Annesso all'art. 138).

Prospetto dei superiori che compilano e rivedono le note informative.

N. progr.	Servizi ed unità	Funzionari dei gradi 4°, 5° e 6° — Superiore che compila le note	Funzionari dei gradi 4°, 5° e 6° — Superiore che rivede le note	Agenti dei gradi 7° ed inferiori — Superiore che compila le note	Agenti dei gradi 7° ed inferiori — Superiore che rivede le note
1	2	3	4	5	6
1	Uffici centrali dei servizi	Capo dell'ufficio centrale (1)	Capo servizio	Capo dell'ufficio centrale (1)	Capo servizio
2	Uffici dei capi compartimento	(2)	(2)	(2)	(2)
3	Uffici distaccati:				
	a) istituto sperimentale	Capo dell Istituto	Capo servizio	Funzionario che sostituisce il capo dell'Istit.	Capo dell'Istituto
	b) Delegazioni materiale mobile	Capo dell'ufficio centrale materiale mobile	Capo servizio	Capo dell'ufficio centrale materiale mobile	Capo servizio
	c) controllo prodotti	Capo dell'ufficio (1)	Capo servizio	Capo dell'ufficio (1)	Capo servizio
	d) dei servizi legale, sanitario e ragioneria	Capo dell'ufficio (1)	Capo servizio	Capo dell'ufficio (1)	Capo servizio
4	Casse	Capo dell'ufficio ragioneria (1)	Capo servizio	Capo dell'ufficio ragioneria	Capo servizio
5	Uffici di divisione	Capo divisione	Capo servizio	Capo dell'ufficio compartimentale	Capo divisione
6	Uffici di sez. (servizio lavori)	Capo divisione	Capo servizio	Capo della sezione	Capo divisione
7	Uffici di riparto:				
	a) movimento, trazione e veicoli	Capo divisione	Capo servizio	Capo del riparto (3)	Capo divisione
	b) lavori	Capo divisione	Capo servizio	Capo della sezione (3)	Capo divisione
	c) telegrafi	Capo divisione	Capo servizio	Capo del riparto tecnico (3)	Capo divisione
8	Navigazione:				
	a) uffici centrali	Funzionario che sostituisce il capo dello esercizio	Capo dell'esercizio	Capo dell'ufficio	Capo dell'esercizio
	b) ispettorati	Funzionario che sostituisce il capo dello esercizio	Capo dell'esercizio	Capo dell'ispettorato	Capo dell'esercizio
9	Magazzini	—	—	Capo del riparto (1)	Capo servizio
10	Deposito combustibile	—	—	Capo del riparto	Capo servizio
11	Stazioni	(5)	(5)	Capo del riparto	Capo divisione
12	Gestioni autonome	—	—	Capo del riparto	Capo divisione
13	Controllori viaggianti	—	—	Capo del riparto personale viaggiante	Capo divisione
14	Personale di scorta ai treni	—	—	Capo del riparto personale viaggiante	Capo divisione
15	Personale operaio del movimento	—	—	Capo del riparto tecnico	Capo divisione
16	Officine del servizio lavori e cantiere trazione elettrica (6)	—	—	Capo dell'officina (6)	Capo servizio
17	Depositi locomotive	—	—	Capo del riparto (7)	Capo divisione
18	Officine locomotive	Capo divisione	Capo servizio	Capo dell'officina	Capo divisione
19	Officine veicoli	Capo divisione	Capo servizio	Capo dell'officina	Capo divisione
20	Squadre di rialzo	—	—	Capo del riparto veicoli	Capo divisione
21	Posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli	—	—	Capo del riparto veicoli	Capo divisione
22	Personale operaio dei lavori (escluso quello delle officine suindicate)	—	—	Capo della sezione	Capo divisione
				Capo del riparto lavori delle linee elettriche o capo dell'ufficio compartimentale competente (8)	Capo divisione
23	Personale di linea	—	—	Capo della sezione	Capo divisione

Annotazioni (7)

(1) Le note informative a riguardo dei capi degli uffici aventi grado uguale od inferiore al 4° sono compilate dal sotto capo servizio e rivedute dal capo servizio.

(2) Per le note informative provvede esclusivamente il capo compartimento

(3) Le note informative a riguardo dei capi riparto di grado inferiore al 6° sono compilate dal capo divisione e rivedute dal capo servizio

(4) Il giudizio sui capi di riparto è dato dal capo dell'ufficio centrale competente e riveduto dal capo servizio

(5) Nelle stazioni in cui il titolare è del grado 6° il giudizio su di esso sarà dato dal capo divisione e riveduto dal capo servizio

(6) [illegible] cina è dato dal capo dell'ufficio centrale competente, ed è riveduto in tutti i casi dal capo servizio

(7) È fatta eccezione per i capi deposito, per i quali le note informative sono compilate dal capo divisione e rivedute dal capo servizio

(8) Quando si tratta di personale operaio dipendente direttamente dalla divisione

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro pei trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato VII.
(Annesso all'articolo 168).

TABELLA in sostituzione della **tabella A** allegata al testo unico di legge sulle pensioni del 22 aprile 1909, n. 229, contenente le qualifiche del personale addetto ai servizi attivi, agli effetti dell'art. 11 del predetto testo unico. — Limite massimo di età per la conservazione in servizio.

QUALIFICHE limite massimo di età per la conservazione in servizio — 60 anni	58 anni
Capi deposito superiori	
Capi deposito principali	
Capi deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe	
Capi personale viaggiante principali	
Controllori viaggianti principali	
Capi personale viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe	
Controllori viaggianti di 1ª, 2ª e 3ª classe	
Sorveglianti di 1ª e 2ª classe	
Sorveglianti della linea	
. . . .	**Macchitisti**
. . . .	**Macchinisti treni elettrici**

QUALIFICHE limite massimo di età per la conservazione in servizio — 60 anni	58 anni
. . . .	**Macchinisti manovre e tradotte**
Capi squadra operai. .	
Capi verificatori. . . .	
. . . .	Deviatori capi
. . . .	Manovratori capi
. . . .	Condutt. capi
Sotto capi squadra operai	
Capi fuochisti (Traghetto di Venezia)	
. . . .	Fuochisti
. . . .	Assistenti treni elettrici
Fuochisti conduttori di caldaie e motori	
Verificatori	
Capi squadra accenditori e manovali	

QUALIFICHE limite massimo di età per la conservazione in servizio — 60 anni	58 anni
Capi squadra accudienti e manovali	
. . . .	Condutt. principali
Capi squadra (dei magazzini)	
Capi squadra cantonieri	
Custodi capi d'officina e guardaportoni	
Capi squadra manovali	
. . . .	Capi squadra deviatori
. . . .	Capi squadra manovratori
. . . .	Conduttori
Capi squadra (Traghetto di Venezia)	
. . . .	Fuochisti (Traghetto di Venezia)

QUALIFICHE limite massimo di età per la conservazione in servizio — 60 anni	58 anni
. . . .	**Operai di 1ª, 2ª e 3ª categoria**
. . . .	**Accenditori**
. . . .	**Accudienti**
Untori (qualifica transitoria)	
. . . .	Custodi d'officina
. . . .	**Deviatori**
. . . .	**Manovratori**
. . . .	**Frenatori**
Marinai (del Traghetto di Venezia)	
Guardiani	
. . . .	**Cantonieri**
. . . .	**Manovali**

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari
R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato VIII. (Annesso all'art. 198).

Tabelle A e B relative ai provvedimenti disciplinari sul personale.

Tabella A.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici e dei magazzini.

Uffici centrali e distaccati di tutti i servizi ed unità speciali.

Superiori ed autorità che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 198	Punizioni che possono essere inflitte — Agli agenti dei gradi				Superiori ed autorità che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 198
	1°	2°, 3° e 4°	5° e 6°	7° ed inferiori	
Capi magazzino titolari . . .	—	—	—	Censura — Multa	Capo servizio
Capi dei riparti dei magazzini	—	—	—	Censura — Multa	Capo servizio
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica	—	—	—	Censura — Multa	Capo servizio
Capi degli uffici centrali e distaccati	—	—	Censura	Censura — Multa	Capo servizio
Capi compartimento (1) . . .	—	—	Censura Sospensione dallo stipendio	Censura — Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni	Direttore generale
Capi servizio	—	Censura	Censura Sospensione dallo stipendio	Censura — Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni	Direttore generale
Direttore generale.	Censura Sospensione dallo stipendio	Censura Sospensione dallo stipendio	—	—	Consiglio di amministrazione

(1) Per gli agenti da loro direttamente dipendenti.

Uffici compartimentali dell'esercizio.

Superiori ed autorità che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 198	Punizioni che possono essere inflitte — agli agenti dei gradi			Superiori ed autorità che decidono sui ricorsi di cui all'art. 198
	3° e 4°	5° e 6°	7° ed inferiori	
Capi delle sezioni lavori . .	—	—	Censura — Multa	Capo divisione
Capi delle officine locomotive e veicoli	—	—	Censura — Mul	Capo divisione
Capi divisione	—	Censura Sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni	Censura — Multa — Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni	Capo servizio
Capi servizio	Censura	Censura Sospensione dallo stipendio fino a 30 giorni	Censura — Multa — Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni	Direttore generale
Direttore generale	Censura Sospensione dallo stipendio	—	—	Consiglio di amministrazione

N. B. — Al personale d'ufficio addetto ai depositi od alle squadre di rialzo le punizioni possono essere inflitte rispettivamente dai capi deposito o dai capi tecnici titolari nei limiti indicati nella tabella *B* per il personale esecutivo da essi dipendente.

Tabella B.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale esecutivo dei servizi dell'esercizio.

Fatti in cui sono implicati agenti di un solo servizio.

Superiori ed autorità che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 198	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori ed autorità che decidono sui ricorsi di cui all'art. 198
Titolari:		
Capi stazione; Capi gestioni autonome; Capi conduttori principali; Capi deposito; Capi tecnici (1)	Censura - Multa	Capo divisione
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica	Censura - Multa	Capo servizio
Capi di riparto - Movimento, trazione, veicoli	Censura - Multa	Capo divisione
Capi di riparto lavori	Censura - Multa	Capo della sezione
Capi di riparto lavori linee elettriche o capi dell'ufficio compartimentale competente (2)	Censura - Multa	Capo divisione
Capi delle sezioni lavori	Censura - Multa	Capo divisione
Capi delle officine locomotive e veicoli	Censura - Multa	Capo divisione
Capi degli Ispettorati di navigazione	Censura - Multa (3)	Capo dell'esercizio navigazione
Capi divisione	Censura - Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni	Capo servizio
Capo dell'esercizio navigazione	Censura - Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni (3)	
Capi servizio	Censura - Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni	Direttore generale

(1) Titolari delle squadre di rialzo o dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli.
(2) Quando si tratta di personale operaio dipendente direttamente dalla divisione.
(3) Quando si tratta di personale esecutivo non appartenente al personale navigante.

Fatti in cui sono implicati agenti di più servizi.

Superiori ed autorità che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 198	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori ed autorità che decidono sui ricorsi di cui all'art. 198
Comitato d'esercizio	Censura - Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni	Direttore generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari
R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato IX.
(Annesso agli articoli 204, 206, 207)

Categorie e gruppi del personale per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di disciplina.

Categorie	Grado	QUALIFICHE
		Primo gruppo.
1	7	Segretari capi e altre qualifiche di pari grado degli uffici e dei magazzini
	8	Segretari principali e altre qualifiche di pari grado degli uffici e dei magazzini
2	9	Segretari di 1ª classe e altre qualifiche di pari grado degli uffici e dei magazzini
	10	Segretari di 2ª classe e altre qualifiche di pari grado degli uffici e dei magazzini
3 (*a*)	7	Capi stazione principali e sotto ispettori
	8	Capi stazione di 1ª classe e controllori principali
4	9	Capi stazione di 2ª classe e controllori
	10	Capi stazione di 3ª classe
5 (*b*)	7	Capi gestione principali di 1ª classe e sotto ispettori
	8	Capi gestione principali di 2ª classe e controllori principali
	9	Capi gestione di 1ª classe e controllori
	10	Capi gestione di 2ª classe
	7	Sotto ispettori (del personale dei telegrafi)
	8	Capi telegrafisti principali e controllori principali
	9	Capi telegrafisti di 1ª classe e controllori
	10	Capi telegrafisti di 2ª classe
6	7	Capi deposito principali
	8	Capi deposito di 1ª classe
	9	Capi deposito di 2ª classe
	10	Capi deposito di 3ª classe
7 (*c*)	7	Capi tecnici principali
	8	Capi tecnici di 1ª classe
	9	Capi tecnici di 2ª classe
	10	Capi tecnici di 3ª classe
8 (*d*)	7	Controllori capi
	8	Capi personale viaggiante principali e controllori viaggianti principali
	9	Capi personale viaggiante di 1ª classe e controllori viaggianti di 1ª classe
	10	Capi personale viaggiante di 2ª classe e controllori viaggianti di 2ª classe

Categorie	Grado	QUALIFICHE
		Secondo gruppo.
9	11	Disegnatori di 2ª classe
	11	Assistenti tecnici di 2ª classe
10	11	Applicati (degli uffici)
	11	Aiutanti di 2ª classe
	12	Aiutanti applicati (degli uffici)
	11	Sorveglianti di 1ª classe (magazzini)
	12	Sorveglianti di [illegible]ª classe (magazzini)
11	11	Sotto capi e applicati (delle stazioni)
12	11	Capi personale viaggiante di 3ª classe e controllori viaggianti di 3ª classe
13	11	Commessi di 1ª classe
	12	Aiutanti applicati (delle stazioni)
	12	Commessi di 2ª classe
	11	Capi fermata di 1ª classe
	12	Capi fermata di 2ª classe
14 (*e*)	12	Manovratori capi
	12	Deviatori capi
15	12	Macchinisti treni a vapore
	12	Macchinisti treni elettrici
	12	Macchinisti manovre e tradotte
16	12	Sorveglianti linea
17	12	Capi uscieri e ripartitori documenti
	13	Uscieri di 1ª classe
18	12	Capi squadra operai
	12	Capi verificatori
	13	Sotto capi squadra operai
19	12	Conduttori capi
	13	Conduttori principali
	13	Padroni (Traghetto Venezia)

(*a*) Per la categoria 3ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Roma con Ancona; Napoli con Bari e Reggio Calabria.

(*b*) Per la categoria 5ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Bari con Reggio Calabria.

(*c*) Per la categoria 7ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Roma con Ancona; Bari con Reggio Calabria.

(*d*) Per la categoria 8ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Torino con Genova; Milano con Venezia; Bologna con Firenze: Roma con Ancona: Napoli con Bari e Reggio Calabria.

(*e*) Per la categoria 14ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Bari con Reggio Calabria.

Categorie	Grado	QUALIFICHE
20	13	Fuochisti
	13	Assistenti di treni elettrici
	13	Fuochisti conduttori di caldaie e motori
	13	Capi fuochisti (Traghetto Venezia)
21 (f)	13	Capi squadra accenditori e manovali
	13	Capi squadra accudienti e manovali
	12	Scritturali di 1ª classe
	13	Scritturali di 2ª classe
	13	Custodi capi d'officina e guardaportoni
22	13	Assistenti di stazione di 1ª classe
23	13	Verificatori
		Terzo gruppo.
24	14	Uscieri di 2ª classe
	15	Inservienti
25	14	Capi squadra manovratori
	14	Capi squadra deviatori
26 (g)	14	Capi squadra (magazzini)
	14	Capi squadra manovali
27	14	Assistenti di stazione di 2ª classe
28	14	Capi squadra cantonieri

Categorie	Grado	QUALIFICHE
29	14	Fuochisti (Traghetto Venezia)
	15	Accenditori
	15	Accudienti
	15	Custodi d'officina
	15	Untori
30	14	Conduttori
	15	Frenatori
	14	Capi squadra (Traghetto Venezia)
	15	Marinai (Traghetto Venezia)
31	14	Operai di 1ª e 2ª categoria
	15	Operai di 3ª categoria
32	15	Manovratori
	15	Manovratori d'officina
33	15	Deviatori
	15	Deviatori d'officina
34	15	Guardiani
	16	Cantonieri
35	16	Manovali
Categoria delle scrivane (h)	11	Scrivane principali
	12	Scrivane

(f) Per la categoria 21ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Torino con Genova; Roma con Ancona; Bari con Reggio Calabria.

(g) Per la categoria 26ª sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Bari con Reggio Calabria.

(h) Per la categoria delle scrivane sono raggruppate le seguenti circoscrizioni: Torino con Genova; Milano con Venezia; Ancona con Roma; Napoli con Bari e Reggio Calabria. — Le scrivane non dipendenti da una Divisione compartimentale votano egualmente con le scrivane del compartimento nella cui giurisdizione esse hanno la residenza.

NB. — Gli agenti appartenenti ai ruoli del personale esecutivo e non dipendenti da una Divisione compartimentale votano egualmente con gli agenti della propria categoria del compartimento nella cui giurisdizione essi hanno la residenza.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato X. (Annesso all'art. 216).

Qualifiche degli agenti

considerati come operai a termine dell'art. 2 della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro ed agli effetti di esso.

Capi deposito superiori, capi deposito principali, capi deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe — Capi tecnici principali, capi tecnici di 1ª, 2ª e 3ª classe — Controllori principali e controllori (del movimento, del traffico e del telegrafo) — Capi del personale viaggiante principali e di 1ª, 2ª e 3ª classe — Assistenti tecnici principali e di 1ª e di 2ª classe — Controllori viaggianti principali e di 1ª, 2ª e 3ª classe — Sorveglianti di 1ª e 2ª classe — Aiutanti (addetti ai magazzini, ai depositi, alle squadre di rialzo) — Sorveglianti della linea — Capi squadra operai — Capi verificatori — Macchinisti — Macchinisti treni elettrici — Macchinisti manovre e tradotte — Aiutanti applicati (addetti agli scali) — Commessi di 1ª e 2ª classe (addetti agli scali) — Conduttori capi — Manovratori capi — Deviatori capi — Sotto capi squadra operai — Fuochisti conduttori di caldaie e motori — Fuochisti — Assistenti treni elettrici — Padroni (del Traghetto di Venezia) — Capi fuochisti (del Traghetto di Venezia) — Capi squadra accenditori e manovali — Capi squadra accudienti e manovali — Custodi capi d'officina — Verificatori — Guardaportoni — Conduttori principali — Assistenti di stazione di 1ª classe — Scritturali di 1ª e 2ª classe (alla dipendenza dei capi tecnici) — Operai di 1ª e 2ª categoria — Capi squadra — Capi squadra cantonieri — Capi squadra manovali — Assistenti di stazione di 2ª classe — Capi squadra deviatori — Capi squadra manovratori — Conduttori — Capi squadra (del Traghetto di Venezia) — Fuochisti (del Traghetto di Venezia) — Operai di 3ª categoria — Accenditori — Accudienti — Custodi d'officina — Untori — Manovratori — Deviatori — Frenatori — Marinai (del Traghetto di Venezia) — Manovali — Guardiani — Cantonieri — Guardabarriere (donne).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato XI
(Annesso all'art. 280).

Somme da aggiungere

allo stipendio o alla paga all'atto dell'applicazione dei nuovi quadri di classificazione.

Grado	QUALIFICHE delle vecchie tabelle	SOMMA da aggiungere allo stipendio o paga a termini dell'art. 280 Lire
6 a 8	Capi stazione superiori, principali e di 1° grado, capi gestione principali	600
9	Capi stazione di 2° grado, capi gestione di 1° grado, capi telegrafisti di 1° grado	480
10	Capi stazione di 3° grado, capi gestione di 2° grado, capi telegrafisti di 2° grado	360
11	Capi stazione di 4° grado, capi fermata di 1° grado	300
12	Capi fermata di 2° grado	240
12 e 13	Guarda magazzino, assistenti alle merci e guardamerci	78 (1)
14	Capi squadra alle merci	0,20 (2)
14	Guardie di stazione	0,20 / 0,10 (3)
12	Capi manovra	234 (4)
14	Capi squadra manovratori	0,50 (5)
15	Manovratori	0,25 (6)
12	Capi deviatori	330 (4)
14	Capi squadra deviatori	0,76 (5)
15	Deviatori	0,41
7 e 8	Capi deposito principali e di 1° grado	600
9	Capi deposito di 2° grado	480
10	Capi deposito di 3° grado e sotto capi deposito	360
13	Capi squadra accenditori e manovali e fuochisti accudienti locomotive dei depositi	78

(1) Oltre L. 40 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono del premio di L. 0,80.
(2) Oltre L. 0,10 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono del premio di L. 0,30.
(3) Limitatamente alle guardie di stazione che ora godono dei soprassoldi di L. 0,20 o L. 0,10 quali addetti alle scritturazioni.
(4) Oltre L. 40 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono del premio di L. 0,70.
(5) Oltre L. 0,10 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono del premio di L. 0,60.
(6) Oltre L. 0,05 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono del premio di L. 0,30.

Grado	QUALIFICHE delle vecchie tabelle	SOMMA da aggiungere allo stipendio o paga a termini dell'art. 280 Lire
15	Accenditori	0,20
12	Sorveglianti della linea	375 (1)
14	Capi squadra cantonieri	0,27
15	Guardiani, cantonieri e guardabarriere (uomini)	0,16
13	Capi squadra guardiani d'officina e guarda portoni	30 % dello stipendio (2)
15	Guardiani d'officina	35 % della paga (2)
14	Capi squadra manovali d'officina addetti alle officine locomotive, veicoli e di Pontassieve	0,60
14	Capi squadra manovali d'officina e capi squadra manovali addetti alle squadre di rialzo	0,30
14	Capi squadra manovali d'officina e capi squadra manovali addetti ai depositi locomotive	0,20
16	Manovali d'officina delle officine locomotive, veicoli e di Pontassieve	30 % della paga (2)
16	Manovali d'officina e manovali addetti alle squadre di rialzo	0,30
16	Manovali d'officina e manovali addetti ai depositi locomotive, ai riparti tecnici, agli impianti e servizi diversi dei lavori, ai gabinetti chimici e fototipo-litografici	0,20
7	Capi tecnici principali	
8, 9 e 10	Capi tecnici di 1°, 2° e 3° grado	
	Capi squadra operai	
	Capi verificatori	400
12	Sorveglianti tecnici	
	Capi squadra operai di manutenzione	
	Capi squadra tecnici	
	Capi d'arte	
13	Sotto capi squadra operai	240
14 e 15	Operai e aiutanti operai	25 % della paga (1)
15	Untori	0,30
15	Deviatori della trazione	0,50
15	Manovratori d'officina	35 % della paga (1)

(1) Oltre L. 78 di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti per coloro che ora godono della indennità mensile di L. 21.
(2) Esclusi i soprassoldi di legge.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato XII.
(Annesso all'articolo 291).

Prospetto comparativo

delle qualifiche *ad personam* comprese nella tabella annessa al regolamento approvato col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, colle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, le quali verranno applicate agli agenti rivestiti di quelle.

Grado	QUALIFICHE *ad personam*	Qualifiche corrispondenti nei ruoli organici
8	Capi sezione amministrativi.	Segretari principali o controllori principali
9	Capi d'arte d'officina di manutenzione	Capi tecnici di 2ª classe
10	Sotto capi deposito	Capi deposito di 3ª classe
11	Assistenti tecnici	Assistenti tecnici
11	Contabili	Applicati degli uffici (grado transitorio 11) e delle stazioni (grado 11) o sotto capi
11	Impiegati	
11	Commessi d'officina	
12	Gerenti	Aiutanti applicati degli uffici (grado transitorio 12)
12	Assistenti	Commessi di 2ª classe
12	Assistenti alle merci	
12	Sorveglianti tecnici	Capi squadra operai
12	Capi squadra operai di manutenzione	
12	Capi squadra tecnici	
12	Capi d'arte	
12	Guarda deposito	Scritturali di 1ª classe
13	Fuochisti accudienti locomotive	Fuochisti
13	Guardamerci	Assistenti di stazione di 1ª classe
13	Elettricisti	Sotto capi squadra operai (1)
13	Operai meccanici	
13	Sorveglianti del telegrafo . .	
14	Illuminatori lampisti	Operai di 2ª classe
14	Operai lumai	
15	Lumai	Operai di 3ª classe
16	Guardabarriere (uomini) . .	Guardiani
16	Pulitori	Manovali

(1) I posti di sotto capi squadra operai occupati dagli agenti della qualifica di elettricista e di operaio meccanico saranno considerati in soprannumero, finchè gli agenti medesimi continueranno nelle loro mansioni, ed andranno in diminuzione di altrettanti posti di operaio di 1ª categoria rispettivamente nel ruolo della trazione elettrica e del movimento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Disposizioni sulle competenze accessorie annesse al regolamento del personale.

CAPO I.

Lavoro ordinario, straordinario e cottimi.

PARTE I.

Lavoro ordinario.

Art. 1.

Personale addetto a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio.

La durata del lavoro ordinario e dei riposi quotidiani e periodici del personale di macchina (a trazione a vapore ed elettrica), dei treni, delle stazioni e della linea, che disimpegna attribuzioni interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio, è regolata dalle disposizioni del R. decreto 20 agosto 1914, n. 993.

Le disposizioni del presente capo si applicano al detto personale solo in quanto non contrastino con quelle di cui al citato Regio decreto.

Art. 2.

Orari e turni normali di servizio per il personale addetto a funzioni non interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio.

Per tutto il personale non considerato nell'articolo precedente l'orario normale giornaliero sarà indicato in apposita tabella da formularsi dal Consiglio di amministrazione e da pubblicarsi, come le eventuali variazioni, nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Nella compilazione della tabella saranno osservate le disposizioni dei seguenti articoli.

I limiti indicati nella tabella non si debbono oltrepassare nella formazione degli orari e dei turni normali che i singoli agenti o gruppi di agenti devono osservare nelle varie località.

Art. 3.

Durata del lavoro ordinario.

La durata giornaliera del lavoro ordinario del personale è stabilita, entro i limiti indicati nella tabella di cui all'art. 2, in base alle esigenze del servizio in ogni singola località e in relazione alla natura, intensità e continuità delle attribuzioni che sono affidate a ciascun agente, anche se tali attribuzioni non sono quelle inerenti alla sua qualifica e se gli sono assegnate in via precaria.

Essa comprende tanto i periodi di effettivo lavoro, quanto quelli di semplice presenza obbligatoria in servizio.

Non sono comprese nella durata del lavoro giornaliero le interruzioni di orario durante le quali sia concesso agli agenti di assentarsi dai luoghi del lavoro. È egualmente escluso il tempo che essi impiegano per recarsi al luogo ove debbono assumere servizio o per ritornarne.

Art. 4.

La durata del lavoro ordinario giornaliero, computata come all'art. 3, non deve superare le 12 ore nelle 24. Tale durata può essere fissata o in un periodo unico continuato o in più periodi, da comprendersi, però, in quello massimo di 16 o 17 ore a seconda della durata dei riposi di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Riposi ordinari.

L'orario normale di servizio deve essere distribuito in modo da lasciare in ogni periodo di 24 ore ad ogni agente un riposo continuato di almeno otto ore. Il riposo minimo può essere ridotto a sette ore quando l'abitazione dell'agente si trova nell'àmbito degli impianti ferroviari o dista di un percorso non maggiore di 500 metri dal posto ove l'agente stesso deve presentarsi per assumere servizio.

Il riposo minimo può essere ulteriormente ridotto fino al limite di 6 ore per servizi considerati, a giudizio del direttore generale, di limitata importanza o per circostanze reputate eccezionali; ma in tal caso la differenza fra il riposo di sette od otto ore e quello ridotto deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo quello ridotto, ovvero da opportune interruzioni di servizio.

Quando l'orario diurno è di 12 ore continuate, è accordata al personale, durante l'orario medesimo, una interruzione di servizio di un'ora per la refezione da prendersi sul posto.

Tale interruzione ha luogo, di regola, in ore prestabilite, ma può essere spostata o anche ridotta di durata quando esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 6.

Grandi riposi.

Oltre ai riposi di cui all'articolo precedente, saranno accordati dei grandi riposi periodici non inferiori a 24 ore continuative, il numero e la durata dei quali saranno indicati nella tabella di cui all'art. 2.

Art. 7.

Turni di servizio.

Quando, per provvedere permanentemente ad un servizio di durata superiore a quella del lavoro ordinario di un agente, le prestazioni degli agenti addettivi fossero distribuite in più orari compresi fra ore differenti, gli agenti o gruppi di agenti devono possibilmente essere avvicendati a turno negli orari medesimi.

Il turno è obbligatorio quando il servizio, essendo continuo per le 24 ore, è coperto con due o più orari. In tal caso il personale non può essere destinato al servizio notturno per più di venti notti in trenta giorni consecutivi.

Il lavoro fatto dal personale in occasione del cambio di turno è da considerarsi ordinario, ancorchè ecceda in qualche giorno la durata dell'orario normale, a condizione che la durata media del lavoro nei vari giorni del periodo di cambio turno non superi quella del predetto orario.

Il cambiamento di turno non ha luogo per il personale di guardia della linea quando il relativo servizio è coperto in parte a mezzo di donne guardabarriere colle limitazioni d'orario stabilite dal Regio decreto 20 agosto 1914, n. 993.

Art. 8.

Personale delle costruzioni e dei lavori.

Per il personale addetto a lavori di costruzione e di mantenimento delle linee, il quale per la natura delle sue occupazioni deve, di massima, avere orari regolati in ogni mese dell'anno secondo la durata del giorno solare, la durata del lavoro ordinario è valutata, agli effetti dell'art. 4, sulla media durata giornaliera degli orari da seguirsi dagli agenti nei vari giorni dell'anno.

PARTE II.

Lavoro straordinario.

Art. 9.

Obbligo di prestazioni straordinarie.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, pure riducendo maggiormente alla occorrenza, il riposo minimo continuo stabilito dall'art. 5.

In nessun caso il personale può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

Art. 10.

Lavoro che si considera straordinario.

È considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi d'indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non può eccedere, di regola, la durata di due ore per giornata di lavoro.

Nei giorni di orario ridotto, ove l'agente fosse comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario medesimo, si dovranno compensare come lavoro straordinario le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale nella stessa giornata, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario prescritta, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario, salvo il caso di cui all'art. 13.

La maggiore durata dell'orario di servizio in occasione del cambio turno è considerata lavoro straordinario solo quando non si verifichi la condizione di cui al terzo comma dell'art. 7.

Art. 11.

Per gli agenti, il cui servizio è collegato con l'arrivo e la partenza dei treni, non è considerato lavoro straordinario il prolungamento dell'orario normale dipendente dal ritardo dei treni, salvo il caso di cui all'art. 13.

Agli agenti, che per tale motivo siano stati obbligati a prolungare la loro presenza in servizio, potrà essere concesso, se le esigenze del servizio lo consentono, un aumento dei periodi di riposo in altri momenti della giornata.

Art. 12.

Lavoro straordinario compensabile.

Nel computo del lavoro straordinario che si congiunga con quello ordinario, le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nella stessa giornata si trascurano; quelle uguali o superiori si valutano come ora intera.

Quando invece il lavoro straordinario non sia congiunto con quello ordinario ed abbia la durata inferiore ad un'ora, è sempre computato come se l'ora fosse compiuta.

In ogni caso poi, per le ore di lavoro straordinario successive alla prima, le frazioni inferiori a mezz'ora si trascurano e si considerano come ora intera quelle uguali o superiori.

È vietato corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni date oltre la durata del lavoro ordinario.

L'assenza di agenti dal servizio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso per maggior lavoro a favore di quelli che ne suppliscono l'opera se non quando sia necessario prolungare la durata del lavoro ordinario.

Art. 13.

Quando, per circostanze eccezionali, un agente sia privato di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo di cui al primo comma dell'art. 5, le ore tolte al riposo minimo per qualsiasi causa, non esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 14.

Lavoro straordinario fuori residenza.

Ferme restando le disposizioni del Regio decreto 20 agosto 1914, n. 993, per il personale in esso contemplato, il lavoro ordinario e straordinario degli agenti in missione è regolato dalle norme per esso vigenti nel luogo di missione.

Il tempo impiegato nel viaggio per recarsi in missione o ritornarne o per attendere il prossimo treno, dopo compiuto il lavoro, non è considerato lavoro nè mancato riposo agli effetti dell'art. 13, salvo che durante il viaggio l'agente compia un lavoro effettivo, come la scorta dei treni, la sorveglianza dei rotabili in prova, ecc. Però, quando le esigenze del servizio lo consentano, il capo immediato può accordare all'agente in ritorno dalla missione un riposo supplementare tenuto conto della durata del viaggio e delle condizioni in cui questo fu effettuato.

Non si farà trattenuta sulla paga normale, quando durante la missione l'agente abbia lavorato effettivamente per un tempo minore dell'orario che gli è prescritto in residenza, sempre che la minore prestazione sia motivata da ragioni di servizio.

Se la missione ha avuto una durata complessiva inferiore a quella del lavoro ordinario giornaliero, l'agente è obbligato a completare in residenza la giornata di lavoro.

Art. 15.

Personale escluso dalla retribuzione del lavoro straordinario.

Non compete retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'art. 13:

a) al personale dei treni e di macchina, ed ai capi deposito, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compeno-

trato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio o alla paga, speciali competenze che abbiano per iscopo di compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario fatto;

c) salvo circostanze eccezionali, il cui apprezzamento è riservato al direttore generale, agli agenti in missione, di cui agli articoli 25 e 37;

d) agli agenti di grado pari o superiore al 7°.

Art. 16.

Misura del compenso per lavoro straordinario.

Il compenso per lavoro straordinario, salvo le eccezioni contemplate nel presente articolo e nell'articolo successivo, è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile, fissato nella ragione di un ottavo della ordinaria retribuzione giornaliera.

La retribuzione ordinaria giornaliera, per il personale a stipendio annuo, è il quoziente che si ottiene dividendo il solo stipendio, esclusi i soprassoldi e gli assegni di qualsiasi genere, per 360; pel personale a paga giornaliera, è costituita da quest'ultima.

Il compenso per ora di lavoro straordinario non può essere superiore a L. 1,50.

Il compenso medesimo negli uffici non può essere inferiore a L. 0,60 per gli aiutanti di seconda classe e le scrivane principali, ed a L. 0,50 per le scrivane.

Per le guardabarriere (donne) tale compenso non può essere inferiore a L. 0,15.

Art. 17.

Il lavoro straordinario fatto dopo le ore 22 e prima delle 5, tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi, dal personale operaio, è compensato, per ogni ora, con sei quarti della paga normale ragguagliata ad ore.

PARTE III.

Cottimi.

Art. 18.

In casi di speciale urgenza ed opportunità e previa approvazione del direttore generale potrà essere adottato il sistema dei cottimi per lavori dei quali sia determinabile preventivamente, a corpo ovvero a misura, il costo della prestazione degli agenti, e quando gli agenti lo reputino di loro convenienza.

CAPO II.

Trasferte e traslochi.

PARTE I.

Indennità di trasferta.

Art. 19.

Gli agenti che si recano fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori ricevono, in base alle norme del presente capo, un'indennità che s'intitola «Indennità di trasferta» e si compone di due parti:

indennità di diaria;

indennità di pernottazione.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione fuori di residenza ha luogo senza preventivo ordine del superiore dell'agente, quando questi, per l'indole delle attribuzioni che disimpegna, è obbligato a percorrere la linea: in tal caso dovrà rimanere documentata la ragione della trasferta colle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Per residenza s'intende la località in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale l'agente appartiene.

Per i sorveglianti della linea si considerano residenza il tronco cui appartengono e le stazioni finitime ad esso; per i capi squadra cantonieri, guardiani, cantonieri, guardabarriere (donne), il cantone proprio e quelli finitimi.

Art. 20.

L'indennità di diaria è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le sette ore.

Se l'assenza supera le tre ore, ma non le sette, l'indennità è ridotta alla metà.

Nessuna indennità compete se l'assenza è di tre ore o minore.

Art. 21.

L'indennità di pernottazione è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dalla una alle cinque (queste ore comprese) ed abbia titolo alla intera o alla mezza indennità di diaria.

Art. 22.

Quando l'agente, per recarsi fuori di residenza o per rientrarvi, si serva dei treni, la durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza o di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto dei ritardi eventuali, eccettuati quelli derivanti da interruzioni di linee.

Art. 23.

Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall'ora di partenza.

Quando un agente compia più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, esse si cumulano agli effetti dell'art. 20, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione.

Art. 24.

Salvo quanto è disposto nell'art. 39, le indennità di diaria e di pernottazione sono liquidate nella misura stabilita dalle seguenti tabelle *A* (indennità intera) e *B* (indennità ridotta) per i vari gradi in cui sono raggruppate le qualifiche del personale.

TABELLA A				TABELLA B			
Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale	Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale
	Lire	Lire	Lire		Lire	Lire	Lire
1°	13 —	5 —	18 —	—	—	—	—
2°	11 —	5 —	16 —	—	—	—	—
3° e 4°	10 —	5 —	15 —	4°.	8 —	3 —	11 —
5° e 6°	8 —	4 —	12 —	5° e 6°	6.50	2.50	9 —
7°	7 —	3 —	10 —	7°	6 —	2 —	8 —
8° e 9°	6 —	2 —	8 —	8° e 9°	5 —	1.50	6.50
10°	5 —	2 —	7 —	10°	4 —	1.50	5 50
11°	4 —	2 —	6 —	11°	3.50	1.25	4.75
12°	3 —	2 —	5 —	12°	2.75	1.25	4 —
13°	2.75	1.75	4.50	13°	2.50	1.25	3.75
14°	2.50	1.50	4 —	14°	2.25	1 —	3.25
15° e 16°	2.25	1.25	3.50	15° e 16°	1.75	1 —	2.75

Art 25.

Agli agenti sottoindicati si corrisponde l'indennità intera (tabella *A*) per le prime nove trasferte e l'indennità ridotta (tabella *B*) per le rimanenti, quando in uno stesso mese contabile effettuano missioni nelle condizioni di cui in appresso:

a) dirigenti di sezione o di riparti dei lavori, di riparti di movimento, dei telegrafi, della trazione, dei veicoli, dei magazzini e degli Ispettorati sanitari,

per le missioni effettuate nell'ambito della sezione, del riparto o dell'Ispettorato, anche se la sezione, il riparto o l'Ispettorato hanno giurisdizione su linee di più compartimenti;

b) agenti addetti alle verifiche contabili nelle stazioni,

per le missioni effettuate nell'ambito del compartimento, presso il quale sono assegnati;

c) funzionari dei gradi 4°, 5° e 6°, ed inoltre: sotto ispettori, segretari tecnici capi, controllori capi, segretari tecnici principali, controllori principali, controllori viaggianti principali, segretari tecnici di 1ª classe, controllori, controllori viaggianti di 1ª classe, assistenti tecnici principali, segretari tecnici, assistenti tecnici, operai,

per le missioni effettuate nell'ambito del compartimento a cui appartengono;

d) capi personale viaggiante,

per le missioni effettuate nella zona nella quale si deve svolgere la loro sorveglianza;

e) controllori viaggianti,

per le missioni effettuate nella zona dove normalmente si svolge il loro servizio;

f) sorveglianti della linea,

per le missioni sui due tronchi finitimi a quello cui sovraintendono, escluse le stazioni più prossime al loro tronco, nelle quali non sono da considerare in missione, e per la scorta dei treni notturni o a grande velocità a scopo di vigilanza;

g) capi squadra cantonieri, guardiani, cantonieri e guardabarriere (donne), per le missioni effettuate oltre i due cantoni finitimi a quello a cui sono addetti, e nei limiti dei tronchi contigui al loro e, per i capi squadra cantonieri, per la scorta dei treni notturni o a grande velocità a scopo di vigilanza.

Gli agenti delle qualifiche non tassativamente sopraindicate, quando disimpegnano funzioni attinenti alle qualifiche stesse, ricevono il trattamento di trasferta previsto nel presente articolo per il proprio grado.

L'indennità di trasferta della tabella *B* compensa anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito fuori residenza, salvo che, per le condizioni eccezionali in cui esso è prestato, il direttore generale autorizzi a retribuirlo a parte, secondo le norme del capo I.

Le missioni a stazioni confinanti con la sezione, col reparto o con l'Ispettorato, sono considerate come effettuate nell'ambito della sezione, del riparto, o dell'Ispettorato; a tale effetto si considerano confinanti tutte le stazioni appartenenti ad un unico centro ferroviario.

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il trattamento, di cui al presente articolo, potrà essere esteso ad altre categorie di agenti che effettuino missioni in condizioni analoghe a quelle su indicate.

Art. 26.

L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente in base alla qualifica effettiva, anche se esplichi funzioni di grado superiore a termini dell'art. 129 del regolamento del personale.

Art. 27.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a norma dell'art. 154 del regolamento del personale, sono diffalcate dal periodo di trasferta.

Se un agente in congedo è comandato in trasferta, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Art. 28.

All'agente, colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestar servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto potrà spettare in base al trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza.

Analogo trattamento può essere concesso, in casi giudicati dall'Amministrazione eccezionali, anche ad agenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio.

Art. 29.

È in facoltà dell'Amministrazione di accordare in tutto o in parte l'indennità di trasferta agli agenti incaricati della provvista e distribuzione dei viveri, quando, per la durata dell'assenza dalla residenza, sia presumibile che essi incontrino spese di mantenimento.

Art. 30.

All'agente che, per mancanza di alloggi disponibili nel luogo di sua residenza, sia costretto a dimorare lontano da questa almeno quattro chilometri e fruisca per tale motivo di biglietto gratuito di viaggio rilasciato dall'Amministrazione, è corrisposto un compenso pari ad un quinto della rispettiva indennità di diaria, per le giornate in cui, durante il servizio diurno, deve prendere i pasti fuori della propria dimora.

Art. 31.

All'agente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere tra l'indennità di trasferta e quella stabilita dalle tariffe giudiziarie (restando inibito il cumulo delle due indennità), quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Amministrazione sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge per gl'infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

L'agente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie, anche se opti per l'indennità di trasferta salvo, in questo caso, il diritto ad ottenere dall'Amministrazione la eventuale differenza in più. L'agente ha l'obbligo, in ogni caso, di versare l'importo del viaggio in terza classe a tariffa differenziale *A*, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati come concessioni attinenti al servizio.

Art. 32.

È concessa l'indennità di trasferta in caso di missione fuori residenza:

a) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, o a quelli scelti dal pretore per rappresentare esso agente, quando l'uno e gli altri siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) all'agente imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre che dal processo risulti irresponsabile del fatto;

c) agli agenti che si recano alle preture per asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento.

Art. 33.

È concessa l'indennità di trasferta all'agente che si reca fuori di residenza:

a) per deporre in inchieste amministrative;

b) per prendere parte ad esami e subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; non è concessa, invece, per esami di promozione o di passaggio di categoria e per le relative visite mediche;

c) per visite e cure mediche ordinate dall'Amministrazione, salvo che l'agente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura ed accertamento delle conseguenze ed infortuni sul lavoro.

Art. 34.

Ha diritto alle indennità di trasferta l'agente che siasi presentato al Consiglio di disciplina e contro il quale non venga da questo deliberata una punizione disciplinare.

Art. 35.

Il personale di macchina e dei treni, per i servizi fuori di residenza effettuati nella circoscrizione o per conto del deposito o della stazione cui è addetto stabilmente, si intende compensato con le indennità e coi premi speciali, stabiliti per esso nei capi VII e VIII.

Al personale di macchina e dei treni compete l'indennità di trasferta:

1° quando è comandato:

a) in missione in località fuori residenza, e anche entro la circoscrizione del deposito cui appartiene, per eseguire manovre permanenti, o per sostituire agenti ivi residenti per servizi di muta, manovre permanenti, rinforzi e simili. L'indennità non spetta quando

il servizio di manovra, entro la circoscrizione del deposito, sia eseguito con locomotive inviate dal deposito, col rispettivo personale, giorno per giorno;

b) al servizio dei treni, sia di turno che straordinario, per il tempo eccedente le prime 72 ore di assenza, non tenuto conto dei ritardi eventuali. A tale effetto non si computano come interruzione dell'assenza gli intervalli fra due servizi successivi che risultino inferiori alle ore 10 per il personale di macchina ed alle 9 per quello dei treni, computati dall'arrivo alla partenza secondo l'orario;

2° quando accompagna locomotive dirette o provenienti da grande riparazione;

3° quando accompagna da un deposito ad altro locomotive spente, ovvero, se le locomotive scortate fanno servizio di trazione, quando l'assenza dalla residenza è superiore a 24 ore;

4° quando presta servizio sulle locomotive come pilota, o viaggia su di esse per istruzione;

5° quando presta servizio ai treni materiali o spartineve, a quelli per prova ponti, per visita gallerie, e per distribuzione d'acqua alle case cantoniere o ad altri posti lungo la linea;

6° quando, per interruzione di linee, rimane fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora in cui, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida a partire dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

Art. 36.

Gli agenti delle stazioni distaccati temporaneamente in altre stazioni e depositi in sussidio ai treni o alle squadre trasbordatrici, ricevono il trattamento di trasferta di cui al precedente articolo, oltre quanto compete loro in base alle disposizioni del capo VIII.

Ai capi stazione, sotto capi, applicati, commessi ed agenti in genere delle stazioni, eventualmente incaricati delle funzioni di conduttore capo o conduttore principale è corrisposta l'indennità di trasferta secondo le norme comuni.

Art. 37.

In luogo delle normali indennità di trasferta, possono essere assegnate, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, indennità fisse mensili nella misura e con le modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per le difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati all'agente, per il carattere continuativo della missione sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Con dette indennità fisse deve intendersi compensato anche lo eventuale lavoro straordinario.

Art. 38.

L'agente che si reca per motivi di servizio dall'una all'altra delle stazioni considerate come appartenenti alla stessa residenza, e distanti, di regola, non meno di tre chilometri, o si reca in un punto intermedio della linea che le congiunge, distante pure non meno di tre chilometri, riceve un compenso giornaliero pari alla metà dell'indennità di diaria della tabella *A*, quando la permanenza comandata nel luogo di missione, durante 24 ore, non sia inferiore a 7 ore.

Si intendono far parte delle stazioni i depositi, i magazzini, le officine e gli altri impianti situati nel recinto di esse.

La disposizione è applicata anche agli agenti addetti agli uffici (divisioni, sezioni, ecc.) ivi situati, quando siano distaccati ad altra stazione in sussidio al personale.

L'elenco delle stazioni, di cui al primo comma, è approvato dal direttore generale.

All'agente che per ragioni di servizio si reca dalla stazione ai paesi che ad essa fanno capo si corrisponde:

a) metà dell'indennità di diaria della tabella *A* se il paese dista dalla stazione non meno di tre e fino a cinque chilometri, e se la permanenza nella località di missione non è inferiore a 7 ore;

b) la normale indennità di trasferta, in base agli articoli 20 21, se il paese dista dalla stazione più di cinque chilometri.

Il trattamento, di cui al precedente comma, compete anche all'agente che si reca in missione fuori residenza lungo la linea ferroviaria, senza raggiungere la stazione confinante; in questo caso, se nella residenza dell'agente vi sono più stazioni, la distanza si computa dalla stazione della sua residenza più vicino al luogo di missione.

Art. 39.

Per le missioni all'estero in Europa sono corrisposte le seguenti indennità, computabili di 24 in 24 ore a decorrere dall'ora di partenza da una stazione internazionale di confine fino all'ora di ritorno ad una di esse:

per i funzionari del 1° e 2° grado, L. 30 in oro;
per i funzionari del 3° e 4° grado, L. 25 in oro;
per i funzionari ed agenti del 5°, 6° e 7° grado, L. 20 in oro;
per gli agenti dell'8°, 9° e 10° grado, L. 15 in oro;
per gli agenti dell'11° e 12° grado, L. 12 in oro;
per gli agenti del 13° grado ed oltre, L. 10 in oro.

Ognuna di tali indennità è aumentata di 5 lire per la trasferta in Inghilterra o per il tempo in cui l'agente vi soggiorna, trascurando i periodi di quattro ore od inferiori.

Per i residui di tempo inferiori a 24 ore si corrisponde l'indennità intera quando essi superano 7 ore, e la metà quando superano le 3 ma non le 7.

Gli eventuali residui eguali o inferiori a 3 ore si aggiungono al tempo impiegato per raggiungere dal confine la residenza e per il quale si applica la trasferta ordinaria.

Per le missioni fuori d'Europa, l'indennità di trasferta è deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione; per quelle nella Libia si applicano le speciali disposizioni in vigore.

Le missioni in località nelle quali si trovano le stazioni internazionali di confine, e le missioni all'estero la cui durata, dall'ora di partenza dalla stazione di confine all'ora di arrivo nel ritorno, non supera le 24 ore, sono compensate con le indennità di cui all'articolo 24.

Possono aumentarsi le indennità per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, avuto riguardo alla natura speciale degli incarichi affidati od a particolari motivi.

Art. 40.

Per le missioni all'estero che si prolunghino oltre trenta giorni, con assegnazione dell'agente ad una medesima località, le indennità di cui al precedente articolo sono ridotte di un quinto per il restante periodo, a meno che l'Amministrazione non creda di assegnare un compenso fisso a norma dell'art. 37.

La missione s'intende interrotta, agli effetti del precedente comma, quando l'agente muti stabilmente per ordine superiore il luogo di residenza all'estero, o quando ne debba restar lontano per oltre un mese continuamente.

Art. 41.

Oltre alle indennità di trasferta, l'agente in missione ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nei casi seguenti:

1° per l'uso della vettura dall' abitazione alla stazione, prima della partenza, e viceversa al ritorno in residenza, occorrente per il trasporto di bagaglio personale, quando debba passare almeno una notte nella località di missione; i rimborsi non possono superare la misura stabilita dalle tariffe fissate dalle competenti autorità;

2° quando debba viaggiare per un percorso superiore al chilometro, senza essere munito di permesso di viaggio gratuito, su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, automobili, nel quale caso dovrà conservare o presentare le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta è possibile. In mancanza di detti mezzi di trasporto, è corrisposta l'indennità di L. 0,30 per chilometro o frazione di chilometro percorso;

3° quando per il disimpegno della missione sia obbligato a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili;

4° quando, trovandosi all'estero, incontri spese per corrispondenza postale o telegrafica per ragioni di servizio.

In casi eccezionali è in facoltà del direttore generale di concedere gli altri rimborsi di spese che ritenesse giustificati.

PARTE II.

Indennità di trasloco.

Art. 42.

Agli effetti delle disposizioni del presente capo i traslochi del personale si distinguono nelle seguenti tre specie:

a) d'ufficio, ossia per iniziativa dell'Amministrazione;

b) in seguito a domanda dell'agente;

c) per misura disciplinare.

Art. 43.

Nei traslochi l'Amministrazione provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, dell'agente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, ed al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alle condizioni dell'agente. Quando il trasporto debba effettuarsi con mezzi diversi da quelli sopraindicati, è concesso il rimborso delle relative spese, salvo il disposto del 1° comma dell'art. 52.

Art. 44.

Sono accordate le indennità, di cui agli articoli seguenti, quando il trasloco abbia luogo:

a) di ufficio o per misura disciplinare;

b) in seguito a domanda dell'agente motivata da malattia, la quale, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, sia riconosciuta contratta per causa di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) dopo una permanenza dell'agente per almeno tre anni in località di malaria grave, anche se l'agente stesso abbia chiesto di essere traslocato in località salubre o di malaria lieve.

Art. 45.

All'agente traslocato è concesso un compenso pari a quattro indennità di trasferta, se la distanza tra la vecchia e la nuova residenza non supera chilometri 300; oltre tale distanza si corrisponde un'ulteriore indennità di trasferta per ogni 300 chilometri in più o frazione di essi.

È inoltre concessa la metà del compenso suddetto all'agente per il coniuge che non sia al servizio dell'Amministrazione, e per ciascuno dei figli, purchè l'uno e gli altri con lui conviventi, ed un quarto del compenso stesso è concesso per ciascun genitore e per ciascun fratello o sorella dell'agente, purchè conviventi ed a suo carico ed inscritti come tali sullo stato di famiglia da più di 3 mesi.

In caso di trasloco contemporaneo di una scrivana e del marito pure dipendente dall'Amministrazione, spettano alla scrivana le sole indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, e non l'indennità percentuale di cui all'articolo seguente.

I compensi considerati nel presente articolo non si corrispondono quando il trasloco si effettui entro i limiti di uno stesso Comune, salvo casi eccezionali nei quali il direttore generale autorizzi a concederli in tutto o in parte.

Art. 46.

In compenso delle spese di vettura e d'imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio, in occasione di cambiamento di residenza, è concessa una indennità par i al tre per cento dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno in ragione di 365 giorni (escluso qualunque altro assegno) agli ammogliati o vedovi con prole, ed ai celibi o vedovi senza prole, quando abbiano i genitori, sorelle o fratelli, conviventi ed a carico e come tali inscritti sullo stato di famiglia da più di tre mesi.

Per ogni figlio a carico si corrisponde in più il 0.50 per cento del o stipendio o della paga annui come sopra.

Ai celibi o vedovi senza prole e senza parenti conviventi si corrisponde l'indennità del tre per cento, quando trasportino almeno cinque quintali di mobilio, e dell'uno per cento in caso diverso.

Le indennità, di cui sopra, sono ridotte di un quarto, quando nella vecchia e nuova residenza gli alloggi si trovino nei recinti della stazione; sono ridotte della metà quando nella stessa residenza l'agente passi, per ordine dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio dell'Amministrazione stessa o da un alloggio dell'Amministrazione ad altro privato e viceversa, o quando l'agente, trasferito da una ad altra stazione della medesima città o Comune, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Amministrazione riconosca la necessità del cambiamento.

La metà dell'indennità è corrisposta anche nel caso che l'Amministrazione, dovendo fare dei restauri nei propri fabbricati, obblighi l'agente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto o parte del mobilio; la stessa indennità si corrisponde anche quando l'agente ritorni ad occupare l'alloggio.

Art. 47.

Nei casi, di cui all'art. 46, sono rimborsate le spese di trasporto del mobilio e delle scorte dell'abitazione alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo alla nuova abitazione, quando l'agente abiti o vada ad abitare in alloggio privato.

Il rimborso è fatto in base al prezzo di tariffa stabilito con le agenzie locali per la presa e consegna delle merci a domicilio ed, ove tali agenzie non esistano, in base alle consuetudini locali.

Al trasporto provvede invece l'Amministrazione, a mezzo del proprio personale, quando l'agente abiti o vada ad abitare in alloggi situati nel recinto delle stazioni.

Dal rimborso sono escluse le spese relative al dazio di consumo, fatta eccezione della tassa per visita daziaria a domicilio.

Art. 48.

Agli agenti addetti alla sorveglianza ed ai lavori delle linee, in luogo dei compensi e delle indennità di cui ai precedenti articoli, si corrisponde il compenso di lire 30, se appartenenti ai gradi 12° e 13°, e di L. 20, se appartenenti ai gradi 14° al 16°, quando il trasporto del loro mobilio si effettui esclusivamente coi carrelli, anzichè coi treni.

Tale compenso è ridotto alla metà per gli agenti celibi e vedovi, senza parenti conviventi ed a carico.

Art. 49.

L'agente traslocato, che non conduca seco la famiglia nella nuova residenza, riceve il compenso previsto per i celibi, salvo a percepire la differenza rispetto al trattamento stabilito per l'agente con famiglia, quando questa lo raggiunga stabilmente nella nuova residenza.

Art. 50.

Quando l'agente traslocato non possa rescindere il contratto di affitto, nè subaffittare l'alloggio, ed antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 51, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Amministrazione nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, l'agente dovrà domandare all'Amministrazione a quali condizioni egli possa patteggiarla.

Se l'agente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli sarà rifusa la differenza, quando abbia pel subaffitto ottenuto il preventivo assenso del superiore locale. A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dall'agente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere maggiore di due mesi di pigione, per le camere o gli alloggi mobiliati, e di sei mesi, per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 51.

Il direttore generale può, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore ai sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, l'agente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Amministrazione non riconoscerà un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia dell'agente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dall'Amministrazione. La misura del fitto da rimborsare sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione.

Art. 51.

Per il rimborso, di cui al precedente articolo, il contratto deve essere intestato all'agente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e compilare il modulo a tal fine istituito.

Avuta partecipazione del trasloco, l'agente deve fare senza ritardo quanto sia in sua facoltà per rendere minori gli eventuali oneri dell'Amministrazione in dipendenza del contratto di locazione.

L'agente, che abbia titolo a rimborso, deve consegnare il quartiere libero e le chiavi di esso al proprio superiore, quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio. Questi provvederà per la restituzione a tempo debito delle chiavi al proprietario od all'agente, rispettivamente, nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 52.

Salvo quanto dispone l'art. 41, nessuna indennità e rimborso di spesa compete all'agente traslocato in seguito a sua domanda; ma il direttore generale può accordare, in tutto o in parte, le indennità e i rimborsi di spesa all'agente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua non dipendenti dal servizio o di salute della famiglia, per le quali dai sanitari dell'Amministrazione sia stata riconosciuta la necessità di trasloco.

Il direttore generale può pure concedere, in tutto o in parte, le indennità e i rimborsi di spesa all'agente che, dopo l'aspettativa per ragione di salute o per servizio militare, sia destinato a residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Nessuna indennità e nessun rimborso di spesa sono accordati se l'aspettativa fu concessa per ragioni di interesse privato o di famiglia.

Art. 53.

Il direttore generale può concedere all'agente traslocato maggiori compensi per le spese eccezionali che, indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa, egli avesse dovuto incontrare sia per un'anormale durata del viaggio, sia per ritardo nel trasporto dei mobili, sia, ove si tratti di agente che abita nei locali dell'Amministrazione, per aver dovuto abbandonare l'alloggio prima della partenza o per non averlo potuto occupare al momento dell'arrivo.

Art. 54.

Il congedo, che si accorda a sensi dell'art. 153 del regolamento del personale, per il trasloco, o per atti preparatori o consecutivi ad esso, non può, salvo casi eccezionali, oltrepassare complessivamente i sei giorni per gli agenti con famiglia ed i tre giorni per gli altri agenti, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, nè au entarsi più di un giorno per ogni percorso in più non superiore a 300 chilometri.

CAPO III.

Soprassoldo per servizio notturno e soprassoldo per servizio di guardia notturna.

Art. 55.

Si considera servizio notturno quello prestato nel periodo dalla mezzanotte alle cinque (queste ore comprese) e per esso sono accordati i soprassoldi risultanti dal prospetto in calce al presente articolo.

Il soprassoldo è dato per intero, se il servizio notturno ha la durata di almeno due ore e mezzo; è dato in misura ridotta, se la durata del servizio è minore.

Agli effetti del soprassoldo non si considera notturno il servizio che tocchi o passi la mezzanotte quando dipenda da ritardo di treni. Non si corrisponde il soprassoldo per servizio notturno quando l'agente ha titolo durante il periodo dalla mezzanotte alle cinque:

all'indennità di pernottazione prevista dall'art. 21 per gli agenti in trasferta;

al soprassoldo per servizio di guardia notturna previsto dall'art. 57;

al soprassoldo, di cui all'art. 186, per i cantonieri che funzionano da guardiani.

QUALIFICHE	Soprassoldo per servizio notturno	
	intero (1) Lire	ridotto (2) Lire
Personale degli uffici.		
Agenti dei gradi 7° e 8°	0.80	0.50
Agenti dei gradi dal 9° all'11°	0.60	0.40
Agenti del grado 12°	0.50	0.35
Uscieri (*) Inservienti (*)	0.35	0.20

(*) Per il servizio di guardia notturna negli uffici si applica invece il disposto dell'art. 57.

QUALIFICHE	intero (1) Lire	ridotto (2) Lire
Personale esecutivo.		
A) Personale delle stazioni.		
Capi stazione Sotto capi al movimento	1.—	0.65
Capi fermata con servizio di movimento	0.80	0.50
Capi gestione Capi telegrafisti	0.80	0.50
Sotto capi alle gestioni Applicati Capi fermata non addetti al movimento Commessi di 1ª classe	0.60	0.40
Commessi di 2ª classe	0.50	0.35
Assistenti di stazione	0.40	0.25
Manovratori capi Capi squadra manovratori Manovratori	0.60	0.40
Deviatori capi Capi squadra deviatori Deviatori	0.50	0.35
Manovali	0.35	0.20
B) Personale dei treni.		
Capi personale viaggiante	0.80	0.50
Controllori viaggianti	0.60	0.40
Conduttori capi (*)	—	—
Conduttori principali (*)	—	—
Conduttori (*)	—	—
Frenatori (*)	—	—

(*) Vedi disposizioni relative al personale dei treni di cui al capo VIII.

QUALIFICHE	intero (1) Lire	ridotto (2) Lire
C) Personale dei depositi locomotive.		
Capi deposito	1.—	0.65
Macchinisti T. V. (*)	—	—
Fuochisti (*)	—	—
Macchinisti T. E. (*)	—	—
Assistenti di treni elettrici (*)	—	—
Capi squadra accenditori e manovali Capi squadra accudienti e manovali Accenditori Accudienti	0.40	0.25

(*) Vedi disposizioni relative al personale di macchina di cui al capo VII.

(1) Se il servizio notturno è di almeno due ore e mezzo.

(2) Se il servizio notturno è minore di due ore e mezzo.

QUALIFICHE	Soprassoldo per servizio notturno	
	intero (1) Lire	ridotto (2) Lire
D) **Personale addetto alle scritturazioni.**		
Scritturali	0.50	0.35
E) **Personale addetto alle macchine fisse.**		
Fuochisti conduttori di caldaie e motori	0.40	0.25
F) **Personale della linea.**		
Sorveglianti della linea	0.60	0.40
Capi squadra cantonieri	0.45	0.30
Cantonieri	0.35	0.25
Guardiani	0.25	0.20
G) Personale degli approvvigionamenti (magazzini, depositi combustibili, agenzie marittime, fabbriche di mattonelle).		
Sorveglianti	0.50	0.35
Capi squadra **Manovali (esclusi quelli dei magazzini)**	0.40	0.25
Manovali (dei magazzini)	0.35	0.20
H) Personale di custodia.		
Custodi capi di officina (*)	—	—
Guardaportoni (*)	—	—
Custodi d'officina (*)	—	—

(*) Vedi disposizioni relative al servizio di guardia notturna di cui all'art. 57.

QUALIFICHE	intero (1) Lire	ridotto (2) Lire
I) Personale di manovalanza delle officine, dei depositi, delle squadre di rialzo, delle sedi di verifica, ecc.		
Capi squadra manovali	0.40	0.25
Manovali	0.35	0.20
L) Personale del Traghetto di Venezia.		
Padroni **Capi squadra** **Capi fuochisti** **Fuochisti**	0.40	0.25
Marinai	0.35	0.20
M) Personale tecnico ed operaio.		
Capi tecnici	0.80	0.50
Capi verificatori **Capi squadra operai**	0.60	0.40
Sotto capi squadra operai **Verificatori**	0.50	0.35
Operai	0.40	0.25
N) Ruoli transitori.		
Untori **Manovratori d'officina** **Deviatori (addetti ai depositi locomotive)**	0.40	0.25

(1) Se il servizio notturno è di almeno due ore e mezzo.
(2) Se il servizio notturno è minore di due ore e mezzo.

Art. 56.

Quando un agente esercita funzione di qualifica diversa dalla propria, riceve il soprassoldo per servizio notturno più favorevole fra quelli inerenti alle due qualifiche.

La concessione del soprassoldo per servizio notturno non esclude, salvo quanto sia diversamente disposto, la concessione del compenso per lavoro straordinario regolarmente ordinato ed eseguito.

Art. 57.

Agli agenti adibiti al servizio di guardia notturna sui piazzali delle stazioni, dei depositi, delle squadre di rialzo, delle officine e dei magazzini, spetta un soprassoldo di L. 0,50 per ogni notte di effettivo servizio di guardia.

Agli agenti che, dopo aver disimpegnato il completo servizio ordinario inerente alla loro qualifica, sono eventualmente comandati a prestare servizio di guardia notturna, è concesso un soprassoldo di lire una per ogni notte, oltre ad un conveniente riposo dopo il servizio di guardia.

Il servizio di guardia notturna, in quegli uffici nei quali se ne riconosca la necessità, è prestato, possibilmente per turno, dagli uscieri ed inservienti addetti all'ufficio, i quali, in base ad apposito orario che permetta loro un conveniente riposo, sono però tenuti anche a prestazioni durante il giorno.

Per ogni notte di effettivo servizio di guardia notturna fatto dai detti agenti nella sorveglianza dei locali, provvedendo anche eventualmente al recapito di telegrammi o di corrispondenza, essi ricevono un soprassoldo di lire una.

Il soprassoldo, di cui al comma precedente, non spetta all'agente con mansioni di guardaportone, il quale disimpegni a turno il servizio di guardia notturna negli uffici e goda di alloggio gratuito nei fabbricati dell'Amministrazione.

I soprassoldi di lire una, di cui ai precedenti comma, stanno anche a compensare l'eventuale lavoro straordinario che si richiedesse in più di quello normale stabilito per il servizio di guardia notturna, pel quale essi sono concessi.

Il soprassoldo spetta quando il servizio notturno è prestato a termini del primo comma dell'art. 55.

Il servizio di guardia notturna deve essere distribuito in modo che per un medesimo posto non si corrisponda più di un soprassoldo.

Disposizione transitoria.

Art. 58.

Gli agenti, che con le qualifiche di capi uscieri, uscieri, portieri o manovali, erano addetti alla ex-rete mediterranea, e fruivano, al 31 dicembre 1905, dei compensi mensili sotto indicati per il servizio di guardia notturna negli uffici centrali, continueranno a goderne fino a quando essi si troveranno a prestare servizio nelle funzioni inerenti al personale subalterno presso gli uffici e saranno adibiti a servizio di guardia notturna:

ai capi uscieri, compensi di L. 30, 20 e 10;
agli uscieri, L. 18 e 15;
ai portieri, L. 14 e 5;
ai manovali addetti agli uffici centrali, L. 10 e 5.

L'assegno di cui ciascun agente fruiva alla data suindicata e che gli si conserva, non può essere variato per l'eventuale passaggio dell'agente medesimo da una ad altra qualifica del personale medesimo.

Agli agenti che godono di questi assegni non è corrisposto, per il servizio di guardia, il soprassoldo di cui all'art. 57, purchè questo non sia superiore, nel quale caso si corrisponde la differenza.

Capo IV.

Alloggi e compensi per alloggi.

Art. 59.

Personale obbligato ad alloggiare nei locali dell'Amministrazione o nelle vicinanze del luogo in cui presta servizio.

Il personale rivestito delle qualifiche in appresso indicate e che esercita le funzioni ad esse inerenti è tenuto ad alloggiare nei fabbricati che l'Amministrazione mette a sua disposizione, ovvero, in mancanza di questi, a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Nel primo caso è fatta al personale, eccettuati i sotto capi e le guardabarriere (donne), di cui in appresso, una trattenuta mensile sullo stipendio o paga per canone d'affitto, e nel secondo caso invece è concesso, pure mensilmente, uno speciale compenso per procurarsi l'alloggio.

La trattenuta ed il compenso suddetto sono stabiliti nella misura seguente:

QUALIFICHE	Trattenuta mensile per alloggio in locali dell'Amministrazione Lire	Compenso mensile per procurarsi l'alloggio presso il luogo di lavoro Lire
I. — *Stazioni.*		
Capi stazione superiori, capi stazione principali, capi stazione di 1ª classe	45	20
Capi stazione di 2ª classe	36	15
Capi stazione di 3ª classe	27	12
Sotto capi al movimento (compresi quelli di scorta in numero non superiore al fabbisogno)	—	20
Capi fermata di 1ª classe	23	8
Capi fermata di 2ª classe	18	8
Deviatori capi	8	8
Capi squadra deviatori	8	5
Deviatori	4.50	4
II. — *Depositi locomotive.*		
Capi deposito superiori, capi deposito principali, capi deposito di 1ª classe	45	20
Capi deposito di 2ª classe	36	15
Capi deposito di 3ª classe	27	12
III. — *Linea.*		
Sorveglianti della linea	13	8
Guardiani	4.50	3
Guardabarriere (donne), anche se avventizie, escluse quelle appartenenti a famiglie di agenti ferroviari delle categorie sovraindicate o di quelli che hanno alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui all'art. 62	—	8

Art. 60.

Agli effetti dei versamenti al fondo pensioni, il compenso concesso in base all'articolo precedente è computato soltanto ai sotto capi e alle guardabarriere (donne), anche se l'agente gode dell'alloggio gratuito.

Art. 61.

Compensi addizionali per alloggio.

In casi affatto eccezionali il Consiglio d'amministrazione può concedere, in aggiunta al compenso mensile di cui all'art. 59, compensi addizionali ad agenti per i quali il compenso normale fosse riconosciuto insufficiente.

Art. 62.

Concessioni speciali di alloggio.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione dopo che si sia provveduto al personale di cui agli articoli precedenti, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti, trattenendo posticipatamente sullo stipendio o sulla paga un canone mensile d'affitto nella misura qui appresso indicata per ciascuna categoria:

Manovratori capi e capi squadra manovratori, L. 8.

Manovratori, L. 4,50.

Capi squadra cantonieri, L. 8.

Cantonieri, compresi gli avventizi, L. 4,50.

Fuochisti conduttori caldaie e motori, addetti ai rifornitori, L. 8.

Gli alloggi che rimangono disponibili lungo la linea sono riservati di preferenza ai capi squadra cantonieri ed ai cantonieri.

Per quegli altri agenti che l'Amministrazione giudicasse conveniente di far abitare nelle vicinanze del luogo ove prestano servizio, il canone d'affitto sarà stabilito di volta in volta dal direttore generale.

Alle stesse condizioni l'Amministrazione può obbligare gli agenti ad abitare nei fabbricati predetti.

Gli alloggi facenti parte degli impianti della trazione a vapore ed elettrica e dei ventilatori delle gallerie, o situati nelle vicinanze, possono essere riservati, alle condizioni di cui ai due precedenti comma, al personale esecutivo addetto agli impianti medesimi, anche a preferenza del personale di cui all'art. 59.

La stessa disposizione può essere adottata per i dirigenti i depositi combustibili, quando l'Amministrazione ritenga necessario che abbiano l'alloggio presso il relativo deposito.

Art. 63.

Per giustificati motivi l'Amministrazione può consentire agli agenti, di cui all'art. 59, di rinunciare all'alloggio loro assegnato nei suoi fabbricati.

In tal caso però gli agenti medesimi perdono il diritto al compenso di cui nel predetto articolo.

Art. 64.

Indennità per insufficienza di alloggio.

Quando l'alloggio assegnato in base all'art. 59 risulti, a giudizio dell'Amministrazione, insufficiente alla famiglia dell'agente, così che questi sia stato obbligato a prendere in affitto un alloggio sussidiario, potrà essere concessa al detto agente una indennità che in nessun caso dovrà eccedere le lire 15 mensili.

Art. 65.

Indennità per temporaneo sgombro parziale o completo dell'alloggio in fabbricati dell'Amministrazione.

Agli agenti indicati nell'art. 59, i quali, in occasione di restauri, di ampliamenti o di altri lavori ai fabbricati dell'Amministrazione in cui tengono alloggio, sono costretti ad abbandonare o completamente o in parte l'alloggio occupato e a procurarsene altrove, è corrisposto, per tutto il tempo in cui durano tali condizioni e in più delle indennità di trasloco previste dalle speciali norme:

a) il compenso di cui all'art. 59, se tutto l'alloggio occupato è stato dall'agente abbandonato e se egli ha avuto modo di trovarne un altro privato nella medesima residenza; se invece, per accertata impossibilità di trovare altro alloggio nella medesima residenza, l'agente abbia dovuto mandare altrove la famiglia, il direttore generale stabilirà di volta in volta il compenso che dovrà essergli corrisposto;

b) una parte del compenso di cui all'art. 59, in misura da definirsi di volta in volta dal direttore generale, se l'agente ha dovuto abbandonare una parte soltanto degli ambienti da lui occupati e provvedersene altri fuori dei fabbricati dell'Amministrazione.

Art. 66.

Agenti assenti dal servizio.

È conservato il trattamento di cui all'art. 59, nei casi:

a) di congedo straordinario, fino a tre mesi;

b) di malattia, fino a quando venga corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga. Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga è ridotta in eguale misura la trattenuta mensile per l'uso dell'alloggio.

È riservato al direttore generale di decidere di volta in volta se il trattamento predetto debba essere conservato, qualora le esigenze del servizio lo consentano, nei casi:

a) di sospensione sia preventiva che punitiva;

b) di aspettativa per motivi di salute, nel quale caso il compenso mensile, di cui al citato art. 59, sarà ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga: se invece l'agente aveva l'alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione, potrà essergli concesso di mantenerne l'uso, con la stessa riduzione di cui sopra, sulla ritenuta mensile prevista dall'articolo suddetto.

Art. 67.

Agenti cambiati di funzioni.

Gli agenti che hanno titolo al trattamento di cui all'art. 59,

quando sono destinati a funzioni per le quali il trattamento stesso non è ammesso, continuano a fruirne per un periodo di tre mesi successivi al cambiamento di funzioni, semprechè in tale occasione non abbiano conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Art. 68.

Facoltà di disporre dei locali concessi al personale.

La concessione degli alloggi, di cui all'art. 59, non vincola per un periodo qualsiasi l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi al personale, senz'obbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il compenso di cui all'articolo medesimo, se compete, e l'adozione di quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il direttore generale credesse di prendere.

Art. 69.

Orti e giardini, illuminazione e riscaldamento.

La concessione dell'alloggio, a sensi dell'art. 59, non dà alcun diritto all'uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati, a meno che nel verbale di consegna non sia diversamente dichiarato; non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento gratuiti.

Art. 70.

Tassa sul valore locativo.

I concessionari di alloggi negli stabili dell'Amministrazione devono provvedere direttamente al pagamento delle tasse sul valore locativo.

Quando la tassa sul valore locativo degli alloggi sia imposta direttamente all'Amministrazione, essa, conformemente al diritto accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari mediante ritenuta sullo stipendio o sulla paga.

Art. 71.

Istruzioni per l'applicazione.

Con apposite istruzioni da emanarsi dal direttore generale saranno disciplinate tutte le modalità che possono avere relazione alla concessione, alla consegna e all'uso degli alloggi dati al personale.

Disposizioni transitorie.

Art. 72.

I dirigenti dei depositi combustibili, che alla data di applicazione delle presenti disposizioni godono di alloggio gratuito o di compenso sotto forma di pro-alloggio, continueranno a fruirne nella stessa misura ed alle stesse condizioni, finchè rimarranno alla dirigenza del deposito combustibili a cui sono addetti.

Art. 73.

Agli agenti addetti ai ventilatori delle gallerie, finchè vi rimarranno, è mantenuto l'alloggio gratuito od il pro-alloggio, di cui godono alla data di applicazione delle presenti disposizioni.

L'alloggio gratuito è pure mantenuto agli agenti che, alla data suddetta, godono della concessione di cui all'art. 117 delle disposizioni approvate col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, finchè non cambino di residenza o di funzioni e finchè l'Amministrazione non creda di disporre altrimenti dei locali da essi occupati.

Art. 74.

Agli agenti che, con la qualifica di usciere, inserviente o manovale, passarono alle ferrovie dello Stato mentre erano addetti alla direzione generale della ex-rete adriatica, è mantenuto il compenso semestrale di pro-alloggio:

di L. 150 per quelli che erano uscieri ed inservienti,
di L. 75 per quelli che erano manovali,

fino a quando apparterranno al personale subalterno.

CAPO V.

Soprassoldi di località.

PARTE I.

Soprassoldo di località in Roma.

Art. 75.

Agli agenti residenti in Roma forniti di stipendio non superiore a lire 4000 annue è assegnato un soprassoldo di località nella misura annua risultante dalla seguente tabella, in relazione a quanto stabilisce la legge 3 luglio 1902, n. 248, per gli altri impiegati dello Stato in analoghe condizioni di residenza:

	Celibi o vedovi senza prole – viventi da soli	Celibi o vedovi senza prole – aventi genitori con essi conviventi	Ammogliati senza prole	Ammogliati o vedovi con prole
Agenti del grado 11° e superiori e scrivane	200	250	250	350
Agenti del grado 12° (escluse le scrivane) ed inferiori	150	200	200	250

Il soprassoldo compete agli agenti stabili ed in prova, ed agli avventizi assunti a termini dell'art. 61, comma 1°, del regolamento del personale.

Nel caso di due o più agenti della stessa famiglia conviventi, spetta ad ognuno l'indennità minima e ad un solo di essi l'accrescimento a causa della famiglia.

Alle donne guardabarriere il soprassoldo è corrisposto nella misura fissa di L. 75 annue.

Art. 76.

L'importo del soprassoldo di località, quale risulta dall'articolo precedente, è ridotto di un terzo per gli agenti che hanno l'alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione a termini dall'art. 59; la riduzione non può estendersi oltre il minimo soprassoldo stabilito per gli agenti celibi del rispettivo grado.

Art. 77.

Il soprassoldo di località è corrisposto in base al grado dell'agente, indipendentemente dalle funzioni da esso esercitate.

PARTE II.

Soprassoldo nelle località di confine.

Art. 78.

Agli agenti residenti nelle sottoindicate località di confine sono corrisposti i soprassoldi risultanti dalla seguente tabella:

RESIDENZE	AGENTI DEI GRADI 13° e superiori – Soprassoldo mensile – Massimo Lire	13° e superiori – Normale percentuale sullo stipendio o sulla paga	13° e superiori – Minimo Lire	14° a 16° – Fisso Lire
Modane, Ventimiglia, Latte	50	15	15	15
Chiasso, Luino, Maccagno, Pino, Domodossola, Preglia, Varzo, Iselle	40	10	10	10

Art. 79.

Per l'indicazione delle altre località di confine sarà provveduto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 80.

I soprassoldi di cui sopra possono, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere estesi anche al personale addetto alla sorveglianza ed ai lavori delle linee assegnato in modo fisso al servizio dei tratti di linea contigui alle località considerate nella tabella.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà fino a quale distanza dalle località medesime possono i soprassoldi essere assegnati.

Art. 81.

Il soprassoldo è ridotto di un terzo per gli agenti dei gradi 13° e superiori, che hanno l'alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione a termini dell'art. 59 e per gli agenti dei medesimi gradi celibi o vedovi senza prole, che non hanno conviventi ed a carico i genitori o fratelli o sorelle; la riduzione non può estendersi oltre il minimo soprassoldo stabilito per le località e per gli agenti dei gradi suindicati.

Per gli agenti che avrebbero diritto al soprassoldo massimo, la riduzione di un terzo si fa sull'ammontare dello stesso soprassoldo massimo, qualunque sia lo stipendio di cui essi sono provvisti.

Alle donne guardabarriere si corrisponde un soprassoldo pari alla metà di quelli spettanti agli agenti dei gradi 14° e 16°.

Art. 82.

Il soprassoldo è corrisposto in base alla qualifica dell'agente indipendentemente dalle funzioni da esso esercitate; e compete agli agenti stabili ed in prova ed agli avventizi assunti a termini dell'art. 61, comma 1°, del regolamento del personale.

Art. 83.

Agli agenti residenti a Modane e Chiasso, per le speciali condizioni di servizio e per l'obbligo di risiedere all'estero, sono corrisposti soprassoldi mensili speciali pari alla differenza fra il soprassoldo loro spettante in relazione all'art. 78 e le seguenti somme mensili:

agenti dei gradi fino all'11° incluso, L. 60;
» » 12° e 13°, L. 45;
» » 14° a 16°, L. 30.

Tali somme sono soggette alle riduzioni previste dall'art. 81.

Per gli agenti residenti in altre località di confine sarà provveduto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

PARTE III.

Disposizioni transitorie da applicarsi soltanto agli agenti assunti con decorrenza anteriore all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 84.

Per gli agenti assunti precedentemente alla pubblicazione delle presenti disposizioni rimangono transitoriamente in vigore le disposizioni approvate coi RR. decreti 22 luglio 1906, n. 417, 21 marzo 1907, n. 190, 20 agosto 1914, n. 994, riguardanti i soprassoldi di località per Roma e per le altre località di 1ª, 3ª e 4ª categoria, salvo le varianti seguenti:

a) agli agenti residenti a Portonaccio è esteso il trattamento di quelli residenti a Roma;

b) le tabelle dei soprassoldi di 3ª e 4ª categoria sono sostituite dalle seguenti:

Soprassoldi di località di 3ª categoria.

Soprassoldi di località di 3ª categoria				Soprassoldi di località di 4ª categoria			
Soprassoldo giornaliero	Gradi 15° e 16°	Gradi 12°, 13° e 14°		Soprassoldo giornaliero	Gradi 15° e 16°	Gradi 12°, 13° e 14°	
	Paghe	Paghe	Stipendi		Paghe	Paghe	Stipendi
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
0.30	—	—	1200	0.20	—	—	1200
0.20	—	3.25 3.30	1275	0.15	—	3.25 3.30	1275
0.15	3.25 3.30	—	—	0.10	3.25 3.30	—	—
0.10	—	3.50	1350				

c) la riduzione di 1/3 del soprassoldo di località, di cui la tabella 4, prevista dal primo comma dell'art. 144 delle disposizioni approvate col citato R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, si applica agli agenti dei gradi fino al 13° che hanno l'alloggio nei locali dell'Amministrazione a termini dell'art. 59 delle presenti disposizioni ed agli agenti dei medesimi gradi celibi o vedovi senza prole che non hanno conviventi ed a carico i genitori o fratelli o sorelle; la riduzione non può estendersi oltre il minimo soprassoldo stabilito per le località e per gli agenti dei gradi suindicati.

Art. 85.

Qualora, per effetto delle disposizioni di cui alla parte III del presente capo, il soprassoldo di località venisse ridotto al disotto di quello di cui l'agente era provvisto alla data di applicazione dei nuovi stipendi o paghe, l'agente stesso conserverà la differenza a titolo di assegno personale da farsi assorbire dai futuri aumenti di stipendio o paga.

CAPO VI.

Indennità di malaria.

Art. 86.

Dal 1° giugno al 30 novembre di ciascun anno è corrisposto a titolo d'indennità di malaria un compenso giornaliero nella misura e con le norme stabilite nel presente capo:

a) agli agenti che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche con R. decreto in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636, e portate a conoscenza con apposito elenco dall'Amministrazione;

b) agli agenti che in dette località prestano temporaneamente servizio per un periodo continuativo superiore a 15 giorni; in questo caso l'indennità è corrisposta dal giorno d'arrivo dell'agente nella località malarica.

Non compete indennità di malaria agli agenti avventizi.

Art. 87.

Gli agenti, ai quali si corrisponde l'indennità di malaria, sono quelli provvisti di stipendio o paga non superiore a L. 4200 annue e sono ripartiti nelle seguenti due categorie:

Categoria A.

Agenti di grado 12° e degli altri gradi gerarchicamente superiori.

Categoria B.

Agenti dei gradi gerarchicamente inferiori al 12°.

Art. 88.

Le località dichiarate malariche, di cui all'art. 86, sono dall'Amministrazione classificate in due zone, di malaria grave o lieve, a seconda dell'intensità della malaria. Le località dichiarate malariche posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento saranno classificate in malaria lieve, salvo provvedere alla revisione della classificazione dopo un sufficiente periodo di osservazione.

L'Amministrazione pubblicherà la classificazione nelle dette due zone delle linee o tratti di linea dichiarati malarici, e tale classificazione avrà vigore, agli effetti della corresponsione della indennità di cui all'articolo seguente, dal 1° giugno successivo alla data della pubblicazione delle presenti disposizioni.

L'Amministrazione provvederà alla revisione della classificazione delle zone delle località malariche quando abbia ragione di ritenere che siano mutate le condizioni sanitarie delle singole località.

Le modificazioni alla classificazione avranno vigore, agli effetti della corresponsione della indennità, dal 1° giugno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Se una località già dichiarata malarica viene, mediante R. decreto, dichiarata immune, l'indennità cessa di essere corrisposta a cominciare dal 1° giugno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Art. 89.

L'ammontare dell'indennità giornaliera di malaria per ciascuna zona e categoria di personale è quale risulta dalla seguente tabella:

Ammontare della indennità giornaliera per le località di malaria:
Categoria *A*, grave L. 1.20 — lieve L. 0.40.
Categoria *B*, grave L. 0.80 — lieve L. 0.30.

Per l'agente, che risiede permanentemente in località di malaria grave, l'indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 0,15 o di lire 0,12, a seconda che l'agente appartiene alla categoria *A* od alla categoria *B*, quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.

Alle guardabarriere (donne), stabili o provvisorie, sono corrisposte le indennità pari alla metà di quelle stabilite per la categoria *B*, senza il supplemento per i figli, quando la guardabarriera abbia il marito percipiente l'indennità di malaria, e col supplemento intero in caso diverso.

Al marito non spetta il supplemento relativo alla moglie guardabarriera percipiente l'indennità di malaria.

Art. 90.

L'indennità di malaria è data in base alla qualifica effettiva dell'agente, indipendentemente dalle funzioni eventuali che esso esercita, per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro fino a quando è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o la paga. La indennità è corrisposta per metà, quando l'agente percepisce l'indennità per inabilità temporanea a termini della legge per gli infortuni;

b) ad aspettativa per ragioni di salute, riducendo l'indennità nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga;

c) a riposi periodici per i quali viene corrisposto lo stipendio o la paga.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), non spetta l'indennità quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica.

Quando invece la malattia dipende direttamente dalla malaria, l'indennità è corrisposta anche se egli si allontana temporaneamente dalla residenza

Art. 91.

Agli agenti con qualifica del personale di macchina e dei treni (compresi i controllori viaggianti), nonchè agli agenti che disimpegnano le funzioni di frenatore o di fuochista senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta in misura che dall'Amministrazione sarà determinata col tenere in debito conto le condizioni di residenza, le pernottazioni ed il percorso fatto, secondo i turni di servizio prestabiliti, in località malariche, e le indennità giornaliere fissate dalle presenti norme per le diverse zone e per le diverse categorie di personale: l'indennità non deve essere inferiore a quella stabilita per la residenza.

Quando tali agenti permangono, in modo continuo e senza viaggiare, nella medesima località di malaria, ricevono la indennità per questa stabilita nei modi di cui ai precedenti articoli.

Art. 92.

Nei casi di trasloco l'agente perde il diritto all'indennità di malaria corrispondente alla vecchia residenza ed acquista diritto alla indennità di malaria eventualmente assegnata alla nuova residenza dal giorno da cui decorre contabilmente il trasloco.

Art. 93.

Sarà concesso un premio a ciascun agente che soddisfi a tutte le seguenti condizioni:

a) abbia effettivamente dimorato almeno 4 mesi in località di malaria grave, nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre;

b) abbia diligentemente osservate le disposizioni sulla profilassi chininica e meccanica contro la malaria;

c) non abbia avuto, durante il periodo di dimora in località di malaria grave, qualunque ne sia stata la durata, alcuna assenza dal servizio per febbri malariche, nè per congedo straordinario, nè assenze per malattie comuni in misura superiore, riguardo a queste ultime, alla media annua normale ragguagliata all'anzidetto periodo di dimora.

È escluso dal premio l'agente che, pur avendo soddisfatto alle sopradette condizioni non abbia ottenuto almeno la qualificazione di buono in ordine alle proprie funzioni.

L'ammontare dei premi e le norme per la concessione sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Fino al 1° giugno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni l'indennità seguiterà ad essere corrisposta per le località contemplate dall'ordine generale 4-1907 e relative appendici, pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e colle norme e nella misura stabilite dalle disposizioni approvate col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Gli agenti che per effetto della nuova classificazione vengono a perdere l'indennità di malaria od a percepirne una minore, conserveranno, mediante apposito conguaglio, il miglior trattamento fino al termine dell'anno solare corrispondente all'entrata in vigore della nuova classificazione, e sempre che non siano traslocati ad altra residenza, nel qual caso ricevono il trattamento stabilito per la nuova residenza.

CAPO VII.

Competenze speciali al personale di macchina.

PARTE I.

Competenze speciali al personale di macchina della trazione a vapore.

Art. 95.

Il personale di macchina, per il servizio inerente alle sue funzioni, riceve i compensi indicati negli articoli seguenti delle presenti norme.

Art. 96.

Indennità di lavoro.

Per ogni giornata, computata dalle ore 0 alle 24, è corrisposta una indennità di lavoro nella misura seguente:

a) L. 2.40 al macchinista, L. 1.60 al fuochista, se addetti a servizi di macchina fuori residenza;

b) L. 1.65 al macchinista, L. 1.10 al fuochista, se addetti in residenza, ai servizi locali - cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località, o considerati tali per decisione del direttore generale - alle manovre o ad altri servizi inerenti alle locomotive;

c) L. 0.45 al macchinista, L. 0.30 al fuochista, se comandati a restare in deposito come disponibili o per riserva non presenziata.

L'indennità è corrisposta per intero quando la durata dell'assenza dalla residenza per servizio di macchina, o la durata del servizio in residenza non sia inferiore a 5 ore; se la durata stessa è minore di 5 ore, si corrisponde mezza indennità.

La durata dell'assenza dalla residenza, pel servizio di macchina di cui alla lettera *a*), si computa considerando anticipata l'ora di partenza e posticipata quella di arrivo di un'ora rispetto all'orario dei treni, esclusi gli eventuali ritardi, per tener conto del tempo occorrente per le operazioni accessorie prima della partenza o dopo l'arrivo, e ciò senza pregiudizio di quanto dispone ad altri effetti il R. decreto 20 agosto 1914, n. 993. Se però la durata dell'assenza, computata in base all'orario, non è superiore a 2 ore, l'ora di partenza è anticipata e quella di arrivo è posticipata di mezz'ora soltanto. Le manovre eseguite dalle locomotive dei treni col proprio personale prima della partenza o dopo l'arrivo, s'intendono comprese nelle dette operazioni accessorie quando la loro durata non sia superiore a mezz'ora.

Si considera come assenza per servizio di macchina anche il tempo impiegato dal personale, senza prestare servizio, per recarsi dalla residenza ad altra località per assumervi servizio o viceversa per fare ritorno a servizio compiuto, o per l'accompagnamento di locomotive spente, quando non gli competa l'indennità di trasferta.

In questi casi l'anticipazione dell'ora di partenza e la posticipazione di quella di arrivo, rispetto all'orario ed esclusi i ritardi, è di soli 15 minuti.

La durata dei servizi in residenza, di cui alle lettere *b*) e *c*), si computa:

1° in base all'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi, per i servizi locali;

2° in base alla durata effettiva per le manovre, la riserva non presenziata e la disponibilità in deposito;

3° per tre ore il lavoro prestato pel lavaggio della locomotiva;

4° per mezz'ora il lavoro eseguito per ogni rifornitura della macchina in deposito.

Se l'agente disimpegna in una stessa giornata servizi che diano titolo a diverse indennità di lavoro, si corrisponde soltanto la più favorevole, computando agli effetti di questa tutto il servizio prestato nella giornata, fermo restando il disposto del comma secondo.

Agli effetti della corresponsione dell'indennità di lavoro, il personale in trasferta si considera come residente nel luogo della missione.

Art. 97.

Indennità di percorrenza.

Per i percorsi fatti in servizio ai treni ed alle manovre è accordata al personale di macchina una indennità in ragione di lire 0.75 per il macchinista, e di lire 0.50 per il fuochista, ogni 100 chilometri reali.

Ogni ora di manovra, agli effetti dell'indennità di percorrenza, è parificata ad un percorso medio di sei chilometri.

L'indennità di percorrenza è corrisposta anche per i viaggi che il personale di macchina effettua, senza prestare servizio, per recarsi da una località ad un'altra onde assumervi servizio o farne ritorno a servizio compiuto, nonchè per i viaggi eseguiti accompagnando locomotive spente, nei casi in cui non gli competa l'indennità di trasferta.

Art. 98.

Premi di interessamento al servizio.

Al personale di macchina sono concessi, subordinatamente alle condizioni in appresso indicate, i seguenti premi:

a) per economia di combustibile;

b) per economia di lubrificanti e di materie di illuminazione;

c) per ricupero di ritardi nella marcia dei treni.

L'importo dei premi, da determinarsi in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli, si ripartisce in ragione di due terzi al macchinista e di un terzo al fuochista.

Per determinati tipi di macchine potrà però, a giudizio del direttore generale, essere accordato al fuochista un supplemento di premio sino all'importo del premio normale ad esso spettante per economie e ricuperi, restando invariato il premio dovuto come sopra al macchinista.

Agli agenti che conducono locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, oltre alle indennità di percorrenza e di lavoro ed ai premi di economia loro assegnati per le funzioni di macchinista, è corrisposto un premio pari alla metà delle indennità e dei premi medesimi.

Art. 99.

Premio per economia di combustibile.

Per il consumo del combustibile sono prestabiliti opportuni assegni, da notificarsi al personale di mese in mese, entro la seconda metà del mese antecedente a quello al quale si riferiscono.

In via di eccezione gli assegni potranno essere determinati o notificati al personale posteriormente al servizio effettuato, quando non si abbiano dati per prevedere l'entità dei consumi corrispondenti al genere del servizio e ad una razionale condotta delle locomotive, come può accadere ad esempio per locomotive di nuovo tipo che entrano in servizio, ecc.

Il risparmio di combustibile in confronto all'assegno dà luogo ad un premio a favore del personale di macchina, commisurato alla somma di lire sei per ogni tonnellata di combustibile risparmiato.

Agli effetti della determinazione del premio, le quantità di combustibile consumato sono ragguagliate, secondo prestabiliti coefficienti, al carbon fossile Cardiff come combustibile tipo.

Art. 100.

Assegni di combustibile.

Gli assegni di combustibile sono fissati tenendo calcolo di tutte le circostanze che influiscono sul consumo e sono, di regola, riferiti:

a) alle tonnellate-chilometro virtuali trasportate, che si computano in base alle lunghezze virtuali delle linee e tenendo conto anche del lavoro eseguito dalle locomotive per rimorchio di se stesse e dei loro tender, previa applicazione di coefficienti onde ragguagliarne il peso a quello dei veicoli in relazione alla differente resistenza che le locomotive presentano: le lunghezze virtuali poi sono fissate tenendo conto dell'andamento altimetrico e planimetrico delle linee;

b) alle ore di manovra;

c) alle ore di riserva o di stazionamento;

d) alle ore di riscaldamento a vapore dei treni;

e) agli accendimenti.

Può essere accordato un sovrassegno per le tonnellate-chilometro virtuali trasportate con treni direttissimi, diretti ed assimilati, se rimorchiati da locomotive che siano anche addette al servizio dei treni di minore velocità.

Per i treni materiali nei tratti di lavoro e per i treni spartineve, per i quali non può aversi la precisa indicazione del peso e del percorso virtuale, può essere applicato in sostituzione dei vari assegni, di cui sopra, un assegno unico per chilometro reale.

Art. 101.

Premi ed assegni di lubrificanti e di materie d'illuminazione.

Anche per i lubrificanti e per le materie d'illuminazione, che si impiegano nel servizio delle locomotive, sono prestabiliti e notificati al personale, entro la seconda quindicina del mese antecedente a quello al quale si riferiscono, salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 99, appositi assegni, i quali si applicano:

a) ai chilometri reali percorsi in viaggio;

b) alle ore di manovra;

c) alle ore d'illuminazione di fanali, nel quale assegno è compreso anche il consumo pel servizio dei fanali di coda, in quanto sia di spettanza del personale di macchina.

Speciali sovrassegni sono accordati, per ogni locomotiva nuova od uscente da grande riparazione, nel primo mese di servizio e per ogni cambio od alternamento di assi montati eseguito in deposito

Il risparmio di lubrificanti e di materie di illuminazione in confronto delle quantità assegnate dà luogo al premio di L. 0,30 per ogni chilogrammo.

Agli effetti della determinazione del premio, le qualità di lubrificanti consumate sono, con appositi coefficienti, ragguagliate all'olio normale per cilindri, come materia tipo, e le materie d'illuminazione al petrolio.

Art. 102.

Premio per minuti ricuperati.

Per ogni minuto di ritardo ricuperato nella corsa dei treni, aumentando la velocità entro i limiti consentiti, viene corrisposto un premio di:

L. 0,24 per i treni direttissimi, diretti od assimilati;

L. 0,12 per gli accelerati, omnibus, misti e per gli altri treni viaggiatori;

L. 0,06 per i treni merci.

Senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari applicabili per i ricuperi ottenuti oltrepassando i prescritti limiti di velocità, resta stabilito che non danno luogo a premio i ricuperi eseguiti nei tratti che saranno designati dal direttore generale.

Per i treni di speciale importanza il premio per minuti ricuperati potrà, coll'approvazione del direttore generale, essere aumentato sino ad una volta e mezzo la misura normale sopraindicata.

Nel caso dei treni in doppia trazione, e dei treni condotti da tre locomotive, delle quali una o due in coda, il premio per ricupero è assegnato, nella intera misura di cui sopra, al personale di ciascuna delle locomotive.

Quando in testa ad un treno si fanno viaggiare insieme più di due locomotive accese, non è corrisposto premio per ricupero ritardi.

Art. 103.

Addebiti per maggiori consumi e per minuti perduti.

Del combustibile e delle materie di ungimento che si consumano in più degli assegni, nonchè dei minuti perduti dai treni in corsa e nelle stazioni per motivi non giustificati dipendenti dal personale di macchina, si fanno a questo corrispondenti addebiti nella stessa misura alla quale sono rispettivamente proporzionati i premi per economia e per minuti ricuperati; però al massimo fino all'annullamento dei premi complessivi da corrispondere.

Art. 104.

Liquidazione dei premi e delle indennità.

La liquidazione dei premi per risparmio di combustibile o di materie di ungimento e d'illuminazione e per minuti ricuperati, e quella delle trattenute per maggiori consumi e per ritardi è fatta mensilmente e per locomotiva. Dell'importo riferibile ai macchinisti, e di quello riferibile ai fuochisti, che ne risulta per ogni locomotiva, compete a ciascuno degli agenti, che con essa prestarono servizio, una parte proporzionale alla rispettiva percorrenza reale in viaggio ed in manovra.

Le indennità di lavoro e di percorrenza sono invece liquidate separatamente a ciascun macchinista e fuochista.

Art. 105.

Servizi speciali

Il personale, che presta brevi servizi di cambio o di rilevo solo per manovre o per operazioni accessorie sulle locomotive in arrivo o in partenza ed a scopo di dare qualche ora di riposo al personale delle manovre permanenti od a quello addetto alle locomotive dei treni, non concorre ai premi di economia, ma riceve solo l'indennità di percorrenza e quella di lavoro.

Al personale di muta, distaccato in località dove esso presta alternativamente servizio con le locomotive di un turno, il premio di economia sarà liquidato con le norme dell'art. 104, ovvero, quando ciò risulti più semplice, sulla base del percorso che detto personale ha fatto e del risparmio medio per chilometro, realizzato dalle locomotive del gruppo abitualmente impiegato.

Però al personale medesimo e a quello addetto a servizi locali, quando speciali condizioni di servizio lo giustifichino, l'indennità di lavoro potrà essere aumentata nella misura che sarà riconosciuta opportuna dal direttore generale.

Per le corse di prova delle locomotive nuove o riparate delle officine non sono corrisposte le indennità di percorrenza e di lavoro, nè i premi per economia e minuti ricuperati. In loro sostituzione si assegna uno speciale compenso di L. 4 al macchinista e di L. 2,50 al fuochista per ogni 100 km. di percorso reale e proporzionalmente per le frazioni, computando, in ogni caso, un minimo percorso di 50 km. fra andata e ritorno.

Anche al personale di macchina che fosse impegnato per speciali esperimenti e a quello addetto al servizio dei treni materiali e spartineve potrà essere assegnato, in sostituzione delle indennità e dei premi normali, un apposito compenso, la cui misura sarà, caso per caso, determinata dal direttore generale.

Eguale liquidazione potrà essere applicata dal direttore generale anche in casi di servizio normale quando, a giudizio di esso, la liquidazione si presenti per tal guisa possibile ed opportuna. In tal caso potranno essere conglobate nell'unico compenso anche le indennità di pernottazione di cui all'art. 107.

Art. 106.

Treni con automotrici non elettriche.

Le indennità ed i premi stabiliti con le disposizioni del presente capo possono non essere applicate al personale addetto alla condotta delle automotrici non elettriche. In relazione allo sviluppo che il servizio con le automotrici sarà per prendere, il Consiglio di amministrazione determinerà, in caso, il genere e la misura delle competenze accessorie da corrispondersi al personale di macchina che vi sarà impiegato.

Art. 107.

Indennità di pernottazione.

È assegnata un'indennità di pernottazione nella misura seguente:

a) L. 2 al macchinista e L. 1,40 al fuochista, se sono addetti a servizi di macchina fuori residenza;

b) L. 1,40 al macchinista e L. 1 al fuochista, se sono addetti alle tradotte, alle manovre permanenti o ad altri servizi inerenti alle locomotive in residenza;

c) lire 0,60 al macchinista e lire 0,40 al fuochista, se sono comandati a restare in deposito come disponibili o per riserva non presenziata;

quando le prestazioni indicate si svolgono, in tutto od in parte, dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese.

Le indennità, di cui alle lettere *b*) e *c*), sono ridotte rispettivamente a lire 0,90 e 0,40 per i macchinisti e a lire 0,60 e 0,25 per i fuochisti, quando la durata del servizio sia minore di due ore e mezzo.

La liquidazione è fatta in base alla durata dell'assenza per servizio di macchina dalla residenza ed alla durata del servizio in residenza, computate l'una e l'altra nel modo indicato nell'art. 95.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese. Se in tale periodo l'agente ha dato prestazioni, per le quali acquisti titolo a diverse indennità di pernottazione, si corrisponde soltanto la più favorevole.

Art. 108.

Indennità per gallerie.

Al personale di macchina in servizio sulle locomotive dei treni transitanti sui tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, può essere accordata apposita indennità.

I tratti di linea per i quali si accorda l'indennità, la misura di questa ed i casi di servizio ai quali l'indennità si applica, sono stabiliti dal direttore generale.

L'indennità può essere diminuita o soppressa, quando per il personale avessero a diminuire od a cessare per qualsiasi causa i disagi, dai quali il conferimento dell'indennità è stato determinato.

L'indennità spetta al solo personale residente od in sussidio presso i depositi che provvedono al servizio dei tratti di linea, pei quali l'indennità è stabilita, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

Art. 109.

Trasferte.

Il personale di macchina riceve il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capo II.

Esso, se considerato in trasferta e se percepisce la relativa indennità, non ha titolo alle altre indennità e ai premi stabiliti dal presente capo:

a) quando viaggia in treno per recarsi in missione o per ritornare in residenza a missione compiuta;

b) quando accompagna locomotive spente;

c) quando presta sulle locomotive servizio da pilota al personale non pratico delle linee e quando viaggia in locomotiva per istruzione.

Delle due indennità di pernottazione cui può aver titolo, quella di cui al precedente articolo 107 o quella inerente alla trasferta di

cui al capo II, è corrisposta al personale di macchina in trasferta soltanto la seconda.

Art. 110.

Treni materiali.

Al personale di macchina in servizio ai treni materiali può essere corrisposto, oltre la indennità di trasferta, le indennità ed i premi ordinari stabiliti dalle presenti norme o il compenso di cui all'articolo 105, anche un premio, per ogni giornata in cui abbia titolo all'intera indennità di lavoro, nella misura di:

lire 0,50 al macchinista — lire 0,30 al fuochista,

quando a giudizio dell'Amministrazione, essi abbiano con particolare impegno e diligenza contribuito ad aumentare l'effetto utile dei treni stessi.

Art. 111.

Funzioni superiori al grado.

Al macchinista che disimpegna, a norma dell'art. 129 del regolamento del personale, le funzioni di capo deposito, oltre l'alloggio alle condizioni di cui all'art. 59 delle presenti disposizioni sulle competenze accessorie od al compenso per procurarsi l'alloggio in prossimità del luogo di lavoro, ed agli speciali assegni inerenti a queste funzioni e di cui agli articoli 176 a 179, è corrisposto un soprassoldo pari alla differenza fra il minimo stipendio di capo deposito e quello che esso gode. Se tali funzioni sono esercitate solo temporaneamente, invece di detto soprassoldo è a lui corrisposto quello di lire due per ogni giornata di servizio, oltre gli speciali assegni di cui ai predetti articoli 176 a 179, ed escluso il compenso per procurarsi l'alloggio.

I fuochisti incaricati di disimpegnare le funzioni di macchinista, anche se alle sole manovre, a norma del citato art. 129, od in via temporanea, ricevono, oltre i premi e le indennità stabilite a favore dei macchinisti dalle presenti norme, un soprassoldo, per ogni giornata di effettivo servizio in tali funzioni, pari alla differenza fra il minimo stipendio da macchinista e quello effettivo di cui fruiscono.

Analogo trattamento è usato agli agenti di altre qualifiche destinati alle funzioni di fuochista a norma del citato art. 129, o temporaneamente.

Per la determinazione di questi soprassoldi giornalieri, il ragguaglio degli stipendi annui a giornata è fatto in base a 360 giornate.

I soprassoldi agli agenti che funzionano da capo deposito sono dati solo quando la funzione è stata esercitata almeno per una giornata intera. Quelli agli agenti incaricati di funzioni di macchinista o di fuochista sono corrisposti qualunque sia la durata della prestazione nelle funzioni superiori, se in servizio ai treni; dopo quattro ore di prestazioni, anche se date saltuariamente in ventiquattro ore comunque considerate, in tutti gli altri casi di servizio.

Nei casi in cui spettano al personale tali soprassoldi giornalieri, essi sono corrisposti integralmente qualunque sia la durata del servizio fatto nella funzione superiore.

I giorni di riposo di cui all'art. 5 delle disposizioni annesse al R. decreto 29 agosto 1914, n. 993, sono computati agli effetti del soprassoldo, soltanto per gli agenti adibiti, a norma del succitato art. 129, alle funzioni di macchinista o di fuochista.

PARTE II.

Competenze speciali al personale di macchina della trazione elettrica.

Art. 112.

I macchinisti e gli assistenti dei treni elettrici ricevono, per il servizio inerente alle rispettive funzioni, i compensi indicati negli articoli seguenti.

Art. 113.

Indennità di lavoro.

Per ogni giornata, computata dalle ore 0 alle 24, è corrisposta una indennità di lavoro nella misura seguente:

a) L. 2,40 al macchinista o L. 1,60 all'assistente, se addetti a servizi di macchina fuori residenza;

b) L. 1,65 al macchinista o L. 1,10 all'assistente, se addetti in residenza, ai servizi locali - cioè quelli effettuati con treni o locomotori isolati fra stazioni o scali della stessa località, o considerati tali per decisione del direttore generale - alle manovre o ad altri servizi inerenti ai locomotori;

c) L. 0,45 al macchinista e L. 0,30 all'assistente, se comandati a restare in deposito come disponibili o per riserva non presenziata.

L'indennità è corrisposta per intero quando la durata dell'assenza dalla residenza per servizio di macchina, o la durata dei servizi in residenza non sia inferiore a cinque ore; se la durata stessa è inferiore a ore cinque, si corrisponde mezza indennità.

La durata dell'assenza dalla residenza, per il servizio di macchina, di cui alla lettera *a*), si computa considerando anticipata l'ora di partenza e posticipata quella di arrivo di 45 minuti coi locomotori e di 30 minuti colle automotrici, rispetto all'orario dei treni, esclusi gli eventuali ritardi, per tener conto del tempo occorrente per le operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, e ciò senza pregiudizio di quanto dispone ad altri effetti il R. decreto 20 agosto 1914, n. 993. Se però la durata dell'assenza, computata secondo l'orario, non è superiore a due ore, l'ora di partenza è anticipata e quella di arrivo è posticipata di 30 minuti coi locomotori e 20 minuti colle automotrici.

Le manovre eseguite dai locomotori e dalle automotrici dei treni col proprio personale prima della partenza e dopo l'arrivo s'intendono comprese nelle dette operazioni accessorie quanto la loro durata non sia superiore a 20 minuti coi locomotori ed a 15 minuti colle automotrici.

Si considera come assenza per servizio di macchina anche il tempo impiegato dal personale, senza prestar servizio, per recarsi dalla residenza ad altra località per assumervi servizio, o viceversa per fare ritorno a servizio compiuto, o per l'accompagnamento di locomotori ed automotrici non in funzione, quando non gli competa l'indennità di trasferta. In questi casi l'anticipazione dell'ora di partenza e la posticipazione di quella di arrivo, rispetto all'orario ed esclusi i ritardi, è di soli 15 minuti.

La durata del servizio in residenza, di cui alle lettere *b*) e *c*), si computa:

1° in base all'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi, per i servizi locali;

2° in base alla durata effettiva per le manovre, la riserva non presenziata e la disponibilità in deposito.

Se l'agente disimpegna in una stessa giornata servizi che diano titolo a diverse indennità di lavoro, si corrisponde soltanto la più favorevole, computando agli effetti di questa tutto il servizio prestato nella giornata, fermo restando il disposto del secondo comma del presente articolo.

Agli effetti della corresponsione dell'indennità di lavoro, il personale in trasferta si considera come residente nel luogo della missione.

Per i servizi di cambio e di muta, quando speciali condizioni di servizio lo giustifichino, l'indennità di lavoro potrà essere aumentata nella misura che sarà giudicata opportuna dal direttore generale.

Art. 114.

Indennità di percorrenza.

Per i percorsi fatti in servizio ai treni ed alle manovre è accordato, al personale di macchina della trazione elettrica, un'indennità per 100 chilometri nella misura seguente:

	Indennità per 100 chilom. Macchinisti Lire	Assistenti Lire
I. — Coi locomotori.		
Primi 2000 km. nel mese	1 50	1
Oltre 2000 km. nel mese	1 —	0 70
II. — Colle automotrici.		
Primi 2000 km. nel mese	1 —	0 70
Oltre 2000 km. nel mese	0 70	0 50

Ogni ora di manovra, agli effetti dell'indennità di percorrenza, è parificata ad un percorso medio di chilometri sei.

L'indennità di percorrenza è corrisposta anche per i viaggi che il personale di macchina dei treni elettrici effettua, senza prestar servizio, per recarsi da una località ad un'altra onde assumervi servizio e farne ritorno a servizio compiuto, nonchè per i viaggi eseguiti accompagnando locomotori od automotrici fuori servizio, nei casi in cui non gli competa l'indennità di trasferta.

Per i servizi a limitata percorrenza, quando speciali condizioni lo giustifichino, si applica, quanto all'indennità di percorrenza, la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 115.

Premio per economia.

Ai macchinisti ed agli assistenti dei treni elettrici in servizio sia ai locomotori che alle automotrici, è concesso un premio di cointeressenza nell'economia di lubrificanti e di materie di illuminazione nella stessa misura e colle norme stabilite rispettivamente per i macchinisti ed i fuochisti della trazione a vapore, di cui ai precedenti articoli 101, 103 e 104.

Art. 116.

Servizi speciali.

Per le corse di prova dei locomotori e delle automotrici nuove o riparate dalle officine, non sono corrisposte indennità di percorrenza o di lavoro; in loro sostituzione si assegna uno speciale compenso di L. 4 al macchinista e di L. 2,50 all'assistente, per ogni 100 chilometri di percorso reale e proporzionalmente per le frazioni computando in ogni caso un minimo di percorso di 50 chilometri fra andata e ritorno.

Anche al personale di macchina della trazione elettrica, che fosse impegnato per speciali esperimenti, ed a quello addetto al servizio dei treni materiali e spartineve, potrà essere assegnato in sostituzione delle indennità e dei premi normali un apposito compenso, la cui misura sarà caso per caso determinata dal direttore generale.

Eguale liquidazione potrà essere applicata dal direttore generale anche in casi di servizio normale quando, a giudizio di esso, la liquidazione si presenti per tal guisa possibile ed opportuna. In tal caso potranno essere conglobate nell'unico compenso anche le indennità di pernottazione, di cui all'art. 117.

Art. 117.

Indennità di pernottazione.

È assegnata un'indennità di pernottazione nella seguente misura:

a) L. 2 al macchinista e L. 1,40 all'assistente, se sono addetti a servizi di macchina fuori residenza;

b) L. 1,40 al macchinista e L. 1 all'assistente, se sono addetti alle tradotte, alle manovre permanenti o ad altri servizi inerenti ai locomotori od alle automotrici in residenza;

c) L. 0,60 al macchinista e L. 0,40 all'assistente, se sono comandati a restare in deposito come disponibili o per riserva non presenziata,

quando le prestazioni indicate si svolgono, in tutto od in parte, dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese.

Le indennità, di cui alle lettere *b)* e *c)*, sono ridotte rispettivamente a L. 0,90 e 0,40 per i macchinisti e a L. 0,60 e 0,25 per gli assistenti, quando la durata del servizio entro i limiti anzidetti sia minore di due ore e mezzo.

La liquidazione è fatta in base alla durata dell'assenza per servizio di macchina dalla residenza ed alla durata del servizio in residenza computate l'una e l'altra nel modo indicato all'articolo 113.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese. Se in tale periodo l'agente ha dato prestazioni, per le quali acquisti titolo a diverse indennità di pernottazione, si corrisponde soltanto la più favorevole.

Art. 118.

Trasferte.

I macchinisti e gli assistenti di treni elettrici ricevono il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capo II.

Essi, se considerati in trasferta e se percepiscono la relativa indennità, non hanno titolo alle indennità e ai premi stabiliti dal presente capo:

a) quando viaggiano in treno per recarsi in missione o per tornare in residenza a missione compiuta;

b) quando accompagnano locomotori elettrici o automotrici elettriche fuori servizio;

c) quando prestano sui locomotori e sulle automotrici servizio da pilota al personale non pratico delle linee, o quando viaggiano in locomotore o automotrice per istruzione.

Delle due indennità di pernottazione cui possono aver titolo, quella di cui al precedente art. 117 e quella inerente alla trasferta, di cui al capo II, è corrisposta al personale di macchina in trasferta soltanto la seconda.

Art. 119.

Treni materiali.

Al personale di macchina in servizio a treni materiali può essere corrisposto, oltre la indennità di trasferta, le indennità ed i premi ordinari stabiliti dalle presenti norme od il compenso di cui all'art. 116, anche un premio per ogni giornata in cui abbia titolo alla intera indennità di lavoro, nella misura di:

lire 0,50 al macchinista,

lire 0,30 all'assistente,

quando, a giudizio dell'Amministrazione, essi abbiano con particolare impegno e diligenza contribuito ad aumentare l'effetto utile dei treni stessi.

Art. 120.

Funzioni superiori al grado.

Al macchinista di treni elettrici che disimpegna, a norma dell'articolo 129 del regolamento del personale, le funzioni di capo deposito, oltre l'alloggio alle condizioni di cui all'articolo 59 delle presenti disposizioni sulle competenze accessorie od al compenso per procurarsi l'alloggio in prossimità del luogo di lavoro, ed agli speciali assegni di cui agli articoli 176 a 179, è corrisposto un soprassoldo pari alla differenza tra il minimo stipendio da capo deposito e quello che esso gode. Se tali funzioni sono esercitate solo temporaneamente, invece di detto soprassoldo è a lui corrisposto quello di lire due per ogni giornata di servizio, oltre gli speciali assegni di cui ai citati articoli 176 a 179 ed escluso il compenso per procurarsi l'alloggio.

Gli assistenti di treni elettrici incaricati di disimpegnare le funzioni di macchinista di treni elettrici, anche se alle sole manovre, a norma dell'art. 129 sopra citato, od in via temporanea, ricevono, oltre i premi e le indennità stabiliti a favore dei macchinisti di treni elettrici dalle presenti disposizioni, anche un soprassoldo per ogni giorno di effettivo servizio in tali funzioni, pari alla differenza fra il minimo stipendio da macchinista di treni elettrici e quello effettivo di cui fruiscono.

Analogo trattamento è usato agli agenti di altre qualifiche destinati alle funzioni di assistente di treni elettrici a norma del citato art. 129 o temporaneamente.

Per la determinazione di tali soprassoldi giornalieri il ragguaglio degli stipendi annui a giornata è fatto in base a 360 giornate.

I soprassoldi agli agenti che funzionano da capo deposito sono dati solo quando la funzione è stata esercitata almeno per una giornata intera. Quelli agli agenti incaricati delle funzioni di macchinista o di assistente di treni elettrici sono corrisposti qualunque sia la durata della prestazione nelle funzioni superiori se in servizio ai treni; dopo quattro ore di prestazioni, anche se date saltuariamente in 24 ore comunque considerato, in tutti gli altri casi di servizio. Nei casi in cui spettano al personale tali soprassoldi giornalieri, essi sono corrisposti integralmente qualunque sia la durata del servizio, fatto nella funzione superiore.

I giorni di riposo, di cui all'art. 5 delle disposizioni annesse al R. decreto 20 agosto 1914, n. 993, sono computati, agli effetti del soprassoldo, soltanto per gli agenti adibiti, a norma dell'art. 129 sopra citato del regolamento del personale, alle funzioni di macchinista o di assistente di treni elettrici.

CAPO VIII.

Competenze speciali al personale dei treni.

Art. 121.

Misura delle indennità.

Il personale dei treni, in riguardo al genere delle sue attribuzioni che lo obbligano ad assenze quasi continue dalla residenza, riceve, oltre lo stipendio o la paga, le indennità di cui alla tabella seguente, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli del presente capo.

QUALIFICHE	Indennità giornaliera di lavoro	Indennità di percorrenza per 100 km.	Indennità di pernottazione intera	Indennità di pernottazione ridotta
	Lire	Lire	Lire	Lire
I. — Servizi fuori residenza.				
Conduttore capo e conduttore principale che funziona da capo del treno	1.60	0.50	1 40	
Conduttore principale ai trasporti	1.40	0.40	1.20	
Conduttore	1.25	0.35	1.10	
Frenatore	1.15	0 30	1.—	
II. — Servizi in residenza e servizi locali.				
Conduttore capo e conduttore principale che funziona da capo del treno	1.—	—	0.80	0.50
Conduttore principale ai trasporti	0.80	—	0.70	0.45
Conduttore	0.70	—	0.60	0.40
Frenatore	0.65	—	0.50	0.35
III. — Riserva in residenza.				
Conduttore capo	0.40	—	0.40	0.25
Conduttore principale	0.40	—	0.40	0.25
Conduttore	0.30	—	0.35	0.20
Frenatore	0.25	—	0.35	0.20

Art. 122.

Indennità giornaliera di lavoro.

L'indennità giornaliera di lavoro è corrisposta per intero quando la durata dell'assenza dalla residenza per il servizio dei treni, o la durata del servizio in residenza non sia inferiore a cinque ore e mezzo nella giornata computata dalle ore 0 alle ore 24; se la durata stessa è inferiore, si corrisponde mezza indennità.

La durata dell'assenza dalla residenza si computa considerando anticipata l'ora di partenza e posticipata quella di arrivo di mezz'ora rispetto all'orario dei treni, esclusi gli eventuali ritardi, per tener conto del tempo occorrente per le operazioni accessorie prima della partenza o dopo l'arrivo, e ciò senza pregiudizio di quanto dispone ad altri effetti il R. decreto 20 agosto 1914, n. 993.

Se però la durata dell'assenza, computata in base all'orario, non è superiore a due ore, si considera anticipata l'ora di partenza e posticipata quella di arrivo di 15 minuti soltanto.

Quando l'assenza dalla residenza si inizia o termina con un viaggio senza servizio fatto dal personale per recarsi ad altra località onde assumervi servizio, o viceversa per farne ritorno, l'ora di partenza si considera anticipata e quella di arrivo posticipata di 15 minuti.

La durata dei servizi in residenza si computa:

1° in base all'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi, per i servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale;

2° in base alla durata effettiva per i servizi di spunta carri e delle merci, di scritturazione e simili;

3° in base al tempo durante il quale l'agente, che non viaggia, rimane in stazione, per bisogni eventuali, senza eseguire i lavori di cui al numero precedente, per i servizi di riserva.

Se l'agente disimpegna in una stessa giornata servizi che diano titolo a diverse indennità di lavoro, si corrisponde soltanto la più favorevole, computando agli effetti di questa tutto il servizio prestato nella giornata, fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo.

Agli effetti della corresponsione dell'indennità di lavoro, il personale in trasferta si considera come residente nel luogo della missione.

Art. 123.

Indennità di percorrenza.

Salvo le eccezioni previste dai successivi articoli del presente capo, l'indennità di percorrenza è corrisposta in ragione dei chilometri complessivamente percorsi durante il mese da ogni agente in servizio ai treni.

Nelle indicazioni dei chilometri percorsi per ogni viaggio, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri sono computate per un chilometro, quelle inferiori si trascurano.

L'indennità di percorrenza è corrisposta anche per i viaggi che il personale di scorta ai treni effettua senza prestare servizio attivo, allo scopo di recarsi da una località ad un'altra onde assumere le proprie funzioni ad un treno o farne ritorno dopo compiuto un servizio di scorta.

Art. 124.

Indennità di pernottazione.

L'indennità di pernottazione è data quando le prestazioni degli agenti, per le quali è stabilita, si svolgono, in tutto od in parte dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese.

Per i servizi in residenza, per i servizi locali e per la riserva in residenza, l'indennità è accordata per intero quando la durata del servizio, entro i limiti anzidetti, è di due ore e mezzo o superiore, ed in misura ridotta quando è minore.

La liquidazione è fatta in base alla durata dell'assenza dalla residenza per il servizio dei treni od alla durata del servizio in residenza, computate l'una e l'altra nel modo indicato nell'art. 122.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese. Se in tale periodo l'agente ha dato prestazioni per le quali acquisti titolo a diverse indennità di pernottazione, si corrisponde soltanto la più favorevole.

Art. 125.

Cumulo di funzioni.

Per la scorta dei treni ordinari, per i quali il turno di servizio stabilisce specificamente che l'agente, a cui sono affidate le funzioni di capo del treno, deve disimpegnare anche il servizio di conduttore ai trasporti, quando il cumulo di queste funzioni sia considerato tale dall'Amministrazione da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto alla sola funzione di capo del treno, è cor-

risposto all'agente stesso, in più delle indennità di lavoro, di percorrenza e di pernottazione, spettanti per le sue funzioni in base all'art 121, un soprassoldo giornaliero di lire una o la metà di questo, a seconda che l'agente ha titolo all'intera od alla mezza indennità giornaliera di lavoro, qualunque sia la durata delle doppie funzioni nella giornata.

Art. 126.

Trasferte.

Il personale dei treni riceve il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capo II.

Esso, se considerato in trasferta e se percepisce la relativa indennità, non ha titolo alla indennità giornaliera di lavoro e di percorrenza di cui all'art. 121 del presente capo, quando viaggia in treno senza prestare servizio per recarsi in missione o per ritornare in residenza a missione compiuta.

Delle due indennità di pernottazione a cui può avere titolo, quella stabilita dai precedenti articoli 121 e 124 e quella inerente alla trasferta di cui al capo II, è corrisposta al personale dei treni in trasferta soltanto la seconda.

Art. 127.

Treni materiali e spartineve.

Al personale dei treni addetto al servizio dei treni materiali e spartineve potrà essere assegnato, in sostituzione delle indennità normali, un apposito compenso, la cui misura sarà, caso per caso, determinata dal direttore generale.

Al personale medesimo può essere corrisposto, oltre l'indennità di trasferta, le indennità normali od il compenso di cui al comma precedente, anche un premio per ogni giornata in cui abbia titolo all'intera indennità di lavoro, nella misura di lire 0.50 all'agente che funziona da capo del treno e di lire 0.40 ad ogni altro agente addetto ai freni, quando, a giudizio dell'Amministrazione, esso abbia con particolare impegno e diligenza contribuito ad aumentare l'effetto utile dei treni stessi.

Art. 128.

Indennità per gallerie.

Al personale addetto normalmente alla scorta dei treni transitanti sui tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, può essere accordata apposita indennità.

Le qualifiche degli agenti ammessi a fruire dell'indennità, la misura di questa, i tratti di linea ed i casi di servizio, per i quali si accorda, sono stabiliti dal direttore generale.

L'indennità può essere diminuita o soppressa quando per il personale avessero a diminuire od a cessare per qualsiasi causa i disagi, dai quali il conferimento dell'indennità è stato determinato.

Art. 129.

Servizio sui piani inclinati e sulle linee secondarie.

Per il personale addetto al servizio sui piani inclinati e sulle linee secondarie, all'ammontare complessivo delle indennità di lavoro, di percorrenza, di pernottazione e di galleria e del soprassoldo per cumulo di funzioni, è fissato un limite minimo individuale mensile:

a) di lire 45 per i conduttori principali, conduttori, frenatori, addetti in permanenza al servizio dei treni sui piani inclinati;

b) di lire 55 per i conduttori capi e conduttori principali che funzionano da capo del treno;

di lire 50 per i conduttori principali ai trasporti;

di lire 45 per i conduttori e frenatori,

destinati a prestare servizio in permanenza su linee secondarie percorse da un numero limitato di treni.

I tratti di linea, cui la presente disposizione è applicabile, saranno indicati dal direttore generale.

Gli assegni minimi suindicati saranno ridotti, in caso di assenza dal servizio, ad un importo proporzionale al numero dei giorni di effettiva presenza in servizio e dei giorni di riposo periodico prescritto dal Regio decreto 20 agosto 1914, n. 993.

Art 130.

Agenti addetti esclusivamente al servizio dei treni locali fra stazioni della medesima località.

Agli agenti del personale dei treni addetti esclusivamente al servizio dei treni locali fra stazioni o scali della medesima località, o che si considerano come tali, è corrisposto, in più delle indennità di lavoro e di pernottazione di cui all'art. 121, un soprassoldo nella misura di:

lire 0.70 per i conduttori capi e conduttori principali che funzionano da capo del treno,

lire 0.60 per i conduttori principali ai trasporti,

lire 0.50 per i conduttori,

lire 0.40 per i frenatori.

Il soprassoldo stesso è corrisposto per intero o per metà a seconda che l'agente ha titolo nella giornata all'intera od alla mezza indennità giornaliera di lavoro.

Art. 131.

Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.

Se per il carico, lo scarico, il trasbordo ed il riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, l'Amministrazione crede di istituire apposite squadre fisse di personale, gli agenti, che ne fanno parte, ricevono, per le giornate in cui attendono a tale lavoro, le indennità di lavoro, di percorrenza e di pernottazione fissate dall'art. 121, ed un soprassoldo giornaliero nella misura di:

lire 1,35 per i conduttori capi e conduttori principali che funzionano da capo del treno;

lire 1,25 per i conduttori principali ai trasporti;

lire 1,15 per i conduttori;

lire 0,90 per i frenatori.

Il soprassoldo stesso è corrisposto per intero o per metà a seconda che l'agente ha titolo all'intera od alla mezza indennità di lavoro.

Ai manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre fisse si corrispondono, in luogo delle indennità di trasferta, gli assegni stabiliti per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non compreso nella squadra fissa, ma che viaggia col treno da questa servito, percepisce gli ordinari assegni che gli spettano.

Art. 132.

Funzioni superiori al grado.

Gli agenti del personale dei treni, i quali sono immessi nelle funzioni di conduttore principale o di conduttore a termini dell'articolo 129 del regolamento del personale, avendo la qualifica di grado inferiore, riscuotono in via normale tutte le indennità ed i soprassoldi dovuti alla funzione esercitata in base alle disposizioni del presente capo.

Quelli, che sono comandati alle funzioni stesse temporaneamente, ricevono il trattamento indicato al precedente comma solo per le giornate in cui disimpegnano le funzioni superiori.

Ai conduttori capi comandati a sostituire temporaneamente i controllori viaggianti, invece degli assegni di cui all'art. 121, è data, per tutto il tempo che dura la sostituzione, l'indennità di trasferta relativa alla propria qualifica.

Art. 133.

Agenti distolti dalla scorta dei treni.

Gli agenti che, per esigenze di servizio, sono distolti dallo scortare i treni ed assegnati ad altre funzioni nella residenza, ricevono, per le giornate di loro presenza in servizio in queste funzioni, l'indennità giornaliera di lavoro e quella di pernottazione risultanti dall'articolo 121 per i servizi in residenza, ed il soprassoldo stabilito dall'articolo 130 con le norme di cui all'articolo stesso.

Quando occorra ridestinare, anche solo temporaneamente, al ser-

vizio dei treni gli agenti che ne erano stati distolti, si corrispondono loro, invece delle competenze di cui sopra, quelle loro spettanti in base all'art 121 in relazione alle giornate di servizio nelle normali loro attribuzioni.

Il trattamento, di cui al primo comma, non spetta agli agenti dei treni che, per le ragioni di cui all'articolo 176 del regolamento del personale, vengono adibiti a mansioni diverse da quelle proprie della loro qualifica, anche se conservano una delle qualifiche degli agenti dei treni.

Art. 134.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni.

Ai capi stazione, ai sotto capi, agli applicati ed agli altri agenti in genere delle stazioni, che eventualmente assumono le funzioni di conduttore capo o di conduttore principale e ricevono per tali missioni fuori di residenza l'indennità di trasferta, non spettano gli assegni stabiliti dal presente capo per le funzioni che disimpegnano.

Quante volte la durata complessiva delle assenze nella giornata risulti superiore ad un'ora ed inferiore al minimo di tempo stabilito per assegnare la trasferta, è corrisposto un compenso di lire una agli agenti che disimpegnano le attribuzioni di capo del treno e di lire 0,80 a quelli che prestano servizio da conduttore ai trasporti, qualunque sia la qualifica che rivestono. Nel caso in cui si cumulino le due funzioni, è corrisposto soltanto il compenso maggiore.

Agli agenti delle stazioni che prestano servizio in sussidio ai treni sono corrisposti, nella medesima misura e con le stesse norme di che al presente capo, le indennità varie stabilite per i frenatori.

Agli agenti delle stazioni comandati alla scorta delle locomotive isolate potranno essere, per decisione del direttore generale, assegnati appositi compensi fissi, quando il servizio si ripeta con continuità e la durata delle loro assenze nella giornata sia superiore ad un'ora, ma tale da non dare diritto all'indennità di trasferta.

Art. 135.

Capi personale viaggiante.

I capi personale viaggiante ricevono i seguenti premi mensili di buon servizio:

capo personale viaggiante principale, L. 30;

capi personale viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe, L. 70.

Il premio è ridotto di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio ed è soggetto alle disposizioni dell'art. 152.

Al capo personale viaggiante di grado inferiore, che sostituisce un capo personale viaggiante principale, si corrisponde, pei giorni in cui dura la sostituzione, il premio spettante a quest'ultimo invece di quello ad esso dovuto per il proprio grado.

All'agente di diversa qualifica, che sostituisce un capo personale viaggiante, si corrisponde il premio spettante a quest'ultimo durante il tempo in cui avviene la sostituzione. Al conduttore capo che sostituisce un capo personale viaggiante si corrisponde il premio stesso in luogo del trattamento stabilito dall'art. 133.

Disposizioni transitorie.

Art. 136.

Ai conduttori capi di nomina ex-alta Italia provenienti dalla ex-rete adriatica si continua a corrispondere un assegno mensile di lire otto liquidato in base alle giornate di servizio effettivamente prestato.

Ai frenatori di nomina ex-alta Italia provenienti dalla ex-rete adriatica gli assegni di percorrenza e di pernottazione sono liquidati in base a quanto è stabilito dall'art. 121 per i conduttori.

Art. 137.

Ai conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori che rispettivamente con le qualifiche di capo conduttore, conduttore o capo frenatore, guardafreni e frenatore, appartenevano al 31 dicembre 1905 ai depositi incaricati di provvedere alla scorta dei treni merci (ordinari e facoltativi), o dei treni ghiaia transitanti nella galleria del Fréjus, sono transitoriamente conservate per tale servizio, in luogo delle indennità di galleria di cui all'art. 128, quelle che prima godevano, e cioè per ogni chilometro percorso nella galleria del Fréjus:

L. 0,055 ai conduttori capi e conduttori principali;

L. 0,040 ai conduttori e ai frenatori;

computandosi, agli effetti della liquidazione, il percorso di:

km. 7 dall'imbocco francese al km. 7 della galleria;

km. 14 dall'imbocco allo sbocco della galleria.

Tale concessione è loro conservata fino a quando resteranno addetti, con la qualifica corrispondente a quella posseduta al 31 dicembre 1905, al deposito cui appartenevano, o si verificassero le condizioni per le quali agli altri agenti del personale dei treni sono concesse le indennità normali fissate, in base all'art. 128, per la linea Bussoleno-Modane.

Cambiando essi qualifica o mutandosi, per qualsiasi causa, le predette indennità normali, come pure nel caso che tali agenti, traslocati altrove, ritornino poi al servizio dei treni merci e dei treni-ghiaia della linea Bussoleno-Modane, cesserà per loro il diritto al trattamento eccezionale di cui sopra e sarà loro usato quello normale.

Art. 138.

Agli agenti delle stazioni che, alla data di applicazione delle presenti disposizioni, sono addetti agli uffici dei depositi del personale dei treni per lavori di scritturazione, è conservato il compenso di lire una per giornata di effettivo servizio in tali lavori.

Quando, per qualsiasi ragione, essi fossero tolti dai detti uffici ed assegnati ad altre mansioni, cesserà la corresponsione del compenso suddetto.

Capo IX.

Competenze speciali al personale addetto ai magazzini e ad altri impianti del Servizio approvvigionamenti.

Art. 139.

Per interessare il personale di fatica addetto alla manipolazione dei carboni e dei materiali di magazzino al migliore rendimento di tale lavoro, possono essere istituiti compensi regolati secondo norme da approvarsi dal Consiglio di amministrazione. Possono anche essere ammessi cottimi, in base all'art. 18.

Art. 140.

Magazzini.

Ai capi magazzino titolari è concesso un premio semestrale in considerazione delle responsabilità e dei rischi, ai quali possono andare soggetti nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ammontare del premio è di L. 225, 200, 175 o 150, a seconda dell'importanza del magazzino.

Ai predetti capi magazzino titolari possono inoltre essere assegnati premi semestrali addizionali per ciascuno dei seguenti impianti, che siano aggregati al magazzino:

a) agenzia marittima;

b) fabbrica mattonelle;

c) deposito combustibili;

d) magazzino stampati;

e) magazzino vestiario.

Secondo l'importanza dell'impianto, il premio è di L. 40, 30 o 20, per ciascuno degli impianti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), e di L. 30 o 20, per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*); però qualunque sia il numero degli impianti aggregati, l'ammontare complessivo di tali premi non può eccedere l'importo di L. 50 a semestre.

Art. 141.

Al capo magazzino aggiunto, che dirige la gestione attiva e coadiuva il titolare nella dirigenza del magazzino, è assegnato un premio semestrale di L. 150.

Se oltre al disimpegno dei suddetti incarichi, il capo magazzino aggiunto coadiuva il titolare anche nella sorveglianza di impianti aggregati, di cui all'articolo precedente, riceve, per ciascuno degli impianti, un premio semestrale addizionale, pari alla metà di quello

assegnato al titolare del magazzino, con un massimo complessivo di L. 25.

Se la gestione attiva è affidata ad altro dirigente che non sia un capo magazzino aggiunto, al dirigente stesso è assegnato un premio semestrale di L. 125 o di L. 100 a seconda dell'importanza della gestione.

Agli agenti che coadiuvano il dirigente della gestione attiva nelle sue funzioni amministrative (esclusi quelli preposti ai reparti come consegnatari di materiali di cui nell'art. 142), è concesso un premio semestrale di L. 90.

Art. 142.

Agli agenti preposti ai reparti dei magazzini come consegnatari dei materiali, è assegnato un premio mensile, in relazione alla durata ed intensità del lavoro eseguito, col trattamento previsto dall'art. 139, dai dipendenti manovali, con un massimo di L. 25 ed un minimo che sarà di L. 15 per i sorveglianti e di L. 10 per i capi squadra.

Art. 143.

Depositi combustibili.

Al dirigente di un deposito autonomo di combustibili è concesso un compenso mensile pari al doppio del compenso medio individuale liquidato nel mese ai manovali del deposito stesso per la manipolazione del carbone, con un massimo di L 40, 35, 30 o 20, in relazione alle media giornaliera del carbone somministrato alle locomotive.

Al dirigente del deposito possono inoltre essere assegnati i sottoindicati premi semestrali addizionali, l'ammontare complessivo dei quali non può eccedere L. 50 a semestre:

L. 40 se ha funzioni di dirigente di agenzia marittima aggregata, col quale premio si intende anche compensato l'eventuale lavoro straordinario fino a due ore per giornata di lavoro;

L. 20 se ha l'incarico di sorvegliare un magazzino vestiario.

Art. 144.

Agenzie marittime.

Al personale delle agenzie marittime sono assegnati i seguenti premi e compensi, coi quali s'intende retribuito anche l'eventuale lavoro straordinario fino al limite di due ore per giornata:

1° agenzie marittime autonome:

a) al titolare dell'agenzia un premio semestrale di L. 225, 200 o 180, a seconda della quantità del carbone ricevuto durante il semestre;

b) al personale amministrativo, ai sorveglianti ed ai capi squadra, un compenso di L. 1 al giorno per operazioni amministrative e contabili attinenti direttamente allo sbarco ed alla spedizione di carbone e materiali in arrivo per via di mare;

c) ai manovali, che sorvegliano i trasbordi, un compenso di L. 0,50 al giorno;

d) al titolare dell'agenzia, che abbia anche la sorveglianza su una fabbrica di mattonelle o su un deposito combustibili, un premio addizionale di L. 40, 30 o 20 semestrali per ciascuno degli impianti, a seconda della produzione semestrale nel primo caso e della quantità di carbone distribuito alle locomotive per semestre nel secondo. L'ammontare complessivo dei premi addizionali non può eccedere L. 50 a semestre;

2° agenzie marittime aggregate ai magazzini od ai depositi combustibili:

e) al personale amministrativo, ai sorveglianti, ai capi squadra ed ai manovali dei magazzini e dei depositi combustibili, che prestano la loro opera agli sbarchi del carbone, il compenso giornaliero previsto alle lettere *b)* e *c)* per gli agenti della rispettiva qualifica e per le sole giornate di servizio agli sbarchi stessi. Tale compenso non spetta al dirigente del magazzino o del deposito combustibili, per il quale vigono altri compensi.

Art. 145.

Fabbriche di mattonelle.

Agli agenti addetti, presso le fabbriche private di mattonelle, alla sorveglianza della fabbricazione, al ricevimento ed alle altre operazioni accessorie, sono concessi i seguenti compensi mensili:

1° L. 75, se hanno l'incarico e la responsabilità della sorveglianza tecnico-amministrativa, esercitata in permanenza nelle fabbriche di mattonelle;

2° L. 45, se coadiuvano gli agenti, di cui al punto 1°, nella sorveglianza tecnico amministrativa;

3° L. 30, al dirigente dell'ufficio quando la fabbrica non sia aggregata ad altro impianto in sede, ed a ciascuno degli agenti addetti ai lavori amministrativi per il ricevimento e la pesatura dei carboni, alle scritturazioni ed altre consimili operazioni.

Nelle fabbriche di maggiore importanza può essere concesso al dirigente dell'ufficio, in luogo del compenso mensile di L. 30, un premio semestrale di L. 225 quando la fabbrica non sia aggregata ad altro impianto in sede;

4° L. 15, se addetti a lavori di manovalanza.

Art. 146.

Ai premi e compensi, di cui al presente capo, sono applicabili le disposizioni, di cui agli articoli 150, 152 e 153. Quelli mensili o semestrali sono da ridurre in proporzione delle giornate di assenza dal servizio, eccettuate quelle di cambio turno.

Inoltre, per quanto riguarda l'art. 145, i compensi sono ridotti di un trentesimo per ogni giorno in cui la fabbrica delle mattonelle è chiusa, salvo per gli agenti, di cui ai punti 1° e 2°, ai quali il compenso è accordato in ragione della metà del suo importo giornaliero per i primi venti giorni di chiusura della fabbrica stessa.

Art. 147

Apposite norme, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, stabiliranno i criteri in base ai quali sarà fatta la determinazione e la differenziazione dei premi e compensi semestrali indicati nei precedenti articoli.

CAPO X.

Gratificazioni, premi, compensi e soprassoldi diversi.

A) Gratificazioni.

Art. 148.

È stabilito annualmente un assegno, pari al 10 per mille della differenza fra le entrate ordinarie dell'esercizio al netto, escluse le eventuali, e le spese ordinarie dell'esercizio al netto, per compensare, quando occorre, agenti o gruppi di agenti in occasione di servizi eccezionali o per speciali benemerenze. In ogni caso però tale assegno annuo non potrà essere inferiore a L. 1.600.000.

Un altro assegno pari alla ventesima parte dell'importo di detto fondo è lasciato a disposizione del direttore generale per compensare i capi servizio ed i funzionari assimilabili in ragione del loro contributo all'economia e regolarità dell'andamento dell'azienda.

B) Premi, compensi e soprassoldi diversi.

I. — Disposizioni generali.

Art. 149.

Il personale considerato negli articoli seguenti fruisce, subordinatamente alle condizioni indicate negli articoli stessi, di premi, di compensi e di soprassoldi vari, istituiti allo scopo di riconoscere e di compensare l'interessamento al servizio o la specialità o l'entità delle prestazioni che gli agenti di alcune categorie rendono nelle funzioni della propria o di altre qualifiche.

Art. 150.

I premi e i soprassoldi stabiliti su di una base giornaliera, e di cui tratta il presente capo, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuata quella del cambio turno.

Gli agenti adibiti normalmente, con o senza la qualifica, alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti, ricevono il premio o soprassoldo:

a) intero, se prestano servizio almeno per mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per meno di mezza giornata di lavoro.

Gli agenti, che sostituiscono eventualmente quelli, di cui al precedente comma, ricevono il premio o soprassoldo:

c) intero, se la sostituzione ha luogo per un tempo superiore alla mezza giornata di lavoro;

d) pari alla metà, se la sostituzione ha luogo per mezza giornata di lavoro o meno.

Gli agenti, che sussidiano o surrogano tutti i giorni o a periodi fissi per una parte della giornata di lavoro quelli addetti normalmente alle funzioni cui il compenso compete, lo ricevono integralmente o in misura pari alla metà, secondo che si verifichino le circostanze di cui alle lettere *c*) e *d*).

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito nei seguenti articoli del presente capo.

Art. 151.

Un medesimo agente, salvo quanto è stabilito nei seguenti articoli del presente capo, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate, per la quale i premi o soprassoldi risultino più rimunerativi.

Durante il periodo d'istruzione di un agente in una determinata funzione, per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superate le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri agenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso però egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica, di cui è rivestito.

Art. 152.

Le competenze indicate nel presente capo sotto la denominazione di premi sono concesse solo agli agenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente gli agenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio, per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubbriachezza in servizio o di altre consimili mancanze, sono dal direttore generale assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni, che per ciascun premio fossero date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale.

Art. 153.

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto che un determinato premio o soprassoldo sta a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse dagli agenti in più di quello normalmente stabilito per la funzione esercitata, non sarà per tale lavoro straordinario concesso il compenso fissato nel capo I, fatta eccezione del caso in cui, per il disimpegno del servizio a cui il premio o il soprassoldo è conferito, venga a mancare all'agente il prescritto riposo minimo.

II. — Uffici.

Art. 154.

Soprassoldi di sopraintendenza.

Ai funzionari dei gradi 5° e 6°, che hanno l'incarico di sopraintendere direttamente al servizio di movimento, a quello di trazione, od a quello di sorveglianza e lavori, di diversi impianti (stazioni, scali, bivi, depositi, rimesse) posti nella stessa località od in località finitime, senza peraltro disimpegnare le funzioni di capo-stazione o capo deposito, possono essere assegnati soprassoldi, il cui importo mensile, non superiore a lire 100, nè inferiore a lire 50, sarà determinato in relazione alla importanza del servizio nelle singole località.

Lo stesso trattamento è fatto ai capi dagli ispettorati di navigazione.

Soprassoldi analoghi, ma in minore misura, possono essere accordati agli agenti dei gradi 5°, 6° e 7° che coadiuvano quelli indicati nei precedenti comma.

Il soprassoldo sta a compensare l'agente anche delle spese necessarie per recarsi dall'una all'altra delle stazioni, degli scali e degli impianti posti nella località per la quale è istituita la sovraintendenza, onde non si conferiranno, per tale titolo, indennità di trasferta, rimborsi di spese di vettura e simili.

I soprassoldi sono corrisposti in una quota proporzionale alle giornate di effettivo servizio in residenza sia agli agenti cui sono assegnati, sia a coloro che li sostituiscono in caso di assenza.

Essi non si danno, perciò, per le giornate in cui gli agenti percepiscono indennità di trasferta, qualunque sia l'importo di essa.

L'elenco dei posti e l'entità del soprassoldo nei singoli casi sono stabiliti dal direttore generale.

Art. 155.

Soprassoldo per la cauzione.

Ai cassieri principali, cassieri e sotto cassieri, che hanno l'obbligo di dare cauzione, è corrisposto annualmente, per tale obbligo e pel maneggio del denaro, un soprassoldo pari all'uno e mezzo per cento dell'ammontare della cauzione, con un minimo di lire 200, se la cauzione non è inferiore a lire 10,000, e di lire 100 se la cauzione è inferiore.

Il soprassoldo è corrisposto a rate semestrali.

Art. 156.

Soprassoldo per servizio alle casse.

Agli agenti del servizio ragioneria addetti alle casse sono corrisposti soprassoldi giornalieri di lire 0,20 se uscieri ed inservienti, e di lire 0,50 per l'altro personale di grado inferiore all'ottavo, per ogni giornata d'effettivo servizio presso le casse.

Gli agenti del medesimo servizio incaricati delle funzioni di pagatori ricevono, invece del detto soprassoldo, un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese.

Art. 157.

Soprassoldo per servizio ai depositi, alle squadre di rialzo ed alle officine.

Agli agenti del personale di 2ª categoria e del personale ausiliario degli uffici, addetti ai depositi locomotive, alle squadre di rialzo ed a quelli in aiuto ai capi tecnici per i lavori d'officina, è concesso un soprassoldo di lire 0,40 per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 158.

Compensi per funzioni giudiziarie.

Ai funzionari scelti o designati dall'Amministrazione quali secondi periti nei processi penali, nell'interesse dell'Amministrazione stessa civilmente responsabile o degli agenti imputati patrocinati a sua cura e spese, sono concessi compensi da liquidarsi caso per caso dopo assolto l'incarico, purchè non abbiano riscosso alcun altro compenso per tale titolo.

La misura dei compensi è rimessa esclusivamente al discretivo giudizio del direttore generale.

Art. 159.

Le competenze per onorari, poste a carico delle contro-parti soccombenti e riscosse dall'Amministrazione nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori in grado d'appello, sono ripartite fra gli agenti incaricati della difesa dell'Amministrazione, con norme da stabilirsi dal direttore generale.

III. — Movimento, telegrafo e gestioni.

Art. 160.

Premio di regolarità di movimento.

Ai dirigenti di movimento (capi stazione e sotto capi, compresi quelli di scorta in numero non superiore al fabbisogno d'organico) è assegnato un premio di regolarità di servizio che può al massimo essere di L. 360, 240 o 180 annue per agente a seconda dell'importanza del movimento nella stazione di loro residenza.

Sono escluse dalla concessione del premio le stazioni intermedie delle linee esercitate a spola, quelle non atte ad incroci o precedenze, e tutte le fermate.

Secondo coefficienti e norme che saranno stabiliti dal direttore generale, l'ammontare massimo di tale premio è diminuito in relazione alle irregolarità ed ai ritardi ingiustificati nella corsa dei treni verificatisi nelle stazioni, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È pure ridotto opportunamente per gli agenti che prestano normalmente servizio solo per una parte della giornata nelle funzioni di dirigenza di movimento.

È privato del premio annuale l'agente al quale, per mancanze di qualsiasi genere, sia inflitta una punizione superiore alla sospensione per trenta giorni; può esserne privato in tutto o in parte quegli cui sia inflitta la sospensione per trenta giorni o meno per mancanze inerenti al servizio di movimento.

Art. 161.

Soprassoldo per sostituzione capo stazione o suo coadiutore.

Nelle stazioni, in cui havvi un solo agente che coadiuva normalmente nelle sue attribuzioni il capo stazione, se il servizio di entrambi, per l'assenza del primo, è temporaneamente assunto dal secondo, questi riceve il soprassoldo di lire una al giorno.

Tale soprassoldo è corrisposto anche all'agente che nella propria residenza o fuori sostituisce il capo stazione titolare assente per congedo, malattia od altre cause.

Col detto soprassoldo si intende compensato anche l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 162.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.

Ai capi stazione, sotto capi e capi fermata, ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire cinque a lire quaranta mensili.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal direttore generale.

Art. 163.

Premio di regolarità al personale delle gestioni.

Ai capi gestione è assegnato un premio di regolarità di servizio, per maneggio di denaro e valori e per tassazione spedizioni che può al massimo essere di:

L. 300 annue pei capi gestione principali;
L. 225 annue pei capi gestione di 1ª classe;
L. 150 annue pei capi gestione di 2ª classe.

Secondo coefficienti e norme da stabilirsi dal direttore generale, l'ammontare massimo del premio è diminuito in relazione alle irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio pel quale il premio è concesso, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È privato del premio annuale l'agente al quale per mancanze di qualsiasi genere sia inflitta una punizione superiore alla sospensione per trenta giorni; può esserne privato in tutto od in parte quegli cui sia inflitta la sospensione per trenta giorni o meno per mancanze inerenti alla gestione alla quale è addetto.

Art. 164.

Premio di regolarità al personale dei telegrafi.

Ai capi telegrafisti è assegnato un premio di regolarità di servizio che può al massimo essere di:

L. 240 annue pei capi telegrafisti principali;
L. 180 annue pei capi telegrafisti di 1ª classe;
L. 120 annue pei capi telegrafisti di 2ª classe.

Secondo coefficienti e norme da stabilirsi dal direttore generale, l'ammontare massimo del premio è diminuito in relazione alla irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio pel quale il premio è concesso, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È privato del premio annuale l'agente al quale per mancanze di qualsiasi genere sia inflitta una punizione superiore alla sospensione per trenta giorni; può esserne privato in tutto o in parte quegli cui sia inflitta la sospensione per trenta giorni o meno per mancanze inerenti all'ufficio telegrafico al quale è addetto.

Art. 165.

Premio per maneggio denaro e valori e per tassazione spedizioni.

Ai capi stazione, sotto capi, applicati e commessi addetti alla tassazione delle spedizioni, al maneggio di denaro, al ricevimento, custodia o consegna di valori, nelle stazioni o negli uffici di transito, sono concessi premi giornalieri variabili da L. 0,60 a L. 0,30, a seconda della responsabilità a cui vanno incontro in tali funzioni, quando queste siano di speciale importanza.

L'elenco e la classificazione dei posti, pei quali spettano i premi suddetti, sono approvati dal direttore generale.

Art. 166.

Premio per dichiarazioni doganali.

Ai sotto capi, agli applicati ed ai commessi normalmente incaricati, presso le dogane, della specificazione e della dichiarazione delle merci trasportate per ferrovia, sono assegnati, con autorizzazione del direttore generale, premi mensili di lire trenta o di lire venti a seconda dell'importanza dell'incarico loro affidato.

Il premio è ridotto di un trentesimo per ogni giornata in cui gli agenti non disimpegnano tale incarico, e non è corrisposto a quelli che attendono soltanto ad operazioni accessorie a quelle suindicate.

Art. 167.

Soprassoldo per dirigenza lavoro degli assistenti di stazione.

Ai commessi che nelle stazioni di primaria importanza hanno l'incarico di sorvegliare e dirigere il lavoro degli assistenti di stazione, pure adempiendo anche agli obblighi inerenti alla propria qualifica, è concesso un soprassoldo di L. 0,40 al giorno.

Analogo trattamento ed alle stesse condizioni è fatto agli assistenti di stazione che hanno l'incarico di sorvegliare il lavoro degli altri assistenti di stazione.

L'elenco dei posti, per i quali tale soprassoldo è ammesso, è approvato dal direttore generale.

IV. — Manovre nelle stazioni.

Art. 168.

Premi per servizio alle manovre.

Ai manovratori sono accordati premi giornalieri di L. 0,35 o di L. 0,15 se addetti a posti di speciale importanza, la classificazione dei quali è stabilita dal direttore generale.

Nelle stazioni, ove sono impianti di smistamento a gravità, possono essere corrisposti al personale addetto alle manovre con questo sistema appositi premi giornalieri da stabilirsi, caso per caso, dal direttore generale.

Art. 169.

Premio per la dirigenza delle manovre.

Ai manovratori capi è assegnato un premio di buon servizio, pagabile trimestralmente, nella misura di L. 120 annue.

Ai capi squadra manovratori addetti ai posti, che saranno determinati dal direttore generale, è concesso analogo premio di buon servizio, pagabile trimestralmente, nella misura di L. 80 o L. 120 annue a seconda dell'importanza del posto.

L'ammontare dei premi anzidetti è diminuito in relazione alle irregolarità nel servizio delle manovre, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È privato del premio annuale l'agente al quale, per mancanza di qualsiasi genere, sia inflitta una punizione superiore alla sospensione per trenta giorni; può esserne privato in tutto o in parte

quegli cui sia inflitta la sospensione per trenta giorni o meno per mancanze inerenti al servizio delle manovre.

V. — Servizio agli apparati centrali ed ai deviatoi nelle stazioni e sulla linea.

Art. 170.

Premi pel servizio agli apparati centrali di manovra.

Ai sotto indicati agenti delle stazioni, i quali hanno l'incarico del servizio degli apparati centrali di manovra sono corrisposti i seguenti premi giornalieri:

QUALIFICHE	Per apparati di categoria		
	I	II	III
	Premio giornaliero		
Capi stazione	0 70	0 50	0 40
Sottocapi, applicati, capi fermata o commessi	0 60	0 45	0 30
Capi squadra deviatori e deviatori	0 60	0 45	0 30

Il premio suddetto spetta ai capi squadra deviatori ed ai deviatori anche se sono occupati promiscuamente nel servizio degli apparati centrali ed in quello dei deviatoi manovrati a mano. In questo caso però il premio assorbe quello a cui l'agente potesse aver titolo in base all'art. 171.

L'agente, al quale è assegnato il servizio di un apparato centrale solo per una parte del suo orario di lavoro, riceve una quota del premio spettante alla sua qualifica, proporzionata al periodo di tempo per il quale tale servizio è a lui affidato.

La classificazione degli apparati centrali nelle varie categorie, agli effetti della corresponsione dei premi, è fatta dal direttore generale.

Ai deviatori capi e capi squadra deviatori, addetti a località dove il servizio degli scambi è fatto esclusivamente o quasi con apparati centrali manovrati da deviatori posti alla loro dipendenza, è corrisposto, con autorizzazione del direttore generale, il premio di L. 0,50 per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 171.

Premi per servizio ai deviatoi delle stazioni e delle linee.

Ai deviatori è concesso un premio giornaliero di L. 0,35 o di L. 0,15 se addetti a posti di speciale importanza.

Nelle località, nelle quali la manovra dei deviatoi è affidata ai manovratori od ai capi squadra manovratori in più delle normali loro attribuzioni, è concesso a questi un premio di L. 0,20 per ogni giornata di servizio nelle doppie funzioni.

Quando l'incarico di eseguire la visita agli scambi è affidato ai manovratori capi o capi squadra manovratori, in più delle normali loro attribuzioni, è concesso a questi un premio giornaliero di L. 0,25.

L'elenco dei posti pei quali sono da concedersi i premi suddetti è approvato dal direttore generale.

Art. 172.

Premio per la dirigenza del servizio dei deviatoi.

Ai deviatori capi è assegnato un premio di buon servizio, pagabile trimestralmente, nella misura di L. 120 annue.

Ai capi squadra deviatori addetti ai posti, che saranno determinati dal direttore generale, è concesso analogo premio di buon servizio, pagabile trimestralmente, nella misura di L. 80 o 120 annue a seconda dell'importanza del posto.

L'ammontare dei premi anzidetti è diminuito in relazione alle irregolarità nel servizio dei deviatoi, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È privato del premio annuale l'agente al quale, per mancanza di qualsiasi genere, sia inflitta una punizione superiore alla sospensione per trenta giorni; può esserne privato in tutto o in parte quegli cui sia inflitta la sospensione per trenta giorni o meno per mancanze inerenti al servizio dei deviatoi.

Disposizioni transitorie.

Art. 173.

I deviatori provenienti dalla rete mediterranea, eccezione fatta per quelli di cui all'articolo seguente, conservano il trattamento usato dalla suddetta Amministrazione in quanto riguarda la gratificazione biennale in conformità alle seguenti disposizioni.

Ogni deviatore che abbia prestato servizio ad un deviatoio di speciale importanza, pel quale sia ammesso il premio di L. 0.35 di cui all'art. 171, o ad un apparato centrale e che nel corso di due anni non abbia mai perduto il premio suddetto o quello di cui all'art. 170, riceve, alla fine del secondo anno, per una volta tanto, una gratificazione straordinaria sulla base della metà di un mese dell'ultimo stipendio. Tale gratificazione è da liquidarsi pro-rata del servizio effettivamente prestato.

Art. 174.

Ai deviatori provenienti dalla rete mediterranea o già appartenenti alle Amministrazioni dell'alta italia, delle meridionali, delle calabro-sicule e delle romane è concessa alla fine di ciascun anno una gratificazione pari all'importo medio annuo delle gratificazioni biennale, quadriennale e sessennale da ciascuno percepite nell'ultimo decennio in base all'art. 195 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al regolamento del personale approvato col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

È privato della gratificazione l'agente, al quale, per mancanze di qualsiasi genere, sia inflitta, durante l'anno, una punizione superiore alla sospensione per 30 giorni; può esserne privato in tutto od in parte quegli cui sia inflitta la sospensione per 30 giorni o meno, per mancanze inerenti al servizio al quale è addetto.

Art. 175.

Ai deviatori provenienti dalla rete adriatica o già appartenenti alle ferrovie ex-alta italia è concessa alla fine di ciascun anno una gratificazione pari all'importo medio annuo delle gratificazioni biennale, quadriennale e sessennale da ciascuno percepite nell'ultimo decennio in base all'art. 196 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al regolamento del personale approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

È privato della gratificazione l'agente al quale, per mancanze di qualsiasi genere, sia inflitta, durante l'anno, una punizione superiore alla sospensione per 30 giorni; può esserne privato in tutto od in parte l'agente cui sia inflitta la sospensione per 30 giorni o meno, per mancanze inerenti al servizio al quale è addetto.

VI. — Dirigenza dei depositi della trazione a vapore ed elettrica.

Art. 176.

Premio mensile per dirigenza servizio di deposito.

Ai capi deposito è accordato un premio mensile la cui entità è determinata in relazione all'importanza del deposito cui sopraintendono e all'ammontare complessivo delle indennità e dei premi liquidati nel mese al personale di macchina dipendente.

I coefficienti, che servono a questa determinazione, sono stabiliti dal direttore generale.

Nei depositi con dotazione di locomotive, locomotori ed automotrici per il servizio dei treni, il premio non può eccedere le L. 150 per i capi deposito titolari. Per i capi deposito aggiunti il premio può raggiungere al massimo gli otto decimi di quello del titolare.

Nei depositi senza dotazione di locomotive, locomotori ed automotrici per servizio dei treni, il premio ai capi deposito titolari può raggiungere al massimo quello degli aggiunti del deposito con dotazione di locomotive, locomotori ed automotrici per il servizio dei treni, nella giurisdizione del quale essi si trovano. Il premio agli

aggiunti può raggiungere al massimo i novi decimi di quello del titolare.

Art. 177.

Il premio ai capi deposito titolari ed aggiunti è pagato in ragione di un trentesimo del premio mensile per ogni giorno di effettivo servizio prestato in residenza e in ragione di metà di tale quota per ogni giorno in cui essi si recano in temporanea missione fuori residenza per incarichi inerenti al loro deposito percependo indennità di trasferta. Il capo deposito, mandato in sussidio ad un deposito diverso da quello cui appartiene, percepisce il premio spettante al posto che egli va a coprire.

Qualora in un deposito avente più di un capo deposito qualcuno di essi si assenti dal servizio ed i rimanenti ne assumano l'intero servizio, il premio che sarebbe spettato agli assenti è ripartito fra quelli che avranno fatto servizio, corrispondentemente alle maggiori funzioni da ciascuno disimpegnate.

Il premio da liquidare al macchinista che funziona da capo deposito è quello che sarebbe stato dato all'agente che esso sostituisce, durante il tempo in cui avviene la sostituzione.

Art. 178.

Premi trimestrali di cointeressamento.

Ai capi deposito titolari dei depositi con dotazione di locomotive, locomotori ed automotrici per il servizio dei treni, è estesa la compartecipazione ai premi trimestrali, di cui all'art. 189, in base ad un assegno medio individuale di L. 160, allo scopo di cointeressarli alla buona, sollecita ed economica riparazione dei rotabili suddetti presso i depositi ai quali sono preposti.

Ai capi deposito aggiunti dei depositi suddetti, ed a quelli dei depositi senza l'accennata dotazione, è estesa la compartecipazione ai premi trimestrali, di cui all'art. 180, per cointeressarli alla regolarità ed economia nell'accudienza locomotive o locomotori, assimilandoli ai capi squadra indicati nell'articolo stesso.

Art. 179.

Premio per funzioni di capo deposito istruttore.

Ai capi deposito di 3ª classe istruttori, ed ai macchinisti funzionanti da capi deposito istruttori, può essere concesso un premio giornaliero variabile da L. 1 a L. 3, a seconda delle speciali condizioni in cui si svolge il loro servizio.

Il premio è dato in sostituzione di quello mensile di cui agli articoli 176 e 177 e sta anche a compensare l'eventuale lavoro straordinario che fosse richiesto per le funzioni disimpegnate.

L'elenco dei premi da assegnare e l'importo dei medesimi in ciascun caso sono stabiliti dal direttore generale.

VII. — Accudienza alle locomotive ed ai locomotori.

Art. 180.

Premio di cointeressamento nell'accudienza locomotive e locomotori.

I capi squadra accenditori e manovali, i capi squadra accudienti e manovali, gli accenditori e gli accudienti concorrono ad un premio trimestrale di cointeressamento nell'accudienza delle locomotive a vapore e dei locomotori elettrici ad essi affidati.

L'importo complessivo che il premio può raggiungere trimestralmente è computato in base ad un assegno medio individuale che, riferito agli agenti che vi concorrono, non può superare in ciascun trimestre:

L. 100 pei capi squadra suddetti in servizio nei depositi con dotazione di locomotive o locomotori;

L. 70 pei capi squadra medesimi in servizio nei depositi senza dotazione di locomotive o locomotori;

L. 45 per gli accenditori e per gli accudienti.

L'importo complessivo suddetto è ripartito fra i diversi depositi in relazione alla regolarità ed economia verificatesi nel servizio di accudienza durante il trimestre considerato.

Per ciascun deposito l'importo complessivo del premio è ridotto di una somma proporzionale al danno che risultasse per ammanchi, furti o manomissioni non imputabili amministrativamente a determinati agenti, ma che si sarebbero evitati od attenuati col concorde interessamento e la maggiore vigilanza del personale concorrente al premio.

L'importo netto complessivo da erogarsi per ciascun deposito sarà ripartito fra i singoli agenti che vi sono addetti, tenendo conto:

della durata del servizio;

dell'attività personale spiegata.

Le norme particolari per la determinazione dell'assegno medio suindicato e per la ripartizione dell'importo complessivo del premio per ciascun deposito e successivamente fra i singoli agenti sono stabilite dal direttore generale.

I premi suddetti, ai quali concorrono anche gli agenti che sostituiscono quelli sopraindicati, finchè duri la sostituzione, stanno a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse in più di quello normalmente stabilito per le funzioni di capo squadra accenditori e manovali e di capo squadra accudienti e manovali.

VIII. — Sorveglianza e manutenzione della linea.

Art. 181.

Soprassoldi per servizio in galleria.

Agli agenti della linea rivestiti delle qualifiche sottoindicate, i quali nelle rispettive giurisdizioni hanno uno o più tratti in galleria, si corrispondono i soprassoldi giornalieri indicati nella tabella seguente, quando il tratto coperto o la somma dei tratti coperti raggiunge la lunghezza per ciascun soprassoldo specificata:

QUALIFICHE	Tratta coperta	Soprassoldo Lire
Sorveglianti della linea	da m. 4000 a m. 6000.	0 25
	oltre m. 6000 . . .	0 35
Guardiani	da m. 500 a m. 800.	0 10
	oltre m. 800	0 15
	intera tratta . . .	0 25
Capi squadra cantonieri - Cantonieri.	da m. 1000 a m. 2500	0 10
	da oltre m. 2500 a m. 4000	0 15
	oltre m. 4000 . . .	0 25

I cantonieri, che sostituiscono i guardiani, ricevono il soprassoldo fissato per gli agenti di questa qualifica.

I soprassoldi di cui sopra, previa approvazione del direttore generale, possono essere aumentati fino a raggiungere il doppio della misura stabilita quando il servizio degli agenti si compia in gallerie di eccezionale lunghezza o quando le gallerie diano occasione a particolare disagio per gli stillicidi o per le stalattiti che si formano in esse.

A causa di analoghe condizioni eccezionali i soprassoldi indicati nella tabella possono, con approvazione del direttore generale, essere anche concessi quando le tratte coperte non raggiungono le lunghezze minime sopra stabilite.

Per le gallerie del Fréjus e dei Giovi si corrispondono, in luogo di quelli sopraindicati, i seguenti soprassoldi, quando l'esercizio sia fatto con trazione a vapore:

QUALIFICHE	Soprassoldo giornaliero nelle gallerie	
	del Fréjus Lire	dei Giovi Lire
Sorveglianti della linea	1 25	1 —
Capi squadra cantonieri	1 —	0 50
Guardiani e cantonieri	0 75	0 50

Art. 182.

Premio per servizio a posti di blocco.

Agli agenti del movimento e dei lavori, che disimpegnano il servizio dei posti di blocco, è assegnato il premio giornaliero di L. 0.35; se però il posto di blocco importa anche una manovra di deviatoi, invece del premio per posto di blocco è assegnato quello previsto dall'art. 170 per i deviatori addetti ad un apparato centrale di manovra di uguale importanza, quando questo risulti più favorevole.

Art. 183.

Soprassoldi per servizio ai dischi e semafori.

I guardiani ed i cantonieri che hanno l'incarico della pulizia, accensione, sorveglianza e manovra dei dischi e dei semafori e non godono del premio per posti di blocco ricevono soprassoldi giornalieri stabiliti nella seguente misura:

Soprassoldo di 1ª categoria . . . . . . L. 0,25
» 2ª » . . . . . . » 0,20

L'assegnazione della categoria del soprassoldo ad ogni singolo posto è fatta in relazione alle varie operazioni e al percorso che gli agenti debbono compiere, nonchè alle condizioni locali, ed è approvata dal direttore generale.

Se un medesimo agente ha l'incarico di attendere contemporaneamente a più dischi e semafori egli, oltre al premio corrispondente al segnale fisso di maggiore importanza, riceve quello giornaliero di L. 0,05 per ciascuno degli altri segnali.

Art. 184.

Soprassoldi per servizio a passaggi a livello importanti.

Agli agenti del movimento e dei lavori assegnati alla sorveglianza di passaggi a livello, i quali siano posti su linee importanti e che inoltre siano o eccezionalmente frequentati od abbiano attraversamento di ferrovie economiche o di tramvie, sono corrisposti soprassoldi giornalieri di L. 0,40 o di L. 0,30, a seconda della importanza dei passaggi a livello.

L'elenco dei posti per i quali sono accordati i soprassoldi è approvato dal direttore generale.

Art. 185.

Compenso per servizio ai grandi piazzali con molti meccanismi.

Ai capi squadra cantonieri ed ai cantonieri, addetti ai piazzali di grandi stazioni dove si trovano molti meccanismi, sono concessi i seguenti compensi:

L. 0,50 ai capi squadra cantonieri;
L. 0,30 ai cantonieri;

per ogni giornata di servizio.

Tali compensi non spettano ai capi squadra cantonieri quando funzionano da sorveglianti, nè ai cantonieri quando sostituiscono i guardiani, salvo per questi ultimi il caso in cui facciano il servizio di guardiano in più di quello normale di squadra.

L'elenco delle stazioni ed il numero dei posti ammessi a fruire dei compensi sono approvati dal direttore generale.

Art. 186.

Soprassoldo per supplenza di guardiani.

I cantonieri che sostituiscono i guardiani ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0,35 se la prestazione comprende un periodo inferiore a quattro ore che cada fra il tramonto e il levare del sole; se tale periodo è eguale o superiore a quattro ore, il soprassoldo è di L. 0,50.

In ambo i casi può essere accordato all'agente un adeguato riposo dopo il servizio di guardia.

Nessun soprassoldo compete quando la supplenza avviene fra il levare ed il tramonto del sole o quando il cantoniere compie il periodo di esperimento prescritto dall'art. 129 del regolamento del personale per ottenere la qualifica di guardiano.

Il soprassoldo sta a compensare anche l'eventuale lavoro che fosse richiesto agli agenti in più di quello normalmente stabilito per la funzione esercitata.

Art. 187.

Soprassoldi per servizio alle fermate.

L'agente di linea dipendente dal servizio lavori, che ha l'incarico del servizio alle fermate, riceve un soprassoldo giornaliero di L. 0,60 o di L. 0,40, a seconda dell'importanza della fermata. Esso riceve inoltre il soprassoldo giornaliero di L. 0,20 quando, non potendo disimpegnare da solo il servizio della fermata, è sussidiato da persona di famiglia che non sia al servizio dell'Amministrazione.

È poi concesso un soprassoldo giornaliero di L. 0,20:

a) all'agente destinato a sostituire, durante il riposo prescritto, quello che ha l'incarico del servizio della fermata, se in questo intervallo la fermata fa servizio almeno per un treno;

b) agli agenti incaricati di sussidiare i capi fermata in lavori di manovalanza, di pulizia, ritiro biglietti e simili.

L'assegnazione dei soprassoldi suddetti è stabilita dal direttore generale.

Disposizioni transitorie.

Art. 188.

Agli agenti provenienti dalla ex-rete sicula, che al 31 dicembre 1905 erano in servizio con le qualifiche di sorvegliante della linea, capo squadra cantonieri e guardiano-cantoniere, sono mantenuti i seguenti assegni annui, i quali saranno corrisposti a rate bimestrali fino a quanto detti agenti si troveranno a prestar servizio in una delle mansioni inerenti alle qualifiche suindicate:

ai sorveglianti della linea, L. 60;
ai capi squadra cantonieri, L. 30;
ai guardiani ed ai cantonieri, L. 21.

L'assegno che sarà attribuito a ciascun agente in relazione alla qualifica, che possedeva al 31 dicembre 1905, non può essere variato per l'eventuale passaggio suo da una ad altra delle qualifiche suindicate.

L'ammontare di questi assegni sarà dedotto dalle eventuali gratificazioni o compensi che, in seguito a concessioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, spettassero al personale, di cui sopra, per titoli uguali od equivalenti a quelli per i quali erano dati, in forza degli ordini di servizio generali 20-1898 e 23-1903 della ex-rete sicula, i premi bimestrali di buon servizio nella piccola manutenzione della linea, che furono soppressi in base al R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

IX. — Riparazione del materiale rotabile e d'esercizio e servizi vari del personale tecnico ed operaio.

Art. 189.

Premi di cointeressamento.

I capi tecnici, i capi verificatori, i capi squadra operai, i sotto-capi squadra operai, i verificatori e gli operai concorrono a premi trimestrali di cointeressamento alla buona, sollecita ed economica esecuzione dei lavori loro affidati.

L'importo complessivo che i premi possono raggiungere trimestralmente per ciascun genere d'impianti o servizi è computato in base ad un assegno medio individuale, riferito agli agenti concorrenti, variabile entro i limiti seguenti, a seconda dell'importanza dei lavori da eseguire e della responsabilità, dei disagi e delle spese, a cui vanno incontro gli agenti che vi sono addetti:

capi tecnici da L. 80 a L. 250;
capi squadra operai e capi verificatori da L. 50 a L. 150;
sotto capi squadra operai da L. 40 a L. 100;
verificatori dal 12 al 18 per cento della paga complessiva;
operai dall'8 al 15 per cento della paga complessiva.

Potrà tale percentuale massima pei verificatori ed operai essere aumentata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, quando questo occorra per compensare un rendimento eccezionale.

L'importo complessivo suddetto è ripartito fra i diversi centri di lavoro di uno stesso genere in relazione al rendimento di ciascuno nel trimestre considerato.

Per ciascun centro di lavoro l'importo complessivo dei premi è ridotto di una somma proporzionale al danno che risultasse per ammanchi, furti o manomissioni non imputabili amministrativamente a determinati agenti, ma che si sarebbero evitati od attenuati col concorde interessamento e la maggiore vigilanza del personale concorrente ai premi

L'importo netto complessivo da erogarsi per ciascun centro di lavoro sarà ripartito fra i singoli agenti che vi sono addetti, tenendo conto:

del grado dell'agente;

dell'attività personale spiegata;

della durata effettiva del servizio;

della paga per gli agenti il cui premio globale è pari ad una percentuale della paga complessiva.

Le norme particolari per la determinazione dell'assegno medio suindicato e per la ripartizione dell'importo complessivo dei premi fra ciascun centro di lavoro e successivamente fra i singoli agenti, sono stabilite dal direttore generale.

I premi di cointeressamento stanno a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse in più di quello normalmente stabilito per le funzioni di capo tecnico, capo verificatore, capo squadra operai, sotto capo squadra operai, nonchè le spese come sopra previste.

I premi suddetti sono concessi anche agli agenti che sostituiscono quelli sopraindicati, per la durata della sostituzione. Ne sono esclusi invece quelli che godono di un compenso fisso mensile in base all'articolo 37, che sono utilizzati in funzioni diverse da quelle inerenti alle qualifiche citate o che lavorano a cottimo o partecipano al compenso per maggior produzione di cui all'art. 194, o quelli di cui all'articolo 191.

Art. 190.

Soprassoldo per sorveglianza gruppi di operai.

Agli operai delle officine del materiale fisso ed a quelli delle squadre ponti in ferro è accordato un soprassoldo di lire 0,50 al giorno, quando, lavorando fuori residenza, sono pure incaricati di sorvegliare altri operai nei lavori di riparazione dei meccanismi fissi e delle opere metalliche.

Art. 191.

Soprassoldo agli operai addetti al servizio dello stretto di Messina

Agli operai elettricisti addetti al servizio di navigazione i quali, a termini dell'art. 89, ultimo comma, del regolamento approvato col R. decreto 25 giugno 1914, n. 707, percepivano il soprassoldo di lire 1 per ogni giornata di effettivo servizio, è conservato *ad personam* detto soprassoldo in luogo del premio di cointeressamento.

X. — Lavori di manovalanza.

Art. 192.

Premi di cointeressamento.

I capi squadra manovali di qualunque impianto o servizio, ed i manovali addetti alle officine locomotive, veicoli e del materiale fisso, quelli in aiuto agli operai in altri impianti, e quelli incaricati della pulizia dei veicoli, concorrono a premi trimestrali di cointeressamento alla buona, sollecita ed economica esecuzione dei lavori ad essi affidati.

I premi stessi sono concessi seguendo i criteri indicati nell'articolo 189 ed in base ad un assegno medio individuale variabile:

da lire 40 a lire 90 per i capi squadra manovali;

dal 6 al 12 per cento della paga per i manovali, salva anche per i medesimi l'applicazione del comma terzo dell'articolo stesso

I premi stanno a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse in più di quello normalmente stabilito per le funzioni di capo squadra manovali.

Art. 193.

Soprassoldo per servizio alle lampisterie

I manovali che, nelle stazioni, nelle quali il servizio di lampisteria ha una notevole importanza, sono ad esso costantemente addetti, ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0,40.

Nelle primarie lampisterie, all'agente eventualmente consegnatario dei vari materiali ed incaricato della distribuzione delle materie d'illuminazione è corrisposto invece il soprassoldo giornaliero di lire 0,50.

L'elenco delle stazioni per le quali i soprassoldi sono ammessi è approvato dal direttore generale.

XI. — Servizi diversi.

Art. 194.

Compenso per maggior produzione.

Gli agenti incaricati dell'esecuzione di lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, a speciali compensi di maggior produzione.

Adottato per l'esecuzione di ciascun lavoro un tempo di base, determinato in relazione ai mezzi d'opera ed alle condizioni in cui il lavoro stesso si svolge, il compenso per maggior produzione sarà valutato tenendo opportuno conto del risparmio di tempo verificatosi a lavoro regolarmente ultimato e della paga di ciascun agente.

Le norme per l'applicazione della presente disposizione sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 195.

Soprassoldo per funzioni superiori.

Agli agenti che disimpegnano temporaneamente o saltuariamente le funzioni proprie alle qualifiche sottoindicate, essendo rivestiti di qualifiche di grado inferiore, sono corrisposti i soprassoldi giornalieri fissati per ogni singola funzione esercitata:

PER FUNZIONI DI	Soprassoldo giornaliero di lire
Sorvegliante della linea	1 —
Capo squadra operai	0 50
Capo verificatore	0 50
Verificatore	0 50
Sotto capo squadra operai	0 40
Capo squadra accenditori e manovali	0 40
Capo squadra accudienti e manovali	0 40
Capo squadra manovali	0 40
Custode capo d'officina e guardaportone	0 40
Custode d'officina	0 40
Accenditore	0 40
Accudiente	0 40
Fuochista conduttore caldaie e motori	0 30
Capo squadra	0 30
Capo squadra cantonieri	0 30
Capo squadra manovratori	0 30
Capo squadra deviatori	0 30
Manovratore, deviatore	0 25
Assistente di stazione	0 25

All'agente che compie il periodo di esperimento nelle funzioni superiori, a termini dell'art. 129 del regolamento del personale, si corrisponde, come soprassoldo giornaliero, la differenza tra la paga che gli competerebbe se fosse rivestito della qualifica di cui esercita le funzioni e la paga di cui è provvisto.

Agli agenti del ruolo subalterno che alla data di applicazione delle presenti disposizioni fruiscono del soprassoldo giornaliero di lire 0,60 per le funzioni di ripartitore di documenti, è conservato *ad personam* tale soprassoldo, che sarà compenetrato nei successivi aumenti nel caso di promozione alla qualifica di ripartitore di documenti.

Art. 196.

Compenso agli scritturali.

Agli scritturali addetti ai depositi locomotive ed alle squadre di rialzo ed a quelli in aiuto ai capi tecnici pei lavori di officina è concesso un compenso di lire 0,40 per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 197

Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti.

Ai controllori, al personale dei treni ed a quello delle stazioni che scoprono irregolarità ed abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è accordato in premio il 25 per cento dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa a norma delle disposizioni vigenti sulle tariffe e condizioni per i trasporti.

Il premio è del 50 per cento sull'importo medesimo quando la contravvenzione è fatta su biglietti a tariffa in qualsiasi modo ridotta, nonchè sui biglietti gratuiti o di servizio.

I premi sono accordati anche sulla parte di soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo colle altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso che l'Amministrazione creda opportuno di abbandonare l'esazione della soprattassa: in tal caso però l'agente che ha scoperta l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso variabile da L. 1 a L. 20 per ogni contravvenzione regolarmente accertata e a seconda della sua importanza.

Art. 198.

Premi per scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria.

Agli agenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, si concede il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute od incassate effettivamente dall'erario.

Tale premio spetta soltanto agli agenti di grado inferiore all'undecimo dei quadri di classificazione annessi al regolamento del personale, quando essi sieno gli scopritori delle contravvenzioni; quelli di detto grado o di gradi superiori non possono parteciparvi anche se figurano come agenti giurati a sensi del regolamento sulla polizia delle strade ferrate.

Per conseguenza gli agenti del grado 11° o dei gradi superiori, quando nello scoprire le contravvenzioni siano stati coadiuvati da altri di grado inferiore, indicheranno le generalità dei medesimi nel relativo verbale affinchè questi possano godere del premio stabilito dal presente articolo.

Qualora l'agente che ha diritto al premio non potesse ottenerlo per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni verbale di contravvenzione e nella misura da 1 a 15 lire secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fatta.

Art. 199.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.

Agli agenti che scoprono o concorrono efficacemente a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso estensibile fino a L. 500 e proporzionato allo zelo o alla oculatezza dagli agenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria della scoperta.

Agli agenti, che scoprono nei trasporti su ferrovia contrabbando di tabacchi o di altri generi di Regia privativa, è concesso un premio che sarà di volta in volta determinato dalla Direzione generale delle gabelle sopra rapporto che l'Amministrazione ferroviaria sarà per ogni contravvenzione accertata.

Art. 200.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti.

Agli agenti, che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee ed in altri luoghi appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Art. 201.

Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.

Agli agenti di grado inferiore all'11° che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, collo scoprire rotaie rotte o altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, o coll'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo sarà determinato caso per caso in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono parimenti e con gli stessi criteri essere concessi premi al personale di visita dei treni quando rileva allentamento o rottura di cerchioni delle ruote dei veicoli, od altri guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

Art. 202.

Rimborso tasse.

Agli agenti inscritti sui ruoli delle prestazioni comunali o chiamati a prestare giornate di lavoro, si rimborsano le tasse pagate per l'esonero da tali prestazioni.

Art. 203.

Soprassoldo per servizio nelle stazioni comuni.

Agli agenti che fanno servizio nelle stazioni comuni con altre Amministrazioni ferroviarie, ma esercitate dalle ferrovie dello Stato, quando prestano l'opera loro in operazioni che sarebbero di esclusiva spettanza dell'Amministrazione non dirigente, può essere corrisposto un soprassoldo mensile od un compenso semestrale da concordarsi fra le Amministrazioni interessate.

Art. 204.

Premi o soprassoldi per speciali condizioni di servizio.

Agli agenti di tutti i servizi, i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate, a giudizio della Amministrazione, notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, il Consiglio d'amministrazione potrà accordare, finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi. Non si potrà però accordare per un determinato titolo alcun premio o soprassoldo in aggiunta ad altra competenza, che già sia prevista per il titolo medesimo nel presente e nei precedenti capi, nè aumentarne la misura.

Per deliberazione dello stesso Consiglio d'amministrazione potranno pure essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo e nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

XII. — Disposizioni transitorie.

Art. 205.

Dal Consiglio d'amministrazione sarà stabilito quali fra le competenze accessorie, previste nelle disposizioni approvate col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, e non contemplate nelle presenti, siano da mantenersi in vigore in base all'art. 204 e quali fra le competenze accessorie istituite in base all'art. 189 delle succitate disposizioni possano essere confermate in relazione alle presenti disposizioni ed a quelle del regolamento del personale.

CAPO XI.

Disposizioni generali.

Art. 206.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro as-

segno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'agente interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma e per qualunque titolo a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

Art. 207.

Disposizione transitoria.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni rimarranno prescritte tutte le competenze prevedute dall'art. 206 già scadute, liquidate o non, ed eventualmente prescrittibili, secondo le leggi anteriori, in un tempo maggiore di due anni.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Regolamento del personale navigante.

TITOLO I.

Degli organici.

Art. 1.

Il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si divide in:

1° personale di coperta;

2° personale di macchina.

Esso è distinto per qualifiche e ripartito in ruoli organici secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato I).

Ciascun agente fa carriera nel ruolo in cui trovasi inscritto salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 2.

Il personale di coperta si suddivide in:

1° personale di stato maggiore;

2° personale di bassa forza;

ed è costituito in due ruoli separati.

Art. 3.

Il personale di macchina si suddivide in:

1° personale di stato maggiore;

2° personale di bassa forza;

ed è anche costituito in due ruoli separati.

Art. 4.

Il personale navigante ha le attribuzioni e mansioni stabilite dalle leggi e regolamenti generali e dal regolamento di bordo.

TITOLO II.

Assunzione del personale in prova.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente regolamento, le assunzioni del personale di stato maggiore di coperta e di macchina addetto alle linee postali ed ai ferry-boats dello stretto di Messina, vengono fatte, nei gradi iniziali dei singoli ruoli, mediante concorso.

Il concorso sarà sempre per esame: potrà peraltro l'Amministrazione attribuire un valore a determinati titoli stabilendo il rapporto di valutazione di essi con le prove di esame.

Gli agenti dell'Amministrazione che abbiano, eccezione fatta dell'età massima richiesta, tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per l'ammissione al concorso potranno prendervi parte, e per essi costituirà titolo, a termini del comma precedente, l'appartenere all'Amministrazione.

Art. 6.

Il reclutamento del personale di bassa forza nei gradi iniziali di carriera verrà fatto senza concorso fra gli aspiranti che posseggono i maggiori titoli e le maggiori attitudini necessarie alle speciali mansioni da disimpegnare.

Art. 7.

Per essere nominato agente in prova è necessario:

1° di essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente articolo, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

2° di avere raggiunto il limite minimo e non superato il limite massimo di età che per ciascuna delle categorie del personale verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione; in ogni caso il limite massimo non dovrà essere superiore a quello di 35 anni, a meno che il Consiglio di amministrazione non credesse, in casi speciali, di stabilire altrimenti.

L'età minima e quella massima sono calcolate alla data del bando di concorso se all'assunzione in servizio si procede per esame di concorso; negli altri casi alla data della effettiva entrata in servizio;

3° di avere tenuta condotta regolare;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere requisiti fisici speciali richiesti per le funzioni cui si aspira;

5° di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento militare e marittimo in quanto applicabili alla età dell'aspirante;

6° di essere fornito dei titoli di studio e professionali richiesti per il posto al quale si aspira ed avere adempiuto alle altre condizioni speciali stabilite negli articoli seguenti;

7° di avere superato un esame di concorso nei casi in cui è prescritto dal presente regolamento.

Il requisito della regolare condotta è accertato dall'Amministrazione, oltrechè coi documenti indicati nell'articolo seguente, con tutti i mezzi di cui essa può disporre: quello accennato al n. 4 con le norme e con le formalità da essa stabilite.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 5, o di reclutamento senza concorso, a norma dell'art. 6, devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza;

3° certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° congedo militare od altro documento comprovante la posizione dell'aspirante di fronte alla legge sul reclutamento militare;

6° fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

7° titoli di studio e professionali secondo le disposizioni contenute nell'allegato II.

I certificati di cui ai nn. 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Chi appartiene all'Amministrazione è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6.

Quando, ai sensi del secondo comma dell'art. 5, si attribuisce un valore a determinati titoli, questi dovranno essere comprovati con documenti nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

L'Amministrazione riconosce il possesso dei requisiti e giudica con provvedimento definitivo e insindacabile dell'ammissibilità degli aspiranti.

Non può essere in ogni caso ammesso a concorso, o comunque reclutato o riassunto in servizio, chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche o da Società esercenti servizi di navigazione.

Art. 10.

Prima che sia provveduto alle assunzioni, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere agli aspiranti, anche se vincitori di concorso, un nuovo certificato rilasciato in data recente dall'ufficio del casellario giudiziario.

L'Amministrazione può escludere dall'assunzione l'aspirante vincitore di concorso che dal nuovo certificato risulti che abbia subito condanna penale.

Art. 11.

I vincitori di un concorso che coprono altro impiego alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, dovranno dichiarare entro 8 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso se intendono di optare per il nuovo impiego e presentare entro 8 giorni dalla comunicazione della nomina le dimissioni da quello precedentemente occupato.

Qualora essi non si dimettano nel termine suddetto dall'impiego precedente, sono considerati rinuncianti alla nomina nel personale navigante.

Art. 12.

L'agente di nuova nomina, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima è considerato dimissionario volontario.

Art. 13.

Nell'atto in cui gli agenti vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

Lo stipendio non è corrisposto se non dalla data della effettiva assunzione del servizio.

CAPO II.

Delle assunzioni per concorso.

Art. 14.

I posti messi a concorso devono essere conferiti a coloro che sono compresi nella graduatoria degli idonei approvata dal direttore generale e secondo l'ordine rigoroso della classificazione.

L'Amministrazione ha facoltà, per soddisfare i bisogni verificatisi posteriormente al bando di concorso, di assumere entro il termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine rigoroso di classificazione, un numero di idonei maggiore dei posti messi a concorso, sempre quando mantengano i requisiti richiesti per l'assunzione.

Di tale facoltà deve essere fatto cenno nel bando di concorso ogni qualvolta l'Amministrazione se ne voglia riservare l'esercizio.

CAPO III.

Degli esami di concorso.

Art. 15.

Gli esami di concorso possono essere indetti in Roma o presso una delle sedi di navigazione e ad essi vengono ammessi aspiranti di tutto il Regno.

Presso le sedi di esami si costituirà una Commissione nominata di volta in volta dal direttore generale la quale darà il giudizio sugli esami stessi.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, sono aggregati alla Commissione con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione riconosciuti competenti.

Un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, esercita, senza diritto di voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 16.

I programmi degli esami di concorso sono stabiliti dal direttore generale, approvati dal Consiglio di amministrazione e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Le modalità e le norme disciplinari per lo svolgimento delle prove di esame sono stabilite dal direttore generale.

Nel bando di concorso, reso pubblico come sopra, dovrà essere stabilito:

1° il numero dei posti messi a concorso e se l'Amministrazione intenda valersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 14;

2° il termine della presentazione delle domande e dei documenti, in ogni caso non minore di un mese dalla detta pubblicazione;

3° le prove richieste in conformità dei programmi e, nel caso che sia ammessa la valutazione dei titoli, la natura dei titoli stessi ed il grado di loro valutazione.

Art. 17.

Con le stesse forme stabilite per l'approvazione e le modificazioni dei programmi di esame sarà determinato il massimo dei punti di cui ogni Commissione può disporre per ciascuna prova scritta o pratica e per la prova orale. Tale massimo non potrà eccedere i trenta punti nè essere inferiore ai dieci.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare almeno sette decimi del numero complessivo di punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Per ogni prova facoltativa la Commissione potrà assegnare ad ogni candidato non più di quattro punti e per la valutazione dei titoli quel numero di punti che verrà stabilito nel bando di concorso. Tali assegnazioni per altro non profitteranno che ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 18.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie hanno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituisce la classificazione che determina la graduatoria di merito.

A parità di punti ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata con preferenza per colui che abbia conseguito distinzioni speciali per atti di valore o, in mancanza di queste, abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo di servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 19.

Il direttore generale decide sulle contestazioni, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e pubblica sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Contro il provvedimento del direttore generale è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

CAPO IV.

Delle assunzioni senza concorso.

Art. 20.

Le assunzioni senza concorso indicate nell'art. 6 sono disposte con provvedimento del direttore generale fra gli aspiranti che ne fanno domanda a norma dell'art. 8. Gli aspiranti potranno prima di entrare in servizio essere obbligati a dare esami o saggi pratici di lavoro a prova della loro attitudine nel disimpegno delle mansioni inerenti al posto cui aspirano o ad esibire titoli o documenti a comprova della loro capacità tecnica. Sono ammessi agli esami o ai saggi pratici suddetti soltanto gli aspiranti scelti dall'Amministrazione fra quelli che posseggono i migliori titoli ed attestati. Nella scelta è tenuto conto anche delle informazioni e di altri elementi di giudizio che può procurarsi l'Amministrazione, nonchè delle preferenze indicate nell'articolo seguente.

Art. 21.

Nelle nomine da conferirsi senza concorso costituiscono titoli di preferenza per l'assunzione, a parità di condizioni e sempre quando ricorrono nell'aspirante i requisiti indicati nell'art. 7 e l'idoneità alle funzioni cui aspira, il buon servizio prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'essere orfano di agente o figlio di agente infortunato per causa di servizio, e lo aver prestato servizio nell'esercito o nell'armata, dando la precedenza fra questi ultimi a coloro che abbiano conseguito distinzioni speciali per atti di valore.

TITOLO III.

Assunzione del personale avventizio.

Art. 22.

Il personale avventizio è assunto senza altri obblighi in genere per l'Amministrazione fuorchè quelli derivanti dal contratto di arruolamento e dalle altre speciali convenzioni che fossero con essi stipulate.

Gli avventizi possono essere impiegati:

1° in qualità di mozzi, giovanotti ed ormeggiatori;

2° per servizio di camera e di cucina;

3° per bisogni saltuari o temporanei in qualunque qualifica;

4° per servizi di navigazione che non siano quelli dello stretto di Messina e quelli affidati alle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 5 aprile 1908, n. 111.

TITOLO IV.

Stipendi.

Art. 23.

Gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti a norma dei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III).

Oltre lo stipendio, agli agenti stabili ed in prova sono assegnati vitto, indennità, compensi, premi e soprassoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbono in servizio portare vestiario uniforme, e le norme e le condizioni relative.

Art. 24.

Lo stipendio viene corrisposto agli agenti a mensualità maturate, colle modalità di pagamento stabilite dalle norme di contabilità.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione, di revocazione e di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di tali agenti, l'intera mesata è corrisposta agli eredi conviventi ed a carico.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per quanto riguarda la mesata dello stipendio ridotto degli agenti che lasciano definitivamente il servizio o vengono a mancare durante il congedo straordinario con stipendio ridotto o nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Art. 25.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372, gli agenti assunti in prova ricevono lo stipendio minimo della qualifica di assunzione.

TITOLO V.

Servizio di prova.

Art. 26.

Gli agenti reclutati nella qualifica iniziale di ciascun ruolo non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto il servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati.

Tale servizio ha la durata di un anno per il personale di stato maggiore e di due anni per il restante personale.

I sopra indicati periodi di prova debbono risultare di servizio effettivo per la loro intiera durata escludendosi dal computo del servizio stesso i giorni di assenza non dovuto ai congedi ordinari e a riposi periodici.

Per malattia debitamente comprovata e per altre speciali circostanze il direttore generale, su richiesta dell'agente, potrà prorogare fino ad un anno i termini della durata della prova.

Superato in modo soddisfacente il periodo di prova gli agenti sono nominati stabili con effetto dal giorno immediatamente successivo al compimento del periodo stesso.

Art. 27.

L'agente in prova viene esonerato dal servizio con deliberazione insindacabile del direttore generale:

a) se durante il periodo di prova ed anche prima che questo sia compiuto, abbia dimostrato di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

b) per imperfezioni fisiche che, a giudizio dei sanitari della Amministrazione, lo rendono inidoneo al disimpegno del suo servizio.

L'accertamento sanitario è eseguito in conformità del disposto dell'art. 14 del « Testo unico per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato approvato col R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909 », e coi criteri stabiliti per le visite di assunzione, salvo che si tratti di organi lesi per infortunio sul lavoro subito dopo l'assunzione, nel qual caso si applicano i criteri delle visite di revisione; e resta salva all'agente la facoltà di richiedere un nuovo accertamento a sensi del 2° comma dello stesso art. 14;

c) nei casi in cui le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione del personale.

In dipendenza dell'esonero, nei casi sopraindicati si corrisponde un compenso pari ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

Gli agenti esonerati nei casi *a*) e *b*) non possono essere riammessi in servizio.

Art. 28.

Gli agenti che già occupavano un posto di ruolo nel personale navigante e che siano passati in prova in altro ruolo dello stesso personale, conservano tutti i diritti acquisiti, ma devono compiere l'intero periodo di prova prescritto pel nuovo ruolo.

Ove vengano in questo esonerati a termini dell'art. 27 saranno reintegrati nel ruolo e nella qualifica precedenti e, ove i posti siano tutti coperti, saranno inscritti in soprannumero.

TITOLO VI.

Degli avanzamenti.

Art. 29.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:

a) promozione di qualifica;

b) aumenti di stipendi nella stessa qualifica.

CAPO I.

Promozioni di qualifica.

Art. 30.

Le promozioni si conferiscono agli agenti di ciascun ruolo seguendo l'ordine progressivo delle qualifiche e loro suddivisioni stabilite dalle tabelle organiche annesse al presente regolamento.

Art. 31.

Le promozioni e le immissioni a funzioni superiori, a termini dell'art. 37, debbono di regola essere fatte entro un termine non eccedente i 9 mesi dal giorno in cui si è verificata la vacanza del posto.

Per ragioni di servizio possono essere promossi agenti in più del numero stabilito per ciascuna qualifica purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche superiori.

Art. 32.

Costituisce titolo di merito la qualificazione di ottimo risultante dal giudizio complessivo definitivamente formulato in base alle note informative.

Tale qualificazione non può essere attribuita agli agenti che non abbiano dato prova costante di operosità e diligenza e tenuta ottima condotta e non si siano distinti nell'esercizio delle proprie funzioni. Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Nella formulazione del giudizio sarà pur tenuto conto dell'opera

prestata in condizioni eccezionali del servizio di navigazione od in caso di pubblica calamità, nonchè, quando ne sia il caso, delle attitudini alle funzioni superiori.

Art. 33.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata dalla qualificazione di buono risultante dal giudizio complessivo definitivamente formulato in base alle note informative.

Tale qualificazione non potrà essere attribuita agli agenti che non abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta, nonchè, quando ne sia il caso, delle attitudini a funzioni superiori.

Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Art. 34.

Nelle promozioni da effettuarsi per titolo di maggior merito è dichiarato avere tale titolo, a norma dell'art. 55, colui che nel giudizio comparativo di merito superi tutti gli altri.

Art. 35.

Sono esclusi dalla qualificazione di ottimo gli agenti che negli ultimi 12 mesi abbiano riportato una punizione superiore alla multa, ovvero siano incorsi nella sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni.

Sono esclusi dalla qualificazione di buono gli agenti che negli ultimi dodici mesi siano stati puniti con la sospensione dal servizio o dallo stipendio fino a 10 giorni, ovvero con la sospensione dallo stipendio per oltre dieci giorni.

Art. 36.

L'Amministrazione può consentire a rinunzia alla promozione, ma in tal caso l'agente non potrà essere promosso se non trascorso almeno un anno e previo, occorrendo, nuovo scrutinio.

Art. 37.

Gli agenti del personale navigante designati promovibili dalla Commissione di avanzamento devono compiere, prima della promozione a misura che si rendano vacanti i posti di ruolo da coprire, un periodo di esperimento della durata effettiva di un anno continuativo per lo stato maggiore e di sei mesi per la bassa forza, nelle funzioni inerenti al posto al quale hanno titolo per essere promossi.

Qualora al termine di questo periodo non abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità od attitudini alle funzioni del loro posto, perdono il diritto alla promozione e vengono restituiti alle precedenti funzioni. La comunicazione del relativo provvedimento deve essere loro fatta non più tardi di 30 giorni dalla scadenza dei periodi di cui nel primo comma.

Anche prima della scadenza di tali periodi gli agenti, i quali non dimostrino il possesso della idoneità alle funzioni del nuovo posto, perdono il diritto alla promozione e vengono restituiti alle precedenti funzioni con provvedimento motivato dal direttore generale. Contro tale provvedimento, interruttivo del periodo di esperimento, è data facoltà all'agente interessato di ricorrere al Consiglio di amministrazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Quando per cause indipendenti dalla sua volontà l'agente non sia in grado di dare prova sufficiente delle qualità ed attitudini necessarie alle funzioni superiori nel termine indicato al comma 1°, è in facoltà del direttore generale di prorogare tale periodo di esperimento per non più di sei mesi.

Gli agenti sono chiamati a compiere l'esperimento, di cui al comma 1°, secondo l'ordine stabilito per la susseguente loro promozione.

Art. 38.

Le promozioni del personale di stato maggiore si effettuano come appresso:

Linee postali.

Da terzo ufficiale a secondo ufficiale per anzianità.
Da terzo macchinista a secondo macchinista per anzianità.
Da secondo ufficiale a primo ufficiale per merito congiunto alle speciali attitudini richieste pel grado superiore.
Da secondo macchinista a primo macchinista per merito congiunto alle speciali attitudini richieste pel grado superiore.
Da primo ufficiale a comandante di 2° classe per maggior merito.
Da primo macchinista a capo macchinista di 2ª classe per maggior merito.
Da comandante di 2ª classe a comandante di 1ª classe per merito.
Da capo macchinista di 2ª classe a capo macchinista di 1ª classe per merito.

Ferry-boats.

Da capitano in secondo di 2ª classe a capitano in secondo di 1ª classe per anzianità.
Da macchinista in secondo di 2ª classe a macchinista in secondo di 1ª classe per anzianità.
Da capitano in secondo di 1ª classe a comandante per merito.
Da macchinista in secondo di 1ª classe a capo macchinista per merito.

Art. 39.

Le promozioni del personale di bassa forza si effettuano come appresso:

Linee postali.

Da marinaio a secondo nostromo per merito.
Da secondo nostromo a primo nostromo per anzianità.
Da carbonaio a fuochista per anzianità.
Da fuochista a secondo capo fuochista per merito.
Da secondo capo fuochista a primo capo fuochista per anzianità.
Da secondo elettricista a primo elettricista per merito.
Da secondo meccanico a primo meccanico per merito.

In mancanza di carbonai idonei, i posti vacanti di fuochista, anzichè per anzianità, sono coperti mediante assunzione a termini dell'art. 20.

Ferry-boats.

Da marinaio a nostromo per merito.
Da carbonaio a fuochista per anzianità.
Da fuochista a capo fuochista per merito.

In mancanza di carbonai idonei, i posti vacanti di fuochisti sono coperti mediante assunzione a termine dell'art. 20.

CAPO II.

Degli aumenti di stipendio.

Art. 40.

Gli aumenti normali di stipendio si conferiscono nella misura e con gli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nei quadri di classificazione allegati al presente regolamento (allegato III) fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli agenti in prova che godono del beneficio indicato nell'art. 26, comma 4°, non hanno diritto agli aumenti previsti nel presente articolo durante il prolungamento del servizio.

Art. 41.

Oltre agli aumenti normali di cui all'articolo precedente, può l'Amministrazione, per premiare il merito eccezionale, concedere ogni anno aumenti anticipati di stipendio nella misura di 10 per ogni centinaio di agenti di un medesimo ruolo non compresi negli aumenti normali. Le frazioni di decina dei concorrenti saranno prese in considerazione dalla Commissione di avanzamento per la assegnazione degli eventuali aumenti anticipati residuali spettanti, in conformità delle norme che saranno all'uopo emanate dal Consiglio di amministrazione.

Per gli agenti in prova resta ferma la disposizione del secondo comma del precedente articolo anche per gli aumenti di cui nel presente.

Art. 42.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso s'intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo, dal 1° gennaio precedente o seguente alla data del conferimento, secondo che questa cade nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Quando per effetto di promozione di grado venga a modificarsi la durata dell'intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, questo viene conferito secondo l'anzianità stabilita per la nuova qualifica. Qualora l'anzianità stessa siasi già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado.

Art. 43.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di due mesi per ogni anno solare, e che non siano dovute a licenze ordinarie, riposi periodici o malattie, il termine per l'aumento successivo viene prorogato di tanti bimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quella di un bimestre.

Detto aumento, agli effetti dell'anzianità per il successivo, s'intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento se cade nel primo semestre dell'anno, altrimenti s'intende decorrere dal 1° luglio, e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

Art. 44.

In ogni caso di avanzamento gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

CAPO III.

Note informative.

Art. 45.

Le note informative degli agenti sono compilate secondo i modelli *X* e *Y* annessi al presente articolo e propriamente secondo il modello *X* per gli agenti di stato maggiore, e secondo il modello *Y* per gli agenti di bassa forza (allegato IV).

Esse riguardano il periodo di un anno che si compie col 30 giugno.

I modelli predetti possono essere modificati con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 46.

Le note informative sono compilate dal superiore dell'agente indicato alla colonna numero due della tabella in calce al presente articolo.

Il detto superiore non darà il suo giudizio complessivo.

Le note stesse sono rivedute dal superiore dell'agente indicato alla colonna n. 3 della tabella suddetta. Questo superiore non apporrà alla nota il suo giudizio complessivo sull'agente, se non dopo compiuto il procedimento di cui all'art. 48.

Nel caso in cui l'agente presti l'opera sua su un piroscafo da meno di sei mesi, le note informative sono compilate, nei modi stabiliti, tanto dal superiore indicato alla colonna n. 2 dell'anzidetta tabella, alla cui dipendenza si trovava anteriormente, quanto da quello dal quale dipende al momento della compilazione delle note, e sono rivedute dal superiore indicato alla colonna n. 3 dal quale l'agente dipende al tempo della compilazione delle note.

QUALIFICHE 1	Superiore che compila le note 2	Superiore che rivede le note 3
Comandanti	Capo dell'Ispettorato da cui dipendono	Capo dell'esercizio
Capi macchinisti		
Ufficiali	Comandante del piroscafo	Capo dell'Ispettorato
Macchinisti	Capo macchinista del piroscafo	Id.
Bassa forza di coperta	Comandante del piroscafo	Id.
Bassa forza di macchina	Capo macchinista	Id.

Art. 47.

La parte delle note rivedute a norma del precedente articolo e che, giusta le indicazioni del rispettivo modello annesso all'articolo 45, deve portarsi a conoscenza dell'agente, gli viene comunicata col modello speciale *Z*, costituente un estratto di quello preindicato (allegato IV).

Art. 48.

Contro le note informative non è ammesso ricorso, ma l'agente, entro il termine di giorni otto dalla comunicazione di cui all'articolo precedente, è in facoltà di far pervenire le sue osservazioni e controdeduzioni al superiore di cui alla colonna n. 3 della tabella, il quale, esaminate tali osservazioni e controdeduzioni, rivedrà ed eventualmente modificherà le note informative, aggiungendovi il giudizio complessivo sull'agente.

Tale giudizio non ha carattere definitivo quando si discosti dalle note parziali comunicate all'agente.

Art. 49.

Le note rivedute, ed eventualmente modificate dal superiore di cui alla colonna n. 3 della tabella anzidetta, saranno trasmesse insieme colle osservazioni e controdeduzioni dell'agente alla Commissione di avanzamento.

Tale trasmissione sarà fatta in occasione ed agli effetti delle deliberazioni previste dall'art. 53.

La Commissione, qualora riconosca che il giudizio complessivo dato dal superiore anzidetto si discosta dalle note parziali comunicate all'agente, formulerà il giudizio complessivo definitivo.

La Commissione potrà inoltre modificare le note parziali e il giudizio complessivo già riportato dall'agente qualora riconosca:

a) che vi sia discordanza fra le note parziali e il giudizio complessivo, o fra questo e le risultanze degli atti;

b) che vi sia divergenza fra i giudizi complessivi riportati dall'agente nelle varie note annuali, a datare dalla ultima promozione;

c) che le note riportate siano l'effetto di un errore di fatto posteriormente riconosciuto;

d) che siano sopravvenuti fatti nuovi influenti sul giudizio già dato.

La Commissione potrà nei casi predetti disporre nuove indagini od accertamenti.

I motivi delle deliberazioni, di cui alle lettere precedenti, debbono essere indicati nel verbale della Commissione.

CAPO IV.

Della Commissione di avanzamento.

Art. 50.

Tutti gli aumenti anticipati di stipendio per titolo di merito eccezionale e tutte le promozioni debbono essere preceduti dalla designazione della Commissione di avanzamento, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 51.

La Commissione di avanzamento è istituita nella sede centrale dell'esercizio di navigazione.

Art. 52.

La Commissione di avanzamento è presieduta dal capo dell'esercizio di navigazione e composta come segue:

Il funzionario che coadiuva e sostituisce il capo dell'esercizio di navigazione.

I capi degli Ispettorati di navigazione.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire altri funzionari per informazioni e schiarimenti, senza diritto a voto.

Art. 53.

La Commissione di avanzamento:

a) esegue in base alle qualificazioni rispettivamente indicate negli articoli 33 e 34, lo scrutinio degli agenti promovibili per maggior merito, per merito e per anzianità nonchè di quelli meritevoli dell'aumento anticipato di stipendio previsto dall'art. 41 e fa le relative designazioni.

La designazione degli agenti è definitiva;

b) dà il suo parere in tutti quei casi in cui è previsto dal regolamento o è richiesto dal direttore generale.

Art. 54.

Della Commissione di avanzamento non possono fare parte con-

temporaneamente agenti che siano fra di loro parenti od affini fin al terzo grado inclusivamente: in tal caso si sostituisce, a norma dell'art. 56, il membro di qualifica meno elevata nella gerarchia.

La Commissione non può pronunziarsi su provvedimenti relativo ai propri componenti.

I componenti inoltre devono allontanarsi dall'adunanza ogni volta che trattasi di provvedimenti relativi ad agenti che siano loro rispettivi parenti od affini fino al quarto grado inclusivamente, nel qual caso si fa luogo alla loro surrogazione a norma dell'art. 56.

Art. 55.

Nelle promozioni per merito o per anzianità gli agenti ai quali è riconosciuta, rispettivamente, la qualifica di ottimo o di buono giusta gli articoli 32 e 33 sono designati secondo l'ordine dell'anzianità di ruolo.

Nelle promozioni per maggior merito, sono per ogni posto da coprire scrutinati uno alla volta, seguendo l'ordine di anzianità di ruolo, tutti gli agenti del grado inferiore qualificati ottimi, ed è preferito chi, indipendentemente dall'ordine di anzianità di ruolo, superi, nel giudizio comparativo di merito, tutti gli altri.

Le designazioni definitive per titolo di maggior merito non possono eccedere il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.

Le designazioni non vincolano che per il periodo di un anno, in cui hanno vigore le relative note informative.

L'accertamento del merito indicato nell'art. 41 è fatto dalla Commissione seguendo l'ordine di anzianità dei ruoli, fra gli agenti già riconosciuti ottimi, e che si sono distinti non solo per diligenza e buona condotta, ma anche per il rendimento superiore della loro opera, per quantità e qualità.

Art. 56.

Nel caso di vacanza del posto, i componenti della Commissione di avanzamento sono surrogati da coloro che ne fanno le veci.

Art. 57.

La Commissione è assistita da un agente con le funzioni di segretario, designato dal presidente.

Art. 58.

La Commissione è convocata per disposizione del suo presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza.

Le deliberazioni e le conclusioni fatte dalla Commissione hanno valore di parere e devono essere motivate.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole all'agente. Nel caso di scrutinio per maggior merito e per merito eccezionale a parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole al più anziano.

Art. 59.

I componenti la Commissione di avanzamento, nonchè il segretario, sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO VII.

Trasferimenti e missioni, licenze, disponibilità ed aspettativa, dimissioni, esonero degli agenti stabili, infortuni sul lavoro.

CAPO I.

Trasferimenti e missioni.

Art. 60

Il personale è obbligato a trasferirsi od imbarcarsi su qualunque piroscafo esercito dall'Amministrazione per qualunque viaggio o navigazione che il piroscafo dovesse intraprendere, con facoltà al capitano di approdare per qualsiasi causa in qualsiasi porto.

È obbligato altresì a recarsi dovunque sia comandato in missione sia all'interno che all'estero.

CAPO II.

Licenze.

Art. 61.

Il personale, a cominciare dall'anno solare immediatamente successivo a quello della sua prima nomina, ha diritto di fruire, a titolo di licenza ordinaria, di un permesso di assenza con stipendio senza che nel richiedere l'autorizzazione debba indicarne il motivo.

Detta licenza può avere la durata in ciascun anno solare di:

20 giorni per il personale di stato maggiore;

10 giorni per la bassa forza.

I periodi di licenza sono tutti indistintamente, e per una volta sola ogni anno, aumentati di giorni tre, intendendosi così sostituita ed esclusa qualsiasi concessione dalla quale possa risultare un ulteriore aumento anche quando l'agente debba recarsi fuori della sua residenza.

Le licenze sono accordate di massima in numero intero di giornate: solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata senza altre suddivisioni.

L'Amministrazione ha facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui le licenze debbono essere fruite, di suddividerle in vari periodi e, per quelle chieste nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarle al 1° trimestre dell'anno successivo; come pure di revocarle od interromperle, salvo il diritto di fruirne in altra epoca, e, in caso d'impossibilità per esigenze eccezionali di servizio, di percepire il compenso di cui all'art. 7 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 62.

In casi speciali ed in seguito a motivata domanda, possono essere accordate licenze straordinarie senza corresponsione di stipendio.

Durante la licenza straordinaria che sia accordata per gravi e giustificate ragioni, può essere concessa la metà dello stipendio per i primi 30 giorni.

Le licenze straordinarie non possono, di regola, eccedere la durata di tre mesi in ciascun anno solare.

Chi è reduce dalla licenza straordinaria riceve lo stipendio finchè sia tenuto a terra a disposizione.

CAPO III.

Assenze.

Art. 63.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni disciplinari e dalle sanzioni del Codice della marina mercantile.

Chi per effetto di malattia si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 64.

L'agente imbarcato, che sia colpito di malattia debitamente accertata da un sanitario dell'Amministrazione, ha dall'Amministrazione il trattamento prescritto dal Codice di commercio, purchè la malattia non sia dovuta a colpa o sregolatezza.

Quando la malattia si prolunghi oltre il termine previsto dal Codice di commercio, il direttore generale può, a seconda delle circostanze, prolungare la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Per gli agenti sbarcati, colpiti da malattia, il trattamento è nei vari casi stabilito dal direttore generale. Non si fa luogo ad alcun trattamento quando la malattia sia dovuta a colpa o sregolatezza.

L'agente guarito, in attesa di imbarco, riceve lo stipendio finchè sia tenuto a terra a disposizione.

Art. 65.

Gli agenti in prova o stabili, chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario per un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza stipendio, e conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianità e degli aumenti di stipendio.

Dopo ottenuto il congedo militare gli agenti sono riammessi a riprendere servizio semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo stesso, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportato la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per servizio temporaneo conservano lo stipendio per i primi due mesi soltanto e per il rimanente periodo sono considerati in licenza, senza stipendio, a meno che i giorni di assenza non siano computati a diminuzione od esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito.

Il trattamento in caso di guerra sarà regolato dalle speciali disposizioni che saranno emanate.

Art. 66.

È corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata dell'assenza agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati, ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'Amministrazione in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione in procedimenti penali, nei quali l'Amministrazione sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione stessa, o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro avvenuti in occasione del servizio.

È pure corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata dell'assenza:

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando sieno citati per l'inchiesta sull'infortunio; però, qualora l'agente leso goda dell'indennità di legge, gli è soltanto corrisposta la differenza fra lo stipendio e la indennità;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati d'infortunio sul lavoro in danno di altri agenti o di terzi incaricati di prestazioni per conto dell'Amministrazione, quando sieno citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti comma ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore generale caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba essere corrisposto lo stipendio durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze debbono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio, non sono computate fra le licenze di cui agli articoli 61 e 62, nè agli effetti dell'art. 43.

CAPO IV.

Disponibilità e aspettativa.

Art. 67

Disponibilità è lo stato di esenzione temporanea di un agente stabile dal servizio per causa di disarmo ovvero di riduzione di posti o di servizio.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne stabilisce la durata, e, tenuto conto dell'anzianità di servizio dell'agente, fissa la misura dello stipendio che gli si deve assegnare e che non potrà essere inferiore alla metà di quello normale.

La disponibilità non si può prolungare oltre due anni, decorsi i quali l'interessato, quando non sia riammesso in servizio, viene esonerato definitivamente, e l'esonero s'intende deliberato per misura amministrativa, a meno che l'agente non si trovi nelle condizioni richieste, pel conseguimento della pensione, dal testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto del 22 aprile 1909, n. 229.

La disponibilità costituisce interruzione di servizio.

Art. 68.

Aspettativa è la esenzione temporanea degli agenti stabili dal servizio per comprovati motivi di salute o per servizio militare.

L'aspettativa non può essere negata quando sia chiesta per motivi di salute e sia accertato, a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione, che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio. Alle visite per tali accertamenti può partecipare, in via consultiva, un medico di fiducia dell'interessato, purchè questi ne faccia domanda e sopporti la relativa spesa.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio, previo l'accertamento di cui sopra, quando non sia domandata dall'agente che per le sue condizioni di salute non possa prestare servizio.

Art. 69.

L'aspettativa dev'essere, in ogni caso, deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale, ove creda di concederla, ovvero di disporla d'ufficio, ne determina la durata. Questa può essere prorogata, con deliberazione dello stesso Consiglio, ma non può eccedere due anni, salvo il provvedimento eccezionale di cui all'art. 7, lettera *b*).

Le deliberazioni del Consiglio devono essere comunicate all'agente entro quindici giorni dalla data loro.

L'aspettativa deve essere revocata dal Consiglio d'amministrazione, quando siano cessate le cause per le quali fu accordata o disposta d'ufficio. A tal uopo l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre in qualsiasi tempo l'agente, che trovasi in aspettativa per motivi di salute, alla visita sanitaria indicata nel secondo comma del precedente articolo. A tale visita deve pure assoggettarsi l'agente che chiede il richiamo dall'aspettativa concessagli su domanda o disposta d'ufficio.

Art. 70.

L'agente in aspettativa per motivi di salute, concessa in seguito a domanda o disposta di ufficio, ha diritto a due terzi dello stipendio se conta 20 anni o più di servizio, alla metà se ne conta dieci o più, al terzo se ne conta meno di dieci.

A tale effetto l'anzianità si computa dalla ammissione nel personale in prova o stabile.

In eccezione alle disposizioni dei due precedenti comma, fermo il disposto dell'art. 81, ove l'aspettativa per motivi di salute venga concessa in seguito a lesioni riportate per cause di servizio – sempre quando non siano attribuibili a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito – il Consiglio d'amministrazione regolerà il trattamento con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio.

Inoltre, l'agente in aspettativa per motivi di salute può ottenere aumenti normali di stipendio, e il tempo trascorso in tale aspettativa è computato intieramente per l'eventuale progressione nel ruolo.

L'aspettativa per servizio militare è regolata dalle disposizioni dell'art. 65.

CAPO V.

Dimissioni.

Art. 71.

Le dimissioni di un agente debbono essere presentate in iscritto e non hanno effetto finchè non siano accettate dal direttore generale se trattasi di un agente in prova, e dal Consiglio d'amministrazione se trattasi di un agente stabile.

L'agente che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi di servizio fino a che non gli sia partecipata l'accettazione delle sue dimissioni.

L'accettazione è deliberata di regola entro il mese dalla presentazione e può essere ritardata per gravi ragioni di servizio, ovvero quando il richiedente sia incorso in mancanze, per cui sia passibile della destituzione, nel quale ultimo caso l'Amministrazione ha facoltà anche di respingere le presentate dimissioni.

Nei riguardi della legge elettorale politica, le dimissioni sono efficaci e definitive col solo fatto della loro presentazione ed importano la perdita immediata della qualità di agente.

Art. 72.

Oltre i casi previsti dall'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è dichiarato d'ufficio dimissionario dal Consiglio d'amministrazione l'agente:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere autorizzato dall'Amministrazione;

3° che rimane arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, salvochè, in seguito ad istanza dell'agente stesso, l'Amministrazione deliberi di s tt porlo a procedimento disciplinare;

4° che, imbarcato, si vale della facoltà di chiedere lo sbarco secondo il contratto di arruolamento, salvo che sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione.

Può essere dichiarato d'ufficio dimissionario l'agente il quale, in seguito a diffida, si rifiuti d'imbarcarsi sul piroscafo assegnatogli, quando l'Amministrazione non creda invece di procedere disciplinarmente.

Eguale provvedimento può applicarsi nel caso di trasferimento da un piroscafo all'altro per promozione, qualora la rinunzia ai sensi dell'art. 36 non sia consentita dall'Amministrazione e l'agente, malgrado diffida, si rifiuti di raggiungere il piroscafo assegnatogli.

Art. 73.

L'agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

CAPO VI.

Esonero degli agenti stabili.

Art. 74.

L'esonero definitivo degli agenti stabili può aver luogo:

a) per inabilità fisica relativa alle funzioni proprie della qualifica di cui l'agente è rivestito;

b) per inosservanza delle condizioni, alle quali il servizio deve essere prestato sia in ordine al presente regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda da forza maggiore;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni della propria qualifica;

d) per il raggiungimento dei limiti di età e di servizio utile alla pensione secondo l'art. 11, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 75.

Salvo il diritto agli agenti di chiedere l'esonero a termini dell'art. 11 del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, si fa luogo in ogni caso all'esonero definitivo degli agenti stabili:

a) pel decorso del biennio dal collocamento in disponibilità;

b) quando al termine dell'aspettativa per motivi di salute perdurino le cause che la motivarono, salvo provvedimento eccezionale del Consiglio d'amministrazione;

c) per inabilità fisica assoluta dell'agente al servizio;

d) quando, assolti o comunque prosciolti da imputazioni previste dagli articoli 95, lettera *a)*, e 96 del presente regolamento in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con provvedimento dell'autorità giudiziaria per insufficienza di prove o per estinzione dell'azione penale o per improcedibilità nel difetto di querela, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio, restando però sempre escluso l'esonero quando si tratti di imputazioni per lesioni lievissime o per ingiurie.

Nei casi *a)* e *d)* l'agente si considera collocato in quiescenza per misura amministrativa, agli effetti dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni per le pensioni, approvato con R. decreto 12 aprile 1909, n. 229, a meno che non si trovi nelle condizioni richieste per il conseguimento della pensione normale;

e) quando gli agenti abbiano compiuto gli anni di compartecipazione stabiliti dal testo unico di legge sulle pensioni ed abbiano raggiunti i seguenti limiti di età:

1° 62 anni per i comandanti e i capi macchinisti;

2° 60 anni per gli ufficiali e i macchinisti;

3° 58 anni pel personale di bassa forza.

Art. 76.

Gli agenti di cui ai punti 2° e 3° della lettera *e)* del precedente articolo, agli effetti dell'art. 11 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, vengono considerati addetti a servizio attivo.

Art. 77.

L'esonero definitivo degli agenti stabili è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed abilita gli agenti a far valere i diritti, che ad essi competano, per il conseguimento della pensione o del sussidio.

Art. 78.

L'esonero in base alle lettere *a)* dell'art. 74 e *b)* e *c)* dell'art. 75 è disposto previ accertamenti sanitari eseguiti da due medici dell'Amministrazione ferroviaria, di cui uno almeno appartenente al personale di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione può, sulla domanda dell'agente, corredata di certificato medico, far nuovamente accertare la inabilità ed anche solo le cause che la produssero, a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Il Consiglio di amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione se non con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

La domanda deve, in ogni caso, essere presentata entro 60 giorni da quello in cui fu data all'interessato comunicazione per iscritto dell'esonero con indicazione della inabilità constatata e delle cause che la produssero.

La domanda non sospende l'esecuzione del provvedimento; però qualora il provvedimento venga revocato, sarà usato all'agente, dalla data del suo esonero, il trattamento che, a seconda dei risultati della visita di revisione, sarà giustificato a norma del presente regolamento.

Art. 79.

L'esonero per la lettera *c)* dell'art. 74 è disposto previo conforme parere della competente Commissione di avanzamento.

L'esonero per la lettera *d)* dell'art. 75, pur non avendo carattere disciplinare, è disposto previo conforme parere del Consiglio di disciplina.

L'Amministrazione, su domanda dell'agente esonerato in base al precedente comma, potrà, in seguito a conforme parere del Consiglio di disciplina, riammetterlo in servizio quando, riaperto il procedimento penale, sia stata dichiarata l'inesistenza del reato.

In tal caso egli riprende nel ruolo, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno dell'esonero.

CAPO VII.

Infortuni sul lavoro.

Art. 80.

Agli agenti stabili, in prova ed avventizi, che siano colpiti da infortuni sul lavoro, l'Amministrazione ferroviaria liquida e corrisponde direttamente ad essi, o in caso di morte ai loro aventi causa, le indennità stabilite dall'art. 22 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nei modi e termini fissati dalla legge stessa e dal regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, salvo il disposto dei successivi articoli.

L'Amministrazione ha, in casi speciali, la facoltà di assicurare presso la Cassa nazionale infortuni quegli avventizi, per i quali non ritenga conveniente l'assicurazione diretta a termini del presente articolo.

Art. 81.

Nei casi d'inabilità temporanea l'indennità stabilita dalla legge sugli infortuni è, per gli agenti di ruolo, integrata con l'eventuale differenza fra lo stipendio e il trattamento di legge.

Per quanto riguarda gli avventizi è di competenza del Consiglio di amministrazione stabilire l'eventuale maggior trattamento oltre a quello di legge.

Art. 82.

All'agente stabile od in prova che ha conseguito, a causa di infortunio sul lavoro diritto ad una indennità per inabilità permanente parziale, tale indennità non è corrisposta finchè sia mantenuto in servizio senza riduzione di stipendio.

All'atto della riduzione dello stipendio in dipendenza dell'infortunio o della cessazione dal servizio sono corrisposti, col pagamento della detta indennità, i relativi interessi composti in ragione del 3.50 0[0 all'anno.

Gl'interessi decorrono dal nono giorno successivo a quello in cui l'agente ha accettato la liquidazione e si computano fino al giorno in cui avvenga la riduzione dello stipendio o la cessazione dal servizio.

TITOLO VIII.

Disciplina.

Art. 83.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta sullo stipendio;

3° la sospensione dello stipendio da un giorno ad un mese: questa pena è di due gradi: da un giorno a dieci, da undici giorni a trenta;

4° la sospensione dal servizio e dallo stipendio da un giorno a sei mesi: questa pena è di quattro gradi: da un giorno a dieci; da 11 giorni a 30; da 31 giorni a 60; da 2 mesi e un giorno a 6 mesi. Per ragioni di servizio tale pena può essere limitata alla sospensione dal solo stipendio, fermo restando tutti gli altri effetti della pena stessa;

5° la sospensione dalla qualifica e dallo stipendio da un mese e un giorno a sei mesi;

6° la revocazione;

7° la destituzione.

Le punizioni indicate ai numeri 2 e 4 sono applicabili soltanto agli agenti di bassa forza; quelle indicate ai numeri 3 e 5 sono applicabili soltanto agli agenti dello stato maggiore; quella al n. 2 è applicabile anche agli avventizi.

Indipendentemente dalla facoltà dell'Amministrazione di trasferire per esigenze di servizio gli agenti, il Consiglio di disciplina può anche deliberare che ad una data punizione sia aggiunto il trasferimento.

Art. 84.

L'applicazione delle pene disciplinari non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per il fatto dei suoi dipendenti, sia mediante adeguate ritenute sui loro stipendi, sia esercitando le azioni, che le competono, a termine del diritto comune o di leggi speciali.

Art. 85.

La multa può elevarsi fino all'importo di una giornata dello stipendio per ciascuna applicazione; ma le multe da scontarsi effettivamente in ciascun mese non devono sorpassare, in complesso, l'importo di quattro giornate.

La sospensione dallo stipendio non esonera l'agente dal servizio e non produce perdita di anzianità.

L'importo delle ritenute per multa o per sospensione dallo stipendio è devoluto a vantaggio dell'Opera di previdenza, sotto deduzione dell'eventuale assegno alimentare di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La sospensione dalla qualifica e dallo stipendio e la sospensione dal servizio e dallo stipendio importano, oltre la perdita dello stipendio, l'allontanamento temporaneo dell'agente dal servizio, salvo l'eccezione prevista al n. 4 dell'art. 83. La prima di dette pene in ogni caso, e la seconda quando sia applicata per più di 30 giorni, fanno perdere all'agente l'anzianità per tutto il tempo della loro durata, che non va quindi computato nè per la promozione, nè per l'aumento normale dello stipendio, nè per qualsiasi altro effetto.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio ovvero dalla qualifica e dallo stipendio, oppure dal servizio e dallo stipendio può essere concesso dal direttore generale un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio. Tale concessione è sempre revocabile a giudizio dello stesso direttore generale.

Art. 86

La revocazione e la destituzione producono l'allontanamento definitivo dell'agente dal servizio.

Art. 87.

La censura può essere inflitta:

a) per difetto di diligenza nell'adempimento dei doveri dell'ufficio;

b) per contegno sconveniente verso i colleghi e dipendenti;

c) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 157 nella presentazione di istanze o di reclami;

d) per avere contravvenuto al disposto dell'art. 156, salvo il disposto dell'art. 90, lettera *l*);

e) per offesa recata al proprio decoro con l'ubbriacarsi fuori servizio o con altri atti;

f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'agente gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere favori;

g) per irregolare condotta ed in genere per lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 88.

La multa o la sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni possono essere inflitte:

a) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

b) per aver commesso atti irrispettosi verso i superiori od i sanitari ausiliari, o verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o per qualsiasi atto di indisciplina, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

c) per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali della Amministrazione e dipendenze;

d) per irregolarità di servizio, abusi o negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato, e per negligenza od inosservanza delle disposizioni superiori, che non abbiano apportato pregiudizio al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

e) per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio quando il piroscafo non è in turno di navigazione;

f) per assenze arbitrarie che non superino i due giorni;

g) per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

h) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.

Nei casi previsti dalle lettere *e)* ed *f)* la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per la durata della assenza.

Art. 89.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio da uno a 10 giorni e la sospensione dallo stipendio da 11 giorni ad un meso possono essere inflitte:

a) per ingiustificato ritardo a trasferirsi, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i cinque giorni;

b) per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

c) per assenze arbitrarie di durata non superiore a 3 giorni;

d) per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

e) per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole fuori servizio;

f) per volontario inadempimento dei doveri d'ufficio, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 98, o per negligenza od inosservanza delle disposizioni regolamentari, che abbiano apportato pregiudizio al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

g) per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

h) per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio quando il piroscafo è in turno di navigazione.

Nei casi previsti alle lettere *b*), *c*) ed *h*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 90.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio da 11 fino a 30 giorni può essere inflitta:

a) per assenze arbitrarie di durata maggiore di 3 giorni e non superiore a 5;

b) per essersi l'agente presentato in istato di ubbriachezza ad assumere il turno di guardia;

c) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi;

d) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo, o comunque offensive ai poteri dello Stato, ai superiori, ai sanitari ausiliari, agli atti sia dell'Amministrazione ferroviaria, sia in genere delle altre Amministrazioni dello Stato;

e) per rifiuto di obbedienza al capo immediato di bassa forza;

f) per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'Amministrazione e loro dipendenze, o per altri fatti di condotta biasimevole in servizio;

g) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

h) per ritardato versamento o consegna di valori ed oggetti, derivanti da negligenza o da altra causa non dolosa;

i) per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'Amministrazione;

k) per inosservanza del segreto di ufficio, quando non abbia prodotto conseguenze dannose;

l) per avere assunto occupazioni che possono risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

m) per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*), la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 91.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio da 31 giorni a due mesi può essere inflitta:

a) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità;

b) per assenze arbitrarie non superiori a 5 giorni, se siano avvenute non ostante divieto da parte dei superiori;

c) per minaccie o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altre mancanze congeneri di insubordinazione;

d) per fatti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato o verso altri agenti, benchè non superiori di grado;

e) per abituale indolenza nell'adempimento delle proprie mansioni;

f) per qualunque minaccia collettiva, che miri a fare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

g) per uso dell'impiego per fini personali;

h) per rifiuto di obbedienza agli ufficiali non in funzioni di comando della nave;

i) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con non grave danno del materiale di navigazione o di altre cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

Nei casi previsti alla lettera *b*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 92.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio da due mesi e un giorno a sei mesi può essere inflitta:

a) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti o all'Amministrazione;

b) per trascuratezza o negligenza nell'esercizio delle proprie mansioni, o per inosservanza delle disposizioni regolamentari, quando ne siano derivati gravi danni al servizio od agli interessi dell'Amministrazione;

c) per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

d) per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione del proprio ufficio, alle leggi o regolamenti in materia di dazio consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

e) per rifiuto di obbedienza al comandante.

Per le mancanze previste nel presente articolo, se commesse da agenti dello stato maggiore, alla retrocessione è sostituita la revocazione salvo che speciali circostanze consiglino d'applicare l'articolo 102.

Art. 93.

La sospensione dalla qualifica e dallo stipendio da un mese e un giorno a 6 mesi può essere inflitta per le mancanze previste nei tre precedenti articoli e per qualsiasi altra mancanza che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 94.

La revocazione può essere inflitta, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per grave abuso di autorità;

b) per grave abuso di fiducia:

c) per simulazione di aggressioni, di attentati, di contravvenzioni od altri fatti congeneri, o per qualsiasi artifizio adoperato per recar danno altrui o per procurarsi, o far lucrare ad altri, premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

d) per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè estranee al servizio e non costituenti reato, tali da far perdere all'agente la pubblica stima;

e) per avere causato incendi a danno dell'Amministrazione per mancata diligenza;

f) pel rifiuto, da parte dell'agente imbarcato ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione od alla custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, e anche alla lavorazione o manipolazione di materiali di assoggettarsi, o per il tentativo di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, non esclusi i piroscafi in viaggio, da agenti che ne siano incaricati da comandanti, ufficiali, sottufficiali od altri agenti di grado superiore del servizio navigazione, o per il tentativo di impedire agli agenti stessi l'accesso a locali e di occultare oggetti che formano scopo della visita;

g) per avere deliberatamente occultato ai superiori, pur avendone cognizione, i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o merci, o di qualsiasi altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, o le circostanze di tali delitti.

Art. 95.

La destituzione può essere inflitta, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per qualsiasi condanna, ancorchè condizionale, passata in giudicato, riportata per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica Amministrazione o contro la proprietà, che non siano indicati nell'articolo seguente, per delitti contro la persona per i delitti di simulazione di reato e di favoreggiamento, e per la diserzione;

b) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento delle valvole delle caldaie a vapor o altri apparecchi o meccanismi di sicurezza;

c) per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio quando ne siano derivati danni alle persone o gravi danni al materiale di navigazione o ad altre cose sia dell'Amministrazione che dei terzi;

d) per essersi scientemente appropriato, nonostante restituzione, o aver contribuito a che altri si appropri somme, valori materiali od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o per avere scientemente, nonostante restituzione, defraudato, o contribuito a che altri defraudi, l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

e) per avere dolosamente percepite somme indebite a carico del pubblico;

f) per avere commesso o facilitato, in ragione dell'ufficio, contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti in materia di dogane;

g) per avere dolosamente recato o tentato di recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite, o in qualunque altro ramo del servizio e in genere per partecipazione a beneficî ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'agente per ragioni d'ufficio;

h) per avere scientemente, e per qualsiasi motivo, alterato o falsificato biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, alterato, falsificato, sottratto o distrutto documenti di servizio, registri od atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

i) per avere, senza fine di lucro, violato il segreto d'ufficio la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agl'interessi dello Stato, dell'Amministrazione ferroviaria, di altri agenti comunque interessati o di privati, o possa costituire un pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

k) per essersi reso colpevole o istigatore di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione contro gli stessi o contro l'Amministrazione, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità:

l) per essersi trovato in istato di ubbriachezza durante il servizio di vedetta od in altre funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;

m) per avere trasgredito scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;

n) per avere alterato dolosamente i piombi doganali o ferroviari:

o) per avere, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, omesso di restituire o restituito manomessi i gruppi, i bagagli, le merci e i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

p) per essersi trovato gli agenti, di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, in possesso di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come, ad esempio, recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso durante il servizio;

q) per essersi reso promotore od organizzatore, o autore di disordini, tumulti, violenze in servizio o per causa di servizio; o per avere partecipato ad ammutinamento.

Art. 96.

S'incorre di diritto nella destituzione, la quale è inflitta dal direttore generale in base alla sentenza definitiva:

a) per qualsiasi condanna, ancorchè condizionale, passata in giudicato, riportata per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la Patria, contro i poteri dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro la pubblica incolumità esclusi i delitti colposi, contro il buon costume, o per i delitti di peculato, concussione, corruzione, per il delitto previsto dall'art. 176 del Codice penale, per calunnia, falsità, prevaricazione, frode negli incanti a termine dell'art. 299 del Codice penale, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale nei casi in cui si procede d'ufficio;

b) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

c) per la diserzione.

Art. 97.

Ai colpevoli di più mancanze, che vengano istruite e giudicate con unico procedimento, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le hanno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi in cui è disposto diversamente.

Art. 98.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimente alla stessa punizione comminata pel colpevole in primo grado chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 99.

All'agente punito con la censura, con la multa o con la sospensione dallo stipendio, che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la punizione fu inflitta ricada in una mancanza prevista nello stesso articolo e nella stessa lettera in cui era contemplata quella precedentemente commessa, può essere inflitta la pena di grado immediatamente superiore a quello dell'ultima applicatagli.

Allo stesso aggravamento di pena può soggiacere l'agente che, entro un anno dal giorno in cui gli fu inflitta una punizione più grave di quelle indicate nel comma precedente, commetta un'altra mancanza prevista nello stesso articolo e nella stessa lettera nella quale era contemplata quella precedentemente commessa, mentre, nel caso che commetta entro lo stesso periodo di un anno qualsiasi altra mancanza, può essergli inflitta la pena di grado immediatamente superiore a quella prevista per la nuova mancanza.

Art. 100.

Gli agenti, implicati in fatti che possono dar luogo alla sospensione dal servizio e dallo stipendio da 2 mesi ed un giorno a 6 mesi od alla sospensione dalla qualifica e dallo stipendio fino a 6 mesi per le mancanze di cui all'art. 92, alla revocazione ed alla destituzione, possono, a giudizio inappellabile di chi ne ha la facoltà a norma del comma 3° del presente articolo e anche prima di essere uditi nelle loro discolpe, essere sospesi in via preventiva dalla qualifica e dallo stipendio ovvero dal servizio e dallo stipendio.

Il comandante o l'ufficiale di bordo responsabile della nave, nel momento in cui la medesima è colpita da un avvenimento sinistro, può essere sospeso in via preventiva fino a che l'Amministrazione non abbia fatto le opportune indagini per accertare le cause dell'accidente e prese le sue deliberazioni.

La sospensione preventiva è, di regola, disposta dal capo dell'esercizio di navigazione o, per gli agenti da essi rispettivamente dipendenti, dai capi dell'Ispettorato marittimo, ed in casi d'urgenza può essere inflitta anche dai superiori immediati.

I capi degli Ispettorati ed i superiori immediati hanno l'obbligo di riferirne rispettivamente al capo dell'esercizio navigazione e al capo dell'Ispettorato da cui dipende l'agente sospeso, per la sanzione del provvedimento.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Il direttore generale ha facoltà di concedere all'agente sospeso in via preventiva, o alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio. Tale concessione può essere in ogni tempo revocata, a giudizio dello stesso direttore generale.

Salvo il disposto del 4° comma dell'art. 101, il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in qual misura sia da rimborsarsi lo stipendio trattenuto.

L'importo dell'assegno alimentare è, in ogni caso, detratto dall'ammontare degli stipendi che vengono poi eventualmente rimborsati all'agente. La detrazione è limitata al periodo di tempo durante il quale viene rimborsato lo stipendio.

All'agente sospeso in via preventiva e poscia punito con la sospensione dallo stipendio, ovvero dalla qualifica e dallo stipendio, oppure dal servizio e dallo stipendio, è computato il periodo della sospensione già sofferta.

Art. 101.

Dev'essere immediatamente sospeso dalla qualifica e dallo stipendio ovvero dal servizio e dallo stipendio l'agente contro il quale sia spiccato mandato di cattura.

Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso come sopra.

Sono applicabili le disposizioni dei comma 3°, 4°, 7°, 8° e 9° dell'articolo precedente.

Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che vi abbia preso parte l'agente, questi cessa di essere sospeso ed ha diritto agli stipendi non percepiti, salvo le debite detrazioni.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata l'agente può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, fermo il disposto dell'art. 75, lettera *d*), riguardante l'esonero.

La concessione di cui al comma 6° dell'articolo precedente può essere fatta anche alle famiglie degli agenti stabili, condannati a pena restrittiva della libertà personale ovvero alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante la espiazione della pena, quando gli agenti stessi non vengano revocati o destituiti.

Art. 102.

Escluso il caso della destituzione di diritto prevista dall'art. 96, e fermo restando il disposto dell'art. 114, le autorità competenti ad applicare le singole punizioni possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, infliggere una punizione di grado inferiore a quella prevista per la mancanza commessa.

Le punizioni divenute definitive possono essere condonate, commutate o diminuite:

a) dal capo dell'esercizio navigazione per le punizioni che, a norma dell'art. 105 e delle annesse tabelle *A* e *B*, sono inflitte dai dipendenti funzionari:

b) dal direttore generale per le punizioni che, giusta il citato articolo e le tabelle stesse, sono inflitte dal capo dell'esercizio navigazione;

c) dal Consiglio di amministrazione negli altri casi.

Rimangono fermi nelle ipotesi previste dal 2° comma del presente articolo gli effetti dell'art. 99.

Art. 103.

I provvedimenti che infliggono le punizioni disciplinari debbono essere motivati.

Di ciascun provvedimento viene data comunicazione in apposito modulo all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota a norma dell'art. 15°.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, dopo un triennio di regolare condotta, l'agente può chiedere la radiazione della punizione annotata a norma del secondo comma.

Con tale radiazione cessano gli effetti giuridici, eventualmente ancora esistenti, della punizione inflitta.

La radiazione viene concessa dal capo dell'esercizio, dal direttore generale e dal Consiglio d'amministrazione rispettivamente per i casi previsti ai commi *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo.

Contro il diniego della radiazione è ammessa soltanto la rimostranza all'autorità che l'ha negata.

Art. 104.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 89 a 99 del presente regolamento, sono licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore generale e deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 105.

La censura, la multa e la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni sono inflitte dai capi dirigenti e dai superiori indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e senza speciali formalità di procedura, sentite le giustificazioni dell'incolpato.

La sospensione dallo stipendio da 11 a 30 giorni e la sospensione dal servizio e dallo stipendio nei casi previsti dagli articoli 89 e 90 sono inflitte dai superiori indicati nelle tabelle stesse con la procedura stabilita nell'articolo seguente.

Quando una delle pene specificate nei due comma precedenti sia inflitta da un funzionario gerarchicamente superiore a quello avente, giusta le indicazioni delle tabelle, la immediata potestà disciplinare, quest'ultimo deve essere invitato, se del caso, a giustificarsi per non avere accertata la mancanza e inflitta la pena corrispondente ed è, a sua volta, passibile di pena disciplinare, ove ne ricorrano gli estremi, fermo il disposto del secondo comma dell'art. 98.

Contro i provvedimenti che infliggono le punizioni contemplate nei due primi comma è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica ai superiori indicati nelle predette tabelle.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il provvedimento sul ricorso è definitivo, fermo restando il disposto dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto esclude il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per le punizioni inferiori alla retrocessione di grado.

Tabella A.

PERSONALE NAVIGANTE.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale dello stato maggiore.

Superiori che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 105	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori che decidono sui ricorsi di cui all'art. 105
Capo dell'Ispettorato marittimo	Censura	Capo esercizio navigazione
Capo esercizio navigazione	Censura	Direttore generale
	Sospensione dallo stipendio da un giorno a dieci	
	Sospensione dallo stipendio da 11 giorni a 30 giorni	

Tabella B.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale di bassa forza.

Superiori che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 105	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori che decidono sui ricorsi di cui all'art. 105
Comandante	Censura Multa	Capo dell'Ispettorato marittimo
Capo dell'Ispettorato marittimo	Censura Multa Sospensione dal servizio e dallo stipendio da uno a 10 giorni	Capo esercizio navigazione
Capo esercizio navigazione	Censura Multa Sospensione dal servizio e dallo stipendio da uno a 10 giorni Sospensione dal servizio e dallo stipendio da 11 giorni a 30 giorni	Direttore generale

Art. 106.

Per l'applicazione delle punizioni, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, lo stesso agente che fa la denuncia, purchè gli competa la facoltà disciplinare a norma dello stesso articolo, deve, di regola, compiere tutti gli atti d'istruttoria necessari ad accertare la colpa.

Le autorità competenti ad infliggere le punizioni, ed alle quali la denuncia dovrà essere diretta, potranno, ove lo credano opportuno, incaricare dell'istruttoria agenti diversi dal denunciante.

I risultati degli accertamenti debbono essere comunicati all'incolpato con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione fattagli.

Art. 107.

Per le mancanze previste negli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 l'agente, che per ragione del suo ufficio è tenuto a farne denuncia, deve corredarla, quando ciò sia possibile, dei documenti e dei dati di fatto raccolti che ne dimostrino la consistenza.

La denuncia dev'essere diretta al capo esercizio navigazione o ai capi degli Ispettorati marittimi aventi giurisdizione sugli agenti presunti colpevoli.

I detti funzionari, quando non ritengano irrefutabilmente accertati i fatti e le colpabilità dagli elementi che corredano la denunzia, disporranno, previ accordi se del caso, che uno o più agenti di grado superiore a quello degli incolpati e non mai inferiore a quello di comandante od equiparato, eseguano tutte le occorrenti investigazioni.

All'agente incolpato dovranno, mediante verbale, essere contestate la mancanza addebitatagli e, in succinto, le prove raccolte. Il verbale dovrà, inoltre, contenere le difese addotte dall'agente e l'indicazione che gli si assegna il termine di dieci giorni per presentare elementi di difesa, fra cui, ove creda, testimoni a discarico, i quali saranno interrogati soltanto nel numero che sarà reputato necessario, ai fini di una conveniente istruttoria, dagli agenti che eseguono l'istruttoria stessa. Qualora le persone interrogate non firmino le deposizioni, se ne dovrà nel verbale indicare il motivo.

L'agente incolpato potrà anche immediatamente presentare i testimoni a discarico e rinunciare al beneficio del termine, o potrà anche, con dichiarazione espressa, rinunciare a qualsiasi altra difesa. Nel verbale egli dovrà anche dichiarare se intende essere sentito oralmente, a suo tempo, dal Consiglio di disciplina.

Su richiesta gli sarà rilasciata copia del verbale.

Esaurita l'istruttoria, gli inquirenti ne esporranno i risultati, e le loro conclusioni, in una relazione che con tutti i documenti trasmetteranno al proprio capo, per l'inoltro in sede competente.

Le autorità superiori, ove ritengano insufficienti gli accertamenti esperiti, potranno ordinare supplementi di inchieste affidandone l'incarico agli stessi o ad altri funzionari che procederanno con le norme sopra dettate.

Art. 108.

È istituito un Consiglio di disciplina, competente ad infliggere le punizioni:

a) della revocazione e della destituzione;

b) della sospensione dalla qualifica e dallo stipendio di cui all'art. 93 e della sospensione dal servizio e dello stipendio di cui agli articoli 91 e 92.

Quando in un medesimo fatto sono implicati agenti di stato maggiore ed agenti di bassa forza, vengono giudicati separatamente prima gli uni e poi gli altri.

Art. 109.

Il Consiglio di disciplina è composto:

di un consigliere d'amministrazione, designato, insieme con un supplente, dal Consiglio d'amministrazione, presidente;

del capo dell'esercizio navigazione;

del capo del servizio personale;

del capo dell'avvocatura;

di un altro capo servizio designato di volta in volta dal direttore generale;

di due rappresentanti del personale, designati nel modo stabilito dall'articolo seguente. Per il personale di stato maggiore la rappresentanza è costituita da due agenti scelti di volta in volta dal direttore generale, che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 111 e 112.

I capi servizio, il capo dell'esercizio navigazione ed il capo dell'avvocatura possono essere sostituiti o da chi ne fa le veci o da delegati di grado non inferiore al terzo, designati al principio dell'anno dal direttore generale.

Art. 110.

Per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio di disciplina gli agenti sono ripartiti in due categorie come appresso indicate, separatamente per le linee di navigazione e per il servizio dello Stretto di Messina:

Linee di navigazione.

Coperta: Primi nostromi — Secondi nostromi — Carpentieri — Marinai.

Macchina: Primi capi fuochisti — Primi meccanici — Primi elettricisti — Secondi capi fuochisti — Secondi meccanici — Secondi elettricisti — Fuochisti — Carbonai.

Servizio Stretto di Messina.

Coperta: Nostromi — Marinai.

Macchina: Capi fuochisti — Fuochisti — Carbonai.

Nei termini e con le norme da stabilirsi con decreto Ministeriale si procederà alle elezioni di due rappresentanti per ciascuna categoria.

Ciascun agente vota per un nome solo, da scegliersi nella categoria cui l'elettore appartiene.

Sono proclamati eletti a rappresentanti di ciascuna categoria rispettivamente i due agenti che hanno ottenuto il maggior numero dei suffragi.

Il primo eletto è il rappresentante, il secondo il supplente.

A parità di voti si intende eletto ed ha la precedenza l'agente di qualifica più elevata e a parità di qualifica il più anziano.

La elezione è valida qualunque sia stato il numero dei votanti.

Gli eletti rimangono in funzione per un biennio e non possono essere riconfermati per il biennio successivo. Se alla scadenza si trova già iniziato un giudizio orale, i nuovi eletti non entrano in funzione se non dopo esaurito il giudizio stesso.

Si tiene nota, agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo se-

guente, di coloro che dopo gli eletti hanno riportato maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni e le successive eventuali variazioni devono essere pubblicati.

Art. 111.

Non possono votare gli agenti che, al momento delle elezioni, si trovino in aspettativa ovvero nelle condizioni previste dagli articoli 100 e 101, ovvero siano stati colpiti da una punizione più grave della multa fino a che non l'abbiano scontata. Chiunque, trovandosi nelle condizioni previste dal presente comma, partecipi ad una votazione, incorre nella sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a dieci giorni, ma il suo intervento non invalida il risultato delle operazioni elettorali.

Non sono eleggibili:

a) gli agenti che si trovino nelle condizioni indicate al comma precedente;

b) gli agenti che nel biennio anteriore all'anno delle elezioni abbiano riportato una punizione più grave della multa, ancorchè la punizione sia stata condonata.

Decadono, se eletti, gli agenti che siano collocati in aspettativa oppure vengano colpiti da una punizione disciplinare superiore alla multa e sono sospesi dal loro mandato fino a vertenza esaurita quelli colpiti dalla sospensione preventiva di cui agli articoli 100 e 101.

Alle surrogazioni che possano occorrere per morte, dimissioni, ineleggibilità, decadenza o incompatibilità degli eletti si provvede con gli eleggibili che successivamente ottennero maggior numero di voti; i surroganti rimangono in funzioni per il tempo per il quale vi sarebbero rimasti i surrogati, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Art. 112.

Non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina:

1° gli agenti che siano parenti od affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

2° gli agenti che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'incolpato;

3° gli agenti che comunque ebbero parte nella istruttoria del procedimento in corso;

4° gli agenti contro i quali sia in corso un procedimento per mancanza passibile di punizione superiore alla multa.

Alle sostituzioni dei membri incompatibili del Consiglio si provvede dal direttore generale, ovvero, se la incompatibilità si verifica per i rappresentanti elettivi del personale, con la chiamata dei supplenti, e, quando anche questi manchino o siano incompatibili, si provvede mediante le surrogazioni previste dall'articolo precedente. In tal caso i surroganti esercitano l'ufficio soltanto per il procedimento per il quale vengono assunti.

Art. 113.

L'agente sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di ricusare uno dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina senza obbligo di dichiararne i motivi.

Nei giudizi collettivi la ricusazione non è ammessa se non quando siavi accordo fra tutti gli incolpati e questi, anche se siano in numero maggiore di due, non possono complessivamente ricusare più dei due rappresentanti.

La facoltà di ricusare non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avviso di convocazione del Consiglio di disciplina.

Alla sostituzione dei rappresentanti ricusati si provvede nei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 114.

Il capo dell'esercizio navigazione, al quale, in conformità del disposto dell art. 107, penultimo comma, sono trasmessi gli atti di istruttoria, li rassegna al direttore generale per l'inoltro al Consiglio di disciplina. Però quando le circostanze rilevate dall'istruttoria e da altri elementi forniti dal capo dell'esercizio siano tali da permettere di discendere senz'altro ad una punizione che rientri nella competenza del capo dell'esercizio stesso, il direttore generale potrà, sentita l'autorità suddetta, autorizzare l'applicazione di questa minore punizione. In tal caso il ricorso contro la punizione deve essere presentato al direttore generale nel termine di cui all'art. 105, terzultimo comma.

Art. 115.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere dato preavviso all'incolpato, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Quando però la mancanza, per la quale l'agente viene deferito al Consiglio di disciplina, sia passibile della pena della revocazione o della destituzione, il preavviso deve essere non minore di 10 giorni e durante questo termine l'agente può esaminare gli atti del procedimento alla presenza del funzionario delegato dal presidente, e può prendere appunti, senza che gli sia consentito di asportare gli atti o di trarne copia.

Art. 116.

Il Consiglio di disciplina ha facoltà di disporre, d'ufficio o su domanda dell'agente, inchieste, supplementi d'inchieste e altri esami testimoniali, od anche nuove inchieste.

Le nuove inchieste devono essere affidate a persone diverse da quelle che eseguirono le precedenti o riferirono i fatti che costituiscono il fondamento dell'accusa. I risultati di tali mezzi istruttori saranno contestati all'agente, cui sarà assegnato un termine non minore di giorni tre per le ulteriori sue deduzioni.

Il Consiglio di disciplina non può occuparsi di alcun oggetto estraneo a quello della convocazione e alle sue attribuzioni.

Il presidente del Consiglio dirige la discussione, ne regola l'ordine ed i limiti, e risolve con poteri discrezionali qualsiasi incidente possa sorgere nel corso della medesima.

Se nel giorno fissato per l'adunanza i rappresentanti del personale, effettivi o supplenti, non si presentino, il Consiglio delibera con i soli membri intervenuti purchè siano non meno di cinque.

Art. 117.

Eccetto il caso previsto dall'articolo precedente, il Consiglio di disciplina delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti e con l'assistenza di un segretario designato in via permanente dal direttore generale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per la pena della destituzione, è richiesta la maggioranza di cinque voti.

Qualora il Consiglio riconosca provate in tutto o in parte le mancanze contestate all'agente, il presidente mette ai voti la proposta di punizione più grave e successivamente, ove occorra, quella meno grave. In ciascuna di tali votazioni la parità va intesa a favore dell'incolpato.

La votazione avviene in ordine inverso di qualifica e di anzianità dei membri del Consiglio.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio di disciplina devono redigersi verbali che devono contenere una succinta esposizione dei fatti attribuiti all'incolpato, delle prove raccolte e delle difese addotte, e la deliberazione del Consiglio.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 118.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non divengono esecutorie se non sono munite del visto del direttore generale. Questi, ove non creda di munire di visto una deliberazione, può applicare all'agente una punizione minore.

Contro la deliberazione del Consiglio di disciplina, che infligge la revocazione e la destituzione, è ammesso il ricorso in merito al Consiglio d'amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notificazione della deliberazione stessa.

Tutti gli altri provvedimenti sono definitivi, fermo restando il disposto dell'art 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto esclude il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per le punizioni di grado non superiore alla sospensione.

Art. 119.

Salvo il disposto dell'art. 102, l'agente revocato o destituito non **può essere riammesso** in servizio se non quando, su parere del **Consiglio** di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli **addebiti** che avevano determinato la revocazione o la destituzione: **in tal caso** egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato **se** non fosse stato punito.

La riammissione in servizio è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IX.

Vitto.

Art. 120.

Al personale, escluso quello addetto al servizio di navigazione **attraverso** lo Stretto di Messina, è somministrato giornalmente il **vitto a** bordo, nella misura o con le norme stabilite dal contratto **di arruolamento.**

Al personale stesso, sbarcato, è corrisposta una speciale indennità **da** determinarsi dal direttore generale ogni qualvolta l'agente percepisca in tutto o in parte lo stipendio salvo nei casi seguenti in cui l'indennità non è corrisposta:

a) durante la licenza che non sia quella concessa per effettuazione di trasferimento;

b) quando all'agente sospeso è corrisposto l'assegno alimentare;

c) all'agente ammalato ricoverato nell'ospedale a spese della Amministrazione;

d) in altri casi analoghi da determinarsi dal direttore generale.

Art. 121.

Al personale addetto al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina non è normalmente somministrato il vitto a bordo, ma è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura seguente:

Comandanti, capi macchinisti, capitani in secondo di 1ª e di 2ª classe, macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe, L. 3,00.

Sott'ufficiali, L. 1,50.

Fuochisti, marinai, mozzi e carbonai, L. 1,00.

Tale indennità è corrisposta all'agente ogni qualvolta percepisce lo stipendio, salvo i casi di cui all'articolo precedente.

È pure corrisposta quando all'agente è inflitta la sospensione dallo **stipendio a** termini dell'art. 83, n. 3, ed ultima parte del n. 4.

TITOLO X.

Lavoro ordinario e straordinario.

Art. 122.

Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di **arruolamento,** in base a disposizioni di massima del direttore generale.

Art. 123.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione.

Art. 124.

È corrisposto uno speciale compenso per lavoro straordinario comandato ed eseguito:

a) al personale addetto alla navigazione dello Stretto di Messina nel caso e nella misura previsti dall'art. 145;

b) al personale addetto alle altre linee di navigazione (esclusi i comandanti ed i capi macchinisti o funzionanti come tali) nei casi previsti dal contratto di arruolamento e nella misura di L. 1 per ogni ora al personale di stato maggiore, di L. 0,60 ai sottufficiali, di L. 0,50 ai marinai, foochisti e carbonai, e di L. 0,40 ai mozzi.

TITOLO XI.

Trasferte.

Art. 125.

Nessuna indennità di trasferta spetta al personale durante il periodo di imbarco, salvo il caso previsto dall'art. 133 per il personale addetto alla navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 126.

Il personale sbarcato, il quale sia inviato in missione in Italia o all'estero, riceve durante la missione l'indennità di trasferta nella misura e colle norme stabilite dagli articoli seguenti.

Se la missione avviene presso l'Ispettorato da cui il personale dipende, potrà essergli corrisposta una indennità da stabilirsi dal direttore generale.

Art. 127.

La durata delle missioni di cui al 1° comma dell'articolo precedente si misura sulle ore di arrivo e di partenza dei treni o dei piroscafi in base all'orario normale senza tener conto degli eventuali ritardi.

Art. 128.

L'indennità di trasferta si compone di due parti:

indennità di diaria;

indennità di pernottazione.

Art. 129.

L'indennità di diaria è corrisposta quando la durata della missione supera le ore sette; quando tale durata supera le tre ma non le sette ore, è corrisposta la metà di tale indennità.

Nessuna indennità è concessa per le missioni che hanno durata di tre ore o minore.

Art. 130

L'indennità di pernottazione è corrisposta quando la missione tocchi od abbracci il periodo di tempo fra la una e le cinque (queste ore comprese), semprechè in relazione alla durata delle assenze spetti l'indennità di diaria intera o mezza.

Art. 131.

Le indennità di diaria e di pernottazione sono liquidate nella misura indicata dalla seguente tabella:

INDICAZIONE DELLE QUALIFICHE	Diaria	Pernottazione
Comandanti di 1ª e 2ª classe Capi macchinisti di 1ª e 2ª classe	8,00	4,00
Comandanti (1) Capi macchinisti (1) Primi ufficiali Primi macchinisti	7,00	3,00
Capitani in secondo di 1ª e 2ª classe (1) Macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe (1) Secondi e terzi ufficiali Secondi e terzi macchinisti	5,50	2,50
Sottufficiali	3,00	2,00
Marinai e fuochisti	2,50	1,50
Mozzi e carbonai	2,00	1,25

(1) Dei Ferry-boats.

Art. 132.

L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente sulla base della qualifica effettiva di cui esso è rivestito, indipendentemente dalle funzioni esercitate, salvo le deroghe espressamente ammesse con deliberazione del Consiglio di amministrazione o con disposizioni speciali.

Art. 133.

Il personale permanentemente addetto al servizio di navigazione dello Stretto di Messina percepisce l'indennità di trasferta quando è comandato a qualunque servizio temporaneo fuori dello stretto sui piroscafi normalmente adibiti al servizio dello stretto medesimo.

L'indennità non si corrisponde qualora sui detti piroscafi venga istituito a cura dell'Amministrazione il servizio di camera e di mensa.

Art. 134.

Per le missioni all'estero nel continente europeo sono corrisposte le seguenti indennità computabili dall'ora di partenza da una sta-

zione internazionale di confine fino all'ora di arrivo ad una delle stazioni stesse, e riducibili alla metà per i periodi residuali da 3 a 7 ore dopo liquidate quelle di 24 ore.

Gli eventuali periodi residuali od inferiori a 3 ore si cumulano cogli altri successivi per i quali spetta la trasferta ordinaria.

Comandanti di 1ª e di 2ª classe e capi macchinisti di 1ª e di 2ª classe L. 20 (oro) — Comandanti (1) e capi macchinisti, primi macchinisti (1), primi ufficiali, primi macchinisti L. 15 (oro).

Capitani in secondo di 1ª e di 2ª classe (1) e secondi ufficiali, terzi ufficiali, macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe (1), secondi macchinisti e terzi macchinisti, L. 15 (oro).

Sottufficiali, L. 12 (oro).

Fuochisti, marinai, mozzi e carbonai, L. 10 (oro).

Ognuna di tali indennità è aumentata di 5 lire per la trasferta in Inghilterra e per il tempo in cui l'agente vi soggiorna, trascurando i periodi di quattro ore ed inferiori.

Per le missioni fuori d'Europa l'indennità da assegnarsi è deliberata di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 135.

Oltre all'indennità di trasferta il personale in missione ha diritto a rimborso di spesa nei seguenti casi:

1° quando non essendo munito di permesso di viaggio gratuito abbia dovuto viaggiare a pagamento su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, ecc., nel qual caso debbon essere conservate e presentate le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta sia possibile;

2° quando mancando comunicazioni ferroviarie abbia viaggiato con vetture private o con altri mezzi, nel qual caso nella relativa nota debbono essere indicate oltre i paesi di partenza e di arrivo, anche le ore impiegate nel viaggio;

3° quando trovandosi all'estero incontri spese per corrispondenza postale o telegrafica per ragioni di servizio.

In casi eccezionali è in facoltà del direttore generale di concedere gli altri rimborsi di spese che giudicasse convenienti.

TITOLO XII.

Indennità per trasferimenti.

Art. 136.

Il trasferimento del personale può aver luogo:

a) per iniziativa dell'Amministrazione, ossia d'ufficio;

b) in seguito a domanda del personale, che le esigenze del servizio permettono di soddisfare;

c) per misura disciplinare.

Il trasferimento può essere temporaneo o definitivo.

Art. 137.

Il trasferimento sia temporaneo che definitivo da un piroscafo ad un altro non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità quando avvenga nello stesso porto ancorchè il passaggio si effettui fra due piroscafi appartenenti a linee o ad Ispettorati diversi; negli altri casi di trasferimento sia temporaneo che definitivo, disposto d'ufficio, è corrisposta, in compenso delle spese inerenti al trasferimento, un'indennità da stabilirsi caso per caso dal capo esercizio navigazione ragguagliandola ad un determinato numero di indennità di trasferte non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Art. 138.

Nei casi di trasferimento è sempre accordato, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione, il trasporto gratuito dell'agente e del suo corredo personale; è anche accordato, solo però nei casi di trasferimento di ufficio, il rimborso delle spese incontrate per il trasporto quando questo debba effettuarsi all'infuori delle ferrovie o delle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione.

Art. 139.

Nei casi di trasferimento disposto d'ufficio o per misura disciplinare, che a giudizio dell'Amministrazione giustifichi il cambio del luogo di dimora della famiglia dell'agente, ove questa esegua in fatto il cambiamento, è concesso:

(1) Dei Ferry-boats.

a) il trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione, delle persone di famiglia permanentemente conviventi con l'agente, nonchè dei loro mobili e masserizie e scorte, limitatamente però alla quantità che può ritenersi in armonia alle condizioni dell'agente, ed anche il trasporto gratuito o il rimborso delle relative spese, se il trasporto debba effettuarsi all'infuori delle ferrovie e delle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione;

b) tre indennità giornaliere regolamentari di trasferta per la moglie e per ciascun figlio purchè l'una e gli altri conviventi permanentemente con l'agente;

c) tre mezze indennità giornaliere regolamentari di trasferta per ciascun genitore, fratello o sorella dell'agente, purchè tali congiunti siano inscritti sullo stato di famiglia del medesimo come conviventi ed a carico da più di tre mesi, ed all'atto del trasferimento si trovino sempre in queste condizioni;

d) il rimborso delle spese di trasporto dei mobili, masserizie e scorte dall'abitazione alla stazione di partenza e da quella di arrivo al nuovo domicilio: tale rimborso è fatto in base al prezzo dei noli stabiliti colle agenzie locali per le prese e consegne a domicilio; nei luoghi ove le agenzie mancano il rimborso è fatto in misura conforme alle consuetudini locali;

e) un'indennità del 3 % dello stipendio annuo agli agenti ammogliati o vedovi con prole, nonchè ai celibi e vedovi senza prole quando abbiano genitori, fratelli e sorelle inscritti nello stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi ed a carico, coll'aggiunta del 1/2 per cento per ogni figlio a carico, esclusi gli altri congiunti.

Art. 140.

Sotto condizioni e norme che saranno stabilite dall'Amministrazione può essere accordato il rimborso della pigione per alloggio non usufruito nella vecchia dimora, quando l'agente trasferito non abbia potuto rescindere il contratto nè subaffittare il quartiere.

La pigione può essere rimborsata per una durata di locazione non superiore a quella stabilita dalle consuetudini locali ma non oltre a sei mesi.

Eccezionalmente può, per decisione del direttore generale, essere rimborsata la pigione per un tempo superiore ai sei mesi ma non ad un anno, quando per le consuetudini locali gli affitti sono stipulati per una più lunga durata.

Art. 141.

All'infuori del trasporto gratuito, di cui agli articoli 138 e 139 non si accorda alcuna indennità o rimborso di spesa a chi è trasferito in seguito a sua domanda.

Art. 142.

Il direttore generale può, in via di equità ed a norma delle circostanze, accordare all'agente trasferito altri e maggiori compensi per spese eccezionali che indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa egli avesse dovuto incontrare.

Art. 143.

Nei casi di trasferimento possono essere accordate licenze, con stipendio, da non computarsi fra quelle di cui al titolo VII.

Salvo circostanze di forza maggiore, tali licenze, anche se fruite interrottamente per il trasferimento o per atti preparatori o consecutivi al trasloco, non possono eccedere i tre giorni ed eccezionalmente gli otto giorni per gli ammogliati ed assimilati in quanto sia ammesso il trasporto della famiglia.

TITOLO XIII.

Indennità di navigazione.

Art. 144.

Per ogni giornata di effettivo servizio di navigazione (considerando giornata intiera anche quella non compiuta), escluso il servizio dello Stretto di Messina, è corrisposta una indennità nella seguente misura:

Comandanti di 1ª cl. e capi macchinisti di 1ª cl. . L. 3,00
Comandanti di 2ª cl. e capi macchinisti di 2ª cl. . » 2,50
Primi ufficiali e primi macchinisti . . . . » 2,00

Secondi ufficiali e secondi macchinisti . . . . » 1,50
Terzi ufficiali e terzi macchinisti . . . . L. 1,25
Sottufficiali . . . . » 0,75
Fuochisti, marinai e carbonai . . . . » 0,45

TITOLO XIV.

Compenso per corse straordinarie attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 145.

Agli agenti addetti al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni è corrisposto per ogni viaggio in più un compenso nella misura appresso indicata:

Comandanti e capi macchinisti. . . . . . . L. 2,00
Capitani in secondo di 1ª e 2ª classe e macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe. . » 1,50
Sottufficiali . . . . » 0,75
Fuochisti . . . . » 0,60
Marinai e carbonai . . . . » 0,45
Mozzi . . . . » 0,30

TITOLO XV.

Indennità di pernottazione per servizio attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 146.

Per servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina-Reggio e Villa San Giovanni al personale imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse o rimanga fuori di residenza fra le ore 1 e le 5, queste ore comprese, è conservato il compenso stabilito dal regolamento approvato col R. decreto 22 luglio 1906, numero 417, nella misura seguente:

Ai comandanti e capi macchinisti . . . . . L. 3,00
Ai capitani in secondo di 1ª e 2ª classe ed ai macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe. » 2,50
Ai sottufficiali . . . . » 1,50
Ai marinai e fuochisti . . . . » 1,00
Ai mozzi e carbonai . . . . » 0,50

La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi.

Per tener conto però del servizio prestato nelle operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, agli effetti della liquidazione di detto compenso, le ore di partenza e di arrivo si considerano rispettivamente anticipate di 45' e postecipate di 30'.

TITOLO XVI.

Indennità, soprassoldi e premi vari.

Art. 147.

Ai comandanti di 1ª e di 2ª classe è corrisposta una indennità di rappresentanza nella misura di L. 30 mensili, ed ai comandanti in servizio dello Stretto di Messina nella misura di L. 20 mensili colle norme da stabilirsi dal direttore generale.

Dal Consiglio d'amministrazione sono stabiliti gli eventuali compensi da corrispondere per l'esercizio di funzioni di grado superiore per incarichi speciali e per servizi in condizioni di speciale gravosità e disagio.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere agli agenti dei premi diretti a cointeressarli nel movimento delle merci, nelle economie delle materie di consumo e nel miglior rendimento di determinati servizi o di determinati lavori.

TITOLO XVII.

Disposizioni generali.

Art. 148.

Il personale navigante che dipende dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituito da agenti:

a) stabili; *b)* in prova; *c)* avventizi.

Le disposizioni del presente regolamento riguardano il personale stabile ed in prova; riguardano il personale avventizio solo in quanto sia per esso esplicitamente indicato.

Art. 149.

Il personale imbarcato è arruolato a sensi ed agli effetti del Codice di commercio e del Codice della marina mercantile, e può essere sbarcato nelle condizioni e nei modi previsti dal contratto di arruolamento.

Però nei rapporti d'impiego dell'Amministrazione si applicano le disposizioni del presente regolamento a complemento ed ampliazione di quanto è stabilito nel contratto di arruolamento e nelle leggi commerciali e marittime.

Art. 150.

La gerarchia tra gli agenti è costituita dalla qualifica; a parità di qualifica, dall'anzianità.

Art. 151.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica; a parità di tale data da quella del provvedimento di nomina alla qualifica precedente; in caso di parità nelle date di tutti i provvedimenti, così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza. Rimangono in ogni caso salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e nelle designazioni per le promozioni di maggior merito.

La perdita di anzianità per effetto di aspettativa o di punizioni disciplinari ha luogo nelle condizioni e nella misura prevista dagli articoli 70 e 85.

Art. 152.

La Direzione generale pubblica a stampa ogni anno i ruoli di anzianità del personale di navigazione delle ferrovie dello Stato, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino delle ferrovie dello Stato.

Nel termine di 60 giorni da quello di pubblicazione dell'avviso, gli agenti possono ricorrere al Consiglio d'amministrazione per ottenere la rettifica della loro posizione d'anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è definitivo.

Art. 153.

Il personale di stato maggiore può essere dall'Amministrazione chiamato a prestar temporaneamente servizio presso gli Ispettorati od Uffici marittimi conservando la propria qualifica ed il proprio trattamento.

Art. 154.

L'Amministrazione ha facoltà di passare, dietro domanda o consenso, agenti stabili del personale navigante nel personale non navigante.

I passaggi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, al quale spetta pure di assegnare la nuova qualifica e lo stipendio o paga.

L'agente così trasferito o collocato rimane permanentemente in soprannumero nel ruolo a cui viene assegnato.

Art. 155.

Nessun agente può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di una qualifica superiore.

Art. 156.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicito permesso dall'Amministrazione.

Gli agenti non possono accettare l'incarico di periti giudiziari o

di arbitri se non previa autorizzazione del direttore generale da concedersi caso per caso.

Art. 157.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non pervenga entro un mese e non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

Art. 158.

La matricola generale del personale registra per gli agenti stabili ed in prova: il cognome, il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare e gli antecedenti; la data, la qualifica, lo stipendio ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; l'iscrizione agli Istituti di previdenza; le onorificenze; gli avanzamenti; l'aspettativa; la disponibilità e le altre assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni, eccetto quelle di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 83; le indicazioni relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che cessa dal servizio, od ai suoi eredi, viene rilasciata, a richiesta, una copia della sua matricola senza alcuna attestazione speciale sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 78 della legge di pubblica sicurezza.

È poi compilato per ciascun agente il foglio matricolare comprendente, oltre ai dati che si riportano nella matricola generale, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli elogi, le punizioni, comprese quelle eccettuate nel comma primo del presente articolo, le licenze straordinarie, le malattie, i trasferimenti ed in genere tutte le altre indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale.

Art. 159.

Per ogni caso, in cui nel presente regolamento sono deferite decisioni e facoltà alle Amministrazioni in genere, sarà dal Consiglio d'amministrazione stabilito quale sia l'autorità competente, qualora ciò non risulti dalla legge e da altri regolamenti.

Art. 160.

Agli effetti del trasferimento dai piroscafi delle linee postali a quelli dello Stretto di Messina o viceversa, le qualifiche del personale di stato maggiore sono equiparate come appresso:

Linee postali.

Primo ufficiale — Primo macchinista — Secondo ufficiale — Secondo macchinista — Terzo ufficiale — Terzo macchinista.

Stretto di Messina.

Comandante — Capo macchinista — Capitano in secondo di 1ª classe — Macchinista in secondo di 1ª classe — Capitano in secondo di 2ª classe — Macchinista in secondo di 2ª classe.

Per il personale di bassa forza le qualifiche e lo stipendio, da assegnarsi nei casi di trasferimento suindicati, saranno stabiliti caso per caso dal Consiglio di amministrazione.

Art. 161.

Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano senza pregiudizio di quanto al riguardo prescrive il Codice della marina mercantile per la gente di mare.

TITOLO XVIII.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Disposizioni sugli stipendi.

Art. 162.

L'applicazione dei nuovi quadri di classificazione degli stipendi al personale stabile ed in prova ed agli avventizi, di cui agli articoli 86 e 90 del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 708, in servizio alla data di attuazione dei quadri predetti, ha luogo colle norme stabilite nel presente capo.

Art. 163.

I soprassoldi di cui alla legge 13 aprile 1911, n. 310 entrano a far parte integrante degli stipendi.

Allo stipendio di ciascun agente è inoltre aggiunto il 3,30 per cento dello stipendio stesso compreso il soprassoldo, in riguardo della soppressione delle gratificazioni di cui all'art. 3 della legge suddetta. Se l'importo che ne risulta è inferiore a L. 10 mensili per il personale di stato maggiore od a L. 8 mensili per il personale di bassa forza, è accordato un ulteriore aumento fino al raggiungimento di detti limiti.

Lo stipendio e la posizione di ciascun agente nel nuovo quadro di classificazione sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 164.

Gli aumenti di stipendio derivanti dalla compenetrazione del soprassoldo di legge non si applica la ritenuta del dodicesimo nè il corrispondente versamento dell'Amministrazione al fondo pensioni.

CAPO II.

Disposizioni diverse.

Art. 165.

Agli avventizi, di cui all'art. 86 del regolamento approvato col R. decreto 25 giugno 1914, n. 707, è esteso il trattamento del personale stabile per quanto riguarda gli stipendi, gli avanzamenti, le licenze, il trattamento di malattia, la disciplina e le concessioni dei biglietti di viaggio.

Nel caso di esonero, non dipendente da mancanze, agli agenti avventizi medesimi sarà corrisposta una indennità per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i primi 10 anni, e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio sotto l'Amministrazione medesima; la stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte degli agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale ferroviario per il diritto alla riversibilità della pensione.

Le disposizioni del precedente comma sono estese al personale stabile che, avendo superato all'atto dell'assunzione l'età di 45 anni, si sia valso della facoltà di non inscriversi al fondo pensioni.

Art. 166.

Gli agenti adibiti al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina che, all'atto dell'andata in vigore del regolamento approvato col R. decreto 25 giugno 1914, n. 707, avevano le qualifiche di comandante e di macchinista in primo e sono soggetti alla ritenuta per fondo pensioni in base ad una volta e mezzo del proprio stipendio, conservano tale diritto fino che abbiano raggiunto lo stipendio mensile di L. 305; dopo di che la ritenuta si effettuerà in base alla somma costante di L. 460 fino allo stipendio di L. 460, raggiunto il quale la ritenuta si effettuerà sul solo stipendio.

Per gli agenti che all'andata in vigore del succitato regolamento avevano le qualifiche di capitano in secondo e macchinista in secondo, la ritenuta si effettuerà su una volta e mezzo dello stipendio fino al raggiungimento dello stipendio mensile di L. 220; in seguito in base ad una somma costante di L. 330 fino allo stipendio di L. 330, raggiunto il quale la ritenuta si effettuerà sul solo stipendio.

Art. 167.

Agli avventizi, di cui all'art. 43 del regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, è esteso il trattamento del personale stabile per quanto riguarda gli stipendi, gli avanzamenti, le licenze, il trattamento di malattia, la disciplina e la concessione dei biglietti di viaggio.

Nel caso di esonero per causa non dipendente da mancanze, sarà corrisposta una indennità per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o presso la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per i primi 10 anni e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

La stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte degli agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale ferroviario, per il diritto alla riversibilità della pensione.

Art. 168.

Gli avventizi del personale navigante contemplati nell'articolo precedente e nell'art. 86 del regolamento approvato col R. decreto 25 giugno 1914, n. 707, sono inscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato 1
(annesso all'art. 1)

Ruoli del personale navigante

LINEE POSTALI

Stato maggiore

Personale di coperta.

Qualifica: Comandante di 1ª classe — Comandante di 2ª classe — Primo ufficiale — Secondo ufficiale — Terzo ufficiale.

Personale di macchina.

Qualifica: Capo macchinista di 1ª classe — Capo macchinista di 2ª classe — Primo macchinista — Secondo macchinista — Terzo macchinista.

Bassa forza.

Personale di coperta.

Qualifica: Primo nostromo — Secondo nostromo — Marinaio — Carpentiere.

Personale di macchina.

Qualifica: Primo capo fuochista — Secondo capo fuochista — Fuochista — Carbonaio — Primo meccanico — Secondo meccanico — Primo elettricista — Secondo elettricista.

FERRY-BOATS

Stato maggiore

Personale di coperta.

Qualifica: Comandante — Capitano in secondo di 1ª classe — Capitano in secondo di 2ª classe.

Personale di macchina.

Qualifica: Capo macchinista — Macchinista in secondo di 1ª classe — Macchinista in secondo di 2ª classe.

Bassa forza

Personale di coperta.

Qualifica: Nostromo — Marinaio.

Personale di macchina.

Qualifica: Capo fuochista — Fuochista — Carbonaio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato 2
(annesso all'art. 8).

Titoli di studio e professionali per l'assunzione del personale.

Qualifiche di assunzione	Titoli di studio e professionali
Stato maggiore del personale di coperta	Patente di capitano di lungo corso, oppure diploma di capitano di lungo corso, e certificato di scrivano con un anno di navigazione di lungo corso Stato di servizio nella R. marina per chi lo ha prestato Il libretto di navigazione in originale od in copia autentica od anche solamente un estratto, del pari autentico, del libretto stesso dal quale risultino i diversi periodi di imbarco del concorrente con elenco dei piroscafi sui quali è stato imbarcato, rilasciato dall'autorità competente Certificati dei servizi prestati presso armatori compagnie di navigazione ed amministrazioni pubbliche o private ed ogni altro documento o pubblicazione che il concorrente credesse di produrre in suo favore
Stato maggiore del personale di macchina	Patente di macchinista o diploma di macchinista in primo Stato di servizio nella R. marina per chi lo ha prestato Il libretto di navigazione in originale od in copia autentica ovvero un estratto, del pari autentico, del libretto stesso con un elenco dei piroscafi sui quali il concorrente è stato imbarcato e periodi di imbarco su tali piroscafi rilasciato dall'autorità competente Certificati, debitamente autenticati, di lavoro prestato presso stabilimenti meccanici, in costruzione o riparazioni di macchine. Certificati dei servizi prestati presso armatori, compagnie di navigazione od amministrazioni pubbliche o private ed ogni altro documento; patente di macchinista in primo, ecc. che il concorrente fosse in grado di produrre in suo favore Nel caso di assunzione con diploma dovrà risultare un periodo complessivo, tra navigazione e lavoro, di 30 mesi almeno, dei quali almeno 6 di navigazione.
Personale di bassa forza	Titoli e prove di idoneità da determinarsi dall'Amministrazione

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari; R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Allegato III. — (Annesso all'art. 23).

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE.

QUALIFICHE	CLASSI DI STIPENDIO MENSILE ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Personale di stato maggiore.																															
LINEE DI NAVIGAZIONE (Legge 5 aprile 1908, n. 111).																															
Comandante di 1ª classe — Capo macchinista di 1ª classe	560	—	—	—	—	610	—	—	—	—	660	—	—	—	—	710	—	—	—	—	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comandante di 2ª classe — Capo macchinista di 2ª classe	460	—	—	—	—	510	—	—	—	—	560	—	—	—	—	610	—	—	—	—	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Primo ufficiale — Primo macchinista	275	—	305	—	330	—	—	360	—	—	—	385	—	—	—	410	—	—	—	435	—	—	—	460	—	—	—	485	—	—	—
Secondo ufficiale — Secondo macchinista	235	—	250	—	—	275	—	—	—	—	305	—	—	—	—	330	—	—	—	—	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Terzo ufficiale (*) — Terzo macchinista (*)	195	—	—	—	—	220	—	—	—	—	250	—	—	—	—	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Servizio sullo Stretto di Messina.																															
Comandante — Capo macchinista	275	—	305	—	330	—	—	360	—	—	—	385	—	—	—	410	—	—	—	435	—	—	—	460	—	—	—	485	—	—	—
Capitano in secondo di 1ª cl. — Macchinista in secondo di 1ª classe	235	—	250	—	—	275	—	—	—	—	305	—	—	—	—	330	—	—	—	—	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano in secondo di 2ª cl. (*) — Macchinista in secondo di 2ª cl. (*)	195	—	—	—	—	220	—	—	—	—	250	—	—	—	—	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Personale di bassa forza																															
Personale di coperta.																															
Primo nostromo	130	—	—	—	—	137 50	—	—	—	—	145	—	—	—	—	152 50	—	—	—	—	160	—	—	—	165	—	—	—	—	—	—
Secondo nostromo	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpentiere	120	—	—	—	—	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinaio	95	—	—	—	—	100	—	—	—	—	105	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Personale di macchina.																															
Primo capo fuochista — Primo meccanico — Primo elettricista	130	—	—	—	—	137 50	—	—	—	—	145	—	—	—	—	152 50	—	—	—	—	160	—	—	—	165	—	—	—	—	—	—
Secondo capo fuochista	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secondo meccanico — Secondo elettricista	115	—	—	—	—	120	—	—	—	—	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuochista	115	—	—	—	—	120	—	—	—	—	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonaio	85	—	—	—	—	90	—	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Servizio sullo Stretto di Messina.																															
Personale di coperta.																															
Nostromo	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinaio	90	—	—	—	—	95	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Personale di macchina.																															
Capo fuochista	125	—	—	—	—	130	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuochista	105	—	—	—	—	110	—	—	—	—	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonaio	80	—	—	—	—	85	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Nella promozione da terzo ufficiale o terzo macchinista a secondo ufficiale o secondo macchinista ovvero da capitano in secondo di 2ª classe o macchinista in secondo di 2ª classe a capitano in secondo di 1ª classe o macchinista in secondo di 1ª classe, il personale avente lo stipendio di L. 220 da tre anni assume, con la promozione, lo stipendio di L. 235 con anzianità, agli effettivi dei successivi aumenti, di un anno da computarsi dalla data di compimento del terzo anno di anzianità nello stipendio di L. 220. Il personale avente stipendio di L. 220 da quattro anni, assume lo stipendio di L. 250 con decorrenza dalla data della promozione anche agli effetti dei successivi aumenti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari
R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Modelli per le note informative

Allegato IV
(Annesso agli articoli 45 e 47 del regolamento per il personale navigante).

N.____

FERROVIE DELLO STATO
Esercizio navigazione

Note informative.

(1) Cognome, nome e paternità . . . . (2) Qualifica . . . . . (3) N.° di matricola . . . (4) Residenza . . . . . . (5) Luogo di nascita . . . . (6) Data di assunzione in servizio . . . .; di iscrizione al fondo pensioni (*) . . . . (7) Stato civile . . . .

(8) *Quadro delle persone che compongono la famiglia*
(moglie, figli, altri parenti conviventi a carico)

Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli

(9) Studi fatti . . . . (10) Titoli accademici o professionali . . . . (11) Onorificenze ed altri titoli di distinzione . . . . (12) Lingue estere conosciute . . . . e fino a qual punto . . . . (13) Servizi prestati presso altre Amministrazioni pubbliche o private . . . . . (14) Aspirazioni dell'agente, per residenza : a causa di salute . . . .; a causa di educazione ed istruzione dei figli . . . .; per altre cause . . . .; d'altro genere . . . .

Firma dell'agente . . . .

(*) Per gli agenti stabili non iscritti al fondo pensioni si indicherà la data da cui ha principio il diritto al l'indennità una volta tanto.

(15) PRIMA NOMINA ed avanzamenti			(16) RESIDENZE			(17) Esami sostenuti in servizio e abilitazioni conseguite
Decorrenza	Qualifica	Stipendi	Decorrenza	Località	Servizio od ufficio	

(18) Interruzione dal servizio	
Titolo	Decorrenza

Data . . . .

Il superiore che compila le note

firma . . . .

V. Il superiore

firma . . . .

AVVERTENZE. — Le note di cui ai numeri 1 a 14 debbono essere compilate dall'agente e rivedute, per le eventuali correzioni, dal superiore che compila le altre note di cui ai numeri 15 a 18, indicato alla colonna n. 2 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante. Il superiore indicato alla colonna n. 3 della citata tabella vista le note come sopra redatte.

FERROVIE DELLO STATO.

Modello X.

ESERCIZIO NAVIGAZIONE.

Note informative per gli agenti di Stato maggiore.

A) Note da comunicarsi all'agente.

COGNOME, NOME E PATERNITÀ dell'agente . . . . Qualifica . . . . N. di matricola . . . . . Residenza 1	Note compilate dal superiore di cui alla colonna n. 2 della tabella inserita nell'articolo 46 del regolamento del personale navigante (2)	Note rivedute dal superiore, di cui alla colonna num. 3 della tabella inserita nell'art. n. 46 del regolamento del personale navigante — prima della comunicazione all'agente (3)	Note rivedute dal superiore, di cui alla colonna num. 3 della tabella inserita nell'art. n. 46 del regolamento del personale navigante — dopo la comunicazione all'agente (4)	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento, a norma dell'articolo 49 del regolamento del personale navigante (5)
(1) Condotta: in servizio . . fuori servizio. . .				
(2) E' diligente?				
(3) E' operoso?				
(4) E' disciplinato?				
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . . . .

NB. — All'agente deve comunicarsi copia soltanto delle indicazioni di cui alle colonne (1) e (3), mediante l'apposito mod. *Z.*

B) Note da non comunicarsi all'agente.

	Note compilate dal superiore di cui alla colonna 2 della tabella inserita nell'articolo 46 del regolamento del personale navigante (6)	Note rivedute dal superiore di cui alla colonna numero 3 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante (7)	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell' art. 49 del regolamento del personale navigante (8)
(5) Qualità fisiche.			
(6) Funzioni attualmente disimpegnate.			
(7) Cultura: generale . . . . . . amministrativa . . . . . . specifica per il ruolo cui l'agente appartiene			
(8) E' fornito d'ingegno?			
(9) Nel disimpegno dei servizi: è pronto? . . è preciso? . . è energico? . . . . ha iniziativa?			
(10) Contegno verso: i superiori. . . . . i colleghi . . . . . i dipendenti . . . . . il pubblico			
(11) Ha avuto elogi ed encomi?			
(12) Ha avuto punizioni?			
(13) Conoscenza in genere del servizio cui è addetto.			
(14) Attitudini alle funzioni che disimpegna.			
(15) Ramo che conosce a preferenza del servizio cui è addetto.			
(16) Altri servizi o rami di servizio: che conosce . . . . . . cui può avere attitudine			
(17) Rendimento.			
(18) Attitudini a funzioni superiori (quando occorra).			
(19) Giudizio complessivo: *a)* in ordine alle attuali funzioni . . *b)* agli effetti della promozione			
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del Presidente della Commissione di avanzamento . . . . . .

Avvertenze. — La nota informativa sulle qualità fisiche (n. 5) deve rispecchiare obbiettivamente lo stato di salute dell'agente, ma il giudizio complessivo su di lui (n. 19) deve essere il risultato delle informazioni indicate nelle altre note.

Per i quesiti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17; 18 saranno adottate le parole:

moltissim o/a, *molt* o/a, *sufficiente* o *sufficientemente*, *poc* o/a, *nessun* o/a o *niente*.

Per quelli indicati ai numeri 1, 10 e per il giudizio complessivo, di cui al n. 19, saranno adottate le parole:

ottim o/a, *buon* o/a, *discret* o/a, *mediocre*, *cattiv* o/a.

A queste parole, occorrendo, si farà seguito con un cenno che sinteticamente le giustifichi.

La diversità del grado e delle funzioni dovrà servire di norma, sia per l'estensione maggiore o minore da dare alle note informative, sia per il vario aspetto sotto il quale esse debbono essere fornite.

Modello Y.

FERROVIE DELLO STATO
ESERCIZIO NAVIGAZIONE

Note informative per gli agenti di bassa forza.

A) Note da comunicarsi all'agente.

COGNOME, NOME E PATERNITA' dell'agente . . . . Qualifica . . . . N. di matricola . . . . Residenza	Note compilate dal superiore di cui alla colonna n. 2 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante	Note rivedute dal superiore di cui alla colonna n. 3 della tabella inserita nell'articolo n. 46 del regolamento del personale navigante — prima della comunicazione all'agente	Note rivedute dal superiore di cui alla colonna n. 3 della tabella inserita nell'articolo n. 46 del regolamento del personale navigante — dopo la comunicazione all'agente	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'art. 49 del regolamento del personale navigante
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Condotta { in servizio				
(1) Condotta { fuori servizio				
(2) È diligente?				
(3) È operoso?				
(4) È disciplinato?				
	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . .

NB. — All'agente deve comunicarsi copia soltanto delle indicazioni di cui alle colonne (1) e (5), mediante l'apposito mod. *Z*.

B) Note da non comunicarsi all'agente.

	Note compilate dal superiore di cui alla colonna n. 2 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante	Note rivedute dal superiore di cui alla colonna n. 3 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante	Eventuali modifiche della Commissione di avanzamento a norma dell'art. 49 del regolamento del personale navigante
	(6)	(7)	(8)
(5) Qualità fisiche			
(6) Funzioni attualmente disimpegnate			
(7) Contegno verso { i superiori . . . i colleghi . . . / i dipendenti . . . . il pubblico . . .			
(8) Ha avuto elogi ed encomi?			
(9) Ha avuto punizioni?			
(10) Conoscenza in genere del servizio cui è addetto . . .			
(11) Attitudine alle funzioni che disimpegna			
(12) Altri servizi o rami di servizio { che conosce . . . . / cui può avere attitudine			
(13) Rendimento			
(14) Attitudini a funzioni superiori, quando occorra, indicando pure, ove ne sia il caso, a quale delle funzioni specifiche del grado superiore			
(15) Giudizio complessivo { *a*) in ordine alle attuali funzioni . . / *b*) agli effetti della promozione . .			
	Data . . . . . Firma del superiore	Data . . . . . Firma del superiore	Data . . . . Firma del presidente della Commissione di avanzamento . . . .

AVVERTENZE. — La nota informativa sulle qualità fisiche (n. 5) deve rispecchiare obbiettivamente lo stato di salute dell'agente, ma il giudizio complessivo su di lui (n. 15) deve essere il risultato delle informazioni indicate nelle altre note.

Per i quesiti di cui ai numeri 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, saranno adottate le parole: *moltissimo/a*, *molto/a*, *sufficiente* o *sufficientemente*, *poco/a*, *nessuno/a*, o *niente*.

Per quelli indicati ai nn. 1 o 7 e per il giudizio complessivo, di cui al n. 15, saranno adottate le parole: *ottimo/a*, *buono/a*, *discreto/a*, *mediocre*, *cattivo/a*.

A queste parole, occorrendo, si farà seguito con un cenno che sinteticamente le giustifichi.

La diversità di grado o delle funzioni dovrà servire di norma, sia per l'estensione maggiore o minore da dare alle varie note informative, sia per il vario aspetto sotto il quale esse debbono essere fornite.

Modello Z.

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO NAVIGAZIONE

Note informative da comunicarsi agli agenti
a norma dell'art. 47 del regolamento del personale navigante

Cognome, nome e paternità dell'agente . . . . Qualifica . . . . N. di matricola . . . .
Residenza . . . .

(1)	(2)	
1. Condotta	in servizio. fuori servizio.	
2. È diligente?		
3. È operoso?		
4. È disciplinato?		

Data . . . .

Il superiore

firma . . . .

AVVERTENZA. — Contro le note informative non è ammesso ricorso, ma l'agente, entro il termine di giorni otto dalla comunicazione del presente modello, ha facoltà di far pervenire le sue osservazioni e controdeduzioni al superiore che dovrà rivedere le note, indicato alla colonna 3 della tabella inserita nell'art. 46 del regolamento del personale navigante.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

REGOLAMENTO
del personale provvisorio ed aggiunto.

CAPITOLO I.

Del personale provvisorio.

Art. 1.

Per straordinarie esigenze dell'Amministrazione nella esecuzione di studi e lavori per la costruzione di nuove linee e di opere in conto patrimoniale, possono essere assunti in servizio provvisorio ingegneri, segretari tecnici, disegnatori, assistenti tecnici, sorveglianti, aiutanti per lavori d'ufficio, uscieri ed inservienti.

Art. 2.

Per essere ammessi nel personale provvisorio gli aspiranti debbono possedere i requisiti richiesti per la nomina in prova dal regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, salvo per quanto riguarda l'età che può essere al massimo di 45 anni.

L'idoneità fisica è accertata dall'Amministrazione con le norme e modalità da essa stabilite.

L'assunzione ha luogo con provvedimento del direttore generale.

Art. 3.

Gli agenti provvisori possono essere traslocati da uno ad altro ufficio.

Art. 4.

Gli agenti provvisori non hanno diritto a stabile collocamento e possono essere licenziati in qualunque tempo col preavviso di un mese.

Art. 5.

Gli agenti provvisori sono retribuiti con assegno mensile o giornaliero variabile entro i seguenti limiti:

Ingegneri	da L. 225,00	a L. 500,00
Segretari tecnici	» » 155,00	» » 300,00
Disegnatori	» » 125,00	» » 250,00
Assistenti tecnici	» » 125,00	» » 250,00
Aiutanti (degli uffici) . . .	» » 112,50	» » 175,00
Sorveglianti	da L. 112.50	a L. 150,00
Uscieri	» » 3,50	» » 5,00
Inservienti	» » 3,00	» » 4,50

Art. 6.

Dal direttore generale sarà determinato quali disposizioni sulle competenze accessorie in vigore per il personale aggiunto, di cui in appresso, possano essere estese al personale provvisorio.

Art. 7.

Durante le assenze per malattia, debitamente accertata dai sanitari dell'Amministrazione, è concesso al personale provvisorio l'intero stipendio o paga non oltre 30 giorni complessivamente in ciascun anno.

Però al personale a paga giornaliera, la paga non è corrisposta durante i primi tre giorni di malattia.

Art. 8.

Dopo un anno di servizio ininterrotto può essere concesso al personale provvisorio, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo con stipendio o paga per non più di 7 giorni, complessivamente per ciascun anno solare, per gli uscieri ed inservienti, di 10 giorni per i sorveglianti e di 15 giorni per il rimanente personale.

Art. 9.

All'agente licenziato per motivi non dipendenti da mancanze disciplinari, ed in caso di morte in attività di servizio alla vedova ed ai figli, è liquidata un'indennità colle norme degli articoli 17 e 18 di cui appresso.

CAPITOLO II.

Del personale aggiunto.

Art. 10.

Gli agenti provvisori, dopo non meno di sei anni di effettivo e lodevole servizio, possono a loro domanda essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto, di cui alla tabella *A* annessa al presente regolamento, sempre quando vi siano posti vacanti.

Art. 11.

La inscrizione dei provvisori nel ruolo del personale aggiunto non può essere fatta che in seguito a parere favorevole di una Commissione costituita da un vice direttore generale designato dal direttore generale, presidente, e dai capi dei servizi personale, lavori e costruzioni.

La inscrizione è fatta con provvedimento del Consiglio di amministrazione che determina, su proposta del direttore generale, anche lo stipendio, o la paga, in base al quale ogni agente deve essere inscritto nel ruolo.

Gli agenti hanno nel ruolo l'anzianità risultante dalla data di inscrizione.

A pari data d'inscrizione gli agenti dello stesso grado sono inscritti nel ruolo secondo l'ordine risultante dall'anzianità di servizio da provvisorio nel grado stesso.

Art. 12.

Il personale inscritto nel ruolo del personale aggiunto è pareggiato a quello stabile agli effetti delle disposizioni del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, salvo per quanto riguarda i trasferimenti di ruolo, gli esoneri per limiti di età e di servizio ed il trattamento di pensione, e salve, per gli avanzamenti, le disposizioni risultanti dagli articoli seguenti.

Il personale medesimo, pur rimanendo nel ruolo aggiunto, potrà, a giudizio dell'Amministrazione, essere destinato ad altri servizi che non siano i lavori e le costruzioni e con attribuzioni diverse da quelle attinenti ai servizi suddetti.

Art. 13.

Il personale del ruolo aggiunto sarà inscritto all'Opera di previdenza, di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641.

Il servizio da provvisorio prestato prima dell'inscrizione nel ruolo del personale aggiunto è valevole soltanto agli effetti del secondo comma dell'art. 2 di detta legge.

Art. 14.

Gli agenti del ruolo del personale aggiunto possono conseguire, entro i limiti stabiliti nella tabella *A* annessa al presente regolamento, aumenti di stipendio o paga nella misura e cogli intervalli di tempo risultanti per la propria qualifica dai quadri di classificazione allegati al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, salvo quanto è indicato nelle annotazioni alla tabella medesima.

La concessione dell'aumento è subordinata alla condizione che, nell'intervallo di tempo trascorso dal conferimento dell'ultima classe di stipendio o paga, la condotta ed il servizio dell'agente siano stati pienamente soddisfacenti.

Gli agenti potranno inoltre ottenere aumenti anticipati per merito eccezionale. Tali aumenti però non potranno sorpassare annualmente per ciascun grado o gruppo di gradi successivi il 10 per cento degli agenti non compresi negli aumenti di cui al primo comma.

Art. 15.

Le promozioni hanno luogo in quanto vi siano posti vacanti che le esigenze del servizio richiedano di coprire.

Le promozioni da ingegnere principale ad ingegnere capo si conferiscono per maggior merito, quelle da ingegnere ad ingegnere principale in ragione di un quarto per maggior merito e di tre quarti per merito.

Le promozioni da segretario tecnico principale a sotto ispettore o segretario tecnico capo si conferiscono per maggior merito: quelle da segreterio tecnico di 1ª classe a segretario tecnico principale e da segretario tecnico di 2ª classe a segretario tecnico di 1ª classe per merito.

Le promozioni da disegnatore a disegnatore principale si conferiscono per merito.

Le promozioni da aiutante principale ad aiutante capo si conferiscono per maggior merito; quelle da aiutante di 1ª classe ad aiutante principale e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli aiutanti si conferiscono per merito.

Le promozioni dei disegnatori e degli assistenti tecnici a segretario tecnico di 2ª classe si conferiscono mediante esame di concorso.

Le promozioni da sorvegliante ad assistente tecnico si conferiscono per maggior merito.

Le promozioni da inserviente ad usciere si conferiscono per merito.

Non può essere promosso di grado chi non abbia almeno 4 anni di permanenza nel proprio grado.

Il numero dei posti di segretario tecnico di 2ª classe e di assistente tecnico, da conferirsi per concorso rispettivamente ai disegnatori ed assistenti tecnici ed ai sorveglianti, sarà volta per volta determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

L'agente del ruolo del personale aggiunto che abbia compiuto 60 anni di età e 30 di servizio valevole agli effetti dai seguenti articoli 17 e 19, oppure 65 anni di età, può su domanda o d'ufficio essere esonerato definitivamente dal servizio.

L'agente che abbia raggiunto 62 anni di età e 30 di servizio valevole agli effetti di cui sopra, è esonerato d'ufficio.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

L'agente esonerato dal servizio è ammesso a liquidare a norma dell'ar. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310, una indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 10 anni di servizio reso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

Nel computo di tale indennità sarà tenuto conto del servizio provvisorio prestato e degli anni di servizio militare utile per la pensione secondo le disposizioni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Tale indennità è ridotta di un quarto se l'agente è revocato.

L'indennità è liquidata a mesi interi in base all'ultimo stipendio o paga goduto dall'agente.

Non è computato il tempo trascorso in aspettativa per interessi privati o di famiglia.

Art. 18.

In caso di morte dell'agente in attività di servizio, l'indennità è liquidata alla vedova ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dal testo unico della legge sulle pensioni 51 febbraio 1895, n. 70.

Art. 19.

A favore degli agenti che all'atto dell'assunzione nel ruolo del personale aggiunto stipulino coll'Istituto nazionale delle assicurazioni un contratto di assicurazioni a beneficio proprio o della famiglia o di entrambi e dichiarino di assoggettarsi ad una ritenuta mensile sullo stipendio o paga nella misura non minore del 5,50 % e ad una ritenuta straordinaria del dodicesimo di ogni aumento di stipendio, a titolo di premio per l'assicurazione stessa, l'Amministrazione, unitamente a tale ritenuta, verserà al predetto Istituto un contributo nella misura del 9 per cento dello stipendio o paga oltre al dodicesimo di ogni aumento.

Il contributo versato dall'Amministrazione rimarrà acquisito definitivamente al conto dell'assicurato in caso di esonero dal servizio.

L'agente assicurato che venga destituito perde il diritto ai beneficî derivantili dai contributi versati dall'Amministrazione; quello revocato ne perde un quarto, quello dimissionario li perde interamente.

L'Amministrazione concorderà coll'Istituto nazionale norme e cautele per l'applicazione delle sovraindicate disposizioni.

All'agente assicurato è liquidata per gli anni di servizio prestato come provvisorio l'indennità che gli spetterebbe a termini dell'articolo 17 se alla data della inscrizione nel ruolo del personale aggiunto venisse esonerato dal servizio. L'importo della indennità è

versato per conto dell'agente all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

All'agente assicurato non spetta l'indennità di cui all'art. 17, nè alla sua famiglia quella di cui all'art. 18.

Art. 20.

L'Amministrazione ha facoltà di esonerare dal servizio, anche prima dei 65 anni, gli agenti del ruolo del personale aggiunto che abbiano compiuto 60 anni di età o non ancora 30 anni di servizio e della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, essa non crede di potere utilmente giovarsi.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto a presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

All'agente così esonerato sarà corrisposto un assegno annuo pari ai due terzi dello stipendio o della paga fino al raggiungimento dei limiti di cui al primo comma dell'articolo 16, alla qual data avrà luogo l'esonero definitivo agli effetti del disposto dell'art. 17 o dell'art. 19.

Durante questo periodo la ritenuta a carico dell'agente assicurato ed il contributo a carico dell'Amministrazione saranno commisurati all'ultimo stipendio.

In caso di morte prima del raggiungimento dei limiti suddetti, è liquidata alla vedova ed ai figli dell'agente non assicurato, l'indennità di cui all'art. 18 in base all'intero stipendio o paga.

CAPITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento l'Amministrazione procederà, a termini dell'art. 11, alla inscrizione nel ruolo del personale aggiunto degli avventizi addetti alle costruzioni di nuove linee ed ai lavori in conto patrimoniale in servizio alla data suddetta che, avendo compiuto sei anni di servizio continuativo, ne abbiano presentata domanda entro due mesi dalla data medesima e ne siano riconosciuti meritevoli dalla Commissione di cui all'articolo suddetto, senza che formi ostacolo la mancanza di titoli di studio richiesti dal presente regolamento per l'ammissione nel personale provvisorio.

Gli ispettori non muniti di diploma di laurea, che siano stati riconosciuti meritevoli di essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto, prenderanno posto cogli ingegneri conservando *ad personam* la qualifica di « ispettore ».

Gli agenti di ciascun grado saranno inscritti nel ruolo secondo l'ordine risultante dalla durata del servizio da avventizio prestato nel grado stesso sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'agente inscritto nel ruolo del personale aggiunto, che stipula coll'Istituto nazionale delle assicurazioni il contratto di cui all'articolo 19 e ne faccia domanda entro tre mesi dalla sua iscrizione nel ruolo del personale aggiunto, è liquidata l'indennità che gli spetterebbe secondo l'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310, se alla data medesima venisse dispensato dal servizio.

L'importo dell'indennità viene versato, per conto dell'agente, all'Istituto predetto.

Art. 22.

Gli agenti avventizi che non hanno ancora sei anni di servizio e quelli che avendoli compiuti non abbiano fatto domanda di essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto, oppure avendo fatto domanda non abbiano potuto esservi iscritti perchè non ritenuti meritevoli o perchè l'attuale loro qualifica non è compresa fra quelle del ruolo del personale aggiunto, nè è assimilabile ad alcuna delle medesime, assumono la qualifica di provvisorio e ad essi saranno applicate le disposizioni del capitolo I del presente regolamento.

A ciascuno sarà assegnata, in base alle attribuzioni disimpegnate, una delle qualifiche di cui all'art. 5; coloro i quali avessero una qualifica non assimilabile ad alcuna fra quelle dell'art. 5, la conserveranno *ad personam*.

Art. 23.

Agli agenti ritenuti meritevoli che all'atto della applicazione dei nuovi stipendi e paghe al personale ferroviario hanno qualifiche di grado inferiore ad ispettore, sarà aumentato, dalla data stessa, lo stipendio del 3,30 per cento o la paga del 3 per cento, con un minimo di lire 120 annue fino al grado di disegnatore ed assistente tecnico, compresi, e di lire 90 annue o 0,25 giornaliere per i rimanenti gradi.

Agli ispettori, ispettori principali ed ispettori capi lo stipendio sarà aumentato della somma risultante, a seconda del grado, dal secondo comma dell'art. 278 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Tabella A.

Ruolo del personale aggiunto.

QUALIFICHE	Stipendio o paga	
	minimo	massimo
Ingegneri capi	6.000	9.000
Ingegneri principali	4.800	7.800
Ingegneri	3.000 (1)	6.600
Sotto ispettori - Segretari tecnici capi	3.000 (2)	5.700
Segretari tecnici principali	2.700 (3)	5.100
Segretari tecnici di 1ª classe	2.400	4.500
Segretari tecnici di 2ª classe	2.040	4.200
Disegnatori principali	2.220	4.500
Disegnatori	1.860	3.900
Assistenti tecnici	1.860	3.900
Sorveglianti (4)	1.500	2.580
Aiutanti capi (degli uffici)	3.000	4.800
Aiutanti principali (degli uffici)	2.220	4.200
Aiutanti di 1ª classe (degli uffici)	2.040	3.600
Aiutanti di 2ª classe (degli uffici)	1.500 (5)	3.300
Uscieri (6)	3,50	5,00
Inservienti	3,25	4,50

(1) Il passaggio da L. 3000 a 3600 avviene mediante aumenti annuali di L. 300.

(2) Il passaggio da L. 3000 a 3900 avviene mediante aumenti biennali di L. 300.

(3) Il passaggio da L. 2700 a 3600 avviene mediante aumenti biennali di L. 300.

(4) Per i sorveglianti si applica fino alla classe di L. 2580 il quadro di classificazione dei sorveglianti di 2ª classe dei magazzini (v. allegato III al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato).

(5) L'intervallo normale per il passaggio da L. 1500 a L. 1680 è di 2 anni.

(6) Per gli uscieri si applica il quadro di classificazione degli uscieri di 2ª classe (grado 14°) (v. allegato III al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.